

# **Lo sfruttamento lavorativo nelle aziende cinesi del distretto tessile pratese**

Giovanni Berti

## INDICE

**Introduzione..... pag. 5**

### CAPITOLO I

#### **LE CARATTERISTICHE DELL'IMMIGRAZIONE CINESE IN ITALIA E LE DINAMICHE DEL VIAGGIO DEI MIGRANTI CINESI**

**1. Introduzione..... pag. 11**

**2. Le fasi della recente immigrazione cinese in Europa..... pag. 12**

**3. Le regioni di provenienza degli immigrati cinesi nel corso del  
Novecento..... pag. 13**

**4. Ragioni sociali, economiche e politiche dell'immigrazione cinese..... pag. 16**

**5. L'immigrazione cinese in Italia..... pag. 22**

**6. Le dinamiche del viaggio dei migranti cinesi verso l'Italia..... pag. 26**

**6.1. Il viaggio dei migranti cinesi irregolari gestito da organizzazioni  
    criminali..... pag. 26**

**6.1.1. Le problematiche della distinzione tra *trafficking* e *smuggling* in  
        relazione alle organizzazioni che gestiscono i viaggi..... pag. 32**

**6.1.2. La configurabilità di situazioni di *trafficking* o *smuggling*: alcuni casi  
        giurisprudenziali..... pag. 37**

**6.1.3. Le organizzazioni di gestione del viaggio e la configurazione dell'art.  
        416 bis c.p..... pag. 55**

**6.1.4. L'utilizzo della violenza, durante il viaggio, nell'ambito dei sequestri  
        a scopo di estorsione..... pag. 63**

**6.2. Il fenomeno dei migranti cinesi *overstayers*..... pag. 66**

**7. Le sanatorie come strumento di regolarizzazione..... pag. 73**

## CAPITOLO II

### L'INSEDIAMENTO DEI MIGRANTI CINESI A PRATO E LE DINAMICHE LAVORATIVE NELLE AZIENDE CINESI DEL DISTRETTO TESSILE PRATESE

1. Introduzione.....	<b>pag. 82</b>
2. Le peculiarità del rapporto tra Prato e i migranti cinesi.....	<b>pag. 82</b>
3. La nascita del distretto tessile pratese, la sua crisi e l'arrivo dei Cinesi....	<b>pag. 85</b>
4. L'inseediamento dei laboratori cinesi nell'area urbana pratese.....	<b>pag. 92</b>
5. Le caratteristiche dei laboratori di subfornitura e la flessibilità del lavoro.....	<b>pag. 94</b>
5.1. La mobilità sociale nei laboratori cinesi di subfornitura.....	<b>pag. 97</b>
5.2. La mobilità territoriale dei lavoratori cinesi.....	<b>pag. 100</b>
6. La nascita dei 'pronto moda' cinesi.....	<b>pag. 102</b>
7. Varie tipologie di ditte cinesi e la concorrenza tra le stesse.....	<b>pag. 106</b>
8. Il 'patto sociale' tra datori di lavoro e lavoratori.....	<b>pag. 108</b>
8.1. La recente crisi del 'patto sociale' e la progressiva sostituzione della manodopera cinese con manodopera straniera non cinese.....	<b>pag. 110</b>
9. Varie forme di illegalità correlate alla presenza cinese nel distretto tessile pratese.....	<b>pag. 118</b>
9.1. Brevi cenni su alcune illegalità di tipo economico.....	<b>pag. 119</b>
9.1.1. L'evasione fiscale delle ditte cinesi, il fenomeno delle agenzie di <i>money transfer</i> e la contraffazione.....	<b>pag. 119</b>
9.2. Brevi cenni sulle irregolarità lavorative nei laboratori di subfornitura.....	<b>pag. 124</b>

## CAPITOLO III

### IL CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO NEL DISTRETTO TESSILE PRATESE: I CONTROLLI NELLE AZIENDE E LA REPRESSIONE PENALE NEL CORSO DEL TEMPO

1. Introduzione.....	<b>pag. 129</b>
2. Gli interventi di controllo nelle imprese cinesi nel corso del tempo.....	<b>pag. 130</b>
2.1. Dalla percezione del fenomeno dell’immigrazione cinese nell’opinione pubblica alla programmazione dei primi controlli nelle imprese cinesi	<b>pag.130</b>
2.2. Il ‘Patto per Prato sicura’ come primo strumento di contrasto effettivo alle illegalità lavorative.....	<b>pag. 137</b>
2.3. La nascita del ‘Piano regionale Lavoro Sicuro’ ed il proseguimento dell’attività Interforze .....	<b>pag. 143</b>
2.4. Prospettive per l’emersione di situazioni di sfruttamento lavorativo nelle imprese cinesi.....	<b>pag. 149</b>
3. Lo sfruttamento lavorativo nelle aziende cinesi del distretto ed i suoi fattori predisponenti.....	<b>pag. 153</b>
4. L’assenza di una disciplina penale <i>ad hoc</i> nei confronti dei fenomeni di sfruttamento lavorativo: la cosiddetta zona grigia di tutela penale.....	<b>pag. 157</b>
4.1. La repressione penale dello sfruttamento lavorativo dei lavoratori cinesi del distretto mediante le norme volte al contrasto dell’impiego di lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti: vari casi giurisprudenziali .....	<b>pag. 164</b>
4.1.1. Il rapporto tra l’articolo 12, comma 5, e l’art. 22, comma 12, T.U.I. in un caso di giurisprudenza .....	<b>pag. 164</b>
4.1.2. Due casi emblematici di sfruttamento lavorativo in un contesto di diffusa illegalità.....	<b>pag. 171</b>
4.1.2.1. Il caso Teresa Moda .....	<b>pag. 171</b>
4.1.2.1.1. La repressione dello sfruttamento lavorativo nel caso Teresa Moda .....	<b>pag. 181</b>
4.1.2.2. Il caso del rogo della ‘Tignamica’.....	<b>pag. 186</b>

4.1.2.2.1. La repressione dello sfruttamento lavorativo nel caso del rogo della 'Tignamica' .....	<b>pag. 192</b>
5. La necessità di una forma di tutela penale specifica contro lo sfruttamento lavorativo come strumento a presidio della dignità personale del lavoratore.....	<b>pag. 195</b>
6. L'introduzione del nuovo articolo 603 bis c.p. ad opera della L. 199/2016.....	<b>pag.198</b>
7. La prima applicazione in Italia del nuovo articolo 603 bis c.p. nei confronti di due imprenditori: il caso 'M.K.' .....	<b>pag. 206</b>
8. Le forme di protezione per le vittime di sfruttamento lavorativo: criticità e prospettive.....	<b>pag. 219</b>
<b>Considerazioni conclusive</b> .....	<b>pag. 234</b>
<b>Bibliografia</b> .....	<b>pag. 243</b>

## Introduzione

La trattazione si propone di analizzare sotto il profilo storico, sociologico e giuridico, le dinamiche dello sfruttamento lavorativo dei lavoratori cinesi nelle aziende cinesi del distretto tessile pratese. La città di Prato, infatti, è un territorio dove vi è un concreto pericolo di diffusione di fenomeni di sfruttamento lavorativo per la presenza di vari fattori predisponenti, costituiti dal radicamento di un settore di impresa, quello della confezione di abbigliamento, che non richiede un elevato livello di specializzazione e dalla rilevanza quantitativa della popolazione straniera della città in condizioni di irregolarità o vulnerabilità economico – sociale.

Si tratta di un tema, ad oggi, quasi del tutto inesplorato e che richiede un'indagine più ampia, che affronti anche le ragioni storiche, economiche e sociologiche che hanno determinato il cospicuo arrivo di migranti cinesi nel nostro Paese nel corso del tempo ed il loro insediamento, in particolare, nella città di Prato, che rappresenta, sotto il profilo dell'immigrazione cinese, un *unicum* a livello mondiale.

L'obiettivo di questo lavoro è quello di comprendere la complessa rete di fattori che hanno determinato le diffuse situazioni di sfruttamento lavorativo caratterizzanti buona parte delle imprese cinesi del distretto tessile pratese, per poi andare a valutare criticamente quale sia stata la risposta al fenomeno, approntata su più fronti nel corso del tempo: dalla programmazione di specifici controlli nelle aziende del distretto, all'evoluzione delle modalità di repressione penale, fino alla predisposizione di specifici strumenti di tutela delle vittime. Inoltre, in relazione ad alcuni aspetti giuridici e non solo, verrà avanzata una lettura difforme da quella tradizionalmente offerta dalla scarsa letteratura sul fenomeno in questione.

L'elaborato si articola in tre capitoli, ciascuno dei quali affronta uno specifico aspetto della questione.

In particolare, nel primo capitolo vengono esaminate le motivazioni di carattere sociale, economico e storico che hanno determinato gli imponenti flussi migratori dalla Cina verso l'Italia a partire dagli anni '80 dello scorso secolo. In secondo luogo, viene posta l'attenzione sul tema del viaggio dei migranti cinesi,

giunti prevalentemente in maniera irregolare per il tramite di organizzazioni criminali che gestiscono l'intero tragitto, rientrando molto spesso nella definizione di associazioni di tipo mafioso, come disciplinate dall'articolo 416 bis c.p.. Con riferimento a tali organizzazioni è stato affrontato, nello specifico, sulla base dell'analisi di alcune pronunce giudiziarie risalenti ad epoche diverse, il problema della possibile configurabilità di situazioni di *trafficking* (tratta di persone) finalizzato allo sfruttamento lavorativo, che trascendono i fenomeni del semplice *smuggling* (favoreggiamento dell'ingresso irregolare di migranti). Peraltro, l'ingresso nel territorio dello Stato in condizione di irregolarità è solo uno dei modi con cui i migranti cinesi possono arrivare in Italia. Infatti, molti di loro, specialmente negli ultimi anni, giungono in maniera regolare, per il tramite di visti turistici spesso forniti da organizzazioni criminali, diventando, poi, solamente alla scadenza dei visti stessi, soggetti irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, dando luogo, così, al fenomeno dei cosiddetti *overstayers*.

Infine, è stato analizzato come le sanatorie concesse nel nostro Paese a partire dagli anni '80 abbiano rappresentato il principale strumento utilizzato dai migranti cinesi per regolarizzare la propria posizione, come emerge anche dai dati raccolti sulla comunità cinese della città di Prato, dal 'Centro Ricerche e Servizi sull'Immigrazione di Prato'<sup>1</sup>.

Una volta introdotto il tema dell'immigrazione cinese sul piano nazionale, l'analisi si è rivolta alla contestualizzazione della presenza cinese nel territorio della città di Prato, dove è presente una delle maggiori comunità cinesi d'Europa.

Essa risulta, tuttora, prevalentemente impiegata nell'ambito delle attività della filiera del distretto tessile della città, ancora oggi uno dei più importanti del continente. In relazione a ciò, nel secondo capitolo, è stata delineata l'evoluzione storica del distretto tessile pratese a seguito dell'insediamento in città di migranti cinesi provenienti prevalentemente dalla regione del Zhejiang. Infatti, in seguito ad una dirompente crisi economica nel settore tessile, risalente ai primi anni '80, si è assistito all'insediamento nel distretto di un sempre maggior numero di

---

<sup>1</sup> Esso era un apposito centro di ricerca sull'immigrazione, cinese e non solo, con specifico riferimento al contesto pratese, istituito dal Comune di Prato nel 1994 nell'ambito dell'Assessorato ai Servizi Sociali, anche con funzioni operative, con una direzione scientifica affidata all'Università di Firenze e la cui attività è cessata nel 2008.

imprese a titolarità cinese col ruolo di aziende terziste per imprese finali (prima italiane ed in seguito cinesi) nel settore dell'abbigliamento. In particolare, vengono descritte, sul piano sociologico, le tipiche dinamiche lavorative che si rinvencono generalmente nei laboratori di subfornitura cinesi, come la sottoposizione degli operai a condizioni lavorative estreme, la compressione ai minimi termini della loro vita familiare e sociale, la grande flessibilità lavorativa, la frequente mobilità sociale e territoriale dei lavoratori cinesi e l'esistenza di accordi condivisi e reciprocamente favorevoli tra operai e datori di lavoro (il cosiddetto 'patto sociale'), per cui i primi traggono, in cambio della propria sottoposizione a condizioni di sfruttamento, la dazione di vitto e alloggio direttamente all'interno dell'azienda.

Tali aspetti sembrano da ricondurre all'esigenza delle aziende cinesi di massimizzare la produzione in un contesto economico fortemente competitivo e, in parte, anche all'aspirazione dei lavoratori stessi all'accumulo di capitale in tempi brevi.

L'importanza di questo tipo di analisi deriva dalla necessità di comprendere come una serie di fattori di carattere economico, sociologico e culturale, sia prodromica allo svilupparsi di illegalità di carattere lavorativo e di condizioni lavorative estreme nei laboratori di subfornitura cinesi che, molto spesso, sfociano in episodi di sfruttamento lavorativo.

Peraltro, negli ultimi anni, i rapporti di forza all'interno delle ditte cinesi sembrano in fase di cambiamento, per cui fenomeni di lavoro nero e sfruttamento lavorativo non coinvolgano più esclusivamente lavoratori cinesi, ma si estendono anche ai lavoratori africani, pakistani e bengalesi.

Nell'ultima parte del capitolo, infine, è stata prospettata l'ipotesi per cui le illegalità lavorative, nell'ambito dei laboratori cinesi del distretto, siano tra loro collegate in una sorta di *continuum* e disposte lungo una sequenza che dipende dalla maggiore o minore capacità contrattuale del lavoratore e dal correlato stato di soggezione nei confronti del datore di lavoro, alimentato dalla condizione di irregolarità sul territorio italiano che coinvolge molti operai cinesi nei laboratori del distretto.

Alla luce del quadro ricostruito, l'analisi si focalizza sulle varie modalità di contrasto alle illegalità lavorative ed allo sfruttamento lavorativo nel distretto tessile pratese, approntate nel corso del tempo.

Nella prima parte del terzo capitolo, viene affrontato il percorso istituzionale che ha condotto ad elaborare forme specifiche di controlli ispettivi nelle aziende cinesi da parte delle forze dell'ordine e degli altri enti preposti. In particolare, l'attenzione si rivolge alla valutazione degli interventi di controllo intrapresi, dopo una prima fase di iniziale spaesamento, dapprima con la stipulazione di un accordo interistituzionale, il 'patto per Prato sicura', e poi con la realizzazione di un progetto regionale rivolto specificamente al contrasto delle illegalità nelle aziende cinesi del distretto, il 'Piano regionale Lavoro Sicuro'.

Nella seconda parte del capitolo, invece, viene affrontato il tema cruciale dell'evoluzione della repressione penale, nel corso del tempo, dei fenomeni di sfruttamento lavorativo dei lavoratori delle aziende cinesi del distretto, alla luce di alcuni casi giurisprudenziali, anche di risalto nazionale. In particolare, le pronunce giudiziarie esaminate permettono di comprendere come il fenomeno fosse trattato, in passato, tramite l'applicazione soprattutto di norme volte al contrasto dell'impiego di lavoratori irregolarmente soggiornanti, che si rivelavano, nella sostanza, inadeguate. Tale situazione era riconducibile all'assenza di una norma specifica rivolta al contrasto dello sfruttamento lavorativo, sotto cui sussumere tutte quelle condotte di sfruttamento lavorativo non così gravi da consentire l'applicazione degli articoli 600, 601 e 602 c.p., ma che non fossero così lievi da poter rientrare nell'ambito di applicazione delle norme volte al contrasto delle distorsioni del mercato del lavoro. Da qui, l'esigenza di analizzare, sempre in relazione al tema dell'elaborato, le prospettive offerte dalla riforma dell'art. 603 bis c.p. ad opera della L. 199/2016, che ha introdotto la possibilità di punire lo sfruttatore delle altrui prestazioni lavorative indipendentemente dalla sussistenza di un'attività di intermediazione illecita. In particolare, lo spunto per un nuovo modo di affrontare la questione dello sfruttamento lavorativo nel distretto tessile pratese sembra essere offerto da una sentenza del 2019, che ha coinvolto una coppia di imprenditori cinesi operante a Prato e che ha visto l'applicazione, per la prima volta in città, proprio del riformato art. 603 bis c.p.

Nell'ultima parte del terzo capitolo, infine, vengono analizzate le modalità di tutela dei lavoratori stranieri sfruttati, con specifico riferimento al permesso di soggiorno per protezione sociale ex art. 18 T.U.I. e a quello per particolare sfruttamento lavorativo ex art. 22, comma 12 quater T.U.I.

L'indagine, in particolare, si rivolge all'analisi delle problematiche relative all'efficacia di queste forme di protezione e alla valutazione delle nuove prospettive in materia, alla luce di un nuovo Protocollo siglato nel 2018 a Prato tra la Procura ed il Comune, volto ad agevolare la concessione dei permessi di soggiorno per le vittime di sfruttamento.

## **CAPITOLO I**

# **LE CARATTERISTICHE DELL'IMMIGRAZIONE CINESE IN ITALIA E LE DINAMICHE DEL VIAGGIO DEI MIGRANTI CINESI**

SOMMARIO: 1.1 *Introduzione.* - 1.2 *Le fasi della recente immigrazione cinese in Europa.* - 1.3 *Le regioni di provenienza degli immigrati cinesi nel corso del Novecento.* - 1.4 *Ragioni sociali, economiche e politiche dell'immigrazione cinese.* - 1.5 *L'immigrazione cinese in Italia.* - 1.6 *Le dinamiche del viaggio dei migranti cinesi verso l'Italia.* - 1.6.1 *Il viaggio dei migranti cinesi irregolari gestito da organizzazioni criminali.* - 1.6.1.1 *Le problematiche della distinzione tra trafficking e smuggling in relazione alle organizzazioni che gestiscono i viaggi.* - 1.6.1.2 *La configurabilità di situazioni di trafficking o smuggling: alcuni casi giurisprudenziali.* - 1.6.1.3 *Le organizzazioni di gestione del viaggio e la configurazione dell'art. 416 bis c.p.* - 1.6.1.4 *L'utilizzo della violenza, durante il viaggio, nell'ambito dei sequestri a scopo di estorsione.* - 1.6.2 *Il fenomeno dei migranti cinesi overstayers.* - 1.7 *Le sanatorie come strumento di regolarizzazione.*

### 1.1. *Introduzione.*

Questo capitolo è dedicato alla contestualizzazione del fenomeno dell'immigrazione cinese in Europa ed in Italia, attraverso l'illustrazione delle sue ragioni storiche, culturali, sociali ed economiche. Inoltre, esso affronta le dinamiche del viaggio dei migranti cinesi verso l'Italia, gestito, spesso, da organizzazioni che presentano tratti criminali di varia natura, e la possibile configurazione, in relazione al trasporto dei migranti, di fenomeni di *smuggling* o *trafficking* finalizzato allo sfruttamento lavorativo. Infine, viene trattata la questione del rapporto tra migranti cinesi irregolari e le regolarizzazioni avvenute in Italia nel corso del tempo. L'obiettivo di questo capitolo è quello di affrontare alcuni aspetti introduttivi al tema dell'intero elaborato, imprescindibili per una corretta interpretazione e comprensione del fenomeno dell'immigrazione cinese nella città di Prato e delle modalità lavorative che questo tipo di immigrazione ha prodotto.

## 1.2 Le fasi della recente immigrazione cinese in Europa.

Il diritto di emigrare dalla Cina fu riconosciuto, formalmente, per la prima volta, dall'allora governo imperiale cinese nel 1894, in seguito ai cospicui flussi migratori che si erano sviluppati dalle aree rurali della Cina meridionale verso le città portuali del Paese, aperte al commercio internazionale e dalle province cinesi del Fujian e del Guandagong verso le colonie europee dell'Asia sud-orientale e verso gli Stati Uniti, dove molti contadini cinesi erano emigrati in cerca di fortuna<sup>1</sup>. Si trattava dei cosiddetti *coolies*, dal cinese *kuli*, termine composto, indicante manodopera a basso costo, dedita al lavoro faticoso<sup>2</sup>.

L'immigrazione cinese, nell'era moderna, si è indirizzata anche verso il continente europeo. Essa ha assunto caratteristiche diverse a seconda delle diverse fasi temporali in cui si è svolta<sup>3</sup>. Si possono distinguere, tendenzialmente, due periodi, nello scorso secolo, in cui questo tipo di immigrazione ha avuto luogo in maniera più consistente: prima della seconda guerra mondiale e dalla fine degli anni '70 in avanti<sup>4</sup>.

I primi flussi migratori diretti in Europa, risalenti al periodo antecedente la seconda guerra mondiale, erano costituiti, prevalentemente, da migranti cinesi provenienti soprattutto dalle aree del Guandagong, del Zhejiang e da Hong Kong. Essi costituirono, negli anni venti e trenta, le prime comunità cinesi nel nostro continente<sup>5</sup>. Dopo la seconda guerra mondiale, questi flussi migratori sono proseguiti fino al 1949, anno della proclamazione della Repubblica Popolare Cinese, quando sono state chiuse le frontiere sia per chi intendesse emigrare sia per chi si trovasse già all'estero<sup>6</sup>. La chiusura delle frontiere ha determinato una crescita esponenziale delle ondate migratorie interne alla Cina, dalle zone rurali, alle aree urbanizzate. Tale fenomeno ha spinto il Governo cinese ad adottare un particolare sistema di gestione dei flussi migratori interni al Paese, stabilendo

---

<sup>1</sup> Cfr. E. Colussi, *I Cinesi d'oltremare*, consultabile in <https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2014/10/La-migrazione-cinese.pdf>, p. 1, 25 gennaio 2020.

<sup>2</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>3</sup> Cfr. R. Rastrelli, *Immigrazione cinese e criminalità. Analisi e riflessioni metodologiche*, in S. Becucci (a cura di), *Oltre gli stereotipi*, Firenze University Press, Firenze, 2018, pp. 10.

<sup>4</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>5</sup> Cfr. *Ivi*, p. 11.

<sup>6</sup> Cfr. E. Colussi, *op. cit.*, pp. 11.

l'obbligo, per i migranti interni, di registrare il cambiamento del proprio stato legale (rurale o urbano) e, associando a tale cambiamento di *status* il mantenimento delle prestazioni sociali e assicurative<sup>7</sup>.

A partire dalla fine dagli anni '70, la nuova politica di apertura della Repubblica Popolare Cinese promossa da uno dei leader del Partito Comunista Cinese, Deng Xiaoping, ha determinato un nuovo forte incremento delle migrazioni, in particolare dalla regione del Zhejiang, verso l'Europa<sup>8</sup>.

Anche l'immigrazione cinese in Italia si è articolata secondo questo schema<sup>9</sup>. L'Italia ha conosciuto, infatti, una prima fase di sporadici flussi migratori cinesi, prima della seconda guerra mondiale, tra gli anni '20 e '30 del secolo scorso. Questi flussi erano, per lo più, composti da migranti cinesi provenienti da altri Paesi europei ed originari del Zhejiang<sup>10</sup>. Dopo la seconda guerra mondiale e fino agli anni '60, migranti isolati si sono diretti verso l'Italia, arrivando da Hong Kong e dalle ex colonie europee, mentre, tra gli anni '60 e la fine degli anni '70, l'immigrazione cinese è stata leggermente più consistente, per via dell'instaurazione di rapporti diplomatici tra Italia e Cina, nonostante la chiusura delle frontiere della Repubblica Popolare Cinese<sup>11</sup>. Dalla fine degli anni '70 e negli anni '80, in conseguenza della riapertura delle frontiere, sia alle migrazioni sia agli investimenti internazionali, si è assistito ad un cospicuo flusso migratorio di Cinesi del Zhejiang<sup>12</sup>.

### 1.3 *Le regioni di provenienza degli immigrati cinesi nel corso del Novecento.*

E' possibile dividere simbolicamente gli immigrati di provenienza cinese in Europa in cinque gruppi, in ragione dei differenti periodi di emigrazione e delle differenti regioni d'origine. In primo luogo, i primi ad arrivare in Europa furono i Cantonesi del delta del Fiume delle Perle, giunti come marinai all'inizio del

---

<sup>7</sup> Cfr. Ivi, pp. 2-3.

<sup>8</sup> Cfr. D. Cicogna, *Dal Zhejiang a Milano: profilo di una comunità in transizione*, in A. Ceccagno (a cura di), *Il caso delle comunità cinesi*, Armando Editore, Roma, 1997, p. 26.

<sup>9</sup> Cfr. R. Rastrelli, *Immigrazione cinese e criminalità. Analisi e riflessioni metodologiche*, cit., p. 11.

<sup>10</sup> Cfr. Ivi, p. 12.

<sup>11</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>12</sup> Cfr. E. Colussi, op. cit., p. 3.

secolo scorso a cui seguirono, dopo la seconda guerra mondiale, flussi migratori provenienti dai confinanti territori di Hong Kong e diretti verso l'Inghilterra<sup>13</sup>. In secondo luogo, i Cinesi provenienti dalla cosiddetta Indocina, che ripresero, dopo il 1975, la propria spinta migratoria verso la Francia, l'Inghilterra, l'Olanda e il Belgio, già iniziata con la costituzione di piccole comunità cinesi proprio in Francia a partire dagli anni '50<sup>14</sup>.

Il terzo gruppo di migranti cinesi è costituito da immigrati provenienti dalla regione del Zhejiang. Questi hanno dato luogo ad una consistente ondata migratoria a partire dalla metà degli anni '70. In realtà, i primi sporadici arrivi dal Zhejiang risalgono addirittura agli anni '20<sup>15</sup>. Grazie alle reti sociali che questo tipo di immigrati ha saputo intessere a livello mondiale, nonché alle loro abilità nel sapersi rapportare con il territorio, essi sono riusciti ad inserirsi con successo nelle economie dei vari Paesi europei<sup>16</sup>. E' originaria di questa regione della Cina la maggior parte degli immigrati cinesi che sono stati in grado di avviare attività economiche in proprio<sup>17</sup>.

Tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90, sono arrivati, in Europa, Cinesi provenienti dal Fujian, la provincia costiera adiacente al Zhejiang<sup>18</sup>. Essi sono entrati nelle realtà economiche e lavorative già instaurate in Europa dai Cinesi del Zhejiang e hanno condiviso i loro stessi modelli produttivi. I migranti originari della provincia del Fujian sono arrivati, per lo più, da due aree distinte: la prima è un'area costiera (ricomprensente la zona intorno alla città di Fuzhou nel Fujian centrale e Fuqing, una contea della prefettura di Fuzhou) e la seconda è una area centrale nell'entroterra del Fujian (ricomprensente la prefettura di Sanming e, in particolare, la contea di Mingxi)<sup>19</sup>. In Italia, nello specifico, i migranti

---

<sup>13</sup> Cfr. Ivi, p. 11.

<sup>14</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>15</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>16</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, Carocci, Roma, 2008, p. 80.

<sup>17</sup> Cfr. Ivi, p. 81.

<sup>18</sup> Cfr. R. Rastrelli, *Immigrazione cinese e criminalità. Analisi e riflessioni metodologiche*, cit., p. 11.

<sup>19</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa nell'epoca della globalizzazione*, in A. Ceccagno (a cura di), *Migranti a Prato*, FrancoAngeli, Milano, 2003, p. 46.

fujianesi provenienti dalla prefettura di Sanming sono più numerosi di quelli provenienti dalla zona costiera del Fujian centrale<sup>20</sup>.

Le due aree del Fujian sono profondamente diverse sul piano culturale, perché hanno sviluppato, storicamente, un diverso rapporto verso le migrazioni<sup>21</sup>.

Infatti, Fuqing aveva una centenaria tradizione migratoria diretta verso l'Asia sudorientale, mentre Mingxi non è mai stato luogo di emigrazione. La contea di Mingxi era stata, piuttosto, luogo di approdo di migranti provenienti da altre zone della Cina, in seguito alla collocazione, in questa zona del Paese, dell'industria siderurgica cinese, a partire dagli anni '60 del secolo scorso<sup>22</sup>.

Infine, l'ultimo gruppo di migranti cinesi è giunto dal nord-est della Cina, dalla regione della Manciuria, che comprende le province di Heilongjiang, di Jilin e di Liaoning<sup>23</sup>. Questi migranti si sono diretti inizialmente verso la Russia e gli altri Paesi dell'Europa orientale, per poi arrivare nel resto dei Paesi europei. La loro migrazione è soprattutto dovuta allo sviluppo economico della Cina a partire dagli anni '80<sup>24</sup>.

Ad oggi, i migranti cinesi presenti in Europa risultano variamente distribuiti secondo la loro zona d'origine. Nei Paesi che hanno alle loro spalle un lungo passato coloniale in Asia, prevalgono, in genere, migranti cinesi provenienti soprattutto dalle ex colonie europee. Così, in Francia, sono maggioritari i Cinesi della cosiddetta Indocina, appartenenti alle comunità cantonese (oltre ai Cinesi della comunità *chaozhou, hakka* e fujianese)<sup>25</sup>. La Gran Bretagna vede prevalere i migranti provenienti dai territori di Hong Kong e di Singapore e l'Olanda i migranti cinesi provenienti dalle ex Indie Olandesi<sup>26</sup>.

I Paesi privi di un passato coloniale in Asia sono stati soprattutto meta di flussi migratori dalla regione del Zhejiang. In Italia ed in Spagna, per esempio, la componente zhejiangese è quella di gran lunga maggioritaria tra i migranti cinesi<sup>27</sup>.

---

<sup>20</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>21</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>22</sup> Cfr. *Ivi.* p. 47.

<sup>23</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>24</sup> Cfr. R. Rastrelli, *Immigrazione cinese e criminalità. Analisi e riflessioni metodologiche*, cit., p. 11.

<sup>25</sup> Cfr. D. Cicogna, op. cit., p. 24.

<sup>26</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>27</sup> Cfr. *Ibid.*

Allo stesso modo, nei Paesi in cui l'immigrazione cinese è stata più recente, come gli Stati dell'Europa orientale (Russia, Repubblica Ceca, Ungheria, Romania), prevalgono migranti cinesi di origine zhejianese<sup>28</sup>.

#### 1.4 *Ragioni sociali, economiche e politiche dell'immigrazione cinese.*

La forte ondata migratoria, sviluppatasi a partire dalla fine degli anni '70, dalla Cina verso l'Europa, in generale, e l'Italia, in particolare, può essere ricondotta a fattori socioeconomici interni alla Cina e ad una serie di sviluppi epocali, che hanno segnato il contesto internazionale e determinato importanti cambiamenti economici, politici e sociali sia in Cina che in Europa.

Sul piano sociologico, un fattore interno che ha avuto un ruolo importante sulla spinta migratoria verso l'Europa, soprattutto di Cinesi provenienti dalle aree rurali del Paese, risiede nelle disagiati condizioni economico-sociali in cui versano gli abitanti di quest'ultime<sup>29</sup>. La distinzione tra zone rurali e urbanizzate risale agli anni '50, quando, nel processo di riorganizzazione del settore industriale, fu imitato il modello di sviluppo e la politica economica sovietica, con la costituzione di pochi grandi centri urbani fortemente industrializzati<sup>30</sup>.

Il progressivo aumento dei finanziamenti statali a vantaggio delle zone urbanizzate ha, poi, aggravato le disuguaglianze già esistenti tra i poli industrializzati e le zone rurali. Nelle campagne si è, così, diffusa una forte povertà, dovuta alla mancanza di reali opportunità di lavoro qualificato<sup>31</sup>.

A ciò si è aggiunta, inoltre, dopo le riforme della fine degli anni '70, una sorta di emarginazione culturale, poiché l'istruzione ha perso il carattere della totale gratuita<sup>32</sup>. Inoltre, anche per quanto riguarda il sistema di sicurezza sociale, si sono affermate delle sostanziali differenze tra città e campagne: infatti, il sistema di *welfare*, previsto dalle riforme dei primi anni '80 (comprendente il

---

<sup>28</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>29</sup> Cfr. R. Semenza, L. Tucci, *Le contraddizioni del mercato del lavoro in Cina*, in "Il Mulino", 2006, 4, p. 778.

<sup>30</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>31</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>32</sup> Cfr. *Ibid.*

pensionamento, l'assicurazione medica di base e sussidi disoccupazione), si rivolge esclusivamente ai lavoratori urbani<sup>33</sup>.

Tutti questi fattori hanno determinato, a partire dalla fine degli anni '70, un consistente aumento delle migrazioni interne, dalle aree rurali alle città, dove era incessante la richiesta di forza lavoro. Ma, neppure lì, la povertà e le disuguaglianze hanno abbandonato la maggior parte dei migranti interni. In particolare, ad incidere sulla loro subordinazione economico sociale è stato, tra le altre cose, il carattere dualistico del mercato di lavoro cinese, per cui i migranti delle zone rurali sarebbero destinati a lavori molto duri, poco remunerati e senza garanzie sociali, mentre rimarrebbero, per loro, inaccessibili i “lavori fisicamente non pesanti, ben retribuiti e caratterizzati da forti garanzie sociali”<sup>34</sup>.

Ciò ha comportato delle forti restrizioni, sul piano delle opportunità lavorative, nei confronti dei migranti interni che si spostavano dalle zone rurali del Paese verso le aree industrializzate, in cerca di una occupazione<sup>35</sup>. Tale situazione è riconducibile al sistema degli *hukou*, un sistema di registrazione dei nuclei familiari, risalente al 1953, ed ancora, di fatto, vigente in Cina<sup>36</sup>. Ogni famiglia, infatti, è dotata di un certificato di residenza, detto *hukou*, che contiene le informazioni relative ai vari componenti della famiglia, che vengono catalogati per provenienza (rurale o urbana) e per tipo di impiego (industriale o agricolo)<sup>37</sup>.

“Il riconoscimento dei principali diritti di cittadinanza è vincolato all'ottenimento della registrazione”<sup>38</sup> della propria area di provenienza e del carattere del proprio lavoro. Uno dei principali effetti distorsivi di tale assetto è che milioni di migranti interni rimangono esclusi dal sistema assicurativo e dai diritti riconosciuti ai cittadini delle città, perché non chiedono o non riescono ad avere il mutamento della registrazione del proprio *status* lavorativo, da agricolo ad industriale<sup>39</sup>. I migranti che non hanno aggiornato il proprio *status* si rivolgono

---

<sup>33</sup> Cfr. Ivi, p. 779.

<sup>34</sup> Ivi, p. 775.

<sup>35</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>36</sup> Cfr. Ivi, p. 776.

<sup>37</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>38</sup> *Ibid.*

<sup>39</sup> In realtà, in prospettiva, con la circolare del Consiglio di Stato cinese del 30 luglio 2014, è stata programmata, per la prima volta, una graduale riforma del sistema *hukou*, non ancora attuata, diretta alla progressiva abolizione della differenziazione tra *hukou* urbano e rurale e delle conseguenti discriminazioni che essa comporta. La riforma elimina il rapporto tra *hukou* e il

spesso all'economia informale, svolgendo lavori molto faticosi nel settore edilizio o minerario, con turni estremamente lunghi e senza garanzie assicurative<sup>40</sup>. Altri preferiscono associarsi con propri compaesani e formare i cosiddetti 'villaggi etnicizzati', piccoli villaggi provvisori che si sviluppano in prossimità dei centri urbani e ruotano attorno all'economia degli stessi<sup>41</sup>. La subordinazione del migrante interno privo di un regolare *hukou* rispetto al soggetto legalmente residente (sia esso un abitante della città o un migrante che abbia ottenuto il mutamento di *hukou*) si esplica soprattutto nell'ambito del rapporto di lavoro<sup>42</sup>.

Molto spesso, infatti, il migrante rurale, senza corretta registrazione, qualora possa usufruire di un regolare contratto di lavoro, è, assunto a tempo determinato, con contratti privi delle basilari forme di garanzia e "in settori ad alta intensità di lavoro, nei quali i sistemi di protezione sociale sono praticamente inesistenti e le condizioni di lavoro sono drammatiche"<sup>43</sup>, tanto che il tipo di lavoro, da essi abitualmente effettuato, viene definito 'delle 4d', espressione indicante i termini inglesi *dirty, dangerous, difficult, degrading*<sup>44</sup>.

La mancanza di prospettive di un miglioramento delle proprie condizioni economico-sociali nelle città può essere all'origine delle ragioni che hanno determinato l'arrivo in Europa di migranti provenienti dalle campagne cinesi. I primi Cinesi a giungere in Francia ed in Italia dal Zhejiang erano, infatti, originari

---

diritto al *welfare* e prevede, per i migranti interni, l'eliminazione dei limiti di registrazione nelle piccole città e il loro allentamento nelle città di medie dimensioni, con lo specifico intento di facilitare l'ingresso dei contadini in quelle aree urbane, anziché nelle grandi metropoli. L'obiettivo di fondo è quello di incentivare l'urbanizzazione dei piccoli centri del Paese per implementare i consumi interni. L'effettiva realizzazione della riforma dipende, però, in realtà, dalle risorse dei governi locali delle singole città a cui è affidata l'erogazione dei servizi sociali. Essi, infatti, a seconda delle risorse disponibili, possono limitare l'accesso al *welfare* urbano, godendo di una certa discrezionalità nello stabilire i criteri di insediamento, comunque uniformi per gli abitanti delle città e delle campagne. Cfr. M. Livi Bacci, *Megacittà della Cina, giganti in affanno*, contributo per l'associazione "Neodemos", 27 febbraio 2018, <https://www.neodemos.info/geodemos/megacitta-della-cina-giganti-in-affanno/>, 5 marzo 2020. A. Colarizi, *L'Hukou e il controllo sociale*, Agenzia di stampa "China Files - Reports from China", 15 novembre 2018, <https://www.china-files.com/lhukou-e-il-controllo-sociale/>, 5 marzo 2020; G. Visetti, *La Cina abolisce le differenze tra città e villaggi, ma nuovo welfare serve solo all'urbanizzazione*, in "La Repubblica", 1 agosto 2014, [https://www.repubblica.it/esteri/2014/08/01/news/cina\\_abolite\\_differenze\\_welfare\\_tra\\_villaggi\\_e\\_citt-92888950/](https://www.repubblica.it/esteri/2014/08/01/news/cina_abolite_differenze_welfare_tra_villaggi_e_citt-92888950/), 5 marzo 2020 e <http://www.cinaforum.net/riforma-hukou-migranti-356/> 5 marzo 2020.

<sup>40</sup> Cfr. Cfr. R. Semenza, L. Tucci, op. cit., p. 777.

<sup>41</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>42</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>43</sup> *Ibid.*

<sup>44</sup> Cfr. *Ibid.*

dei distretti di Qingtian e di Wencheng: zone rurali economicamente poco sviluppate e culturalmente arretrate, di tradizione contadina, caratterizzate dall'esistenza di piccoli capoluoghi circondati da paesini sparsi sulle alture circostanti<sup>45</sup>.

La forte spinta migratoria verso l'Europa è riconducibile, inoltre, ad una nuova stagione di riforme, introdotta da Deng Xiaoping, sul piano politico, economico e giuridico, che ha coinvolto la Cina tra la fine degli anni '70 e l'inizio degli anni '80 e che l'ha condotta ad una maggiore apertura verso il mondo esterno<sup>46</sup>. La Cina, infatti, ha assunto, in questo periodo, un ruolo maggiore nell'economia mondiale e un nuovo ruolo nella politica internazionale. In particolare, il forte sviluppo economico e la correlata ristrutturazione dell'economia del Paese hanno determinato un progressivo aumento delle aspirazioni economiche dei cittadini cinesi, tale da indurre un sempre maggior numero di persone a ricercare nuove strade per conseguire un arricchimento personale. Sulla base di questa considerazione, si può dire che il fenomeno migratorio cinese si colloca, quindi, nell'ambito del processo di globalizzazione di cui la società, la cultura e l'economia cinesi sono ormai entrate a far parte<sup>47</sup>.

Processo, questo, iniziato alla fine degli anni '70, e che ha raggiunto la sua consacrazione l'11 dicembre del 2001, quando la Cina è entrata a far parte del *World Trade Organization* (WTO), cioè l'Organizzazione Mondiale del Commercio<sup>48</sup>. Questa adesione è stata il prodotto di trattative con gli altri Paesi membri del WTO e di un cambiamento di prospettiva, rispetto alle politiche di chiusura che, per molto tempo, avevano caratterizzato la società cinese e la classe politica dirigente<sup>49</sup>.

Sulla ripresa della flussi migratori ha inciso, infine, anche un mutamento delle politiche migratorie del Paese. La stagione riformatrice iniziata a partire della fine degli anni '70 ha interessato, infatti, anche il tema dell'emigrazione e dei migranti, che durante la Rivoluzione culturale erano stati oggetto di condanna da

---

<sup>45</sup> Cfr. D. Cicogna, op. cit., p. 29.

<sup>46</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa nell'epoca della globalizzazione*, cit. p. 27.

<sup>47</sup> Cfr. Ivi, p. 28.

<sup>48</sup> Cfr. D. Orsini, *La Muraglia cinese*, Avagliano, Roma, 2011, p. 36.

<sup>49</sup> Cfr. *Ibid.*

parte dell'opinione pubblica cinese<sup>50</sup>. In questo senso, “è cambiato l'approccio nei confronti di chi intendeva lasciare il Paese”<sup>51</sup>. Nel 1978, per esempio, è stata riconosciuta la possibilità ai parenti stretti dei migranti cinesi di poter lasciare la Cina, per consentire il ricongiungimento familiare nel Paese di emigrazione e, “nel 1985, una nuova legislazione nazionale concedeva il diritto di lasciare il Paese a chi otteneva un passaporto e un invito dall'estero”<sup>52</sup>. Inoltre, a partire dalle riforme di Deng Xiaoping, ha iniziato a perdere importanza il sistema organizzativo della vita e del lavoro nelle aree urbane, il sistema delle *danwei*, che incideva anche sulla libertà di spostarsi da parte dei lavoratori<sup>53</sup>. Le *danwei* erano le tipiche unità lavorative delle città, in cui il Governo allocava direttamente la forza lavoro, distribuendo i lavoratori, “indipendentemente dalla loro qualifica, competenze, preferenze”<sup>54</sup> e all'interno delle quali si svolgeva, per intero, la vita del cittadino-lavoratore, grazie ad un sistema di *welfare* di matrice statale che lo accompagnava “dalla culla alla tomba”<sup>55</sup>. L'assegnazione di un cittadino ad una *danwei* veniva determinata, al raggiungimento della maggiore età, dal Dipartimento dell'organizzazione del lavoro locale e l'ammontare dei salari veniva stabilito sulla base di una tabella salariale standard, fissata a livello nazionale che non teneva conto della qualità o della quantità del lavoro espletato. Le promozioni di grado all'interno delle *danwei* erano vincolate solo all'anzianità di servizio e all'orientamento politico; infatti, in un sistema di economia centralizzata, quasi tutte le imprese erano di proprietà statale e venivano gestite sulla base di un sistema di controllo duale, costituito dalla dirigenza aziendale e da una rappresentanza del Partito comunista e del Congresso dei lavoratori. La *danwei* rappresentava, pertanto, “l'organizzazione di base che collegava gli individui al Partito, che veniva così messo nelle condizioni di esercitare un controllo politico diretto sui luoghi di lavoro”<sup>56</sup>.

<sup>50</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa nell'epoca della globalizzazione*, cit. p. 27.

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> *Ivi*, p. 28.

<sup>53</sup> Cfr. R. Semenza, L. Tucci, op. cit., 779.

<sup>54</sup> A. Fladrich, *Il mercato del lavoro cinese e la mobilità lavorativa a Prato*, in Greame Johanson, Russel Smyth, Rebecca French, (a cura di), *Oltre ogni muro*, Pacini Editore, Pisa, 2010, p. 112.

<sup>55</sup> Cfr. R. Semenza, L. Tucci, op. cit., 779.

<sup>56</sup> Cfr. M. Zou, *Rapporti di lavoro con "caratteristiche cinesi"? Il diritto del lavoro cinese a un bivio storico*, “Lavoro e diritto”, 2012, 1, p. 148.

Il sistema delle *danwei* era anche definito *tien wan fan* (ciotola di riso di ferro)<sup>57</sup>, perché assicurava un impiego, un’abitazione, assistenza sanitaria e indennità previdenziali e costituiva, pertanto, il centro della vita sociale dei cittadini<sup>58</sup>. Con le riforme dei primi anni ‘80, è venuta meno, rispetto al passato, la rigidità dell’assetto delle *danwei*, che aveva conseguenze anche sulla possibilità di migrare. Infatti, prima della fine degli anni ‘70, i viaggi, la mobilità territoriale interna, ma anche il semplice passaggio da una *danwei* ad un’altra dovevano essere autorizzati dall’unità produttiva stessa<sup>59</sup>.

Sul versante europeo, invece, l’arrivo dei migranti cinesi è stato favorito da due eventi storicamente di enorme rilevanza: da un lato, lo sgretolamento del blocco sovietico che ha consentito l’accesso non solo alle aree della Russia, ma anche ai territori degli ex Paesi rientranti nell’ambito dell’Unione Sovietica e, dall’altro, il consolidamento dell’Unione Europea che ha permesso una sempre più integrata circolazione di capitali e persone. Queste circostanze hanno reso l’Europa, per i migranti cinesi, un luogo dove poter realizzare le proprie aspirazioni economiche e di accumulazione di capitale<sup>60</sup>.

Dalle ragioni determinanti i flussi migratori cinesi, emerge come la migrazione iniziata alla fine degli anni ‘70 sia intrinsecamente collegata al fenomeno della globalizzazione ed i migranti cinesi siano, generalmente, migranti di tipo economico che si rivolgono all’Europa nel tentativo di ricercare condizioni economiche e lavorative migliori<sup>61</sup>. Questo li induce a non stanziarsi in modo uniforme sul vecchio continente, ma a preferire quei Paesi dove possono realizzare più agevolmente le loro aspettative di “mobilità economica verso l’alto”<sup>62</sup>.

La scelta dei Paesi europei di destinazione è determinata, infatti, oltre che dalle politiche migratorie di questi ultimi, anche dai loro mercati del lavoro e dei capitali. Per esempio, “un Paese che garantisce i lavoratori stabili e mal tollera

---

<sup>57</sup> Cfr. A. Fladrich, op. cit., p. 112.

<sup>58</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>59</sup> Cfr. R. Semenza, L. Tucci, op. cit., 779.

<sup>60</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Le migrazioni dalla Cina verso l’Italia e l’Europa nell’epoca della globalizzazione*, cit., p. 29.

<sup>61</sup> Cfr. Ivi, p. 33.

<sup>62</sup> Cfr. Ivi, p. 32

quelli ad alta flessibilità non sembra sufficientemente attraente per i nuovi migranti economici che non vi vedono possibilità di ascesa economica rapida”<sup>63</sup>.

E, proprio per questo, i migranti cinesi si sono diretti verso i Paesi dell’Europa meridionale, *in primis* in Italia<sup>64</sup>.

### 1.5 L’immigrazione cinese in Italia.

L’Italia è stato il primo Paese dell’Europa meridionale dove i Cinesi si sono stabiliti ed è, ancora oggi, il Paese con il più alto numero di migranti cinesi dell’area<sup>65</sup>.

Secondo l’ISTAT, la popolazione residente in Italia proveniente dalla Repubblica Popolare Cinese, al 1° gennaio 2019, era di 299.823 persone su un totale di 5.255.503 stranieri (corrispondente al 5,7% del numero complessivo degli stranieri residenti nel nostro Paese)<sup>66</sup>. Il numero effettivo di migranti cinesi sul territorio nazionale sembrerebbe essere, in realtà, di gran lunga maggiore, dato che le statistiche ufficiali non comprendono, ovviamente, gli immigrati irregolari.

I primi immigrati cinesi giunsero, in modo sporadico, nel periodo tra le due guerre e si insediarono in alcune città italiane, come Torino e Milano e, dopo la seconda guerra mondiale, anche a Firenze e a Bologna<sup>67</sup>. Si trattava, comunque, di un flusso migratorio molto contenuto. Negli anni ’50, con la stabilizzazione delle prime piccole comunità, si è assistito ad un ulteriore flusso migratorio, comunque estremamente ridotto, costituito dai familiari dei primissimi migranti cinesi. Da allora, alcuni immigrati cinesi si sono inseriti con successo nel settore della pelletteria e in quello della ristorazione<sup>68</sup>.

A partire dai primi anni ’70, l’Italia è entrata a far parte del gruppo delle nazioni europee con un numero di immigrati superiore al numero di emigrati, ma

---

<sup>63</sup> Ivi, p. 33.

<sup>64</sup> Cfr. Ivi, p. 33.

<sup>65</sup> Cfr. Ivi, p. 27.

<sup>66</sup> Dati tratti da <https://www.tuttitalia.it/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-popolare-cinese/>, 25 ottobre 2020.

<sup>67</sup> Cfr. E. Colussi, op. cit., p. 4.

<sup>68</sup> Cfr. *Ibid.*

una continua e stabile migrazione dalla Cina verso l'Italia è iniziata solo a partire dagli anni '80<sup>69</sup>.

Prima degli anni '80, infatti, qualche comunità cinese era presente in alcune città italiane come Milano, Bologna, Firenze e Roma<sup>70</sup>. Tuttavia, si trattava di comunità di piccole dimensioni e prive di un sostanziale ricambio interno.<sup>71</sup> A partire dagli anni '80, invece, la ripresa dei flussi migratori dalla Cina, da parte di 'nuovi migranti cinesi', i cosiddetti *xin yimin*, ha determinato la proliferazione, in molte città italiane, di comunità cinesi dinamiche e numericamente consistenti<sup>72</sup>.

I primi Cinesi, giunti in Italia negli anni '80, avevano retaggi culturali diversi da quelli dei migranti arrivati, nello stesso periodo, negli altri Paesi d'Europa, soprattutto centro – settentrionale. Infatti, la maggior parte dei migranti cinesi di prima generazione, stanziatisi in Italia, era composta da lavoratori tendenzialmente non specializzati che svolgevano mansioni non qualificate, soprattutto nel settore manifatturiero, con la prospettiva di accumulare il capitale necessario per avviare un'attività in via autonoma<sup>73</sup>.

Essi provenivano prevalentemente dalle zone rurali del Zhejiang meridionale e, in via minoritaria, dalla città di Wenzhou, il principale centro politico-economico della regione<sup>74</sup>. Nella città è diffuso un grande fervore commerciale e la massima realizzazione personale consiste nel successo economico<sup>75</sup>. All'apice della scala sociale dei Cinesi del Zhejiang meridionale si trova, infatti, la figura dell'intermediario commerciale, colui che è in grado di intessere una fitta rete di rapporti economici e personali<sup>76</sup>. Ovviamente, questo idealtipo professionale non viene raggiunto frequentemente. Anche da questo nasce l'esigenza di emigrare. L'emigrazione viene vista, quindi, spesso, come una via per cercare successo altrove, senza le pressioni del contesto familiare e sociale

---

<sup>69</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa nell'epoca della globalizzazione*, cit., p. 25.

<sup>70</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Giovani migranti cinesi*, FrancoAngeli, Milano, 2004, p. 33.

<sup>71</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>72</sup> Cfr. Ivi, p. 34.

<sup>73</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p. 68.

<sup>74</sup> Cfr. D. Cicogna, op. cit., p. 28.

<sup>75</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>76</sup> Cfr. *Ibid.*

e per conseguire un'ascesa economico-sociale<sup>77</sup>. Tale ascesa sarebbe dovuta culminare, poi, con l'apertura di una attività in proprio, che fosse un laboratorio di subfornitura, un 'pronto moda' o un ristorante, benché, fino al 1998, l'accesso all'autoimprenditorialità sia stato negato agli stranieri di Paesi come la Cina che non avevano siglato accordi di reciprocità con l'Italia<sup>78</sup>. Le aspettative di realizzazione economica hanno indotto i migranti cinesi in Italia ad inserirsi nel settore manifatturiero ed, in particolare, nel settore dell'abbigliamento, operando come terzisti nelle lavorazioni di maglieria, pelletteria e confezioni, aprendo laboratori dove potevano contare sull'appoggio di reti di familiari o di compaesani<sup>79</sup>.

I laboratori gestiti da Cinesi si sono diffusi in gran numero, dando luogo a diversi centri produttivi sparsi sul territorio nazionale, come quelli di Milano, Carpi (comprendente le due province di Modena e Reggio Emilia), Prato, San Giuseppe Vesuviano e Terzigno<sup>80</sup>.

Tra la fine degli anni '80 e i primi anni '90, poi, sono arrivati in Italia migranti cinesi provenienti dalla regione del Fujiang, adiacente al Zhejiang. Essi si sono inseriti nelle attività produttive dei connazionali zhejiangesi, nei settori dell'abbigliamento e della pelletteria<sup>81</sup>.

Infine, a partire dalla seconda metà degli anni '90, sono giunti in Italia migranti cinesi provenienti dal nord-est della Cina, dalla regione della Manciuria, che comprende le province di Heilongjiang, di Jilin e di Liaoning<sup>82</sup>. Essi hanno un substrato culturale nettamente diverso da quello degli altri immigrati cinesi in Italia<sup>83</sup>. I Cinesi provenienti dalla Manciuria, infatti, sono originari delle grandi aree urbane, dove i principali centri industriali sono stati "colpiti duramente dalla riorganizzazione delle imprese di proprietà statale"<sup>84</sup> ed hanno un livello culturale mediamente superiore a quello dei loro connazionali precedentemente insediatisi in Italia. Questi fattori, dunque, li inducono a ricercare occupazioni diverse, al di

---

<sup>77</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>78</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p. 69.

<sup>79</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Giovani migranti cinesi*, cit., p. 34.

<sup>80</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>81</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p.81.

<sup>82</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>83</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

fuori delle attività produttive gestite dai Cinesi del Zhejiang e del Fujian in Italia, consistenti soprattutto in ditte di subfornitura tessile<sup>85</sup>.

Col passare del tempo, inoltre, è apparso evidente, ai migranti cinesi di varia provenienza, come le aspirazioni di un rapido arricchimento economico potessero essere realizzate anche in altri modi, alternativi e più rapidi rispetto all'intrapresa di attività di subfornitura<sup>86</sup>. In particolare, molti Cinesi si sono rivolti alle attività di importazione di prodotti dalla Cina e di commercializzazione<sup>87</sup>. L'anno più significativo, in tal senso, è il 2004, quando, per la prima volta in Italia, il numero di imprese gestite da Cinesi, operanti nel settore del commercio (9.582)<sup>88</sup> ha superato il numero di imprese cinesi operanti nel settore manifatturiero (8.972)<sup>89</sup>.

Questa tendenza si è consolidata nel tempo e sembra da ricondurre anche allo sviluppo economico e produttivo delle regioni del Zhejiang e del Fujian, che ha indotto gli immigrati cinesi a considerare le proprie aree di origine come zone dove delocalizzare le produzioni da commercializzare in Italia, o come aree da cui importare, a basso costo, la merce da vendere all'ingrosso in Italia<sup>90</sup>.

Questa *magna divisio* delle attività economiche gestite da Cinesi permane ancora oggi. Nel 2018, infatti, il 37,8% dei titolari cinesi di imprese individuali situate in Italia risultava essere operativo nel settore del commercio e dei trasporti, mentre circa il 33% degli imprenditori cinesi era occupato nel settore manifatturiero<sup>91</sup>.

---

<sup>85</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa nell'epoca della globalizzazione*, cit., p. 46.

<sup>86</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p. 69.

<sup>87</sup> Cfr. Ivi, p. 70.

<sup>88</sup> Cfr. Ivi, p. 71.

<sup>89</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>90</sup> Cfr. Ivi, p. 75.

<sup>91</sup> Cfr. L. Giacomello, A. Mastropietro, R. Serusi, con il coordinamento operativo di Graziella Lobello, *Rapporto annuale sulla presenza dei migranti. La comunità cinese in Italia*, ad opera di ANPAL Servizi, 2018, <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Rapporti%20annuali%20sulle%20comunit%C3%A0%20migranti%20in%20Italia%20-%20anno%202018/Cina-rapporto-2018.pdf>, p. 54, 25 gennaio 2020.

## 1.6 Le dinamiche del viaggio dei migranti cinesi verso l'Italia.

Sono diverse le modalità con cui i Cinesi sono emigrati in Italia<sup>92</sup>. Per quanto riguarda i migranti cinesi provenienti dal sud della Cina, la maggior parte di essi è giunta prevalentemente in modo illegale, tramite organizzazioni criminali che gestiscono l'intero viaggio e che si occupano del trasporto materiale dei migranti, dietro pagamento di un corrispettivo<sup>93</sup>. Il rapporto tra i migranti e questo tipo di organizzazioni si instaura per il tramite di uno *shetou*, letteralmente 'una testa di serpente', che mette in contatto i primi con le seconde e da cui prende avvio il viaggio dei migranti che si snoda, metaforicamente, come il corpo di un serpente<sup>94</sup>. A partire dai primi anni del nuovo secolo, queste organizzazioni di 'specialisti' si sono affiancate ed hanno soppiantato le tradizionali reti familiari di parenti ed amici, che avevano costituito, in precedenza, il principale strumento di facilitazione delle migrazioni<sup>95</sup>.

Gli ultimi ad emigrare, i Cinesi provenienti dal nord-est della Cina, sono giunti, invece, prevalentemente in modo legale, per il tramite di un visto per turismo o per affari<sup>96</sup>. La loro illegalità si manifesta, quindi, nell'*overstay*, cioè "nel rimanere nel paese di approdo, illegalmente, dopo che è scaduto il visto di ingresso"<sup>97</sup>. Da quel momento, ricadono in una condizione di clandestinità, alla quale hanno ovviato, in parte, le varie sanatorie che hanno segnato il nostro Paese nel corso degli anni '90 e nei primi dodici anni del nuovo secolo<sup>98</sup>.

### 1.6.1 Il viaggio dei migranti cinesi irregolari gestito da organizzazioni criminali.

Molti atti di procedimenti giudiziari hanno dimostrato l'esistenza di organizzazioni criminali che si occupano di trasferire illegalmente migranti cinesi

---

<sup>92</sup> Cfr. C. Tolu, *Diversificazione dei luoghi di origine dei migranti cinesi*, in A. Ceccagno (a cura di), *Migranti a Prato*, FrancoAngeli, Milano, 2003, p. 144.

<sup>93</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>94</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>95</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p. 40. p. 45.

<sup>96</sup> Cfr. C. Tolu, op. cit., p. 145.

<sup>97</sup> A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p. 40.

<sup>98</sup> Cfr. C. Tolu, op. cit., p. 144.

verso l'Europa o gli Stati Uniti mediante appositi viaggi, organizzati dietro il corrispettivo di ingenti somme di denaro<sup>99</sup>.

Lo svolgimento del tipico viaggio dalla Cina all'Italia risulta essere caratterizzato da un accordo, concluso in Cina, tra il migrante e un esponente di queste organizzazioni criminali. Tramite questo accordo, viene pattuita una somma di denaro che viene pagata, in parte prima della partenza, ed, in parte, al momento dell'arrivo in Italia; solitamente viene anche individuato un garante "che può essere un parente o un amico già emigrato"<sup>100</sup>. Il viaggio si articola in molte e susseguenti tappe (dalla Cina, attraverso vari Paesi dell'Europa orientale), durante le quali, il migrante passa, via via, utilizzando mezzi di trasporto diversi, sotto il controllo di vari esponenti dell'organizzazione, fino all'arrivo nel Paese di destinazione. Lì, egli raggiunge, di solito, i suoi parenti o compaesani, che gli garantiscono vitto, alloggio e lavoro e, dunque, le risorse economiche per completare il pagamento della cifra pattuita con gli organizzatori del viaggio<sup>101</sup>.

Tali organizzazioni, interamente composte da cittadini cinesi o, in parte, da persone di nazionalità europea<sup>102</sup>, possono essere tanto grandi, quanto piccole e sono estremamente flessibili nella loro composizione. Tale flessibilità è resa possibile grazie al ricorso a reti di parenti e amici e a persone attratte dalla prospettiva di un facile arricchimento economico<sup>103</sup>. Infatti, generalmente, alcuni membri delle organizzazioni di gestione dei viaggi operano in Cina e sono legati tra loro da rapporti di tipo familiare, mentre coloro che operano fuori dalla Cina, ingaggiati di volta in volta, a seconda delle necessità del caso, sono, per lo più, attratti da offerte di natura economico-contrattuale<sup>104</sup>. Tramite questa duplice forma di affiliazione, familiare ed economica, l'organizzazione riesce a dotarsi, da un lato, di una certa stabilità, fondata sul vincolo parentale e, dall'altro, di una certa intercambiabilità, basata su un vincolo di natura economica<sup>105</sup>.

---

<sup>99</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p. 39.

<sup>100</sup> *Ibid.*

<sup>101</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>102</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>103</sup> Cfr. S. Becucci, *La criminalità cinese in Italia*, in "Quaderni di sociologia", 57, (2011), <https://journals.openedition.org/qds/610>, 25 gennaio 2020.

<sup>104</sup> Cfr. *Ivi*, p. 48.

<sup>105</sup> Cfr. *Ibid.*

Questi gruppi si servono di vari sistemi per rendere possibile al migrante il superamento delle frontiere cinesi: per esempio, l'utilizzo di passaporti veri con le foto cambiate, "l'uso di passaporti di altri Paesi, come Corea e Giappone [...] oppure il ricorso a visti turistici o viaggi aziendali di delegazioni varie"<sup>106</sup>.

Inoltre, durante il viaggio, è frequente, da parte dei membri di queste organizzazioni, "l'uso di violenza, ricatti o estorsioni verso i migranti privi di una documentazione regolare"<sup>107</sup>.

In particolare, fenomeni criminali di questo tipo si verificano soprattutto qualora i migranti abbiano difficoltà a pagare il prezzo originariamente pattuito. Non è infrequente, inoltre, che la condizione di insolvenza del migrante contribuisca a rafforzare la sua posizione di debolezza nella società di accoglienza, concorrendo alla nascita di episodi di sfruttamento lavorativo<sup>108</sup>.

Le caratteristiche del fenomeno del viaggio dei migranti cinesi, gestito da organizzazioni criminali, emergono da numerose sentenze di vario ordine e grado.

Dal punto di vista giudiziario, un esempio, tra i primi, si ricava dalla documentazione di un processo tenutosi a Firenze agli inizi degli anni 2000 e che è giunto fino in Cassazione nel 2003 (Sezioni unite)<sup>109</sup>. Il GUP, in particolare, come risulta dalla ricostruzione del processo effettuata dalla Corte di Cassazione, aveva condannato alcuni cittadini cinesi per i reati di sequestro di persona a scopo di estorsione e per reati attinenti all'agevolazione del loro ingresso illegale in Italia. Nella sentenza della Cassazione, l'Organo supremo ha specificato come la ricostruzione del GUP, in merito all'esistenza di organizzazioni che gestiscono i viaggi dei cittadini cinesi, fosse stata ritenuta corretta anche dalla Corte d'Appello di Bologna e non oggetto, peraltro, di contestazione. Da tale ricostruzione emergeva come, nel caso di specie, un'organizzazione cinese si occupasse, dietro promessa del pagamento di un prezzo, stabilito prima della partenza, del trasporto dei migranti clandestini verso Paesi dell'est europeo. Da lì, essi venivano condotti in Italia (prevalentemente a Mestre e a Padova) da altre organizzazioni,

---

<sup>106</sup> A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p. 47.

<sup>107</sup> Ivi, p. 39.

<sup>108</sup> Cfr. Ivi, p. 128.

<sup>109</sup> Cfr. Cassazione penale, Sez. Un., 17 dicembre 2003, n.962, in De Jure, [https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza\\_documento?idDatabank=3&idDocMaster=2671897&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=7&semantica=0&isPdf=false&isCorrelazioniSearch=false](https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=3&idDocMaster=2671897&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=7&semantica=0&isPdf=false&isCorrelazioniSearch=false).

generalmente croate o slovene, e consegnati agli emissari dell'originaria organizzazione cinese. In realtà, della gestione dell'intero viaggio si occupava esclusivamente il gruppo criminale cinese che ricorreva, a seconda delle necessità del caso, all'apporto di altri gruppi criminali, originari dell'est Europa. Una volta in Italia, i migranti cinesi venivano trattenuti o sequestrati, talvolta con modalità violente, dai membri dell'organizzazione cinese, che si mettevano in contatto con i parenti delle vittime per ottenere il pagamento del prezzo del viaggio. Infatti, caratteristica di questo sodalizio criminale era quella di pretendere l'intero pagamento del prezzo solamente al termine del percorso, una volta che i migranti cinesi fossero giunti a destinazione. La liberazione delle vittime e la contestuale consegna delle stesse ai loro parenti avveniva solo contestualmente al pagamento del debito<sup>110</sup>.

Un'ulteriore descrizione del fenomeno si può avere nell'ambito di una pronuncia giudiziaria inerente alle indagini sorte con l'operazione 'Nuova Era', dei carabinieri del ROS delle Marche. Infatti, in una sentenza dell'agosto del 2005 del Giudice dell'udienza Preliminare del Tribunale di Ancona<sup>111</sup>, si legge il resoconto di un'inchiesta inerente ad un'organizzazione dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dalla Cina verso l'Italia, all'esito della quale il Giudice aveva condannato alcuni cittadini cinesi per i reati di associazione di tipo mafioso, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e di sequestro di persona a scopo di estorsione<sup>112</sup>. L'indagine era sorta a seguito della denuncia presentata l'11 settembre 2002, presso la Stazione dei Carabinieri di Loro Piceno (MC), dal cittadino cinese Z.Y.G., commerciante e titolare di un maglificio, allorché erano giunte alcune telefonate al cellulare di sua moglie, ad opera di alcuni cittadini cinesi, che la informavano della necessità di pagare un riscatto di 12.000 euro, affinché fosse liberata la sorella di lei, tale Y.Z.H., che nel frattempo era arrivata in Italia<sup>113</sup>. La situazione era stata confermata da una telefonata intercorsa tra la moglie di Z.Y.G. e la sorella sequestrata, durante la quale

---

<sup>110</sup> Cfr. Ivi

<sup>111</sup> Cfr. Tribunale di Ancona, Ufficio Indagini preliminari, sentenza 11 agosto 2005, n.439, in De Jure, [https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza\\_documento?idDatabank=6&idDocMaster=2037784&idUnitDoc=0&nVigUnitDoc=1&docIdx=1&semantica=0&isPdf=false&isCorrelazioniSearch=false](https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=6&idDocMaster=2037784&idUnitDoc=0&nVigUnitDoc=1&docIdx=1&semantica=0&isPdf=false&isCorrelazioniSearch=false).

<sup>112</sup> Cfr. Ivi.

<sup>113</sup> Cfr. Ivi.

quest'ultima era apparsa molto spaventata e aveva sostenuto di aver subito una serie di privazioni e da una telefonata tra la moglie di Y.Z.G. e la sua famiglia d'origine, da cui era emerso come effettivamente la cognata di Y.Z.G. avesse lasciato la Cina nel giugno dello stesso anno e non avesse più dato, da giorni, notizie di sé ai suoi familiari rimasti nel suo Paese d'origine<sup>114</sup>. Così, veniva attivata l'indagine ed, in particolare, previa autorizzazione, era stata prevista un'attività di intercettazione delle utenze indicate dal denunciante e “un servizio di ‘consegna controllata’ del riscatto”<sup>115</sup>. Importante per il proseguimento delle indagini è stata, poi, una telefonata intercorsa tra il denunciante e tale K.J. (poi identificato come la testa di serpente che aveva attuato il sequestro della donna), durante la quale i due prendevano accordi sul momento e sull'occasione della consegna del denaro e K.J., rivolgendosi, a Y.G.Z. affermava che costui si sarebbe dovuto ritenere fortunato perché “...di solito i soldi vengono pagati in Cina, mentre tu hai avuto la fortuna di pagarli in Italia...”, riferendosi, con ciò, all'assiduità dell'attività dell'organizzazione<sup>116</sup>. La vicenda si concludeva solo il 18 settembre 2002, quando, una settimana dopo il pagamento del riscatto, la sorella della moglie del denunciante veniva effettivamente liberata<sup>117</sup>.

Nella stessa sentenza vengono descritti, infine, altri diversi episodi di sequestro a scopo di estorsione, effettuati da parte di alcuni esponenti della medesima organizzazione criminale dedita al trasporto di migranti cinesi dalla Cina all'Italia. Ad esempio, si può leggere della privazione della libertà personale attuata nei confronti di tre migranti cinesi (J.K., M.D. e suo marito L.H.), durante il loro viaggio verso l'Europa<sup>118</sup>. Il sequestro era finalizzato allo scopo di ottenere una somma di denaro di 235.000 yen. In particolare, dai racconti dei tre soggetti, era emerso come questi, dopo essere stati in condizione di libertà lungo varie tappe del percorso (in Cina, in Iran e, poi, a Dubai), erano stati sequestrati una volta giunti in Turchia, dove venivano privati anche del passaporto, del denaro e dei cellulari. Dopo circa 8/9 mesi, poi, i migranti erano stati condotti clandestinamente in Grecia e, da lì, nuovamente in Turchia, dove venivano

---

<sup>114</sup> Cfr. Ivi.

<sup>115</sup> Cfr. Ivi.

<sup>116</sup> Cfr. Ivi.

<sup>117</sup> Cfr. Ivi.

<sup>118</sup> Cfr. Ivi.

consegnati allo stesso soggetto che aveva, già in precedenza, vigilato sulla loro custodia in Turchia. Successivamente venivano, di nuovo, trasportati clandestinamente in Grecia e, da lì, introdotti in Italia, nascosti in un camper fatto imbarcare su un traghetto per Ancona. Ad Ancona, poi, i tre migranti avevano contattato un altro soggetto cinese di cui avevano avuto il numero telefonico in Grecia e che aveva indicato loro come raggiungere la stazione ferroviaria più vicina, dalla quale avevano preso un treno per Roma. Da Roma erano stati condotti da un altro connazionale a Napoli, dove erano collocati in un'abitazione nella quale venivano nuovamente sequestrati. Vivevano, infatti, in una casa con le porte chiuse a chiave con lucchetto ed erano “costantemente sorvegliati da un padrone italiano presso il quale rimanevano per due o tre giorni”<sup>119</sup>. Lo stesso ‘padrone’ li esortava a contattare più volte, per via telefonica, i familiari in Cina, perché pagassero repentinamente il riscatto. I sequestrati, infine, venivano liberati solo in occasione del pagamento del riscatto e delle somme aggiuntive stabilite dai sequestratori<sup>120</sup>.

I casi esaminati mostrano i tratti caratteristici di queste organizzazioni, come in precedenza enunciati, tra cui, la contrazione del debito, le tappe del percorso ed i frequenti sequestri estorsivi. Inoltre, emerge come i migranti, durante il tragitto, passino da ‘un padrone’ all’altro, ciascuno con un proprio compito specifico. Sullo svilupparsi di questi legami tra i membri di questo tipo di organizzazioni, potrebbe influire, sul piano sociologico, il modello culturale dei *guanxi*, cioè un sistema di relazioni sociali molto antico, tradizionale e profondamente radicato in Cina, che unisce le persone “in base ad obblighi e favori vicendevolmente scambiati, che spesso consistono anche in prestiti di somme di denaro”<sup>121</sup>.

---

<sup>119</sup> Ivi.

<sup>120</sup> Cfr. Ivi.

<sup>121</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p. 43.

### 1.6.1.1 *Le problematiche della distinzione tra trafficking e smuggling in relazione alle organizzazioni che gestiscono i viaggi.*

E' complesso comprendere se in relazione alle organizzazioni che tradizionalmente gestiscono il viaggio dei migranti dalla Cina verso l'Italia si configurino situazioni di *trafficking* finalizzato allo sfruttamento lavorativo o di *smuggling*.

*Trafficking* e *smuggling* sono due termini inglesi che si utilizzano per indicare due condotte diverse dal punto di vista fenomenologico e che, pertanto, sono anche disciplinate in modo diverso sul piano internazionale, europeo e nazionale. In senso stretto, per *trafficking* si intende la tratta di persone, cioè la compravendita di persone ai fini di sfruttamento, per *smuggling* si intende il favoreggiamento dell'ingresso irregolare di migranti<sup>122</sup>.

Sul piano storico, “la tratta ed il favoreggiamento dell'ingresso irregolare di migranti sono a lungo stati considerati come unitaria manifestazione del generico fenomeno del traffico internazionale di esseri umani”<sup>123</sup>, ricomprendente tutti quei fenomeni criminosi che si basano sul reclutamento, trasporto, introduzione illegale di persone da uno Stato ad un altro. Solo a partire dagli anni '90, con un lungo processo normativo, a livello comunitario<sup>124</sup> ed internazionale,

---

<sup>122</sup> Cfr. Ivi, p. 147.

<sup>123</sup> Cfr. C. Pollastrini, *Tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo*, in “L'altro diritto”, 2018, p. 8, consultabile in <http://www.altrodiritto.unifi.it/document/pollastrini.pdf>, 25 gennaio 2020.

<sup>124</sup> Negli anni '90, l'U.E. ha iniziato ad occuparsi della possibilità di armonizzare le legislazioni degli Stati membri in materia di incriminazione dei fenomeni di tratta, dapprima, adottando l'Azione Comune 97/154GAI del 24 febbraio 1997 per la lotta contro la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini, che prevedeva la protezione delle vittime solo alla condizione che queste testimoniassero nel processo. Successivamente, qualche mese dopo, fu adottato il ‘Piano d'azione contro la criminalità organizzata’ e nel Trattato di Amsterdam fu inserita una previsione generale che indica, all'articolo 29, la tratta di esseri umani come un settore criminale per il quale gli stati membri dell'U.E. avrebbero dovuto intraprendere un'azione comune. Per quanto riguarda lo *smuggling*, invece, l'U.E. ha iniziato ad occuparsi di questo fenomeno a partire dal 1990. Infatti, specialmente dopo la caduta del muro di Berlino e il correlato frantumarsi dei blocchi contrapposti, con l'accrescersi di ingenti flussi migratori, soprattutto dai Paesi dell'Europa dell'est, è emersa una sempre maggiore attenzione europea a fenomeni criminali di questo tipo. In tal senso, dunque, la Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990 prevede che le parti contraenti debbano “stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare a scopo di lucro uno straniero ad entrare o soggiornare nel territorio di una parte contraente, in violazione della legislazione di detta parte contraente, relativa all'ingresso e al soggiorno degli stranieri”. Cfr. V. Militello, *La tratta di esseri umani: la politica criminale multilivello e la problematica distinzione con il traffico di migranti*, in “Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale”, (2018),1, p. 100.

la tratta (*trafficking in human beings*) è stata distinta dal favoreggiamento dell'ingresso irregolare di migranti (*smuggling of migrants*)<sup>125</sup>.

A livello internazionale, infatti, la distinzione tra i due diversi fenomeni è stata espressa con nettezza, a partire dalla regolamentazione degli stessi in due diversi protocolli addizionali alla Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale<sup>126</sup>, approvata a Palermo nel 2000 e ratificata dall'Italia con L. 16 marzo 2006 n.146. L'adozione di questa Convenzione fu, infatti, accompagnata dalla correlata adozione di tre protocolli contro specifiche forme di criminalità internazionale consistenti, riassuntivamente, nel traffico di esseri umani, specialmente donne e bambini, nel favoreggiamento dell'ingresso irregolare di migranti, via terra, via mare e via aria e nella fabbricazione e nel correlato traffico illecito di armi da fuoco delle loro parti o di loro componenti o munizioni<sup>127</sup>.

Il 'Protocollo sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar modo donne e bambini'<sup>128</sup>, chiamato anche protocollo sulla tratta degli esseri umani, elenca, all'articolo 2, la finalità della cooperazione fra gli Stati firmatari, all'articolo 6, la finalità della protezione e l'assistenza alle vittime e, all'art. 4, l'ambito di applicazione della fattispecie ai fenomeni nei quali "sia implicata un'organizzazione criminale e che rivestano carattere transnazionale"<sup>129</sup>. Inoltre, e soprattutto, il protocollo contiene una fondamentale definizione di tratta costruita su tre elementi: "tipologie di condotte rilevanti, modalità utilizzate, finalità"<sup>130</sup>. In particolare, l'art. 3 del suddetto Protocollo, definisce la tratta di persone come:

il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di

---

<sup>125</sup> Cfr. C. Pollastrini, op cit., p. 8.

<sup>126</sup> Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, sottoscritta nel corso della Conferenza di Palermo (12-15 dicembre 2000).

<sup>127</sup> Cfr. D. Genovese, *La direttiva europea sulla tratta di esseri umani: problematiche applicative nell'ordinamento italiano*, in "L'altro diritto", (2005), consultabile in <http://www.adir.unifi.it/rivista/2015/genovese/index.htm>, 25 ottobre 2020.

<sup>128</sup> Protocollo concluso a New York il 15 dicembre 2000, approvato dall'Assemblea federale il 23 giugno 2006.

<sup>129</sup> Cfr. V. Militello, op. cit., p. 96.

<sup>130</sup> *Ibid.*

una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi<sup>131</sup>.

Indirizzato nei confronti di tutt'altro fenomeno criminale è, invece, il Protocollo addizionale alla Convenzione di Palermo, dedicato allo *smuggling* ed intitolato, nella versione italiana, 'Protocollo contro il traffico di migranti via terra mare e aria', finalizzato alla prevenzione e repressione del contrabbando di migranti, oltreché alla cooperazione fra gli Stati parte<sup>132</sup>. Il Protocollo in questione sancisce, all'art. 3, la definizione di 'traffico di migranti' caratterizzata da "il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato Parte di cui la persona non è cittadina o residente permanente"<sup>133</sup> e definisce ingresso illegale "il varcare i confini senza soddisfare i requisiti necessari per l'ingresso legale nello Stato d'accoglienza"<sup>134</sup>.

In definitiva, il *trafficking* implica sempre una situazione di estrema subordinazione di un soggetto nei confronti di un altro, che comporta, per il primo, il dover subire una condizione di sfruttamento, comunque, sempre degradante sul piano della dignità umana; lo *smuggling*, invece, si riferisce ad una realtà del tutto diversa e nasce per tutelare l'interesse statale al controllo degli accessi degli stranieri nel proprio territorio<sup>135</sup>. Quindi, in sostanza, il *trafficking* risulta essere una condotta illecita offensiva di un bene individuale, a differenza, invece, dello *smuggling*, condotta illecita, questa, offensiva di un bene

---

<sup>131</sup> Cfr. A. Pompei, *La tratta di persone: l'attuale sistema di tutela penale alla luce dei più recenti interventi legislativi*, in "Cassazione Penale", (2015), 7-8, p.2880B, consultabile in [https://dejure.it/#/ricerca/dottrine\\_documento?idDatabank=13&idDocMaster=4767369&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=0&semantica=0&isPdf=false&isCorrelazioniSearch=false](https://dejure.it/#/ricerca/dottrine_documento?idDatabank=13&idDocMaster=4767369&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=0&semantica=0&isPdf=false&isCorrelazioniSearch=false), 25 gennaio 2020. Su questa definizione, si baserà, poi, la definizione di tratta contenuta nella Convenzione sulla lotta contro la tratta di esseri umani', adottata dal Consiglio Europeo a Varsavia il 16 maggio 2005 (ratificata in Italia con L. 2 luglio 2010 n. 108).

<sup>132</sup> Cfr. D. Genovese, *La direttiva europea sulla tratta di esseri umani: problematiche applicative nell'ordinamento italiano*, cit.

<sup>133</sup> Cfr. A. Pompei, op. cit.

<sup>134</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>135</sup> Cfr. V. Militello, op. cit., p. 99.

pubblico<sup>136</sup>. Ed è proprio questo il motivo che differenzia le finalità dei due Protocolli: entrambi condividono gli scopi della “prevenzione e della promozione di una cooperazione tra gli Stati tale da combattere efficacemente il relativo fenomeno, ma solo il Protocollo contro la tratta persegue l’ulteriore scopo della protezione e dell’assistenza delle vittime nel rispetto dei loro diritti umani”<sup>137</sup>.

Un fondamentale elemento distintivo tra le due condotte criminose è da ravvisarsi nel fattore del “consenso della vittima all’espatrio”<sup>138</sup>. Nel caso del favoreggiamento dell’ingresso irregolare di migranti, il consenso deve sussistere. Nel caso della tratta, esso è assente o estorto o viziato con i vari mezzi indicati nella previsione, per cui è irrilevante il consenso ottenuto con uno dei modi indicati dalla definizione di tratta<sup>139</sup>. Inoltre, lo scopo dello *smuggling* consiste nell’ottenere, anche indirettamente, un vantaggio economico o materiale, come contropartita per aver consentito l’ingresso illegale del migrante in uno Stato; lo scopo della tratta consiste nello sfruttamento del migrante, una volta arrivato a destinazione<sup>140</sup>.

L’elemento dello scopo è, in realtà, fondamentale per valutare quale delle condotte criminose sia effettivamente integrata, dato che, spesso, risulta difficile capire quando il consenso del migrante sia consapevolmente prestato o quando sia, invece, frutto di coercizione<sup>141</sup>. Infatti, accade spesso che i migranti possano stipulare un patto con gli organizzatori del viaggio per varcare illegalmente i confini di uno Stato e, poi, si rendano conto, solamente una volta giunti nel Paese di approdo, che le condizioni effettive in cui si trovano sono differenti da quelle inizialmente concordate<sup>142</sup>. Inoltre, molto spesso, può verificarsi che gli accordi che i migranti stipulano per accedere illegalmente in uno Stato li portino, solo una volta approdati a destinazione, a situazioni di sfruttamento di vario tipo, determinate anche dalla loro condizione di fragilità, accentuata dall’essere

---

<sup>136</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>137</sup> Cfr. C. Pollastrini, op. cit., p. 8.

<sup>138</sup> Cfr. C. Vettori, *La tratta degli esseri umani: evoluzione normativa e aspetti sociologici*, in “L’altro diritto”, (2014), consultabile in <http://www.adir.unifi.it/rivista/2014/vettori/index.htm>, 25/1/2020.

<sup>139</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>140</sup> Cfr. C. Pollastrini, op. cit., p. 8.

<sup>141</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>142</sup> Cfr. *Ibid.*

illegalmente presenti sul territorio<sup>143</sup>. Quindi, può capitare che solo al momento dell'effettivo sfruttamento sia possibile qualificare come *trafficking*, la condotta nei confronti del migrante, inizialmente solo vittima di *smuggling*<sup>144</sup>.

Le stesse problematiche si riscontrano anche con riferimento ai viaggi intrapresi dai migranti cinesi, organizzati da gruppi criminali di varia natura. E', infatti, spesso difficile stabilire, *ab origine*, se, in relazione alle organizzazioni che si occupano di trasportare migranti dalla Cina all'Italia, ricorrano situazioni di *smuggling* o *trafficking* finalizzato allo sfruttamento lavorativo e ciò, benché dai procedimenti giudiziari sulle organizzazioni criminali che gestiscono il viaggio, sembrano emergere modalità operative e peculiarità ricorrenti. In particolare, situazioni di confine tra *smuggling* e *trafficking* paiono potersi ravvisare quando i membri delle organizzazioni che gestiscono il viaggio siano essi stessi datori di lavoro o collegati a datori di lavoro cinesi, che impiegano i migranti cinesi nelle proprie attività in attesa dell'estinzione del debito contratto per il viaggio<sup>145</sup>. La soluzione da adottare è, dunque, quella di valutare il singolo caso specifico, sulla base delle pronunce giudiziarie, alla luce della normativa nazionale in materia, considerando l'evoluzione della stessa nel corso del tempo.

Infatti, la distinzione tra *trafficking* e *smuggling*, si mantiene anche sul piano normativo interno. Il reato di tratta di esseri umani, come figura a tutela della personalità individuale, risulta previsto dall'art. 601 c.p, mentre, invece, il favoreggiamento dell'ingresso irregolare di migranti rileva come favoreggiamento dell'immigrazione illegale ed è regolato *extra codicem* all'art. 12 del D.lgs. 25 luglio 1998, n. 286<sup>146</sup>, Testo Unico sull'immigrazione (T.U.I.).

---

<sup>143</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>144</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>145</sup> Cfr. S. Becucci, *La criminalità cinese in Italia*, cit.

<sup>146</sup> D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato nella G. U. n. 191 del 18 agosto 1998, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*.

### 1.6.1.2 *La configurabilità di situazioni di trafficking o smuggling: alcuni casi giurisprudenziali.*

Alcune sentenze hanno affrontato il rapporto tra tratta e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, in relazione alle organizzazioni che si occupano della gestione del viaggio di migranti irregolari dalla Cina verso l'Italia.

Ceccagno e Rastrelli in *Ombre Cinesi?* menzionano una sentenza del Tribunale di Milano<sup>147</sup>, del dicembre del 1999, con la quale venivano condannati alcuni cittadini cinesi per il reato di favoreggiamento dell'ingresso illegale di alcuni connazionali in Italia, ma anche altri imputati per sequestro a scopo di estorsione<sup>148</sup>. Nell'estratto della sentenza, riportato dai due autori, si legge del tortuoso viaggio, organizzato da un gruppo criminale e compiuto da due donne cinesi dalla Cina fino a Vienna, dell'interruzione dello stesso ad opera della polizia viennese e della successiva ripresa del viaggio grazie all'intervento di alcuni parenti a Milano e ad un nuovo intervento dei membri dell'organizzazione.

Alla stazione di Vienna, dove le due donne aspettavano un accompagnatore, per tentare di nuovo l'ingresso in Italia, le due migranti erano, poi, state prelevate e sequestrate da alcuni connazionali, che si erano sostituiti agli appartenenti all'organizzazione e che avevano richiesto ai parenti in Italia delle due donne un riscatto di 120.000 renminbi per il loro rilascio. Tuttavia, questa somma non era contemplata dall'accordo inizialmente stipulato con gli organizzatori del viaggio dalla Cina all'Italia. Il Giudice ha, così, rigettato l'argomentazione della difesa, "secondo la quale il denaro fosse parte del rapporto originariamente intercorso"<sup>149</sup> tra le due migranti e l'organizzazione criminale in Cina. Il rapimento e l'estorsione, si legge, erano da configurarsi come "un evento straordinario"<sup>150</sup> posto in essere, autonomamente, da soggetti che non avevano avuto alcun ruolo nell'organizzazione del tragitto<sup>151</sup>.

---

<sup>147</sup> Gli autori si riferiscono alla sentenza del Tribunale Ordinario di Milano, I Sezione Penale, Sentenza 17 dicembre 1999, n. 6/98 RG Trib., depositata il 17 marzo 2000.

<sup>148</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p. 46.

<sup>149</sup> Ivi, p. 47.

<sup>150</sup> *Ibid.*

<sup>151</sup> Cfr. Ivi, pp. 46-47.

Dalla sentenza emergeva, dunque, un quadro per il quale tra facilitatori e migranti sarebbe stato pattuito un accordo che prevedeva certe prestazioni reciproche (pagamento del prezzo dal lato del migrante e messa in atto delle attività necessarie alla realizzazione del viaggio da parte dell'organizzazione), al fine di realizzare la buona riuscita del viaggio. Ed il sequestro delle due donne non sarebbe rientrato nell'ambito di questo patto, essendo un fatto estraneo a questo rapporto di prestazioni corrispettive<sup>152</sup>. Il consenso delle vittime e la finalità del profitto per gli organizzatori del viaggio avevano indotto l'organo giudicante ad incentrare il disvalore della condotta sulla violazione delle norme volte a garantire la protezione delle frontiere nazionali. Quindi, in questo caso, l'aspetto fondamentale che caratterizzava il rapporto tra gli organizzatori del viaggio, concepiti come dei facilitatori, e le migranti cinesi era quello del reciproco vantaggio, frutto di un accordo consensuale: gli immigrati erano disposti a pagare ingenti somme alle organizzazioni criminali, pur di arrivare a destinazione<sup>153</sup>.

L'esistenza del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina in relazione ad un'organizzazione criminale dedita al trasferimento di migranti cinesi irregolari è emersa in diverse altre pronunce.

Si pensi, ad esempio, ad una sentenza della Cassazione (Sezione VI)<sup>154</sup>, risalente al 2001. Come si legge nella ricostruzione processuale effettuata dalla Cassazione, il Tribunale di primo grado di Firenze aveva sancito, tra le altre cose, con la sentenza del 24 maggio 1999, la colpevolezza di alcuni cittadini cinesi (H.K.Z. e altre sei persone, il primo col ruolo di promotore dell'organizzazione) per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso. Era stato ritenuto tale, infatti, un ramo, operante in Toscana, di una più vasta organizzazione, creato, soprattutto, per trasportare clandestinamente immigrati cinesi in Italia e per sfruttarne, una volta arrivati a destinazione, il lavoro presso ristoranti o laboratori di pelletteria e tessuti, gestiti da alcuni membri dell'associazione stessa<sup>155</sup>.

---

<sup>152</sup> Cfr. Ivi, p. 47.

<sup>153</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>154</sup> Cfr. Cassazione penale, sez. VI, 30/05/2001, n.35914, in De jure, [https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza\\_documento?idDatabank=3&idDocMaster=2747525&idUnitDoc=0&nVigUitaDoc=1&docIdx=8&semantica=0&isPdf=false&isCorrelazioniSearch=false](https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=3&idDocMaster=2747525&idUnitDoc=0&nVigUitaDoc=1&docIdx=8&semantica=0&isPdf=false&isCorrelazioniSearch=false).

<sup>155</sup> Cfr. Ivi.

L'accertamento da parte dei Giudici di merito (di primo e secondo grado) della sussistenza di una organizzazione di tipo mafioso facente capo a H.K.Z era avvenuto con delle motivazioni sostanzialmente corrispondenti<sup>156</sup>.

In particolare, era stata rilevante una accurata testimonianza, acquisita per rogatoria all'estero, di un soggetto francese (tale R.T.), che aveva svolto il ruolo di 'trasportatore' di migranti cinesi per un'altra organizzazione basata in Francia (facente capo a tale C.C.H.) e che aveva raccontato, dettagliatamente e con dovizia di particolari, dell'esistenza di una vasta associazione di tipo mafioso, ricomprendente anche l'organizzazione operante in Toscana. La grande associazione risultava caratterizzata dall'aver ramificazioni in Francia, Spagna e Italia e dall'occuparsi delle modalità di ingresso di migranti cinesi irregolari in questi Paesi europei, tramite la creazione di veri e propri corridoi di immigrazione illegale attraverso le frontiere dell'Europa orientale. Essa, in particolare, si serviva dell'utilizzo di vari metodi per consentire ai migranti di superare illegalmente i confini, come la falsificazione di passaporti, la creazione di varchi non adeguatamente sorvegliati o la corruzione di guardie. Inoltre, questa associazione presentava alcune caratteristiche peculiari: l'alto numero dei migranti, 15-20 in media, che, ogni settimana, giungevano in Repubblica Ceca per essere poi trasferiti in Italia, Francia e Spagna; il sistema di pagamento, ricomprendente un acconto iniziale e una garanzia da parte di un cittadino cinese, già in Italia, amico o parente del migrante; l'utilizzo di violenze o minacce nei confronti dei migranti, qualora non fosse stato interamente pagato il prezzo del viaggio. Con specifico riguardo al caso di specie, il testimone aveva riferito di alcuni viaggi da lui effettuati, trasportando quattro o cinque clandestini, nell'ambito del ramo dell'organizzazione di trafficanti operante tra Prato, Firenze ed Empoli. Inoltre, egli aveva raccontato di un appartamento a Firenze dove di solito i migranti venivano tenuti prigionieri, delle minacce subite ogniqualvolta avesse tentato di liberarsi dall'organizzazione, del crocevia rappresentato dai ristoranti cinesi di Firenze, dove i clandestini venivano affidati ai destinatari e liberati dopo il pagamento definitivo del prezzo<sup>157</sup>. I Giudici di merito avevano, così, ritenuto tre

---

<sup>156</sup> Cfr. Ivi.

<sup>157</sup> Cfr. Cassazione penale, sez. VI, 35914/2001, cit.

soggetti cinesi, H.K.Z., Z.S.M. e J.C.J., membri dell'associazione criminosa operante in Toscana, colpevoli in concorso, tra le altre cose, del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, allora disciplinato dall'art. 3 della L. 39/1990<sup>158</sup>.

J.C.J. aveva, poi, proposto ricorso in Cassazione perché il reato in questione era stato abrogato, durante il corso del processo, dall'articolo 46 lett. e) della L. 40/1998<sup>159</sup>. Tuttavia, la Corte ha confermato la condanna, ritenendo il ricorso manifestamente infondato, poiché la stessa legge aveva garantito la continuità dell'illecito penale in esame nell'art. 10, inasprendone la pena. Il reato era poi confluito nell'art. 12, comma 3, del D.Lgs. 286/1998, che puniva (prima delle successive riforme)<sup>160</sup> con la pena aggravata della reclusione da 4 a 12 anni e con la multa di 30 milioni di lire per ogni immigrato irregolare coinvolto, il compimento delle attività, previste dall'art. 12, comma 1, dirette a favorire l'ingresso di stranieri nel nostro territorio, in violazioni delle disposizioni del T.U.I. (quindi di stranieri non cittadini dello Stato italiano o, comunque, sforniti di un titolo di residenza permanente), qualora il fatto fosse stato commesso a fine di lucro o in concorso da tre o più persone (come nel caso di specie) o nei confronti di cinque o più persone, o mediante l'utilizzo di servizi di trasporto internazionale o di documenti contraffatti. Il disvalore della condotta del reato in questione è imperniato sulla violazione delle disposizioni del D.lgs. 286/1998, cui si riferisce una specifica condizione dello straniero, il quale non deve essere cittadino del territorio dello Stato e/o deve essere privo di un titolo di residenza permanente<sup>161</sup>.

---

<sup>158</sup> L. 28 febbraio 1990, n. 39, pubblicata nella G.U. n. 49 del 28 febbraio 1990, *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto – legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e di soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo.*

<sup>159</sup> L. 6 marzo 1998, n. 40, pubblicata nella G. U. n. 59 del 12 marzo 1998, *Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.*

<sup>160</sup> Si intendono la L. 30.06.2002 n. 189; il D.L. 14.09.2004 n. 241; la L. 24.07.2009 n. 94.

<sup>161</sup> Cfr. C. Stoppioni, *Tratta, sfruttamento e smuggling: un'ipotesi di finium regundorum a partire da una recente sentenza*, in "La legislazione Penale", (2019), consultabile in <http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2019/01/Stopponi-approfondimenti-LP.pdf>, p. 4, 25 gennaio 2020.

Tale requisito costituisce l'elemento caratteristico della disposizione e sottintende l'oggetto della tutela penale, ovvero l'interesse dello Stato al controllo degli ingressi sul proprio territorio<sup>162</sup>.

Tuttavia, dalla testimonianza di R.T., utilizzata dai giudici di merito quale fonte di prova utile per la delineazione dei tratti complessivi caratterizzanti l'associazione, era emersa anche la possibilità dell'eventuale trattenimento dei migranti qualora occorresse sfruttarne il lavoro in una delle aziende dei membri dell'associazione.

Può succedere, infatti, che gli imprenditori cinesi, che sfruttano il lavoro dei migranti cinesi nei laboratori di subfornitura tessile in Italia, siano strettamente collegati all'organizzazioni criminali che gestiscono il viaggio degli immigrati, impiegandoli nelle proprie attività economiche nel periodo che precede l'estinzione del debito contratto per il viaggio<sup>163</sup>.

In questo caso, però, il reato di tratta non era stato configurato. La fattispecie di cui all'art. 601 c.p., vigente all'epoca dei fatti, prima del 1999, era infatti, poco applicata, perché estremamente vaga e, pertanto in tensione con i principi costituzionali di tassatività e determinatezza ed, inoltre, vincolata alla sussistenza di una condizione di schiavitù o di una condizione analoga alla stessa, punendo, al comma 1, con la reclusione da cinque a vent'anni, esclusivamente, chiunque commettesse tratta o facesse commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù.

Un'ulteriore applicazione del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina si è avuta nella già citata sentenza n. 439/2005, del Giudice dell'udienza Preliminare del Tribunale di Ancona<sup>164</sup>. Dalle indagini, era stato ricostruito come alcuni cittadini cinesi si fossero rivolti ad una organizzazione criminale composta da alcuni loro connazionali del Zhejiang, conosciuti come 'padroni' e noti per organizzare viaggi in Italia. Questi ultimi avevano richiesto in cambio del servizio offerto, consistente nel trasporto dei migranti in Italia, il

---

<sup>162</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>163</sup> Cfr. S. Becucci, *La criminalità cinese in Italia*, cit.

<sup>164</sup> Cfr. Tribunale di Ancona, Ufficio Indagini preliminari, sentenza 439/2005, cit.

pagamento di una cifra variabile, dell'ordine delle decine di migliaia di yen, da parte dei loro familiari rimasti in Cina<sup>165</sup>.

Tuttavia, i migranti, dopo essere arrivati in Turchia (una delle tappe fondamentali attraverso cui si snodava il tragitto per raggiungere l'Italia), erano stati segregati per periodi molti lunghi, anche di sette/otto mesi all'interno del medesimo appartamento, chiuso a chiave, dal quale non era consentito loro di uscire né di affacciarsi alle finestre, perché sottoposti ad un costante controllo da parte di alcuni membri del sodalizio<sup>166</sup>.

Tale condizione era stata loro imposta tramite minacce (anche di morte), tanto che, alcuni migranti che avevano tentato la fuga erano stati picchiati selvaggiamente ed umiliati. La situazione di sequestro proseguiva anche una volta raggiunta l'Italia. Infatti, i migranti cinesi venivano condotti a Napoli in un appartamento, a disposizione di tale K.J., dove sarebbero dovuti rimanere fino al momento del pagamento del riscatto da parte dei parenti ancora in Cina. I migranti cinesi non potevano uscire neppure da questo appartamento perché, oltre ad essere chiuso a chiave, venivano sorvegliati da un custode. Peraltro, era stato accertato dall'Organo giudicante come, in ogni caso, essi difficilmente sarebbero stati in grado di scappare per il timore di subire ritorsioni da parte dell'organizzazione criminale o per la paura che i propri familiari in Cina andassero incontro a tremende conseguenze. Infatti, i migranti erano sottoposti ad una fortissima coazione psichica causata dalla 'forza intimidatrice del vincolo associativo' che l'organizzazione criminale cinese, riconosciuta come associazione di stampo mafioso, esercitava su di loro e che implicava che gli stessi non avrebbero avuto "il coraggio e la forza morale di fuggire e di autoliberarsi senza che prima fosse stato pagato il riscatto"<sup>167</sup>.

Era stato appurato, infine, dalle conversazioni intercettate e dalle testimonianze emerse in istruttoria, che la liberazione dei clandestini in Italia avveniva in occasione dell'effettivo pagamento del riscatto<sup>168</sup>.

---

<sup>165</sup> Cfr. Ivi.

<sup>166</sup> Cfr. Ivi.

<sup>167</sup> Ivi.

<sup>168</sup> Cfr. Ivi.

Alla luce delle indagini condotte, l'Organo giudicante, in questo caso, aveva accertato l'esistenza di un sodalizio criminoso, riconosciuto come associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis, e dedito all'organizzazione di viaggi di migranti cinesi irregolari. Era stata, inoltre, accertata la colpevolezza di una serie di imputati cinesi, membri del sodalizio, per il reato di sequestro a fini di estorsione, commesso nei confronti di alcuni dei migranti cinesi, durante il loro viaggio dalla Cina verso l'Italia (sequestri realizzatisi, in tutti i casi, come è stato detto, a partire dall'approdo dei migranti in Turchia)<sup>169</sup>.

Infine, il Giudice aveva ritenuto integrato, nei confronti di alcuni soggetti cinesi, colpevoli in concorso con altre persone non identificate, il reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, disciplinato dall'art. 12, comma 3, D.Lgs. 286/1998, come modificato dalla L. 189/2002<sup>170</sup>, che sanciva:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. La stessa pena si applica quando il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti.

Nel caso di specie, infatti, tutte le parti offese erano state introdotte nel territorio italiano clandestinamente o attraverso la predisposizione e la consegna di documenti falsi come passaporti coreani o giapponesi, oppure tramite mezzi idonei a garantire il loro occultamento fisico e a consentir loro, così, di oltrepassare agevolmente la frontiera e allo scopo dell'ottenimento di una somma di denaro di varia natura<sup>171</sup>. In particolare, i viaggi verso l'Italia avvenivano tramite l'acquisto di visti regolari per la prima parte del tragitto che si svolgeva

---

<sup>169</sup> Cfr. Ivi.

<sup>170</sup> L. 30 luglio 2002, n. 189, pubblicata nella G. U. n. 199 del 26 agosto 2002, *Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo*.

<sup>171</sup> Cfr. Ivi.

nei Paesi mediorientali, la fornitura da parte degli associati di alloggi in Grecia ed in Turchia nella seconda parte del tragitto, la predisposizione di mezzi per il trasporto dei migranti nelle varie fasi intermedie del viaggio e l'utilizzo di persone affiliate all'associazione nei vari Paesi attraverso cui passavano i migranti<sup>172</sup>.

Nello specifico, si legge nella sentenza che del reato in questione avrebbero dovuto rispondere tutti gli imputati a cui veniva contestato. Infatti, tutti avevano compiuto “una condotta casualmente finalizzata al raggiungimento dello scopo”<sup>173</sup> dell'introduzione dei clandestini in Italia: così, un membro dell'organizzazione, tale A.J., si era occupato dell'ingresso dei migranti irregolari tramite la predisposizione di passaporti falsi e la ricerca di persone che potessero trasportare i migranti clandestini durante le varie tappe del viaggio; un altro membro, tale M.Y., si era occupato di trasportare personalmente i migranti, consegnandoli al soggetto K.J., una volta giunti in Italia; K.J., aveva fornito loro un alloggio, riducendoli in condizione di privazione della libertà personale, in attesa del pagamento del riscatto, favorendo, così, la permanenza dei migranti irregolari sul territorio dello Stato<sup>174</sup>.

Per quanto riguarda, invece, il reato di la tratta di persone (art. 601 c.p.), questo era stato contestato dal PM ai medesimi imputati cinesi. Tuttavia, il Giudice non l'ha ritenuto integrato, per difetto dei presupposti costitutivi di questa fattispecie<sup>175</sup>. Occorre precisare, però, che la fattispecie di tratta vigente al tempo era (ovviamente) quella antecedente all'ultima riforma di cui al D.Lgs. 24/2014<sup>176</sup>, e, quindi, imprescindibilmente legata al reato di cui all'articolo 600 c. p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù). Infatti, l'art. 601 c.p., così come modificato dalla legge 228/2003 ‘Misure contro la tratta di persone’, puniva con la reclusione da otto a venti anni chiunque commettesse tratta di persona che si trovasse nelle condizioni di cui all'articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma dello stesso art. 600 c.p., la inducesse con l'inganno o la costringesse, con violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di

---

<sup>172</sup> Cfr. Ivi.

<sup>173</sup> Ivi.

<sup>174</sup> Cfr. Ivi.

<sup>175</sup> Cfr. Ivi.

<sup>176</sup> D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24, pubblicato nella G. U. n.95 del 13 marzo 2014, *Attuazione della direttiva 2011/36, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI*.

una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona, che su di essa avesse autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno.

L'articolo, così modificato, aveva assunto la forma di 'norma a più fattispecie'<sup>177</sup>. Tali fattispecie, peraltro, erano facilmente identificabili dal diverso valore attribuito allo stato di schiavitù e servitù: in un caso, infatti, esso rappresentava presupposto della condotta, essendo la persona, già di partenza, in tale condizione; nell'altro caso, invece, la condizione di schiavitù o servitù costituiva lo scopo della condotta, essendo presupposto della stessa lo stato di libertà della vittima<sup>178</sup>. Elemento, questo, che faceva sì che il reato di cui all'articolo 601 c.p. non concorresse mai con il reato di cui all'articolo 600 c.p., essendo, nel primo caso, la condizione di schiavitù/servitù un antecedente non punibile e, nel secondo caso, il dolo specifico della condotta e, pertanto, un *post factum* non punibile<sup>179</sup>.

Un aspetto problematico dell'articolo 601 c.p., come modificato dalla L. 228/2003 riguardava proprio il suo inestricabile rapporto con l'articolo 600 c.p..

Infatti, l'applicazione dell'articolo 601 c.p. dipendeva dal contenuto dell'articolo 600 c.p., costituendo la riduzione in schiavitù/servitù o presupposto o scopo della condotta di tratta<sup>180</sup>. Pertanto, non poteva emergere uno spazio autonomo di applicazione dell'articolo 601 c.p., che potesse prescindere dall'articolo 600 c.p., e ciò in contrasto con la tendenza sviluppatasi a livello internazionale e comunitario, dove si era affermata, a partire dai protocolli addizionali alla Convenzione di Palermo del 2000, una definizione autonoma di tratta di esseri umani, diretta al fine di sfruttamento, non necessariamente schiavistico<sup>181</sup>.

Nel caso di specie, il PM aveva ritenuto che gli imputati avessero commesso tratta di persone nei confronti dei connazionali, trasportati in Italia,

---

<sup>177</sup> Cfr. D. Genovese, *La direttiva europea sulla tratta di esseri umani: problematiche applicative nell'ordinamento italiano*, cit.

<sup>178</sup> Cfr. Ivi.

<sup>179</sup> Cfr. Ivi.

<sup>180</sup> Cfr. Ivi.

<sup>181</sup> Cfr. Ivi.

perché costoro si trovavano nelle condizioni di cui all'articolo 600 c.p. ed, in particolare, in una situazione di inferiorità psicologica e fisica e in una condizione di necessità, determinata dal loro essere privati della propria libertà personale (in quanto sottoposti a sequestro), dal completo assoggettamento ai sequestratori di cui era nota l'appartenenza ad una associazione di tipo mafioso, dalla fragilità derivante dall'essere in terra straniera senza documenti, senza conoscere la lingua italiana e senza avere persone cui far riferimento sul territorio italiano per le loro necessità<sup>182</sup>.

Il Giudice, invece, come già detto, aveva concluso per la mancata integrazione del reato di tratta. La sua argomentazione partiva dalla considerazione per cui, sulla base della formulazione legislativa dell'art. 601 c.p. vigente al tempo, la condizione di schiavitù fosse fondamentale per la configurazione di questo tipo di illecito e come, pertanto, tale concetto fosse centrale anche per l'interpretazione della norma di cui all'art. 601 c.p.. Il reato di cui all'art. 600 c.p., così come riscritto dalla L 228/2003<sup>183</sup>, prevede che si trovi in condizione di schiavitù la persona sulla quale qualcun altro eserciti poteri corrispondenti al diritto di proprietà ovvero colui che sia ridotto in uno stato di 'soggezione continuativa' da realizzarsi con le modalità di cui al comma 2° dello stesso articolo (violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità<sup>184</sup>, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona). Tuttavia, perché una condizione analoga (lo stato di soggezione) sia parificata allo stato di schiavitù, come storicamente inteso, "occorre che dette condotte siano finalizzate all'ottenimento di prestazioni lavorative, sessuali, di accattonaggio o comunque di sfruttamento"<sup>185</sup>.

<sup>182</sup> Cfr. Tribunale di Ancona, Ufficio Indagini preliminari, sentenza 439/2005, cit.

<sup>183</sup> L. 11 agosto 2003, n.228 pubblicata nella G. U. 195 del 23 agosto 2003, *Misure contro la tratta di persone*. L'articolo 600 c.p. è stato successivamente modificato dalla L. 108/2010 e dal D.Lgs. 24/2014, che non ne hanno modificato l'impianto.

<sup>184</sup> Il riferimento all'approfittamento della situazione di vulnerabilità' è stato inserito solo nel 2014, ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 24/2014.

<sup>185</sup> Tribunale di Ancona, Ufficio Indagini preliminari, sentenza 439/2005, cit. Peraltro, in relazione allo sfruttamento della vittima, il D.Lgs. 24/2014 ha introdotto nell'art. 600 c.p. alcune specificazioni. Infatti, sono stati previsti il riferimento alla costrizione della vittima, oltre che a prestazioni lavorative, sessuali o all'accattonaggio, anche "*al compimento di attività illecite*, che

Ebbene, il Giudice aveva ritenuto che nessuna delle condizioni previste dall'art. 600 c.p. fosse ravvisabile nel caso *de quo*. Egli, negava, infatti, che le vittime fossero state in condizione analoga alla schiavitù, dato che, unico scopo dell'organizzazione era quello di trarre profitto dall'attività di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e non quello di sfruttare il successivo lavoro dei migranti sul territorio nazionale né la prostituzione né di utilizzarli in attività di accattonaggio, dato che, una volta pagato il riscatto, gli stessi sarebbero stati liberi di andare via<sup>186</sup>. Inoltre, il Giudice riteneva che le vittime non fossero state, comunque, in stato di schiavitù poiché, nonostante esse si trovassero effettivamente in uno stato di soggezione psicologica, esso era dovuto al fatto di essere state sottoposte a sequestro ed alla forza intimidatrice dell'associazione di stampo mafioso ed, inoltre, l'assoggettamento stesso non era un fine dell'azione dell'organizzazione criminale<sup>187</sup>.

La formulazione dell'art. 601 c.p., inestricabilmente connessa alla schiavitù o alla condizione analoga alla schiavitù di cui all'art. 600 c.p., risultava quindi inadeguata a sanzionare tutte quelle condotte che, pur non presupponendo o implicando una reificazione del migrante, erano in grado di condizionarne, in qualche modo, la libertà di scelta, trascendendo così l'ambito di applicazione del reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina<sup>188</sup>.

In realtà, già a partire dalla menzionata definizione del fenomeno di *trafficking* elaborata dal Protocollo sulla tratta, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale, approvata a Palermo nel 2000, e poi ripresa dall'articolo 1 della Decisione-quadro 2002/629/GAI<sup>189</sup> e

---

ne comportino lo sfruttamento” (clausola di riserva idonea a ricomprendere tutte le residue situazioni di sfruttamento, che ha sostituito il più generico riferimento ad imprecisate “prestazioni che ne comportino lo sfruttamento”) e l'ulteriore riferimento alla costrizione della vittima alla sua sottoposizione al prelievo di organi.

<sup>186</sup> Cfr. Ivi.

<sup>187</sup> Cfr. Ivi. Le stesse quasi identiche considerazioni emergono in alcune ordinanze cautelari, anch'esse risalenti al 2005, emesse nei confronti di tre cittadini cinesi, sempre in relazione al medesimo procedimento sorto nell'ambito dell'operazione 'Nuova Era'. Si tratta delle ordinanze di applicazione di misure cautelari a carico di K.J., 8 aprile 2005, a carico di D.Y., 12 maggio 2005 e a carico di W.X., 25 maggio; Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., pp.61-63.

<sup>188</sup> Cfr. C. Stoppioni, op. cit., p. 22.

<sup>189</sup> 2002/946/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 28 novembre 2002, relativa al rafforzamento del quadro penale per la repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali.

successivamente dall'art. 4 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005<sup>190</sup> e dall'art. 2 della direttiva 2011/36 UE<sup>191</sup>, si prevedeva un affrancamento della tratta dalla condizione di schiavitù/servitù. L'articolo 3 del protocollo addizionale sancisce, come già visto, una definizione articolata su tre elementi: la condotta, (comprendente il reclutare, trasportare, trasferire, ospitare o accogliere persone), i mezzi (consistenti nella minaccia, uso della forza o altre forme di coercizione, rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità, il dare o ricevere denaro o altre utilità per ottenere il consenso di una persona che ha il controllo su un'altra) e la finalità di sfruttamento (ricomprensive, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi). Per quanto riguarda la finalità dello sfruttamento, il minimo previsto non esclude che lo sfruttamento si realizzi configurando situazioni più lievi della schiavitù/servitù, come confermato anche dal fatto che il *trafficking* possa essere posto in essere con l'abuso di una posizione di vulnerabilità e non necessariamente con l'uso di mezzi strettamente coercitivi<sup>192</sup>.

Nel caso in esame, sicuramente ricorrevano gli elementi costitutivi della 'condotta' e dei 'mezzi', previsti dalla definizione internazionale di *trafficking*.

Infatti, i migranti erano stati materialmente trasportati in Italia dall'organizzazione criminale e il loro consenso, seppur originariamente sussistente, era stato viziato nel corso del viaggio. Così, nei loro confronti, durante il loro tragitto verso l'Italia, erano stati utilizzati diversi mezzi di coercizione. I migranti, infatti, erano stati sequestrati e minacciati di gravi ritorsioni in caso di mancato pagamento del riscatto da parte dei loro familiari.

Circa il requisito della minaccia, previsto dall'art. 3 del Protocollo sulla tratta, esso è da intendersi in senso lato, come ricomprensivo "qualsiasi forma di

---

<sup>190</sup> Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani, sottoscritta a Varsavia il 16 maggio 2005, ed entrata in vigore il 1° febbraio 2008, cui l'Italia ha ufficialmente aderito dal 1° marzo 2011.

<sup>191</sup> Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI.

<sup>192</sup> Cfr. D. Genovese, *La direttiva europea sulla tratta di esseri umani: problematiche applicative nell'ordinamento italiano*, cit.

intimidazione esercitata sulla vittima”<sup>193</sup> e, nel caso di specie, i migranti erano stati sicuramente sottoposti, come accertato dal Giudice, ad una condizione di costante assoggettamento, derivante dalla forza intimidatrice del vincolo associativo del sodalizio di stampo mafioso, che ne impediva alla radice, il più delle volte, i tentativi di fuga e che li induceva a chiamare ‘padroni’ i membri dell’organizzazione criminale.

Peraltro, coloro che avevano tentato di scappare erano stati selvaggiamente picchiati ed umiliati e tutti erano pienamente consapevoli che un tentativo di fuga avrebbe comportato gravi ripercussioni anche per i propri familiari rimasti in Cina<sup>194</sup>.

Alcuni di loro, poi, erano stati ingannati in merito alla durata del viaggio e sull’entità del prezzo da pagare. Così, ad una migrante cinese era stato fatto credere che sarebbe arrivata in Italia senza spendere denaro, mentre ad una coppia di migranti cinesi era stato fatto credere che il viaggio sarebbe durato pochi giorni e che gli stessi sarebbero entrati in Italia con regolare visto d’ingresso<sup>195</sup>.

Inoltre, era stato abusato della posizione di vulnerabilità dei migranti, da intendersi, secondo quanto previsto dai lavori preparatori del Protocollo sulla tratta, come una situazione connessa alle condizioni economiche, fisiche, di salute e psicologiche della vittima. Tale abuso si realizza, nello specifico, quando la vittima “non ha altra scelta reale ed accettabile se non quella di sottomettersi all’abuso stesso”<sup>196</sup>.

La nozione di abuso di posizione di vulnerabilità, introdotta dal Protocollo sulla tratta, era stata ripresa dalla Decisione quadro 2002/629/GAI, e, poi, sarà adottata in tutti i successivi testi normativi internazionali ed europei in materia di tratta di esseri umani, non ancora in vigore all’epoca dei fatti<sup>197</sup>. In particolare, al tempo dei fatti, la relazione esplicativa della Convenzione del Consiglio d’Europa

---

<sup>193</sup> Cfr. C. Pollastrini, op. cit., p. 9.

<sup>194</sup> Cfr. Tribunale di Ancona, Ufficio Indagini preliminari, Sentenza n. 439/2005, cit.

<sup>195</sup> Cfr. Ivi.

<sup>196</sup> C. Pollastrini, op. cit., p. 10.

<sup>197</sup> La nozione di posizione di vulnerabilità ha trovato espressa menzione dapprima nel Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, firmata a Palermo nel 2000, poi nella Decisione quadro 2002/629/GAI, nella Convenzione d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005 e poi nella Direttiva 2011/36/UE, recepita nel nostro ordinamento dal D.lgs. n. 24/2014.

sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005, ratificata dall'Italia solo nel 2010, faceva riferimento all'abuso di qualsiasi tipo di situazione di vulnerabilità, che poteva essere una condizione fisica, psicologica, affettiva, familiare, sociale od economica o "una situazione amministrativa precaria o illegale, di dipendenza economica o uno stato di salute fragile", così da ricomprendere tutte quelle situazioni di estrema difficoltà che potevano indurre un essere umano ad accettare di essere sfruttato<sup>198</sup>.

Nel caso di specie, i migranti, che provenivano da una condizione di estrema povertà in patria ed erano clandestini sul territorio nazionale, non avevano alcuna valida alternativa, non possedendo né denaro né documenti, sottratti loro quasi sempre al momento dell'arrivo in Turchia, né una rete sociale o familiare cui far riferimento. A ciò si sommavano le difficoltà linguistiche derivanti dal trovarsi in Pasi stranieri.

Per quanto riguarda, invece, la finalità di sfruttamento, essa non risulta essere stata accertata nel caso di specie, verosimilmente per la mancata conduzione di un'indagine sullo sfruttamento lavorativo all'arrivo dei migranti nel Paese di destinazione. Tale mancanza, riscontrabile spesso in analoghe situazioni, può essere riconducibile alla difficoltà applicativa della vecchia formulazione dell'art. 601 c.p., che induceva, di per sé, a trascurare l'aspetto dello sfruttamento, laddove non fosse stata configurabile una situazione di schiavitù o servitù.

Una importante novità in materia, sul piano della normativa nazionale, è stata rappresentata dalla riforma dell'articolo 601 ad opera del d.lgs. 24/2014, in attuazione della direttiva 2011/36/UE (concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime)<sup>199</sup>, che ha consentito l'incriminazione della tratta, di per sé, indipendentemente dalla sussistenza di una

---

<sup>198</sup> Cfr. D. Genovese, *Nessuno più al mondo deve essere sfruttato*, in "La legislazione penale", (2018), consultabile in <http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2018/03/Genovese-Approfondimenti.pdf>, p. 32, 25 gennaio 2020.

<sup>199</sup> Per la prima volta, con questa direttiva e, diversamente da quanto accaduto nel caso della decisione-quadro 2002/629/GAI, l'U.E. ha elaborato una prospettiva di insieme nella lotta al fenomeno della tratta, rivolta non solo alla repressione penale dei responsabili, ma anche alla tutela delle vittime; tale prospettiva è confermata dal considerando n. 7, dove si menziona espressamente un "approccio globale, integrato e incentrato sui diritti umani nella lotta contro la tratta di esseri umani". Cfr. D. Genovese, *La direttiva europea sulla tratta di esseri umani: problematiche applicative nell'ordinamento italiano*, cit.

condizione di schiavitù o di una condizione analoga alla schiavitù. Infatti il nuovo articolo 601 c.p., al primo comma, stabilisce che:

“È punito con la reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi”.

Il nuovo articolo, riprendendo la definizione di tratta di cui all' art. 2 della Direttiva 2011/36/UE (che prevede, come risulta dall'art. 2, parr. 1 e 3, tre elementi costitutivi rappresentati dalla condotta, dalle modalità della condotta e dai fini di sfruttamento) ha ampliato, in più punti la portata della fattispecie, come prevista dal vecchio art. 601 c.p.<sup>200</sup>. Infatti, in primo luogo, la nuova fattispecie specifica quali debbano essere le condotte di tratta, non limitandosi all'enunciazione tautologica dell'espressione “chiunque commette tratta di persone”, come prevista dal vecchio articolo 601 c.p.. Inoltre, come accennato, la nuova formulazione può slegare la tratta dalla schiavitù/servitù, non essendo più necessario che la vittima sia già in condizione di schiavitù/servitù o sia destinata ad esserlo<sup>201</sup>. Questa soluzione dipende dall'interpretazione che si intende dare alla parola ‘ovvero’ nel testo della norma e dal considerare il reato di cui all'articolo 601 c.p. come fattispecie unica o fattispecie bipartita. Nel primo senso, sembrerebbe condurre il fatto che l'articolo 601 c.p. deve essere interpretato in modo conforme all'articolo 2, par. 1 della direttiva 2011/36/UE, che prevede una definizione di tratta costituita dalla presenza simultanea dei tre elementi costitutivi (atti, mezzi, fini), ma non riconosce la tratta delle persone in condizione di

---

<sup>200</sup> Cfr. Ivi.

<sup>201</sup> Cfr. Ivi.

schiavitù, che, pertanto, costituirebbe una particolarità propria del nostro ordinamento. La fattispecie di tratta sarebbe, quindi, integrata col compimento delle condotte tipiche di cui al primo comma, con i mezzi di cui alla seconda parte del comma e per i fini enunciati dallo stesso<sup>202</sup>. Nel secondo senso, condurrebbe, invece, una interpretazione storica e sistematica della norma, ipotizzando che il legislatore abbia voluto delineare una fattispecie bipartita più ampia di quella prevista dalla direttiva, per cui le varie condotte poste in essere nei confronti di persone sottoposte alle condizioni di cui all'articolo 600 c.p., sarebbero punibili anche se poste in essere con mezzi diversi da quelli elencati dallo stesso articolo 601, seconda parte, c.p.. Tali mezzi servirebbero, invece, ad integrare la fattispecie di cui alla seconda parte del primo comma, costituita dalle stesse condotte, enunciate dalla norma, attuate al fine di sfruttare le vittime di tratta, ma indipendentemente da una loro condizione di schiavitù/servitù<sup>203</sup>.

Tale seconda interpretazione potrebbe costituire una svolta anche in riferimento alle organizzazioni che si occupano della gestione del viaggio dei migranti cinesi, perché potrebbe consentire di utilizzare la norma in questione, in relazione alle situazioni di sfruttamento lavorativo dei migranti cinesi, slegandola dallo stretto rapporto con l'art. 600 c.p., che l'ha sempre contrassegnata<sup>204</sup>.

Peraltro, tra le modalità di realizzazione della tratta è stato espressamente previsto nel nuovo art. 601 c.p. un riferimento all'abuso della posizione di vulnerabilità della vittima, definito dall'art. 2, par. 2 della direttiva 2011/36 UE come quella situazione in cui la persona non ha altra scelta se non cedere all'abuso di cui è vittima. Tale innovazione, pur mancando nel nostro ordinamento una definizione di vulnerabilità<sup>205</sup> ed essendo, così, rimessa all'interprete una valutazione caso per caso, potrebbe tuttavia consentire di

---

<sup>202</sup> Cfr. Ivi.

<sup>203</sup> Cfr. Ivi.

<sup>204</sup> Cfr. Ivi.

<sup>205</sup> L'articolo 1, comma 1 del D.Lgs- 24/2014 si limita a fornire una elencazione di soggetti vulnerabili ricomprendente "i minori, i minori non accompagnati, gli anziani, i disabili, le donne, in particolare se in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le persone con disturbi psichici, le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica, sessuale o di genere". Tale elencazione non è esaustiva, dato che la condizione di vulnerabilità deve essere accertata con riferimento alla situazione concreta della vittima di tratta. Cfr. D. Genovese, *La direttiva europea sulla tratta di esseri umani: problematiche applicative nell'ordinamento italiano*, cit.

applicare la norma anche a situazioni di tratta caratterizzate da modalità di reclutamento meno coercitive che in passato, realizzate nei confronti di persone all'apparenza libere, indotte a sottoporsi allo sfruttamento per la convinzione di non avere altra scelta effettiva e praticabile<sup>206</sup>.

In conclusione, circa il rapporto tra *smuggling* e *trafficking*, in relazione alle organizzazioni che si occupano della gestione del viaggio dei migranti cinesi irregolari, la distinzione dal punto di vista normativo, tra la tratta di persone e il favoreggiamento dell'ingresso irregolare di migranti è evidente. Nella sostanza, la fattispecie di tratta, prevista dall'articolo 601 c.p., come modificato dal D. Lgs. 24/2014, è incentrata sullo sfruttamento finale del migrante, in quanto le varie condotte illecite del reclutamento, del trasporto e via dicendo, sono finalizzate proprio allo sfruttamento della vittima, che si realizzerà una volta terminato lo spostamento del soggetto nel nuovo territorio<sup>207</sup>. Il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina di cui all'art. 12, comma 3 D.Lgs. 286/1998, come modificato da ultimo dalla L 94/2009<sup>208</sup>, si riferisce, invece, a tutte quelle attività compiute da quelle organizzazioni, che, tendenzialmente con il consenso del migrante interessato, si occupano del suo trasporto e del suo successivo ingresso illegale in uno Stato straniero. L'offesa della condotta consiste, dunque, nel trasporto del migrante e nell'elusione delle norme che regolano il controllo delle frontiere, mentre lo scopo è quello di trarre profitto, direttamente o indirettamente

---

<sup>206</sup> Cfr. Ivi.

<sup>207</sup> Cfr. V. Militello, op. cit. p. 103.

<sup>208</sup> Con questa riforma l'art. 12 contempla tre diverse fattispecie volte a incriminare, al comma 3, il favoreggiamento dell'immigrazione e dell'emigrazione clandestina; al comma 5 il favoreggiamento della permanenza illegale dello straniero all'interno del territorio italiano; al comma 5 bis la cessione d'immobile e fornitura allo straniero privo di permesso di soggiorno. È stato molto discusso in giurisprudenza se il reato di cui al comma 3 fosse una fattispecie autonoma o circostanziata rispetto al delitto previsto dal comma 1. Infatti, il primo riproduce le medesime condotte del secondo (promuovere, dirigere, organizzare, finanziare, effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato o compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso), ma prevede una pena più elevata se il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza nel territorio dello Stato di cinque o più persone, se la persona trasportata è stata sottoposta a pericolo per la sua vita o incolumità o a trattamento inumano o degradante al fine di procurarne l'ingresso o la permanenza illegale, se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro utilizzando servizi internazionali di trasporto o documenti contraffatti o comunque illegalmente ottenuti o se gli autori hanno la disponibilità di armi o materie esplosive. Sulla questione si sono espresse le Sezioni Unite con la sentenza del 21 giugno 2018 che ha confermato l'orientamento giurisprudenziale prevalente volto a ritenere il reato di cui al comma 3 circostanza aggravante del reato di cui al comma 1. Cfr. C. Stoppioni, op. cit., pp. 5-6.

dal migrante, sul prezzo del ‘servizio’ di trasporto offerto<sup>209</sup>. Questa scelta si legano all’idea del legislatore per cui le vittime di *smuggling*, seppur, spesso, in una condizione di svantaggio, aderiscono volontariamente al viaggio intrapreso, mentre un eventuale condizionamento da parte del soggetto agente determinerebbe l’operatività della clausola di riserva con cui iniziano i commi 1 e 3 dell’articolo 12, D. Lgs. 286/1998, per cui entrambi si applicano, purché il fatto non costituisca un più grave reato<sup>210</sup>.

Le pronunce giudiziarie esaminate hanno palesato una più frequente applicazione delle norme disciplinanti il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, previste dal T.U.I., anche per una sostanziale inadeguatezza, in passato, delle formulazioni dell’art. 601 c.p. e per la mancanza, spesso, della conduzione di indagini sul rapporto tra le organizzazioni criminali dedite al trasporto dei migranti cinesi e le eventuali situazioni di sfruttamento lavorativo cui gli stessi fossero eventualmente sottoposti all’arrivo in Italia. Peraltro, dalle sentenze sembra emergere l’idea per cui, spesso, i migranti cinesi percepiscono le organizzazioni criminali come uno strumento a cui rivolgersi per realizzare il proprio progetto migratorio<sup>211</sup>. E sembra trapelare come, tra queste organizzazioni ed i migranti sussista, il più delle volte, un rapporto di affari (che spesso degenera in ulteriori atti criminali), per cui i migranti sono disposti a pagare consistenti somme di denaro pur di arrivare a destinazione<sup>212</sup>. Tuttavia, la tratta, soprattutto alla luce della nuova formulazione dell’art. 601 c. p., che ha raccolto gli obblighi di criminalizzazione imposti dalla normativa internazionale ed europea, non può essere esclusa. Ciò, in particolar modo, in relazione a tutte quelle ‘situazioni di confine’ tra *trafficking* e *smuggling*: può verificarsi, infatti, che organizzazioni dedite al trasporto dei migranti, svolgano entrambe le attività o che la persona trasportata si serva inizialmente e consapevolmente di un’organizzazione dedita al favoreggiamento dell’ingresso irregolare di migranti e poi diventi, in un secondo momento, vittima di tratta finalizzata allo sfruttamento lavorativo. Può succedere, infatti, che il migrante si rivolga spontaneamente alle organizzazioni che si

---

<sup>209</sup> Cfr. V. Militello, op. cit. p. 102.

<sup>210</sup> Cfr. C. Stoppioni, op cit., p. 7.

<sup>211</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p. 45.

<sup>212</sup> Cfr. *Ibid.*

occupano di trasportare illegalmente i migranti da uno stato all'altro e, poi, nel corso del viaggio, la condotta dei trasportatori muti ed emergano l'inganno iniziale, la coercizione, le condizioni di minaccia o violenza e le finalità di sfruttamento<sup>213</sup>. Ciò, per esempio, in relazione ai migranti cinesi che possono finire impiegati come lavoratori in condizione di sfruttamento nel periodo che precede l'estinzione del debito<sup>214</sup>.

Peraltro, non è da trascurare il fatto che la condizione di estrema debolezza, anche economica o sociale, del migrante possa avvicinare molto il suo rapporto con l'organizzazione che lo trasporta a dinamiche dello sfruttamento, che rientrano nell'ambito della tratta<sup>215</sup>.

#### 1.6.1.3 *Le organizzazioni di gestione del viaggio e la configurazione dell'art. 416 bis c.p.*

Un aspetto problematico circa il rapporto tra criminalità e associazioni cinesi dedite all'organizzazione dei viaggi di migranti irregolari è inerente alla riconducibilità di questo tipo di organizzazioni nell'ambito delle associazioni di tipo mafioso.

Occorre, sul punto, considerare come si scontrino due opinioni contrapposte: la prima ritiene che le organizzazioni criminali cinesi, anche dedite al trasferimento di migranti irregolari, siano strutture estremamente articolate, a carattere verticistico, composte da gruppi fortemente connessi tra loro, secondo la tradizione della Triade, ed in grado di controllare i cittadini cinesi presenti sul territorio; la seconda sostiene che le organizzazioni criminali cinesi siano, invece, composte da piccoli gruppi non connessi tra loro, non riconducibili a fenomeni di carattere mafioso o alla tradizione della Triade, né in grado di esercitare un controllo cogente su un ampio numero di persone, ma basati su legami di tipo patronale e sui rapporti di *guanxi*<sup>216</sup>. Ebbene, la prima interpretazione enfatizza il ruolo criminale di queste organizzazioni, ma al contempo rischia di valorizzare

---

<sup>213</sup> Cfr. V. Militello, op. cit. p. 102.

<sup>214</sup> Cfr. S. Becucci, *La criminalità cinese in Italia*, cit.

<sup>215</sup> Cfr. V. Militello, op. cit. p. 102

<sup>216</sup> Cfr. S. Becucci, *La criminalità cinese in Italia*, cit.

eccessivamente fattori interni alla comunità cinese, adottando una prospettiva di tipo culturalista; la seconda interpretazione, invece, dà, correttamente, rilievo alle interazioni criminali tra le organizzazioni cinesi e la società di accoglienza, ma, al contempo, sminuisce la capacità intimidatrice di queste stesse organizzazioni<sup>217</sup>.

Per capire la questione, è necessario comprendere come la giurisprudenza abbia interpretato il fenomeno sulla base dell'art. 416 bis c.p. incriminante le associazioni di tipo mafioso<sup>218</sup>.

La configurabilità di questa norma in relazione ad organizzazioni criminali 'specializzate' nella gestione dei viaggi di migranti cinesi irregolari è emersa in diverse pronunce giudiziarie.

Si pensi, ad esempio, alla già menzionata sentenza 35914/2001 della Corte di Cassazione.

Dapprima, come è stato detto in precedenza, entrambi i giudici di merito (di primo e secondo grado) avevano sancito la colpevolezza di alcuni cittadini cinesi (H.K.Z. e altre sei persone, il primo col ruolo di promotore) per il reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, accertando l'esistenza di una associazione di questo tipo, operante in Toscana, dedita soprattutto

---

<sup>217</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>218</sup> Per rendere più agevole la lettura si enuncia il testo della disposizione.

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni.

Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni [112 n. 2].

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego [240].

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso [32quater].

all'introduzione illegale di migranti cinesi in Italia e al compimento di sequestri estorsivi nei confronti degli stessi. Essa era un ramo di una più vasta organizzazione criminale che si occupava di trasportare migranti cinesi irregolari lungo i Paesi dell'Europa dell'est verso Italia, Spagna e Francia. Il Tribunale di primo grado si era servito, quale fonte di prova per delineare un quadro complessivo delle azioni dell'organizzazione criminale attiva in Toscana, delle dichiarazioni rilasciate per rogatoria all'estero dal cittadino francese R.T., che aveva svolto il ruolo di 'trasportatore' di clandestini cinesi per un'altra organizzazione operante in Francia, ma che, più volte, era stato in Toscana per le stesse ragioni. In queste occasioni, egli aveva assistito direttamente alla consegna di denaro ai membri dell'associazione attiva in Toscana, da parte di alcune persone cinesi, per ottenere la liberazione di alcuni migranti, che, nel frattempo, erano stati sequestrati; aveva ricevuto direttamente denaro da parte dei membri della stessa organizzazione per la sua attività di trasportatore; aveva assistito ad un violento 'pestaggio' ai danni di un migrante, volto a farlo piangere, affinché i garanti che ascoltavano le urla a telefono fossero indotti a pagare più rapidamente<sup>219</sup>. Il Giudice di primo grado aveva, inoltre, sottolineato "il clima di grandissima intimidazione esercitata dagli imputati nei confronti degli appartenenti alla comunità cinese in Italia, onde dissuaderli da ogni tipo di coinvolgimento delle forze di polizia"<sup>220</sup>, e la ricorrenza di minacce o di episodi di violenza fisica verso i migranti che avessero tentato di opporsi alle richieste economiche dell'organizzazione.

Questi fattori avevano indotto il Tribunale di primo grado a ritenere sussistenti le condizioni di assoggettamento e di omertà, tipiche delle associazioni di tipo mafioso<sup>221</sup>.

Contro la sentenza d'appello che aveva confermato quella di primo grado, tre imputati avevano proposto ricorso, sostenendo che i primi Giudici, pur avendo escluso l'esistenza di un'organizzazione estesa e numericamente consistente, avevano, tuttavia, ritenuto che l'organizzazione in questione fosse di tipo mafioso,

---

<sup>219</sup> Cfr. Cassazione penale, sez. VI, 35914/2001, cit.

<sup>220</sup> Ivi.

<sup>221</sup> Cfr. Ivi.

senza, però, individuare qualche elemento che lasciasse supporre la sussistenza di uno stabile vincolo associativo, al di là del compimento di alcuni specifici reati<sup>222</sup>.

Inoltre, i ricorrenti affermavano che, una volta escluso l'utilizzo abituale di armi da parte dei membri del sodalizio, i Giudici di merito avrebbero dovuto ritenere insussistente anche la capacità intimidatrice dell'associazione, poiché i migranti e gli associati, essendo accomunati dall'accettazione dei medesimi valori ed essendo, i primi, speranzosi di realizzare un proprio desiderio (quello di raggiungere l'Italia), "non si collocavano nelle rispettive tipiche posizioni dei soggetti coinvolti, per contrapposti titoli, nelle vicende di associazioni mafiose"<sup>223</sup>.

Infine, secondo i ricorrenti, il riscontrato timore dei migranti nel rivolgersi alla giustizia italiana era da ricondurre all'apprensione di poter essere espulsi verso la Cina<sup>224</sup>.

Ecco, una volta giunti in Cassazione, la stessa, in questo caso, richiamando principi elaborati da tempo dalla giurisprudenza di legittimità e dalla dottrina, ha espresso importanti considerazioni in merito alla riconducibilità di una organizzazione di questo tipo nell'ambito dell'articolo 416 bis.

Innanzitutto, i Giudici hanno sottolineato come le associazioni di tipo mafioso siano cambiate nel tempo, passando dall'essere realtà monolitiche ad associazioni mutevoli, caratterizzate da una pluralità di interessi e di zone di influenza. Questo ampliamento di interessi e zone d'azione può essere anche connesso, soprattutto nel nostro Paese, all'allargamento delle collettività locali verso nuove realtà sociali, oltre che ai grandi flussi migratori dai Paesi dell'Europa dell'est e dall'estremo oriente. La Corte ha evidenziato come l'importante novità della legge n. 646/1982<sup>225</sup>, che ha introdotto nel nostro codice penale l'art. 416 bis, sia stata proprio quella di indirizzarsi a colpire non solo il primo tipo tradizionale di mafia, ma di rivolgersi anche verso associazioni composte da un numero più ristretto di persone (le cosche) ed operanti in zone più

---

<sup>222</sup> Cfr. Ivi.

<sup>223</sup> Ivi.

<sup>224</sup> Cfr. Ivi.

<sup>225</sup> Legge 13 settembre 1982, n. 646, pubblicata nella G. U. n. 253 del 14 settembre 1982, *Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale e di integrazione alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575.*

limitate. Questo cambiamento di prospettiva ha consentito di passare, durante i lavori parlamentari, all'incriminazione, insieme alle associazioni mafiose in senso stretto, anche delle associazioni 'di tipo mafioso' e ha comportato la correlata elaborazione dell'ultimo comma dell'articolo suddetto, che si riferisce a "tutte le organizzazioni che comunque, localmente denominate, perseguono quei certi scopi valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo"<sup>226</sup>.

La novità dirompente del nuovo assetto normativo, secondo la Corte, è il passaggio dall'idea che possa essere punita solamente l'associazione 'potente', in grado di aggregare un gran numero di persone, di produrre enormi ricchezze economiche o di controllare interi territori, all'idea che basti che i membri dell'associazione si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per realizzare una o più delle finalità di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis c.p. La Corte ha, inoltre, specificato che è da ricordare quanto precisato più volte dalla giurisprudenza, ovvero che la forza di intimidazione può realizzarsi con modalità diverse, a condizione, però, che sia trasmessa alle vittime la convinzione dell'inevitabilità del male che viene minacciato, e che, non appena questa convinzione divenga effettiva, l'associazione rientri nella fattispecie penale, a prescindere dall'effettivo conseguimento degli obiettivi criminali perseguiti<sup>227</sup>.

Ripetuti atti di violenza e minaccia potranno servire, poi, per mantenere permanente la capacità intimidatrice dell'associazione stessa<sup>228</sup>.

Inoltre, secondo la Corte, la forza intimidatrice dell'associazione di tipo mafioso sarà tanto maggiore quanto minore è la capacità delle stesse vittime dell'associazione di rapportarsi con le istituzioni statuali in grado di opporsi, eventualmente, alla forza dell'organizzazione mafiosa. Con ciò, dunque, l'intimidazione si realizzerà con modalità più incisive, come, per esempio, minacce alla vita nei confronti di soggetti maggiormente radicati sul territorio e, con mezzi meno incisivi, come minacce di percosse nei confronti di quei soggetti non radicati sul territorio, come proprio gli immigrati irregolari<sup>229</sup>.

---

<sup>226</sup> Cassazione penale, sez. VI, 35914/2001, cit.

<sup>227</sup> Cfr. Ivi.

<sup>228</sup> Cfr. Ivi.

<sup>229</sup> Cfr. Ivi.

Inoltre, la Corte ha ricordato come la dottrina abbia evidenziato che la coazione non sia da intendersi come una semplice coazione esercitata occasionalmente a scopo estorsivo, ma un “*perdurante stato di timore grave*”<sup>230</sup>, che faccia tenere alle vittime i comportamenti richiesti, indipendentemente dal compimento di atti di tipo minatorio o dall’effettivo compimento di atti di violenza<sup>231</sup>.

La Corte ha perciò concluso che, confermando le conclusioni dei Giudici di merito, il reato di cui all’art. 416 bis c.p. viene integrato anche quando è posto in essere da organizzazioni che, pur non controllando un ingente numero di persone situate su uno stesso territorio, agiscano nei confronti di un gruppo, anche ristretto, composto anche da stranieri irregolari o fatti entrare irregolarmente, purché con l’utilizzo di “metodi tipicamente mafiosi e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà”<sup>232</sup>. Inoltre, se ciò che rileva è l’uso di questi metodi mafiosi, il numero delle vittime coinvolte dalle azioni dell’associazione non è rilevante, considerando soprattutto il fatto che nuove persone possono finire nell’ambito della stessa organizzazione, nel proseguo della sua attività<sup>233</sup>.

In Italia, in particolare, la discussione sul rapporto tra organizzazioni di cittadini cinesi dedite al trasferimento di migranti irregolari dalla Cina e la configurazione del reato di cui all’articolo 416 bis è emersa nell’ambito dei processi sorti a seguito della già citata Operazione ‘Nuova Era’ dei carabinieri del ROS delle Marche<sup>234</sup>.

L’esistenza di un’organizzazione di stampo mafioso è stata confermata, come è stato già evidenziato, nella citata sentenza 439/2005 del GUP di Ancona.

Nel caso di specie, era stata accertata l’esistenza di un sodalizio criminoso, composto da Cinesi che si occupava della gestione del viaggio di migranti irregolari dalla Cina in Italia, dietro pagamento di un corrispettivo e che aveva commesso una serie di reati contro la persona e il patrimonio. Il Giudice ha ritenuto che tale associazione avesse la natura di un’associazione di tipo mafioso

---

<sup>230</sup> Ivi.

<sup>231</sup> Cfr. Ivi.

<sup>232</sup> Ivi.

<sup>233</sup> Cfr. Ivi.

<sup>234</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit. , p. 52.

che si avvaleva della forza intimidatoria derivante dal vincolo associativo<sup>235</sup>. In primo luogo, veniva attribuito un peso decisivo al fatto che l'associazione potesse confidare su una sorta di 'rispetto' da parte dei parenti dei migranti, che le permetteva di esigere da essi il pagamento del corrispettivo del viaggio, anche solo dopo la sua fine, potendo contare sulla certezza che il debito sarebbe stato sicuramente saldato. Inoltre, il Giudice ha accolto l'interpretazione dell'articolo 416 bis fatta propria dalla sentenza della Cassazione n. 35914/2001, per cui la norma in questione si riferirebbe anche a quelle organizzazioni che, pur non controllando tutti coloro che vivono in una certa area, esercitino i propri poteri nei confronti dei componenti di una certa collettività, quindi anche stranieri irregolari, fatti arrivare clandestinamente, purché ricorrano le condizioni di assoggettamento e di omertà<sup>236</sup>.

Pertanto, la norma non si riferirebbe esclusivamente alle associazioni mafiose classicamente intese, ma anche a quelle associazioni mafiose atipiche, definite, per questo, 'di tipo mafioso', purché dotate delle caratteristiche richieste dalla norma. Nello specifico, non serve che l'associazione agisca su un territorio esteso ed eserciti una condizione di totale assoggettamento su tutte le persone che vivono in quel territorio, ma basta che la "forza intimidatrice derivante dal vincolo associativo e dalla condizione di assoggettamento che ne consegue sia lo strumento utilizzato per il conseguimento di una delle finalità illecite previste dalla norma stessa"<sup>237</sup>. Ciò vale soprattutto con riferimento a quelle collettività che, per ragioni sociali, culturali, giuridiche sono maggiormente suscettibili di subire la forza del vincolo associativo<sup>238</sup>.

Nel caso di specie, tali circostanze ricorrevano. In primo luogo, infatti, l'attività dell'organizzazione era stata indirizzata nei confronti di persone esclusivamente cinesi che "culturalmente hanno notorio rispetto basato anche sulle gerarchie di natura sociale, nei confronti dei cosiddetti potenti"<sup>239</sup>, tanto che i cittadini cinesi, membri dell'associazione, venivano chiamati tranquillamente 'padroni' dai migranti. In aggiunta, i migranti coinvolti erano caratterizzati da una

---

<sup>235</sup> Cfr. Tribunale di Ancona, Ufficio Indagini preliminari, sentenza n. 439/2005, cit.

<sup>236</sup> Cfr. Ivi.

<sup>237</sup> Cfr. Ivi.

<sup>238</sup> Cfr. Ivi.

<sup>239</sup> Ivi.

certa fragilità, dovuta alla loro condizione di povertà, nonché alle loro condizioni di clandestinità e di isolamento, non avendo nessuno a cui rivolgersi, né denaro o documenti (sottratti loro dai membri dell'organizzazione in Turchia). Inoltre, la forza intimidatrice, integrante il reato di cui all'art. 416 bis, esercitata dall'associazione, si manifestava in svariati modi, con l'utilizzo di armi, ma anche con percosse, lesioni, minacce ai familiari ed era sempre sussistente, in ogni caso, lo stato di timore, che concorre a causare, esso stesso, la condizione di assoggettamento<sup>240</sup>. Nel caso di specie, il forte stato di timore delle persone offese era stato rinvenuto anche durante il processo, dove uno dei testimoni si era addirittura rifiutato di rispondere alle domande postegli, pur consapevole delle correlate conseguenze penali e molti testimoni e diversi interpreti avevano preferito riferire dietro un paravento per non essere visti dagli imputati. In aggiunta, molti di coloro che avevano tentato la fuga avevano, poi, subito delle punizioni corporali volte a dissuadere altri dal ripercorrere le loro azioni e, tra i migranti, in generale, vi era la preoccupazione che un tentativo di fuga avrebbe avuto gravi ripercussioni anche per i familiari rimasti in Cina. Infine, il Giudice ribadiva un ulteriore principio già sancito dalla sentenza n. 35914/2001 della Cassazione, per cui la forza intimidatrice è tanto maggiore quanto minore è la capacità della collettività su cui è esercitata di ricorrere all'aiuto delle istituzioni pubbliche. In questo caso, tale capacità era estremamente ridotta, considerando che tale collettività era prevalentemente composta da persone irregolarmente presenti sul territorio e, pertanto, in condizione di vulnerabilità<sup>241</sup>.

La riconducibilità di questo tipo di organizzazioni, dedite alla gestione dei viaggi dei migranti cinesi, nell'ambito delle associazioni di tipo mafioso è stata confermata anche, nuovamente, in una sentenza della Corte di Cassazione (Sezione I), la 34211/2015<sup>242</sup>.

Infatti, dapprima, con sentenza del 10 luglio 2008, il Tribunale di Ancona aveva dichiarato tale W.Y. colpevole del reato di cui all'art. 416 bis c.p. perché, associandosi con altre persone, aveva costituito una organizzazione internazionale

---

<sup>240</sup> Cfr. Ivi.

<sup>241</sup> Cfr. Ivi.

<sup>242</sup> Cassazione penale, sez. I, 14 maggio 2015, n. 34211, in De jure., [https://dejure.it/ricerca/giurisprudenza\\_documento?idDatabank=3&idDocMaster=4717532&idUnitDoc=0&nVigUitaDoc=1&docIdx=4&semantica=0&isPdf=false&isCorrelazioniSearch=false](https://dejure.it/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=3&idDocMaster=4717532&idUnitDoc=0&nVigUitaDoc=1&docIdx=4&semantica=0&isPdf=false&isCorrelazioniSearch=false).

di tipo mafioso, promossa da soggetti cinesi non identificati, che, sfruttando la sua capacità di intimidazione, la condizione di assoggettamento delle vittime e di omertà, aveva commesso una serie di reati contro la persona o il patrimonio come: sequestri di persona a scopo di estorsione, falsificazione di documenti e favoreggiamento dell'immigrazione clandestina<sup>243</sup>.

Successivamente, come risulta dalla ricostruzione dello svolgimento del processo effettuata dalla Cassazione, la Corte di appello di Ancona, con sentenza del 20 maggio 2012, aveva confermato la decisione del Tribunale di primo grado<sup>244</sup>.

Contro la sentenza di secondo grado era stato proposto, poi, ricorso per erronea applicazione della legge penale, mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di Cassazione, nella parte in diritto, ha ritenuto infondato il ricorso e, per quel che ci interessa, ha considerato non viziata la motivazione dei Giudici di merito in relazione alla sussistenza dell'associazione di tipo mafioso e alla partecipazione di tale W.Y. a questo tipo di associazione, rigettando le valutazioni difformi espresse dal ricorrente in quanto consistenti in censure di merito, non ammesse, come è noto, in sede di legittimità<sup>245</sup>.

#### 1.6.1.4 *L'utilizzo della violenza, durante il viaggio, nell'ambito dei sequestri a scopo di estorsione.*

Il carattere criminale delle organizzazioni che gestiscono il viaggio si manifesta anche nell'usare la violenza come strumento per lucrare sul prezzo del servizio fornito<sup>246</sup>.

L'utilizzo di metodi violenti da parte delle organizzazioni che si occupano dei viaggi dei Cinesi irregolari sembra costituire una costante nella gestione dei migranti<sup>247</sup> e costituisce una evidente conferma della diffusa frequenza di fenomeni di *trafficking*. La ricorrenza di episodi di violenza è emersa, in particolare, con riferimento a soggetti vulnerabili, “come le donne, che viaggiano

---

<sup>243</sup> Cfr. Ivi.

<sup>244</sup> Cfr. Ivi.

<sup>245</sup> Cfr. Ivi.

<sup>246</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p. 48.

<sup>247</sup> Cfr. *Ibid.*

sole e le persone non coperte dalla tutela di reti familiari o da adeguati *guanxi*,” anche perché i membri delle organizzazioni dedite al favoreggiamento dell’ingresso irregolare o alla tratta di migranti cinesi, di solito, rispettano la reti parentali di cui può servirsi il migrante<sup>248</sup>.

I migranti cinesi maggiormente privi del sostegno di legami di *guanxi* o di reti familiari sono quelli emigrati a partire dagli anni ’90 dalla Cina nord-orientale. Si tratta, in particolare, di donne, che hanno raggiunto l’Italia alla metà degli anni ’90. Questo tipo di migranti è rimasto escluso, anche per scelta e ragioni culturali, dal modello di produzione, che in Italia ha caratterizzato le attività economiche gestite dai migranti provenienti dalle province del Zhejiang e del Fujian, vivendo, così, in condizioni di isolamento e marginalità e dando luogo ai primi gruppi di prostitute cinesi in Italia<sup>249</sup>.

Le relazioni tra le organizzazioni che si occupano della gestione del viaggio dei migranti cinesi e gli episodi di violenza che si verificano nel corso dello stesso emergono, inoltre, da numerosissimi atti giudiziari: generalmente, infatti, capita, come abbiamo più volte evidenziato, che il migrante cinese, durante il viaggio, possa essere sequestrato a scopo estorsivo e capita che durante questo tipo di sequestri possa subire maltrattamenti o atti di violenza che si possono esplicitare in diverse forme.

Ad esempio, nella menzionata sentenza della Cassazione n. 35914/2001, si legge di un sequestro a scopo estorsivo ad opera dei membri di un’organizzazione criminale dedita al trasferimento di migranti irregolari dalla Cina. Nella primavera-estate del 1995, la vittima, un cittadino cinese, era stata condotta in Italia, avendo come garante per il pagamento del prezzo pattuito per il viaggio una connazionale residente ad Empoli. In Italia, il migrante era stato consegnato ad un altro ramo dell’organizzazione e tenuto sotto sequestro per alcuni giorni. Egli era, tuttavia, riuscito a fuggire e si era rifugiato nell’abitazione della sua ‘garante’ ad Empoli.

---

<sup>248</sup> Cfr. Ivi, p. 49.

<sup>249</sup> Cfr. Ivi, p. 51.

Ma, nel giro di poco tempo, era stato rintracciato da alcuni uomini dell'organizzazione, picchiato, minacciato e riportato a Firenze, laddove operava l'organizzazione criminale<sup>250</sup>.

Possiamo prendere, come ulteriore esempio, la testimonianza, menzionata nella già citata Sentenza dell'Ufficio Indagini preliminari di Ancona, 11 agosto 2005, n.439, del caso emblematico di una ragazza cinese, diretta in Italia, per il tramite di una di queste organizzazioni cinesi dedite all'organizzazione dei viaggi dei migranti cinesi. Essa, come sembra emergere dalla ricostruzione investigativa, aveva subito, oltre a maltrattamenti fisici, anche violenza sessuale<sup>251</sup>. Nella sentenza che ricostruisce il corso dell'indagine, si può leggere di come la stessa avesse affermato che, grazie a due persone della sua zona d'origine, il Zhejiang, era entrata in contatto con due soggetti di Pechino, i fratelli H., chiamati dalla stessa 'padroni'. Essi le avevano garantito la possibilità di giungere in Italia, senza pagare nulla. Lei si era fidata di loro e, nel giugno del 2002, era partita insieme ad altri migranti. Dapprima, erano giunti in Giordania, dove venivano accolti da un altro soggetto, nuovamente chiamato 'padrone', che prelevava i loro passaporti<sup>252</sup>.

In seguito, insieme a molti altri migranti, la donna veniva trasportata in Turchia, dove veniva collocata all'interno di un appartamento appartenente ad un altro 'padrone'. Successivamente, veniva condotta con una piccola barca in Grecia, dove un ulteriore membro dell'organizzazione criminale, detto 'grande fratello', la informava, per la prima volta, della necessità di pagare un riscatto per ottenere la propria liberazione. Lì, la giovane subiva, inoltre, maltrattamenti fisici ed anche delle molestie sessuali, terminate solo dopo aver raccontato, dando il numero di telefono della sorella, di avere dei parenti in grado di pagare la somma richiesta<sup>253</sup>.

La sua liberazione era avvenuta proprio dopo il pagamento del riscatto, quando, fatta salire su di un traghetto per Ancona, con un passaporto giapponese,

---

<sup>250</sup> Cfr. Cassazione penale, sez. VI, 35914/2001, cit.

<sup>251</sup> Cfr. Tribunale di Ancona, Ufficio Indagini preliminari, sentenza n. 439/2005, cit.

<sup>252</sup> Cfr. Ivi.

<sup>253</sup> Cfr. Ivi.

era giunta in Italia, insieme ad altri migranti, tutti accompagnati da un membro dell'organizzazione<sup>254</sup>.

### 1.6.2 *Il fenomeno dei migranti cinesi overstayers.*

L'ingresso nel territorio dello Stato, in condizione di irregolarità, è solo uno dei modi con cui i migranti cinesi possono arrivare in Italia.

In passato, come è stato evidenziato, il viaggio avveniva, per lo più, per il tramite di organizzazioni criminali ed il percorso via mare e via terra era quello più utilizzato. Il tragitto iniziava in Cina e si svolgeva attraverso i Paesi del Medioriente e dell'Europa dell'est; l'ingresso in Italia avveniva o dal confine con la Slovenia tramite l'apporto di organizzazioni dell'Europa dell'est o via mare, su navi dirette dai porti della Grecia o dell'Albania verso il porto di Ancona<sup>255</sup>.

Sempre più frequentemente, invece, nel corso del tempo, molti Cinesi, soprattutto provenienti dal nord-est della Cina, sono giunti regolarmente tramite visti d'ingresso per motivi di turismo<sup>256</sup>. Non appena il visto scade, dopo tre mesi, essi rimangono sul territorio nazionale in condizione di clandestinità dando luogo, così, al fenomeno degli *overstayers*.

Generalmente la maggior parte dei migranti cinesi riesce a procurarsi il visto per motivi di turismo in Cina, effettua il viaggio usando come mezzo di trasporto l'aereo e, una volta giunta in Italia, trova accoglienza presso familiari, parenti o amici, secondo il tipico sistema dei *guanxi* e si inserisce nelle attività manifatturiere gestite da Cinesi.

E' stata accertata, con frequenza, anche la presenza di organizzazioni criminali di trafficanti che si occupano della gestione dell'intero viaggio, dalla predisposizione del visto turistico al pagamento del volo aereo, per una cifra che si aggirava, secondo una ricerca condotta dal Punto di contatto nazionale dell'*European Migration Network* nel 2011, sui 7.000/8.000 euro per coloro che

---

<sup>254</sup> Cfr. Ivi.

<sup>255</sup> Cfr. M. Giuliani, F. Pittau, A. Ricci, *Quarto rapporto EMN Italia, Canali, visti e flussi irregolari*, a cura di Rete Europea Migrazioni EMN, Ministero dell'Interno, Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, Direzione Centrale Politiche Immigrazione e Asilo, Roma, marzo 2012, in [http://www.libertacivilimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/iv\\_rapporto\\_emn\\_italia\\_cover\\_2.pdf](http://www.libertacivilimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/iv_rapporto_emn_italia_cover_2.pdf), pp. 183-184, 25 gennaio 2020.

<sup>256</sup> Cfr. A. Selvatici, *Sistema Prato*, Edizioni Pendragon, Bologna 2016, p. 47.

arrivavano dal nord-est della Cina e per una cifra raddoppiata per coloro che provenivano dal sud della Cina<sup>257</sup>. Come emerge dalla ricerca, queste organizzazioni sono state in grado di introdurre ripetutamente nuovi migranti in Italia, talvolta, anche riutilizzando più volte gli stessi passaporti, dopo averli riportati in Cina, per farvi apporre il timbro di rientro, prima della scadenza dei tre mesi per il visto turistico<sup>258</sup>. Anche con riferimento a queste organizzazioni, poi, si pongono i problemi già affrontati circa la ricorrenza di eventuali situazioni di *trafficking*.

Un esempio recente che testimonia l'esistenza di organizzazioni che procurano ai migranti cinesi, dietro corrispettivo, visti turistici per l'ingresso legale in Italia risale al 2016, quando una coppia di cittadini cinesi è stata condannata, a Prato, per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina<sup>259</sup>.

L'inchiesta era iniziata nell'aprile del 2014, dopo una violenta rissa scoppiata, tra cittadini cinesi, in un affittacamere situato in Via Nistri a Prato<sup>260</sup>.

Qualche mese più tardi, era avvenuta una seconda aggressione che aveva coinvolto un altro cittadino cinese che era stato picchiato ed era rimasto ferito. La vittima aveva rivelato agli inquirenti di essere stata picchiata e sequestrata per il mancato pagamento di una parte di un debito di 14.000 euro, contratto con un'organizzazione di trafficanti, per poter arrivare in Italia. Il sodalizio, come emerso dall'indagine, operava, dalla fine del 2012, come una sorta di 'agenzia di viaggi', organizzando il viaggio dei migranti tramite la predisposizione di visti turistici e occupandosi di fornire ai migranti tre voli aerei (dalla Cina alla Germania, dalla Germania alla Polonia e dalla Polonia all'Italia), vitto, alloggio e

---

<sup>257</sup> Cfr. M. Giuliani, F. Pittau, A. Ricci, op. cit., p. 185.

La differenza del costo del 'pacchetto' tra coloro che provengono dalle regioni del sud della Cina e coloro che arrivano dal nord-est del Paese sarebbe riconducibile al fatto che le regioni del nord-est sono economicamente più povere e depresse, con la necessaria conseguenza che l'offerta delle organizzazioni deve adeguarsi alle più limitate possibilità economiche dei migranti. Cfr. CNEL, Rapporto di ricerca *La criminalità organizzata cinese in Italia. Caratteristiche e linee evolutive*, Roma, 2011, <https://www.west-info.eu/files/Cnel-report2.pdf>, p. 44, 5 aprile 2020.

<sup>258</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>259</sup> Cfr. *Prima finti turisti e poi clandestini nelle fabbriche del Macrolotto, due Cinesi condannati a 5 anni e 4 mesi*, in "Notizie di Prato", 4 luglio 2016, <http://www.notiziediprato.it/news/prima-finti-turisti-e-poi-clandestini-nelle-fabbriche-del-macrolotto-due-cinesi-condannati-a-5-anni-e-4-mesi>, 25 gennaio 2020.

<sup>260</sup> Cfr. *Ivi.*

un posto di lavoro in una ditta di un connazionale<sup>261</sup>. Il punto di arrivo del viaggio era rappresentato da un affittacamere abusivo in via Nistri, gestito dalla coppia di cittadini cinesi, che rappresentava il luogo dove veniva assicurata la prima accoglienza e all'interno del quale, nell'agosto del 2014, la polizia aveva rinvenuto ventuno immigrati cinesi privi di permesso di soggiorno, giunti, verosimilmente col sistema dei visti<sup>262</sup>. Il fatto che dell'organizzazione criminale facesse parte anche la coppia era testimoniato da una intercettazione della donna che dichiarava di essere riuscita ad aiutare diverse persone a venire in Italia dalla Cina. Il prezzo per l'intero servizio offerto, era di 14.000 euro e veniva saldato in parte al momento della 'prenotazione' in Cina ed in parte al momento dell'arrivo dei migranti a Prato, talvolta con i proventi derivanti dal loro lavoro. E proprio per questo la coppia cinese si era resa responsabile di alcune condotte estorsive nei confronti di alcuni migranti che non avevano pagato interamente il loro debito<sup>263</sup>.

A partire da questa inchiesta, è stata ricostruita, quindi, l'esistenza di un vero sistema che consentiva agli immigrati cinesi di giungere in città per poi stabilirsi come lavoratori nei laboratori di maglieria e pelletteria gestiti dai connazionali.

Il Procuratore di Prato, Giuseppe Nicolosi, commentando la vicenda, ha, così, descritto il fenomeno: "L'ingresso apparentemente legale veniva trasformato in permanenza clandestina attraverso un pacchetto preventivamente organizzato con viaggio aereo, un posto per dormire e un lavoro. Tutto studiato nei particolari, un meccanismo a tappe con diversi referenti"<sup>264</sup>. Il sostituto Procuratore di Prato, Lorenzo Gestri, ha riconosciuto l'importanza dell'indagine: "I risultati di questa

---

<sup>261</sup> T. Gargano, *Ecco come arrivano i cinesi a Prato: pagano 14 mila euro ed entrano con un visto turistico*, in "Report Pistoia", 20 gennaio 2015, <http://www.reportpistoia.com/prato/item/17593-ecco-come-arrivano-i-cinesi-a-prato-pagano-14-mila-euro-ed-entrano-con-un-visto-turistico.html>, 25 gennaio 2020.

<sup>262</sup> Cfr. *Prima finti turisti e poi clandestini nelle fabbriche del Macrolotto, due Cinesi condannati a 5 anni e 4 mesi*, cit.

<sup>263</sup> Cfr. G. Bernardini, *Dalla Cina a Prato con 14mila euro. Scoperta una tratta di clandestini*, in "Il Corriere Fiorentino", 15 gennaio 2020, in [https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/15\\_gennaio\\_20/dalla-cina-prato-14mila-euro-scoperta-tratta-clandestini-59402ace-a09b-11e4-9c7a-7a46061979b0.shtml](https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/15_gennaio_20/dalla-cina-prato-14mila-euro-scoperta-tratta-clandestini-59402ace-a09b-11e4-9c7a-7a46061979b0.shtml), 25 gennaio 2020.

<sup>264</sup> *Prima finti turisti e poi clandestini nelle fabbriche del Macrolotto, due Cinesi condannati a 5 anni e 4 mesi*, cit.

indagine sono molto importanti perché si è riusciti a ricostruire in maniera dettagliata il sistema con il quale i Cinesi arrivano a Prato”<sup>265</sup>.

In questo caso, la coppia di gestori dell’affittacamere è stata condannata, in primo grado, a cinque anni e quattro mesi di reclusione per i reati di estorsione aggravata e di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Non era stata, invece, condotta una indagine sullo sfruttamento lavorativo dei migranti cinesi, giunti a Prato per il tramite dell’organizzazione criminale, che potesse indurre a ritenere configurabile il reato di tratta.

In realtà, va detto che la fattispecie di tratta vigente al tempo dei fatti era quella antecedente all’ultima riforma di cui al D.Lgs. 24/2014, e, quindi, inestricabilmente legata al reato di cui all’articolo 600 c. p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù). Infatti, l’art. 601 c.p.<sup>266</sup>, così come modificato dalla legge 228/2003, aveva assunto la forma di 'norma a più fattispecie' e lo stato di schiavitù/servitù rappresentava, in un caso, presupposto della condotta, essendo la persona, già di partenza, in tale condizione e, nell’altro caso, lo scopo della condotta, essendo presupposto della stessa lo stato di libertà della vittima<sup>267</sup>.

Tale formulazione impediva che la norma in questione avesse uno spazio applicativo autonomo che prescindesse dalla condizione di schiavitù/servitù della vittima. Infatti, dato che la riduzione in schiavitù/servitù implica l’esercizio su una persona di “poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà” o comunque la riduzione in “uno stato di soggezione continuativa” volto allo svolgimento di varie attività in condizioni di sfruttamento, anche la configurazione dell’art. 601 c.p. era subordinata “ad una preesistente od auspicata posizione di dominio, capace di condurre alla totale reificazione dell’individuo”<sup>268</sup>.

---

<sup>265</sup> Cfr. T. Gargano, op. cit.

<sup>266</sup> Esso stabiliva: “Chiunque commette tratta di persona che si trova nelle condizioni di cui all’articolo 600 ovvero, al fine di commettere i delitti di cui al primo comma del medesimo articolo, la induce mediante inganno o la costringe mediante violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno, è punito con la reclusione da otto a venti anni.”

<sup>267</sup> Cfr. D. Genovese, *La direttiva europea sulla tratta di esseri umani: problematiche applicative nell’ordinamento italiano*, cit.

<sup>268</sup> Cfr. C. Stoppioni, op. cit., p. 21.

La correlazione tra tratta e schiavitù/servitù rendeva l'art. 601 c.p. completamente inadeguato, in particolare, con riferimento a tutte quelle condotte, che, seppur non rivolte ad una reificazione del migrante, fossero in grado di invalidare l'altrui consenso tramite forme di prevaricazione meno intense, così da trascendere il mero favoreggiamento dell'immigrazione clandestina<sup>269</sup>.

In realtà, come già sottolineato, l'anacronistica correlazione tra la tratta e la condizione di schiavitù/servitù era stata recisa già a partire dalla definizione del fenomeno di *trafficking* elaborata dal Protocollo sulla tratta, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale, approvata a Palermo nel 2000, e poi ripresa dall'articolo 1 della Decisione-quadro 2002/629/GAI e successivamente dall'art. 4 della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005 e dall'art. 2 della direttiva 2011/36 UE.

Ma, nel nostro ordinamento, una definizione di tratta conforme agli obblighi di criminalizzazione elaborati a livello internazionale ed unionale verrà introdotta solo a partire dal 2014, con la riforma dell'art. 601 c.p., ad opera del D.Lgs 24/2014, in attuazione della direttiva 2011/36/UE, con la previsione di una fattispecie che consente, seppur in via interpretativa, di slegare la tratta dalla condizione di schiavitù/servitù della vittima, non richiedendo che la vittima sia già in tale condizione o sia destinata ad esserlo.

Tuttavia, nel caso di specie, ricorrevano alcuni aspetti tipici di una situazione di *trafficking*, sulla base della definizione contenuta nell'art. 3<sup>270</sup> del Protocollo sulla tratta, addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sul crimine organizzato transnazionale del 2000.

L'articolo 3, come è stato più volte evidenziato, prevede una definizione che si basa sulla combinazione di tre elementi: la condotta posta in essere dai soggetti agenti, i mezzi con cui è ottenuta la partecipazione della vittima e/o

---

<sup>269</sup> Cfr. Ivi, p. 23.

<sup>270</sup> Esso definisce la tratta di persone come il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi.

estorto il suo consenso e la finalità di sfruttamento, per cui il reato di tratta è integrato al ricorrere di almeno uno degli indicatori elencati per ciascuno dei tre elementi costitutivi della fattispecie<sup>271</sup>.

Nel caso in esame, sul piano della ‘condotta’ posta in essere dai responsabili, i migranti erano stati fatti trasferire dalla Cina all’Italia da una organizzazione criminale col sistema dei visti e, poi, erano stati ospitati presso l’affittacamere gestito dai coniugi cinesi. Verosimilmente, inoltre, era stato anche approfittato della loro condizione di vulnerabilità quantomeno economica. Tale condizione è definita in senso ampio dai Lavori preparatori del Protocollo<sup>272</sup>, “come una situazione connessa alle condizioni economiche, fisiche, di salute, psicologiche della vittima e viene abusata quando la persona non abbia altra scelta reale o accettabile se non quella di sottomettersi all’abuso stesso”<sup>273</sup>. E tale abuso rientra tra i mezzi previsti dall’art. 3 per alterare il consenso delle vittime, vero elemento distintivo tra le condotte di *trafficking* e *smuggling*.

Sul piano della finalità di sfruttamento, invece, nel caso di specie, non era stato verificato se vi fosse un qualche rapporto tra l’organizzazione criminale dedita all’organizzazione del viaggio dei migranti cinesi e le condizioni di sfruttamento lavorativo a cui verosimilmente questi erano stati sottoposti una volta arrivati in Italia.

In relazione allo sfruttamento lavorativo, l’art. 3 del Protocollo sulla tratta comprende “come minimo” anche lo sfruttamento del “lavoro e dei servizi forzati”. Per quanto riguarda l’espressione ‘lavoro forzato’, esso è definito dalla Convenzione dell’OIL n. 29 del 1930<sup>274</sup> come “quel servizio o lavoro estorto sotto la minaccia di una punizione o per il quale la persona non si sia offerta spontaneamente”<sup>275</sup>, laddove per ‘lavoro o servizio’ si intende qualsiasi impiego in qualsiasi settore, mentre per ‘punizione’ qualsiasi forma di coercizione diretta o

---

<sup>271</sup> Cfr. C. Pollastrini, op. cit., p. 9.

<sup>272</sup> Tale definizione già all’epoca dei fatti era stata ripresa dalla Decisione quadro 2002/629/GAI, dalla Convenzione d’Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani del 2005 e poi dalla Direttiva 2011/36/UE, attuata nel nostro ordinamento dal D.lgs. n. 24/2014. In realtà, il D.Lgs. 24/2014 che ha riformulato l’art. 601 c.p. non contiene una definizione di vulnerabilità ma prevede semplicemente, all’articolo 1, un elenco esemplificativo di soggetti vulnerabili.

<sup>273</sup> C. Pollastrini, op. cit., p. 9.

<sup>274</sup> Convenzione OIL sul lavoro forzato ed obbligatorio, n. 29/1930, ratificata con L. 29 gennaio 1934, n. 274 pubblicata nella G.U. n. 53 del 3 marzo 1934.

<sup>275</sup> Cfr. C. Pollastrini, op. cit., p. 10.

indiretta volta a costringere la vittima a prestare l'attività lavorativa, come "la violenza fisica, le minacce psicologiche e i salari non pagati, la perdita di diritti o di privilegi"<sup>276</sup>. Nello specifico, le linee guida dell'OIL sulla tratta di esseri umani e sullo sfruttamento del lavoro forzato, elaborate nel 2005, prevedono sei indicatori<sup>277</sup> che, spesso in combinazione tra loro, possono consentire di ravvisare episodi di tratta ai fini di lavoro forzato. Tra questi è previsto il cosiddetto *debt bondage*, ovvero la schiavitù per debiti, che viene definita dall'art. 1, lett. a) della Convenzione aggiuntiva delle Nazioni Unite sull'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle pratiche analoghe alla schiavitù adottata a Ginevra il 7 settembre 1956<sup>278</sup>, come:

*the status or condition arising from a pledge by a debtor of his personal services or of those of a person under his control as security for a debt, if the value of those services as reasonably assessed is not applied towards the liquidation of the debt or the length and nature of those services are not respectively limited and defined*<sup>279</sup>

In particolare, tale condizione si verifica quando le prestazioni lavorative vengano svolte, in tutto o in parte, per soddisfare il debito contratto per il reclutamento o il trasporto nel Paese di destinazione<sup>280</sup>. Nel caso di specie, era accaduto proprio questo. Talvolta, infatti, il prezzo del viaggio, complessivamente di 14.000 euro, veniva pagato parzialmente con i proventi del lavoro svolto sulla base di termini del rimborso stabiliti unilateralmente dal creditore ed alcuni cittadini cinesi, che non erano stati più in grado, per svariate ragioni, di pagare il resto della somma pattuita erano stati minacciati o picchiati. Ciò era stato

---

<sup>276</sup> *Ibid.*

<sup>277</sup> Essi ricomprendono: 1) La violenza sessuale o fisica cui sia sottoposto il lavoratore, 2) le restrizioni delle libertà di movimento del lavoratore, 3) la schiavitù per debito, 4) le trattenute ingiustificate di tutta o parte della retribuzione, 5) il trattenimento dei documenti o del passaporto del lavoratore, 6) le minacce di denunciare il lavoratore alle autorità per la sua condizione di clandestinità. Cfr. OIL, *Human trafficking and forced labour exploitation Guidelines for Legislation and Law Enforcement*, 2005, [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/--declaration/documents/publication/wcms\\_081999.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/--declaration/documents/publication/wcms_081999.pdf), p. 20, 5 marzo 2020.

<sup>278</sup> Convenzione supplementare OIL sull'abolizione della schiavitù, del commercio di schiavi, e sulle istituzioni e pratiche assimilabili alla schiavitù, n. 105/1957, ratificata con L. 20 dicembre, n. 1304, pubblicata nella G. U. n. 14 del 18 gennaio 1958.

<sup>279</sup> Cfr. OIL, *Human trafficking and forced labour exploitation Guidelines for Legislation and Law Enforcement*, cit.

<sup>280</sup> Cfr. C. Pollastrini, op. cit., p. 10.

appurato dalle forze dell'ordine, sia nell'aprile del 2014, quando, come è stato detto, un cittadino cinese era stato selvaggiamente picchiato in quella che apparentemente era sembrata una semplice rissa, sia nell'agosto del 2014, quando nell'affittacamere di via Nistri, gestito dalla coppia di cittadini cinesi, poi condannati, era stato trovato un immigrato cinese in stato di sequestro, perché in debito con loro<sup>281</sup>.

La vicenda in esame, dunque, oltre ad aver permesso di accertare l'esistenza del diffuso fenomeno dei migranti cinesi *overstayers*, rappresenta, inoltre, uno di quei casi in cui sarebbe stata configurabile una situazione di *trafficking*, ma la tratta di persone non è stata configurata per l'inadeguatezza della vecchia formulazione dell'art. 601 c.p. e per la mancanza della conduzione di indagini sullo sfruttamento lavorativo all'arrivo dei migranti nel Paese di destinazione.

### 1.7 *Le sanatorie come strumento di regolarizzazione.*

La principale possibilità di regolarizzare la propria posizione sul territorio nazionale, per i cittadini cinesi entrati irregolarmente o per quelli divenuti irregolari dopo la scadenza del visto turistico (così come per i migranti illegalmente soggiornanti in generale), è stata, per molto tempo, rappresentata dall'accesso ad una delle varie sanatorie emanate nel corso del tempo.

Sul piano storico, dopo più di un secolo in cui l'Italia era stata terra di emigrazione, l'arrivo dei primi flussi migratori nel nostro Paese risale agli inizi degli anni '70, in conseguenza della crisi petrolifera<sup>282</sup>. Da allora, un numero maggiore di migranti ha iniziato ad indirizzarsi verso l'Italia, non potendo più raggiungere i Paesi dell'Europa centro-settentrionale per via delle loro politiche sempre più restrittive in materia di immigrazione e della chiusura formale delle frontiere<sup>283</sup>.

---

<sup>281</sup> Cfr. T. Gargano, op. cit.

<sup>282</sup> Cfr. E. Cimmino, *Devianza minorile: immigrati e la problematica della risposta carceraria*, in "L'altro diritto", (2006), <http://www.adir.unifi.it/rivista/2006/cimmino/index.htm>, 25 marzo 2020.

<sup>283</sup> Cfr. Ivi.

Già nel 1963 una qualche forma di regolarizzazione della clandestinità era stata rappresentata da una circolare<sup>284</sup> del Ministero del Lavoro riguardante l'impiego dei lavoratori stranieri, che sanciva che potessero essere autorizzati al lavoro, e, quindi, potessero ottenere un correlato permesso di soggiorno, gli stranieri che già risiedessero nel Paese in modo irregolare, purché questi avessero fatto ingresso nel territorio nazionale prima di una certa data, spostata progressivamente in avanti, da una serie di circolari, fino ad essere fissata definitivamente per il 31 dicembre 1981<sup>285</sup>. L'ultima circolare di questo tipo risale al 2 marzo 1982<sup>286</sup>. Essa disponeva, oltre al blocco del rilascio delle autorizzazioni al lavoro da parte degli Uffici provinciali per gli stranieri che si trovassero ancora all'estero, "la regolarizzazione dei rapporti di lavoro di fatto, esistenti per gli stranieri entrati in Italia entro il 31 dicembre 1981"<sup>287</sup>. Tale regolarizzazione, scarsamente pubblicizzata, riguardò però poche migliaia di stranieri<sup>288</sup>.

Dal punto di vista legislativo<sup>289</sup>, il primo organico intervento in materia di immigrazione fu la L. 843/1986<sup>290</sup>, la cosiddetta 'Legge Foschi', che ha approntato la prima elaborazione di politiche migratorie del nostro Paese, dato che, fino ad allora, la scelta dello Stato era stata quella di non legiferare in materia di immigrazione (ancora disciplinata dal T.U. delle Leggi di Pubblica Sicurezza del 1931<sup>291</sup>), lasciando che ad occuparsi di regolamentare i flussi migratori fossero le dinamiche del mercato, specialmente quello dei lavoratori, e che a fronteggiare le situazioni emergenziali fossero gli enti locali e le organizzazioni

---

<sup>284</sup> Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 4 dicembre 1963, n. 51.

<sup>285</sup> Cfr. A. Colombo, G. Sciortino, *Alcuni problemi di lungo periodo delle politiche migratorie italiane*, in "Istituzioni del federalismo", 25, (2004), 5, p. 771.

<sup>286</sup> Circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 14194/IR/A del 2 marzo 1982,

<sup>287</sup> S. Bontempelli, *Il governo dell'immigrazione in Italia: il caso dei "decreti flussi"*, in P. Consorti (a cura di), *Tutela dei diritti dei migranti: testi per il corso di perfezionamento universitario*, Plus Editore, Pisa, 2009, p. 118.

<sup>288</sup> Cfr. D. Ciliberto, *La disciplina del lavoro per il lavoratore extracomunitario*, in "L'altro diritto", (2005), consultabile in <http://www.adir.unifi.it/rivista/2005/ciliberto/cap1.htm>, 25 marzo 2020.

<sup>289</sup> Con la L. 10 aprile 1981, era stata ratificata e resa esecutiva la Convenzione dell'OIL, 23 giugno 1975, 143/1975 sulla promozione della parità di trattamento tra lavoratori interni e lavoratori migranti (sancita all'art. 8 comma 2).

<sup>290</sup> L. 30 dicembre 1986, n. 943, pubblicata nella G. U. n. 8 del 12 gennaio 1987, *Norme in materia di trattamento e collocamento dei lavoratori extracomunitari immigrati e contro le immigrazioni clandestine*.

<sup>291</sup> Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, *Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza*.

assistenziali<sup>292</sup>. La legge Foschi fu, inoltre, accompagnata da una prima sanatoria nel tentativo di regolarizzare la posizione di lavoratori stranieri irregolari presenti sul territorio nazionale prima dell'entrata in vigore della legge<sup>293</sup>. La scadenza per la presentazione delle domande venne fissata inizialmente per il 27 aprile 1987, poi, prorogata tre volte grazie a tre decreti legge del 1987 e poi ulteriormente prorogata al 30 settembre 1988 con la legge<sup>294</sup> del 28 marzo 1988 n 81<sup>295</sup>.

Questa sanatoria ha consentito la regolarizzazione di ben 105.000 cittadini stranieri<sup>296</sup>.

Successivamente ebbe luogo una serie di ulteriori sanatorie nell'intento di regolarizzare la posizione di un gran numero di lavoratori irregolari. Infatti, da allora, fino al 2012, pressoché in concomitanza ad ogni legge in materia di immigrazione è stata emanata una sanatoria. *In primis*, fu adottata la L. 39/1990, conosciuta come 'Legge Martelli'. La Legge Martelli fu accompagnata da una grande sanatoria per gli stranieri che dimostravano di risiedere in Italia al 31 dicembre 1989. In questo modo, venne regolarizzata la posizione di circa 218.000 persone<sup>297</sup>. "Solo una piccola parte di loro (il 4%)<sup>298</sup> venne regolarizzata a seguito di un contratto di lavoro, mentre la maggior parte di essi fu regolarizzata attraverso la loro iscrizione nelle liste di collocamento *con riserva*"<sup>299</sup>, con cui essi attestavano la volontà di ricercare un lavoro, al fine di ottenere il permesso di soggiorno, che avrebbero, però, potuto perdere, qualora, a distanza di due anni non fossero risultati occupati<sup>300</sup>.

La Legge Martelli prevedeva, inoltre, a decorrere dalla sua entrata in vigore, tra le altre cose, condizioni maggiormente restrittive per l'ingresso in

---

<sup>292</sup> Cfr. E. Cimmino, op. cit.

<sup>293</sup> Cfr. S. Bontempelli, *Il governo dell'immigrazione in Italia: il caso dei "decreti flussi"*, op. cit., p. 120

<sup>294</sup> Legge 16 marzo 1988, n. 81, pubblicata nella G.U. n. 67 del 21 marzo 1987, *Proroga dei termini per la regolarizzazione dei lavoratori clandestini extracomunitari*.

<sup>295</sup> Cfr. S. Bontempelli, op. cit., p. 121.

<sup>296</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>297</sup> Cfr. M. Colucci, *Le stagioni del governo dell'immigrazione nell'Italia Repubblicana*, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", (2019), 2, [https://dejure.it/ricerca/dottrine\\_documento?idDatabank=13&idDocMaster=8202029&idUnitDoc=0&nVigUnitDoc=1&docIdx=1&semantica=0&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false](https://dejure.it/ricerca/dottrine_documento?idDatabank=13&idDocMaster=8202029&idUnitDoc=0&nVigUnitDoc=1&docIdx=1&semantica=0&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false), 25 gennaio 2020.

<sup>298</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>299</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>300</sup> Cfr. *Ibid.*

Italia, (anche per acconsentire alle richieste che venivano dagli altri Paesi europei, preoccupati dalla possibilità che gli stranieri irregolari, passando per l'Italia, giungessero nei loro territori), sancendo, infatti, l'obbligo di visto per quasi tutti i Paesi dai quali provenivano flussi migratori e prevedendo una riforma dei controlli alle frontiera e del sistema di espulsioni<sup>301</sup>. Fu disposto, inoltre, l'avvio di una programmazione annuale dei flussi di ingresso, sulla base della concertazione tra ministeri economici, Regioni e forze sociali, allo scopo di abbandonare il sistema delle sanatorie<sup>302</sup>. Tutto il sistema, da allora, è basato sulla programmazione dei flussi in entrata, ovvero, tendenzialmente ogni anno, vengono emanati appositi decreti, noti come decreti flussi, che in base ad alcuni criteri generali indicati nel cosiddetto 'documento programmatico triennale', emanato con D.P.R., sanciscono le quote massime annuali di migranti regolari<sup>303</sup>.

Alla sanatoria del 1990, seguì, cinque anni dopo, una nuova sanatoria contenuta nel Decreto Legge 489/1995<sup>304</sup>, emanato dal Governo tecnico presieduto da Lamberto Dini, che ha consentito la regolarizzazione di 244.000 immigrati<sup>305</sup>, che fossero in grado di dimostrare "di essere lavoratori dipendenti o di aver avuto un contratto della durata di almeno quattro mesi"<sup>306</sup>. Il decreto prevedeva anche altre due ipotesi di regolarizzazione: per iscrizione alle liste di collocamento e per ricongiungimento familiare<sup>307</sup>. Si è poi assistito alla sanatoria del 1998, con la legge 40/1998, nota anche come 'legge Turco-Napolitano' (poi confluita nel D.Lgs. 286/1998 che raccoglie tutto il *corpus* di provvedimenti legati all'immigrazione). Questa legge, oltre a rappresentare il tentativo più completo di riorganizzazione della normativa migratoria italiana, introducendo,

<sup>301</sup> Cfr. A. Colombo, G. Sciortino, op. cit., p. 775.

<sup>302</sup> Cfr. M. Colucci, op. cit.

<sup>303</sup> Cfr. R. Del Punta, *Diritto del lavoro*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2018, p.461.

<sup>304</sup> D.L. 18 novembre 1995, n. 18, pubblicato nella G.U. n. 270 del 18 novembre 1995, *Disposizioni in materia di politica dell'immigrazione e per la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno nel territorio nazionale dei cittadini dei Paesi non appartenenti all'Unione Europea*.

<sup>305</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p. 18.

<sup>306</sup> M. Colucci, op. cit.

<sup>307</sup> Cfr. C. F. Ammendola, O. Forti, S. Garavini, F. Pittau, A. Ricci, *L'approccio nazionale nei confronti dei cittadini stranieri illegalmente soggiornanti: caratteristiche e condizioni sociali*, a cura di IDOS - Punto Nazionale di Contatto dell'EMN, Roma, 2005, p. 12, consultabile in [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european\\_migration\\_network/reports/docs/emn-studies/illegally-resident/it\\_emn\\_ncp\\_country\\_study\\_research\\_study\\_ii\\_illegal\\_finalit\\_feb07\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/illegally-resident/it_emn_ncp_country_study_research_study_ii_illegal_finalit_feb07_it.pdf), 25 gennaio 2020.

contemporaneamente, “una riforma integrata dei sistemi di controllo, di regolazione dei flussi e di integrazione degli stranieri residenti”<sup>308</sup>, ha permesso la regolarizzazione di 217.000 immigrati<sup>309</sup>.

La legge 40/98 ha, peraltro, mantenuto l’impianto già previsto dalla Legge Martelli in materia di quote annuali per l’ingresso di lavoratori stranieri, prevedendo procedure realistiche per la determinazione delle quote di ingressi annuali per i lavoratori sia stagionali sia di lungo periodo. Inoltre, essa ha introdotto il meccanismo dello ‘sponsor’, che consentiva che un’impresa residente nel Paese o un individuo legalmente residente in Italia, anche se non necessariamente in possesso della cittadinanza italiana, potessero essere “autorizzati a garantire per l’ingresso in Italia di massimo due stranieri, al fine di facilitare il loro accesso al mercato del lavoro”<sup>310</sup>.

La sanatoria più ampia mai concessa nel Paese è stata quella prevista dalla L 189/2002, la cosiddetta ‘Legge Bossi-Fini’, che ha consentito la regolarizzazione di 634.728 immigrati<sup>311</sup>.

La Bossi-Fini, inoltre, col novellare il D.Lgs 286/1998 che rimane, tuttora, la fonte normativa principale della nostra legislazione in materia di immigrazione, ha sancito, come principio fondamentale, che l’ingresso e la permanenza di uno straniero sul territorio nazionale dipendono esclusivamente dall’effettivo svolgimento di una attività lavorativa di carattere temporaneo o meno<sup>312</sup>. È stato abolito, infatti, il meccanismo dello sponsor ed è stato disposto che i cittadini stranieri possano accedere regolarmente, per motivi di lavoro, solo dopo aver firmato un contratto di lavoro, nell’ambito delle quote di ingressi previste annualmente dai decreti flussi. La loro permanenza in Italia è legata alla stipulazione del cosiddetto ‘contratto di soggiorno’ cui è correlato un permesso di soggiorno per motivi di lavoro<sup>313</sup>.

---

<sup>308</sup> Cfr. A. Colombo, G. Sciortino, op. cit., p. 780

<sup>309</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p. 18.

<sup>310</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>311</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>312</sup> Cfr. R. Del Punta, op. cit., p.461.

<sup>313</sup> Cfr. M. Colucci, op. cit.

Lo strumento delle sanatorie, è stato, infine, abbandonato con l'eccezione di due ultime sanatorie - nel 2009 e nel 2012 - limitate però ad alcune particolari categorie lavorative.

In ogni caso, “le regolarizzazioni concesse in Italia, tra il 1986 e il 2002, con cadenza quasi regolare sono state la principale strada attraverso cui migranti privi di regolare documentazione potevano uscire dalla condizione di clandestinità”<sup>314</sup>. Tra questi, anche i Cinesi: infatti, la maggior parte dei migranti cinesi è arrivata nel nostro Paese in condizione di irregolarità, provenendo direttamente dalla Cina o da altri Paesi europei<sup>315</sup>. L'Italia è stata considerata un posto di insediamento interessante in Europa, anche proprio per le frequenti sanatorie, che permettevano l'accesso alla regolarizzazione. C'è da dire, peraltro, che, dalla fine del secolo scorso, è cresciuto anche il numero di migranti cinesi entrati in Italia legalmente, sia mediante le quote per l'ingresso dei lavoratori stranieri fissate annualmente con i decreti flussi, sia mediante i ricongiungimenti familiari<sup>316</sup>. Così, se nel 1996 i Cinesi maggiorenni in possesso di un permesso di soggiorno in Italia erano 29.073, nel 1999 sono diventati 47.108 e nel 2003, 100.109<sup>317</sup>.

L'evidenza del fatto che le sanatorie abbiano costituito il mezzo principale attraverso cui i cittadini cinesi hanno regolarizzato la propria posizione emerge, in particolare, dalle ricerche effettuate dal Centro Ricerche e Servizi per l'Immigrazione di Prato, che ha condotto una serie di studi statistici sulla grande comunità cinese della città tra la fine degli anni '90 e il primo decennio del nuovo secolo. Così, a Prato, al 28 ottobre 1996, grazie alla sanatoria del 1995, 2003 cittadini cinesi avevano ottenuto un permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, 13 per iscrizione alle liste di collocamento e 117 per coesione familiare<sup>318</sup>. Il numero dei permessi di soggiorno concessi a cittadini cinesi nella città di Prato è aumentato a seguito delle varie sanatorie. Anche per questo, i

---

<sup>314</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p. 18.

<sup>315</sup> Cfr. Ivi, p. 67.

<sup>316</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>317</sup> Cfr. Ivi, pp. 67-68.

<sup>318</sup> Cfr. D. Cicogna, op. cit., p. 117.

Cinesi soggiornanti nel comune di Prato sono aumentati drasticamente nel corso degli anni: 4319 nel 1998, 7139 nel 1999, 7796 nel 2000, 8086, nel 2001<sup>319</sup>.

Gran parte delle sanatorie, peraltro, è stata preannunciata, cosicché le informazioni sulle stesse si sono ampiamente diffuse tra gli immigrati cinesi in Italia e i propri parenti o conoscenti in Cina e negli altri Paesi europei<sup>320</sup>. Per esempio, nella città di Prato, nel settembre del 2002, scrive Antonella Ceccagno in *Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa nell'epoca della globalizzazione* :

“nel corso di un solo giorno, più di 3.000 cinesi irregolari si presentarono all'ufficio temporaneo del Consolato cinese, organizzato nel giro di poche ore, in uno spazio aperto, a ridosso della strada, per soddisfare l'imprevisto numero di richieste di passaporto (il passaporto era infatti necessario per presentare l'istanza di regolarizzazione). In fila c'erano Cinesi già presenti irregolarmente in Italia, ma ce n'erano anche molti arrivati da Spagna, Francia e Olanda, attratti dalla prospettiva di regolarizzazione. I migranti irregolari provenivano, non solo dall'Europa occidentale e meridionale, ma anche da quella orientale. Durante le regolarizzazioni del 1995 e del 1998, migranti cinesi erano giunti anche da quelle che, allora, erano nuove aree di insediamento e transito: Ungheria in primo luogo, ma anche Slovenia, Croazia, Russia. Parallelamente molti Cinesi irregolari si sono spostati dall'Italia alla Spagna nel 2005, alla notizia che una regolarizzazione stava avendo luogo”<sup>321</sup>

In ogni caso, nonostante le frequenti sanatorie, non tutti i migranti cinesi hanno regolarizzato la propria posizione sul territorio pratese. Anche se, con la sanatoria del 2002, è stato drasticamente ridotto il numero dei soggetti irregolarmente presenti sul territorio<sup>322</sup>. La situazione è, dunque, cambiata rispetto agli anni '90, quando la maggior parte dei migranti cinesi presenti nel distretto pratese non era regolarmente soggiornante<sup>323</sup>. Secondo una ricerca realizzata dall'Irpet nel 2014, i Cinesi irregolari nella città di Prato erano tra i 5.700 e gli 8.700,

---

<sup>319</sup> C. Tolu, op. cit., p. 138. A partire dal 2001 sono insorti alcuni problemi nella trasmissione degli archivi da parte della Questura di Prato che hanno impedito successivi aggiornamenti. Cfr. <http://www.comune.prato.it/immi-gra/centro/htm/db.htm>.

<sup>320</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p.17.

<sup>321</sup> *Ibid.*

<sup>322</sup> Cfr. Ivi, p. 91.

<sup>323</sup> Cfr. *Ibid.*

rispetto ad una popolazione complessiva di Cinesi regolarmente residenti in città superiore alle 20.000 unità<sup>324</sup>.

Le sanatorie, infine, hanno contribuito anche alla diffusione di una serie di illegalità nel contesto pratese. Per esempio, nel gennaio del 2001 l'operazione *Surprise 1* condotta dalla Guardia di Finanza di Prato aveva permesso di accertare come più di 1000 permessi di soggiorno fossero stati ottenuti sulla base di false documentazioni, pagando intermediari cinesi<sup>325</sup>. Molte volte, in questo tipo di illeciti erano coinvolti anche personaggi italiani, con la funzione di intermediari, detti *kuajijshi*. Gli stessi migranti, su indicazione dei propri datori di lavoro, si rivolgevano a questi soggetti, in grado di fornire loro tutto quanto necessario per la regolarizzazione, come, per esempio, “il kit distribuito dal Ministero delle Entrate per avviare la legalizzazione, il pagamento dei contributi, la ditta vera o falsa, la busta paga vera o falsa, l'indirizzo per un domicilio falso”<sup>326</sup>.

---

<sup>324</sup> Cfr. C. Poli, *Sorpresa: secondo l'Irpet i cinesi irregolari di Prato sono al massimo 8.700*, in “Il Tirreno-Prato”, 22 gennaio 2014, <https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2014/01/22/news/sorpresa-secondo-l-irpet-i-cinesi-irregolari-sono-al-massimo-8-700-1.8518297>, 25 gennaio 2020.

<sup>325</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p.115.

<sup>326</sup> Cfr. Ivi, p. 114.

## **CAPITOLO II**

# **L'INSEDIAMENTO DEI MIGRANTI CINESI A PRATO E LE DINAMICHE LAVORATIVE NELLE AZIENDE CINESI DEL DISTRETTO TESSILE PRATESE**

**SOMMARIO:** 2.1 *introduzione* - 2.2 *Le peculiarità del rapporto tra Prato e i migranti cinesi.* - 2.3 *La nascita del distretto tessile pratese, la sua crisi e l'arrivo dei Cinesi.* - 2.4 *L'insediamento dei laboratori cinesi nell'area urbana pratese.* - 2.5 *Le caratteristiche dei laboratori di subfornitura e la flessibilità del lavoro.* - 2.5.1 *La mobilità sociale nei laboratori cinesi di subfornitura.* - 2.5.2 *La mobilità territoriale dei lavoratori cinesi.* - 2.6 *La nascita dei 'pronto moda' cinesi.* - 2.7 *Il 'patto sociale' tra datori di lavoro e lavoratori.* - 2.7.1 *La recente crisi del 'patto sociale' e la progressiva sostituzione della manodopera cinese con manodopera straniera non cinese.* - 2.8 *Varie tipologie di ditte cinesi e la concorrenza tra le stesse.* - 2.9 *Varie forme di illegalità correlate alla presenza cinese nel distretto tessile pratese.* - 2.9.1 *Brevi cenni su alcune illegalità di tipo economico* - 2.9.1.1 *L'evasione fiscale delle ditte cinesi, il fenomeno delle agenzie di money transfer e la contraffazione.* - 9.2. *Brevi cenni sulle irregolarità lavorative nei laboratori di subfornitura.*

## 2.1 *Introduzione.*

Questo capitolo è dedicato alla analisi delle peculiarità che caratterizzano il distretto tessile pratese dopo l'arrivo dei migranti cinesi, in seguito alla crisi che ha colpito il settore a partire dagli anni '80. In particolare, esso si sofferma sulle dinamiche sociali e lavorative che si determinano all'interno dei laboratori di subfornitura cinesi, di confezionamento maglieria e capi di abbigliamento in genere. L'obiettivo del capitolo è quello di offrire gli elementi essenziali per la comprensione dei fenomeni di sfruttamento lavorativo che si verificano, spesso, nelle aziende di abbigliamento situate nell'area cittadina di Prato. La contestualizzazione storica e sociologica offerta si rivelerà, infatti, fondamentale per affrontare la questione giuridica delle illegalità lavorative e dello sfruttamento lavorativo che caratterizzano, tendenzialmente, i rapporti di lavoro all'interno delle ditte cinesi nel distretto tessile pratese

## 2.2 *Le peculiarità del rapporto tra Prato e i migranti cinesi.*

I migranti cinesi, una volta giunti in Italia, si sono stanziati in diverse città italiane, tra cui, principalmente, Milano, Roma, Napoli, Carpi e Prato. La scelta

del luogo di approdo è stata determinata, per lo più, dalle maggiori prospettive di arricchimento, in senso lato, che le città avrebbero potuto offrire ai nuovi arrivati.

Lo sviluppo economico della città di Prato, a partire dal dopoguerra, ha creato delle opportunità lavorative (e una correlata domanda di lavoro) che non potevano essere soddisfatte dalla popolazione residente<sup>1</sup>. Ciò ha fatto di Prato una città capace di accogliere flussi migratori provenienti da aree diverse nel corso del tempo<sup>2</sup>.

Fino agli anni '60, il principale flusso migratorio arrivava dai piccoli paesi circostanti la città e dalle campagne toscane. A questo flusso si è sostituito, a partire dagli anni '60, quello di immigrati provenienti dal Mezzogiorno<sup>3</sup>.

Alla fine degli anni '80, una volta venuta meno progressivamente l'immigrazione meridionale, Prato è stata, poi, la meta di migranti provenienti da altri Paesi, dove stavano mutando gli assetti economico sociali dominanti, tra cui, proprio, la Cina<sup>4</sup>. Così, fin dalla metà degli anni '90, quella cinese è stata, senza dubbio, l'etnia straniera più consistente a Prato. In dieci anni, dal 1990 al 2000, il numero dei Cinesi residenti in città è passato da 518 a 4354<sup>5</sup>. Infatti, Prato ha rappresentato, per le sue caratteristiche storiche ed economiche, una destinazione dove i migranti cinesi riuscivano a realizzare le proprie aspettative di ascesa sociale e ciò l'ha resa, nel corso del tempo, la seconda città italiana con il maggior numero di Cinesi residenti dopo Milano.

L'aspetto più interessante del rapporto tra Prato e le migrazioni cinesi non risiede, però, tanto nel numero assoluto degli immigrati cinesi, quanto in alcune specifiche peculiarità che caratterizzano la città<sup>6</sup>.

In primo luogo, è da considerare la proporzione dei migranti cinesi a Prato rispetto alla popolazione complessiva della città. Infatti, nel 2018 sono risultati residenti 22.897 Cinesi regolarmente soggiornanti su una popolazione

---

<sup>1</sup> Cfr. D. Orsini, *La Muraglia cinese*, Avagliano, Roma, 2011, p. 23.

<sup>2</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>3</sup> Cfr. Ivi, p. 24.

<sup>4</sup> Cfr. Ivi, p. 25.

<sup>5</sup> Cfr. C. Tolu, *Diversificazione dei luoghi di origine dei migranti cinesi*, in A. Ceccagno (a cura di), *Migranti a Prato*, FrancoAngeli, Milano, 2003, p. 138.

<sup>6</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa nell'epoca della globalizzazione*, in A. Ceccagno (a cura di), *Migranti a Prato*, FrancoAngeli, Milano, 2003, p. 17.

complessiva di 194.590 persone, pari all'11,8 % del totale<sup>7</sup>. In realtà, si tratta di un numero assai inferiore all'effettivo numero di soggetti cinesi presenti sul territorio. Infatti, esso non considera gli immigrati cinesi irregolari. Essi erano, nel 2014, secondo la già citata indagine condotta dall'Irpet, tra i 5.800 e gli 8.700<sup>8</sup>.

Inoltre, il numero dei residenti non computa il gran numero di cittadini cinesi, che, pur risultando residenti in altre città italiane, vivono effettivamente a Prato per ragioni di lavoro.

In secondo luogo, un'altra particolarità del contesto pratese consiste nel fatto che l'immigrazione cinese si è prevalentemente legata, dal punto di vista economico – lavorativo, ad un settore specifico: gli immigrati cinesi insediatisi nel territorio sono diventati, infatti, la componente principale dei lavoratori dell'industria tessile (di cui Prato ha uno dei principali distretti del Paese) e delle confezioni che producono capi di maglieria e di abbigliamento<sup>9</sup>.

In relazione a ciò, emerge un'ulteriore caratteristica distintiva della consistente presenza cinese nella città di Prato<sup>10</sup>. Infatti, la specializzazione degli immigrati cinesi in un determinato settore economico-produttivo ha favorito, nel corso del tempo, la grande diffusione di imprese gestite da cittadini cinesi che sono risultate 6.436 nel 2018<sup>11</sup>.

Un quarto aspetto caratteristico è dato dalla posizione geografica della città di Prato, la terza più grande e popolosa del centro-Italia, dopo Firenze e Roma. Infatti, Prato è situata al centro di una direttrice che collega tre città commerciali come Milano, Napoli e Roma, e che la rende crocevia del passaggio degli immigrati cinesi, presenti in grande misura anche in questi tre capoluoghi<sup>12</sup>.

---

<sup>7</sup> Dati tratti dal sito del Comune di Prato, <http://statistica.comune.prato.it/?act=f&fid=6370>, 4/1/2020.

<sup>8</sup> Cfr. C. Poli, *Sorpresa: secondo l'Irpet i cinesi irregolari di Prato sono al massimo 8.700*, in "Il Tirreno-Prato", 22 gennaio 2014, <https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2014/01/22/news/sorpresa-secondo-l-irpet-i-cinesi-irregolari-sono-al-massimo-8-700-1.8518297>, 4 gennaio 2020.

<sup>9</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa nell'epoca della globalizzazione*, cit., p. 17.

<sup>10</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>11</sup> Dati tratti dal sito della Camera di Commercio di Prato, <http://www.po.camcom.it/servizi/datistud/stmovi.php#r17>, 4 gennaio 2020.

<sup>12</sup> Cfr. Relazione del tecnico della prevenzione V.L. Cascarano dell'azienda USL Toscana Centro, *Genesi e sviluppo del fenomeno migratorio "cinese" in Toscana: analisi e fattori predisponenti*, per il Convegno Nazionale: il piano straordinario Lavoro Sicuro, tenutosi a Modena il 14/9/2017.

Il rapporto tra l'immigrazione cinese e la città di Prato è un rapporto complesso e uno degli elementi distintivi della città. Da un lato, esso ha avuto forti ripercussioni sociali ed economiche sulla stessa e, dall'altro, è stato indotto dalla presenza, in passato, di un fiorentino distretto tessile.

### 2.3 *La nascita del distretto tessile pratese, la sua crisi e l'arrivo dei Cinesi.*

L'attività laniera e tessile nel territorio pratese ha una storia antichissima.

Essa è sorta già a partire dal 1200. Infatti, grazie alla grande disponibilità di risorse naturali e di fonti d'acqua, si è sviluppato un importante settore della pastorizia a cui è seguita una specializzazione progressiva nella lavorazione della lana<sup>13</sup>.

A partire dal XIII/XIV secolo, l'attività tessile pratese si è via via specializzata, assumendo anche carattere internazionale, tramite una consistente rete di mercanti pratesi che promuovevano il commercio dei prodotti pratesi in Oriente, oltre che in Spagna, nelle Fiandre e in Inghilterra. Nello stesso periodo, si è sviluppata una specializzazione nella produzione dei cosiddetti "*panni bigelli e vinalleschi*"<sup>14</sup> di stoffe di lana ordinaria, ovvero stoffe di lana di medio-bassa qualità. Questa specializzazione era frutto, principalmente, dell'imposizione del divieto, da parte della città di Firenze, di realizzare, fuori dal suo territorio, i prodotti lanieri di qualità superiore<sup>15</sup>.

Il nascente distretto tessile pratese ha, fin da subito, assunto l'ulteriore caratteristica della "scomposizione dei cicli manifatturieri e della suddivisione delle varie fasi tra piccole e medie imprese"<sup>16</sup>.

Tutte queste peculiarità, nella produzione tessile della città, si sono sostanzialmente mantenute inalterate fino alla seconda guerra mondiale, con l'unica eccezione della emersione nell'area pratese di imprese di grandi dimensioni a ciclo verticalmente integrato<sup>17</sup>.

---

<sup>13</sup> Cfr. D. Orsini, op. cit., p. 20.

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Cfr. *Ibid.*

Solo dopo la seconda guerra mondiale, l'industria tessile pratese ha subito un cambiamento di assetti organizzativi dovuto ad una importante crisi del settore che ha interessato le aziende della città alla fine degli anni '40 e che le ha spinte alla decomposizione del ciclo produttivo, comportando, nella sostanza, la scomparsa delle imprese di grandi dimensioni<sup>18</sup>. Dopo la seconda guerra mondiale, dunque, il distretto ha conosciuto la frammentazione del ciclo produttivo in una moltitudine di aziende di piccole dimensioni. Frammentazione che ha comportato una specializzazione delle stesse nelle varie attività del ciclo<sup>19</sup>.

A partire dagli anni 60', il distretto tessile pratese ha conosciuto una nuova fase di sviluppo, determinata dagli effetti del *boom* economico nazionale e dall'intensa crescita delle esportazioni. In quegli anni, sono sorte centinaia di imprese di dimensioni medio-piccole, la cui nascita è stata favorita, da un lato, dalla grande disponibilità di stabilimenti industriali presenti nell'area e, dall'altro, dal basso costo dei macchinari necessari per le varie fasi del ciclo produttivo<sup>20</sup>.

Nel corso degli anni '70, si sono consolidati i tratti caratterizzanti del distretto tessile che si è allargato anche alla lavorazione e produzione di capi di maglieria e di abbigliamento. Si è assistito, così, ad una diversificazione delle attività produttive. Infatti, gli operatori economici che avviavano attività nell'industria dell'abbigliamento non erano gli stessi che appartenevano all'industria tipica della città, quella tessile. Mentre l'industria tessile era interessata alla qualità dei prodotti e, quindi, si rivolgeva alle fasce medio alte del mercato, quella dell'abbigliamento si indirizzava verso le fasce medio basse<sup>21</sup>.

Per di più, accanto alla lavorazione dei tessuti, si è affiancata quella dei cosiddetti 'filati fantasia' alla cui ideazione e realizzazione hanno collaborato noti stilisti<sup>22</sup>.

Inoltre, le imprese del distretto pratese hanno mostrato una organizzazione del lavoro basata sulla divisione del ciclo produttivo tra le stesse, nonché una forte

---

<sup>18</sup> Cfr. Ivi, p. 21.

<sup>19</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>20</sup> Cfr. Ivi, p. 21.

<sup>21</sup> Cfr. D. Toccafondi, *Il distretto industriale pratese e la comunità cinese*, in Graeme Johanson, Russel Smyth, Rebecca French, (a cura di), *Oltre ogni muro*, Pacini Editore, Pisa, 2010, p. 85.

<sup>22</sup> Cfr. Ivi, p. 82.

propensione all'esportazione.<sup>23</sup> Propensione, quest'ultima, agevolata dall'istituzione dell'Accordo Multifibre<sup>24</sup> nel 1974 che ha consentito "una progressiva liberalizzazione ed intensificazione degli scambi commerciali"<sup>25</sup> nel settore tessile e dell'abbigliamento<sup>26</sup>.

A partire dai primi anni '80, l'industria europea del tessile-abbigliamento è stata colpita da una profonda crisi del settore, connessa ad una forte concorrenza da parte di Paesi dove il costo del lavoro era decisamente più basso<sup>27</sup>. Anche il distretto pratese ha risentito fortemente di questa grande crisi economica<sup>28</sup>. In particolare, Prato ne ha iniziato a subire gli effetti, allorché si è verificata, nel mercato internazionale, una forte diminuzione della domanda di prodotti cardati che costituivano, al tempo, una delle principali produzioni del distretto<sup>29</sup>. Inoltre, le trasformazioni tecnologiche hanno determinato un forte recupero della competitività da parte delle grandi imprese operanti nel settore, a danno di quelle medio-piccole che, da sempre, hanno costituito l'ossatura del distretto tessile pratese<sup>30</sup>.

La crisi ha avuto un impatto dirompente sull'intera città. Infatti, l'economia pratese, nel suo complesso, ha sempre ruotato attorno all'industria tessile.

Progressivamente, è stata avviata una riduzione delle produzioni tessili.

Dopo trent'anni di crescita ininterrotta, per la prima volta, all'inizio degli anni '80, è diminuito il numero delle imprese e il numero dei lavoratori nell'ambito dell'industria tessile<sup>31</sup>. Le preoccupazioni circa l'entità del fenomeno furono espresse in più occasioni. Una relazione pubblicata dall'Unione Industriale Pratese nel giugno del 1980, quando l'economia pratese era ancora in espansione,

---

<sup>23</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>24</sup> Accordo sul commercio internazionale dei tessili del 20/12/1973, entrato in vigore l'1/1/1974, cui la Comunità Europea ha aderito con la decisione del Consiglio Europeo del 21/3/1974, 74/241/CEE, (G.U. 1974, L.118).

<sup>25</sup> D. Toccafondi, op. cit., p. 83.

<sup>26</sup> Cfr. *ibid.*

<sup>27</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa nell'epoca della globalizzazione*, cit., p. 39.

<sup>28</sup> Cfr. D. Toccafondi, op. cit., p. 83.

<sup>29</sup> Cfr. D. Orsini, op. cit., p. 23.

<sup>30</sup> Cfr. Ivi, p. 22.

<sup>31</sup> Cfr. G. Dei Ottati, *Le trasformazioni economiche*, in P. Giovannini, R. Innocenti (a cura di), *Prato Metamorfosi di una città tessile*, FrancoAngeli, Milano, 1996, p. 107.

aveva sollecitato l'attenzione sulla ormai prossima crisi, con l'emblematico titolo 'Non abbiamo più tempo'<sup>32</sup>. Nel 1982, nel Convegno tenutosi presso la villa medicea di Artimino, a Prato, dove erano state convocate le massime personalità del mondo della politica e del commercio pratese, per affrontare le prime avvisaglie di una crisi del settore tessile che già allora appariva devastante, il Presidente dell'Unione Industriale Pratese, Antonio Lucchesi, dichiarò "Non è Prato in crisi: è il mondo che è in crisi!"<sup>33</sup>. In effetti, i dati rendono l'idea di quale sia stato l'impatto della crisi del tessile pratese. Tra il 1981 e il 1993 hanno chiuso ben 4.500 imprese artigiane tessili ed il numero complessivo delle stesse è passato da 14.552 a 11.018<sup>34</sup>.

In concomitanza col drastico calo industriale, si è assistito ad una espansione del commercio e delle altre attività economiche non industriali, che però non hanno avuto la forza di compensare il ridimensionamento dell'industria tessile pratese<sup>35</sup>.

Tuttavia, alla forte contrazione dell'attività economica tipica del settore, sono seguite una riorganizzazione e una ristrutturazione del distretto, che hanno consentito di mantenerlo, complessivamente, competitivo<sup>36</sup>. Quindi, nonostante la crisi dell'industria tessile, essa, non solo, è rimasta la principale attività economica dell'area, ma ha continuato ad essere un elemento portante per lo sviluppo delle altre attività<sup>37</sup>. Ciò è stato reso possibile, in primo luogo, dalle delocalizzazioni produttive verso Paesi dove fosse più basso il costo del lavoro e verso il Mezzogiorno. In entrambi i casi, una parte di queste produzioni è stata, poi, rilocalizzata nel distretto stesso<sup>38</sup>. In secondo luogo, è stata migliorata continuamente la qualità dei prodotti, così da consentire alle imprese pratesi di dirigersi verso fasce superiori di mercato<sup>39</sup>. Inoltre, è stata avviata una progressiva

---

<sup>32</sup> Cfr. A. Lucchesi, Relazione al Convegno "Qualificazione, innovazione e sviluppo nell'economia tessile pratese", Atti di convegno, a cura dell'Ufficio Stampa del Comune di Prato, 1982, p. 69.

<sup>33</sup> Cfr. Ivi, p. 79.

<sup>34</sup> Cfr. G. Dei Ottati, op. cit., p. 109.

<sup>35</sup> Cfr. Ivi, p. 107.

<sup>36</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa nell'epoca della globalizzazione*, cit., p. 39.

<sup>37</sup> Cfr. G. Dei Ottati, op. cit. p. 106.

<sup>38</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa nell'epoca della globalizzazione*, cit., p. 39.

<sup>39</sup> Cfr. *Ibid.*

diversificazione della produzione, che ha comportato una riduzione del peso dell'industria laniera, pur prevalente, a vantaggio delle lavorazioni di altre fibre come cotone, lino e seta<sup>40</sup> e che si è spinta fino alla fabbricazione di prodotti nuovi, in assoluto, per il contesto pratese come “i tessuti non tessuti, le finte pellicce o i tessili ad impiego tecnico”<sup>41</sup>.

Poi, mentre le aziende tessili si sono trovate a fronteggiare sempre più grandi difficoltà dovute alla crisi del settore, è emerso il ruolo trainante di alcune aziende di confezioni. Infatti, un gruppo di imprese confezioniste pratesi è stato in grado di sostenere la concorrenza internazionale mediante un aumento delle dimensioni e la concentrazione delle attività su un tipo di produzione di maggiore qualità<sup>42</sup>.

Queste imprese, che producono abiti con il marchio ‘Patrizia Pepe’, ‘Franco Castellani’, ‘Sasch’ hanno investito in proprie catene distributive<sup>43</sup>.

Alla sopravvivenza del distretto tessile pratese è collegato, infine, il fenomeno del massiccio insediamento di imprese a titolarità cinese nell'area, che hanno finito per costituire una sorta di ‘distretto parallelo’, affiancandosi alle attività tessili pratesi<sup>44</sup>. In particolare, dalla fine dagli anni '80, si è assistito ad un progressivo arrivo in città di migranti cinesi provenienti dalla regione dello Zhejiang e soprattutto della città di Wenzhou<sup>45</sup>. Costoro si sono introdotti nel sistema produttivo locale, nel settore dell'abbigliamento, gestendo attività produttive effettuate da laboratori che operavano “come terzisti per imprese finali di italiani nella produzione di confezioni, maglieria, borse e capi in pelle”<sup>46</sup>.

Successivamente, a partire dalla metà degli anni '90, sono arrivati migranti cinesi provenienti dalla provincia del Fujian che sono entrati nelle attività economiche dei connazionali<sup>47</sup>.

Questa collocazione offriva, infatti, ai migranti cinesi due tipologie di vantaggi: l'ingresso in un ambiente di lavoro gestito da connazionali con la

---

<sup>40</sup> Cfr. G. Dei Ottati, op. cit. p. 117.

<sup>41</sup> Cfr. Ivi, p. 106.

<sup>42</sup> Cfr. D. Toccafondi, op. cit., p. 84.

<sup>43</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>44</sup> Cfr. D. Orsini, op. cit. p. 23.

<sup>45</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, Carocci, Roma, 2008, p. 81.

<sup>46</sup> A. Ceccagno, *Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa nell'epoca della globalizzazione*, cit., p. 48.

<sup>47</sup> Cfr. C. Tolu, op. cit. p. 138.

conseguenza che sarebbero state, così, attenuate le differenze linguistiche e culturali con il Paese di destinazione e la possibilità di svolgere un lavoro che avrebbe permesso, nel breve tempo, di accumulare risparmi per poter avviare la stessa attività in maniera autonoma<sup>48</sup>. Così, nel giro di un decennio, dalla fine del 1991 al 2002, il numero delle imprese cinesi registrate presso la Camera di Commercio di Prato è passato da 3<sup>49</sup> a 1223<sup>50</sup>, quasi tutte operative nel settore dell'abbigliamento.

L'insediamento dei migranti cinesi che ha garantito la sopravvivenza del distretto tessile della città è stato favorito, in particolare, da alcuni fattori.

In primo luogo, è da considerare l'enorme quantità di edifici dismessi, per effetto della crisi, che sono andati a costituire i luoghi dove si sono concentrati i laboratori di subfornitura cinesi. La città di Prato, infatti, è caratterizzata, dal punto di vista architettonico, dalla grande diffusione di 'stanzoni' o 'capannoni', ovvero edifici di dimensioni variabili (anche oltre i 100 metri quadrati) e 'stanzoncini' (edifici di piccole dimensioni), che avevano la funzione di soddisfare le esigenze produttive del distretto pratese e che, dopo la cessione o la chiusura delle ditte autoctone, sono stati abbandonati o affittati ai piccoli imprenditori cinesi<sup>51</sup>. Essi costituiscono la sede dei laboratori di subfornitura cinesi che eseguono le commesse per intermediari italiani e sono diventati, per lo più, 'laboratori-dormitorio' per la manovalanza cinese.

In secondo luogo, nelle zone del Zhejiang e nella città di Wenzhou, da cui provengono i primi immigrati cinesi giunti nella città di Prato che hanno dato il via alle prime attività imprenditoriali nel distretto, vi è sempre stata una forte tradizione manifatturiera e tessile<sup>52</sup>. Sussiste così una perfetta aderenza tra le caratteristiche produttive del territorio e la specializzazione etnica dei migranti.

---

<sup>48</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa nell'epoca della globalizzazione*, cit., p. 48.

<sup>49</sup> Cfr. A. Marsden, D. Caserta, *Storie e progetti imprenditoriali dei cinesi di Prato*, report della Camera di Commercio di Prato, febbraio 2010, [http://www.po.camcom.it/doc/public/2010/rap\\_stranieri09.pdf](http://www.po.camcom.it/doc/public/2010/rap_stranieri09.pdf), p.2, 4 gennaio 2020.

<sup>50</sup> Dati tratti dal sito della Camera di Commercio di Prato, <http://www.po.camcom.it/servizi/datistud/stmovi.php>, 4 gennaio 2020.

<sup>51</sup> Cfr. C. Ferri, M. Gronchi, *La comunità cinese a Prato: analisi di alcuni spazi etnicamente connotati*, in A. Ceccagno (a cura di), *Migranti a Prato*, FrancoAngeli, Milano, 2003, p. 306.

<sup>52</sup> Cfr. A. Selvatici, *Sistema Prato*, Edizioni Pendragon, Bologna, 2016, p. 23.

In terzo luogo, la crisi economica, sorta a partire dagli anni '80, ha prodotto come conseguenza, come si è visto, una tendenza alla delocalizzazione all'estero. A Prato, si è verificato, però, un fenomeno particolare: 'la delocalizzazione *in loco*'<sup>53</sup>. Infatti, se la globalizzazione e le esigenze del mercato hanno reso necessario spostare la produzione in Paesi dove il costo della manodopera fosse più basso, a Prato è stata avviata anche una delocalizzazione verso imprese cinesi situate nello stesso territorio pratese, ma capaci di garantire gli stessi vantaggi di una delocalizzazione all'estero: manodopera a bassissimo prezzo e alta flessibilità. In questo senso, dunque, la presenza cinese ha rappresentato un importante aspetto di garanzia per la competitività dell'intero settore<sup>54</sup>. Oltre a ciò, a Prato, i vantaggi competitivi garantiti dalla flessibilità dell'organizzazione lavorativa delle ditte cinesi e dalla creazione di laboratori-dormitorio hanno determinato un fenomeno di rilocalizzazione da parte di molti grandi marchi che hanno ricondotto nel distretto alcune fasi della produzione che erano state delocalizzate nel Mezzogiorno o in Paesi a basso costo del lavoro<sup>55</sup>.

Si può, dunque, dire che i laboratori di subfornitura gestiti da Cinesi siano stati una sorta di risposta adottata dal distretto per fronteggiare le esigenze della globalizzazione e della crisi<sup>56</sup>. Essi, operando per ditte finali italiane, hanno offerto "flessibilità lavorativa ed esternalizzazione dei costi"<sup>57</sup>, consentendo il mantenimento della competitività dell'industria pratese della moda<sup>58</sup>. I vantaggi competitivi per le ditte finali che si servono di terzisti cinesi non si fermano qui: infatti, le ditte finali si sono assicurate degli incrementi reddituali, dovuti al minor costo di produzione dei capi d'abbigliamento presso i subfornitori cinesi rispetto ai subfornitori italiani, derivante da un insieme di fattori, tra cui orari di lavoro più lunghi di quelli previsti dai contratti collettivi, bassi salari degli operai ed evasione fiscale e contributiva<sup>59</sup>. Peraltro, la crescente competizione tra terzisti

---

<sup>53</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>54</sup> *Ibid.*

<sup>55</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Migranti cinesi a Prato: Roghi e successo imprenditoriale*, in "Inchiesta", (2014), 2, p. 84.

<sup>56</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p. 77.

<sup>57</sup> *Ibid.*

<sup>58</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>59</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Nuovi scenari della moda a Prato: le ditte finali cinesi nell'era della moda istantanea*, in Graeme Johanson, Russel Smyth, Rebecca French, (a cura di), *Oltre ogni muro*, Pacini Editore, Milano, 2010, pp. 58-59.

cinesi ha determinato, negli ultimi anni, un progressivo ulteriore abbassamento dei costi di produzione<sup>60</sup>.

D'altra parte, va sottolineato come, al contempo, una così significativa presenza di laboratori di subfornitura cinesi abbia creato problemi tra i subfornitori italiani rimasti dopo la crisi della prima metà degli anni '80. In particolare, le imprese terziste italiane hanno protestato contro la concorrenza cinese. Infatti, l'intensità lavorativa che le imprese finali richiedono alle imprese terziste può essere sopportata solo da aziende gestite da Cinesi, i cui lavoratori sono disposti a percepire una retribuzione inferiore, il frazionamento della produzione e tempi di consegna ridotti<sup>61</sup>.

#### 2.4 *L'insediamento dei laboratori cinesi nell'area urbana pratese.*

Prato ha conosciuto, dopo la seconda guerra mondiale, un intenso sviluppo urbano, in concomitanza con la crescita economica della città<sup>62</sup>. Basti pensare che nel 1970 il numero degli edifici presenti in città è quasi triplicato rispetto al 1945<sup>63</sup>. La caratteristica principale dell'assetto urbano pratese è sempre stata costituita da una commistione (cosiddetta *mixité*) tra le zone abitative e produttive, senza una netta divisione degli spazi tra le residenze e i cosiddetti 'stanzoni' o 'stanzoncini' destinati alle lavorazioni tessili<sup>64</sup>. I laboratori di subfornitura cinesi si sono dislocati, a partire dagli anni '90, su tutta l'area urbana, in quello che è stato ed è, tuttora, il distretto tessile della città<sup>65</sup>. Inizialmente, essi si sono diffusi in una zona piuttosto centrale di Prato e in una zona situata ad ovest delle mura medievali, comprendente i quartieri del cosiddetto Macrolotto Zero, di San Paolo e di Chiesanuova<sup>66</sup>. Il Macrolotto Zero è l'area della città dove è maggiore la

---

<sup>60</sup> Cfr. Ivi, p. 59.

<sup>61</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa nell'epoca della globalizzazione*, cit., p. 42.

<sup>62</sup> Cfr. M. Bressan, M. Radini, *La città-fabbrica di Prato come zona di transizione*, in Graeme Johanson, Russel Smyth, Rebecca French, (a cura di), *Oltre ogni muro*, Pacini Editore, Pisa, 2010, p. 136.

<sup>63</sup> Cfr. M. Bressan, M. Radini, op. cit., p. 138.

<sup>64</sup> Cfr. Ivi, p. 136.

<sup>65</sup> Cfr. C. Ferri, M. Gronchi, op. cit., p. 305.

<sup>66</sup> Cfr. M. Bressan, M. Radini, op. cit., p. 138.

presenza di ‘stanzoni’ o ‘stanzoncini’ adibiti al tessile<sup>67</sup>. Ed è stata proprio questa configurazione del quartiere che ha spinto i migranti cinesi, contemporaneamente al progressivo ritirarsi delle attività italiane, ad insediarvi propri laboratori. I confini del Macrolotto Zero sono costituiti, oltre che dalle mura medievali, a nord dalla linea ferroviaria, a sud da via Galcianese e ad ovest dal quartiere di San Paolo. La direttrice di tutta quest’area è rappresentata da via Pistoiese, il centro della vita della comunità cinese<sup>68</sup>. Anche lì, i migranti cinesi hanno, in realtà, usufruito di caratteristiche urbanistiche che erano perfettamente funzionali all’insediamento delle loro attività. Infatti, anche in via Pistoiese, sono diffusi gli ‘stanzoncini’, al di sopra o in prossimità dei quali, gli artigiani pratesi erano soliti costruire le proprie abitazioni, secondo la modalità tipica pratese dell’‘uscio e bottega’<sup>69</sup>. “Queste caratteristiche hanno certamente orientato la scelta degli immigrati cinesi in cerca degli spazi dove riunire un luogo dove abitare e lavorare”<sup>70</sup>. L’aumento progressivo del numero dei migranti cinesi, a partire dagli anni ’90, ha determinato una altrettanto progressiva modificazione della via che è stata caratterizzata dalla proliferazione di una serie di attività commerciali gestite da Cinesi e funzionali alla vita quotidiana dei connazionali: ristoranti, rosticcerie, bar, circoli ricreativi<sup>71</sup>. Col tempo, inoltre, nella zona, è cresciuto anche il numero dei laboratori di subfornitura cinesi, ottenuti dalla riconversione di edifici di varia destinazione d’uso<sup>72</sup>. A partire dalla fine degli anni ’90, la zona di via Pistoiese ha iniziato ad assumere, nell’opinione pubblica, la comune denominazione di *Chinatown*. La casa editrice Belletti nel 1999 arrivò, addirittura, a pubblicare una cartina della città, nella quale il quartiere circostante via Pistoiese era indicato con la dicitura *Chinatown*<sup>73</sup>. E, sui quotidiani della zona, è spesso utilizzato il termine *Chinatown* per indicare l’insediamento cinese in città. Tuttavia, questa denominazione non sembra adeguata al caso di specie, perché è difficile ritenere esistente un ‘quartiere cinese’ nel vero senso della parola, come, invece, presente in altre città europee. Infatti, da un lato, i migranti cinesi si sono diffusi un po’

---

<sup>67</sup> Cfr. Ivi, p. 139.

<sup>68</sup> Cfr. Ivi, p. 138.

<sup>69</sup> Cfr. C. Ferri, M. Gronchi, *op. cit.*, p. 306.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Cfr. Ivi, p. 308.

<sup>72</sup> Cfr. Ivi, p. 310.

<sup>73</sup> Cfr. Ivi, p. 315.

ovunque sul territorio pratese, benché in proporzioni diverse nelle varie zone della città, dall'altro, le attività economiche cinesi sorte in città, specialmente i laboratori di subfornitura, non sono esclusivamente autoreferenziali, ma dipendono, spesso, da committenti italiani e producono, spesso, per una clientela sia italiana che cinese<sup>74</sup>.

### 2.5 *Le caratteristiche dei laboratori di subfornitura e la flessibilità del lavoro.*

I laboratori di subfornitura gestiti da immigrati cinesi si sono inseriti in una specifica posizione del sistema produttivo locale. Essi “sono di solito impegnati, infatti, nelle fasi intermedie più standardizzate della produzione dei capi dell'abbigliamento, principalmente nella confezione di vestiti e nella maglieria”<sup>75</sup>.

I laboratori di dimensioni più piccole lavorano per due o tre committenti, quelli di dimensioni maggiori lavorano per un numero massimo di cinque committenti<sup>76</sup>. I committenti più apprezzati sono quelli delle grandi firme, ma, per lo più, si tratta di committenti di medie dimensioni, non necessariamente pratesi, che richiedono prodotti di livello medio<sup>77</sup>. Il rapporto tra subfornitori e committenti può cambiare nel tempo. Infatti, può instaurarsi un rapporto fiduciario estremamente duraturo, oppure può interrompersi bruscamente qualora il committente smetta di pagare<sup>78</sup>.

Il tipico laboratorio terzista, di confezioni e capi d'abbigliamento, gestito da immigrati cinesi, ha presentato caratteristiche ben definite fin dall'insediamento dei migranti cinesi a Prato.

Generalmente, si tratta di imprese a conduzione familiare o individuale. La scelta della forma della ditta individuale è riconducibile al fatto che per la sua costituzione non siano richiesti particolari adempimenti, se non l'apertura di un numero di partita IVA<sup>79</sup>. Inoltre, la ditta individuale fa riferimento ad un solo

---

<sup>74</sup> Cfr. *ivi*, p. 316.

<sup>75</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p. 79.

<sup>76</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa nell'epoca della globalizzazione*, cit., p. 51.

<sup>77</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>78</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>79</sup> Cfr. A. Selvatici, *op. cit.*, p. 105.

titolare, che è l'unico responsabile, su cui ricade il rischio d'impresa, e al quale non è richiesta una quantità minima di capitale da investire<sup>80</sup>.

Gli addetti di un tipico laboratorio cinese sono costituiti dal datore di lavoro, dal coniuge del datore di lavoro, dai figli e, in genere, da circa una decina di operai<sup>81</sup>. Alcuni di questi sono familiari del datore di lavoro, altri compaesani ed altri conterranei. Più raramente si trovano laboratori dove lavorano soltanto il datore di lavoro e la sua famiglia. Altrettanto rari sono laboratori con molti addetti, circa trenta o quaranta. Infatti, un numero consistente di lavoratori può creare problemi di tipo gestionale<sup>82</sup>. Laboratori di questo tipo si rinvenivano soprattutto negli anni '90, quando era costante l'aumento di immigrati cinesi irregolari in cerca di lavoro e quando non era consentito l'accesso all'autoimprenditorialità per gli immigrati provenienti da Paesi che non avessero siglato accordi di reciprocità con l'Italia, come, appunto, la Cina<sup>83</sup>. Tuttavia, un laboratorio di dimensioni maggiori, con un numero maggiore di lavoratori, può essere preferibile per gli stessi operai cinesi rispetto ad un'impresa con pochi lavoratori sia perché "laboratori più grandi sono meno soggetti al calo delle commesse durante la bassa stagione, sia perché l'impresa più grande favorisce anche la vita sociale"<sup>84</sup>.

"Nei laboratori di subfornitura cinesi il lavoro è estremamente flessibile"<sup>85</sup>.

Spesso, gli operai cinesi lavorano per sette giorni su sette, senza giorni di riposo e con turni estremi, fino a 15-16 ore al giorno, che, nei periodi di maggiore lavoro, possono diventare anche 20, intervallati da brevi momenti di riposo. Questa estrema flessibilità lavorativa comporta una sostanziale riduzione dello spazio concesso alla vita sociale e familiare dell'operaio cinese. In particolare, l'attenzione per la genitorialità, la vita coniugale e i figli minori, è ridotta al minimo<sup>86</sup>. La limitazione delle esigenze di vita familiare risulta evidente, soprattutto, da una serie di decisioni prese dalle donne relativamente alla

---

<sup>80</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>81</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p. 78.

<sup>82</sup> *Ibid.*

<sup>83</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>84</sup> A. Ceccagno, *Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa nell'epoca della globalizzazione*, cit., p. 55.

<sup>85</sup> A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p. 82.

<sup>86</sup> Cfr. *Ibid.*

maternità. Per esempio, è molto più diffuso il ricorso all'interruzione di gravidanza per le donne cinesi rispetto a quanto lo sia per le donne italiane<sup>87</sup>. Ciò è, in parte, dovuto alle esigenze lavorative impellenti a cui le prime devono sottostare, oltre che ad una loro sostanziale esclusione dai servizi di previdenza sociale<sup>88</sup>. Inoltre, un diffuso costume sociale nei laboratori di subfornitura cinesi, attenuatosi col tempo, era quello per cui le lavoratrici erano solite non allattare né allevare i neonati. Ciò implicava la separazione del figlio dalla coppia genitoriale appena 3-4 mesi dopo la sua nascita<sup>89</sup>. Le soluzioni che si prospettavano per i genitori erano diverse. Spesso, essi affidavano a delle 'balie', prevalentemente cinesi, il compito di prendersi cura dei propri figli, anche per tempi molto lunghi, per, poi, andarli a trovare nei periodi di lavoro meno intenso<sup>90</sup>. Più frequentemente, invece, la coppia era solita mandare a vivere i propri figli, ancora neonati, dai nonni in Cina. Poi, una volta che i bambini avessero raggiunto l'età sufficiente per entrare a scuola, essi sarebbero tornati in Italia dai genitori<sup>91</sup>.

Queste diverse possibilità non sono state abbandonate del tutto, ma sono state affiancate da altre opzioni. Alcuni lavoratori tengono con sé i figli, direttamente all'interno dei laboratori, mentre molti altri lavoratori preferiscono servirsi di asili nido, gestiti da Italiani o da Cinesi, anche, talvolta, in modo abusivo.

La famiglia, in realtà, può diventare anche una risorsa fondamentale per l'affermazione economica e per l'accumulo di capitale<sup>92</sup>. Infatti, tutti i membri della famiglia lavorano nell'impresa terzista e non sussistono differenze professionali o salariali tra uomini e donne. Le donne possono svolgere indifferentemente le stesse mansioni attribuite agli uomini e contribuiscono allo stesso modo alla formazione del reddito familiare<sup>93</sup>.

Le caratteristiche dei laboratori cinesi, adesso evidenziate, sembrano essere, per lo più, riconducibili alle aspirazioni economico-produttive dei migranti del Zhejiang, che sono, così, disposti ad accettare la sottoposizione a condizioni di

---

<sup>87</sup> Cfr. Ivi, p. 83.

<sup>88</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>89</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>90</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Giovani migranti cinesi*, FrancoAngeli, Milano, 2004, p. 38.

<sup>91</sup> Cfr. Ivi, p. 39.

<sup>92</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p.83.

<sup>93</sup> Cfr. Ivi, p. 80.

lavoro estremamente flessibili con la speranza e l'aspettativa di poter raggiungere l'auto-impiego. In realtà, questa considerazione appare semplicistica. Infatti, molti degli aspetti che caratterizzano i laboratori cinesi hanno segnato anche le attività gestite da Italiani, ai tempi del fiorentino distretto tessile pratese, a partire dal primo dopoguerra<sup>94</sup>. Ad esempio, i lavoratori italiani hanno conosciuto la stessa facilità con cui i lavoratori cinesi possono, dopo aver accumulato capitale ed esperienza, aprire, in proprio, attività economiche connesse al distretto<sup>95</sup>. Inoltre, un ulteriore aspetto che ha già segnato l'esperienza delle confezioni gestite da italiani, dagli anni '50 agli anni '70 (e che segnerà successivamente anche le attività di subfornitura cinesi), è rappresentato dalla prevalenza delle aspettative economiche e imprenditoriali dei lavoratori sul rispetto delle condizioni di lavoro. Infatti, la prospettiva di aprire un'attività in proprio e le esigenze imposte dal mercato hanno fatto sì che molti lavoratori italiani abbiano preferito sottostare a condizioni lavorative dure, considerando il lavoro dipendente come una situazione transitoria<sup>96</sup>. Il tratto distintivo che differenzia, invece, le attività produttive pratesi negli anni d'oro del distretto tessile e gli odierni laboratori di subfornitura cinesi, è dato dal grado di flessibilità organizzativa e produttiva, che, seppur già presente nelle ditte italiane, è drasticamente superiore in quelle cinesi<sup>97</sup>.

### 2.5.1 *La mobilità sociale nei laboratori cinesi di subfornitura.*

Diversamente dai Cinesi istruiti, che sono emigrati prevalentemente nell'Europa del Nord, i migranti cinesi giunti a Prato negli anni, non hanno generalmente terminato i nove anni di scuola dell'obbligo cinese<sup>98</sup>. Essi, quindi, sono tendenzialmente dequalificati e le esperienze lavorative, che hanno maturato in Cina, hanno poco a che vedere con le attività che si troveranno a svolgere nel

---

<sup>94</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Nuovi scenari della moda a Prato: le ditte finali cinesi nell'era della moda istantanea*, cit, p. 72.

<sup>95</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>96</sup> Cfr. Ivi, p. 73.

<sup>97</sup> Cfr. Ivi, p. 74.

<sup>98</sup> Cfr. A. Fladrich, *Il mercato del lavoro cinese e la mobilità lavorativa a Prato*, in Graeme Johanson, Russel Smyth, Rebecca French, (a cura di), *Oltre ogni muro*, Pacini Editore, Pisa, 2010, p. 114.

distretto. Per questo motivo, molti datori di lavoro cinesi hanno, in passato, fornito formazione sul posto ai propri addetti<sup>99</sup>.

Nelle ditte terziste, sotto il profilo delle mansioni, si assiste ad una particolare suddivisione del lavoro. Nei laboratori di subfornitura, gli operai di livello più basso, detti *zagong* (operai generici), si occupano delle mansioni meno specializzate e qualificate, tra cui il taglio dei fili, la piegatura dei capi, le pulizie e, talvolta, la preparazione dei pasti per gli altri lavoratori<sup>100</sup>. Gli *zagong* che imparano velocemente riescono a passare, nel giro di pochi mesi, al livello successivo: quello dei cosiddetti *shougong* (operai manuali). Gli *shougong*, dotati di abilità tecniche, si occupano di cucire e di stirare e vengono retribuiti a cottimo<sup>101</sup>. “Chi ha imparato a cucire bene diventa sarto, *chegong*”<sup>102</sup> (letteralmente operaio – macchinario)<sup>103</sup>. “In un laboratorio, di solito, è presente un solo *zagong*, e, spesso, è presente anche una donna che cucina per tutti”<sup>104</sup>. Il numero di *shougong* e *chegong*, invece, non è fisso e varia da laboratorio a laboratorio e, benché tra i due termini sussista una differenza lessicale, spesso viene utilizzato indifferentemente l’uno o l’altro termine per indicare situazioni analoghe<sup>105</sup>.

Infine, la maggior parte dei lavoratori specializzati spera, poi, di poter riuscire a racimolare il denaro sufficiente per poter avviare un’attività imprenditoriale in via autonoma<sup>106</sup>. Anche se, spesso, devono passare diversi anni prima che un operaio cinese possa emanciparsi dalla condizione di lavoratore ed assumere, egli stesso, quella di datore di lavoro. Infatti, i guadagni dei primi tempi di lavoro come operaio, presso un laboratorio di subfornitura, saranno utilizzati per ripagare i debiti eventualmente contratti per il viaggio dalla Cina verso l’Italia

---

<sup>99</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>100</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p.80.

<sup>101</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>102</sup> *Ibid.*

<sup>103</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Le migrazioni dalla Cina verso l’Italia e l’Europa nell’epoca della globalizzazione*, cit., p. 54.

<sup>104</sup> *Ibid.*

<sup>105</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>106</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p.80.

e per eventuali compensi illegittimi richiesti dal datore di lavoro per la regolarizzazione<sup>107</sup>.

Le opportunità di mobilità sociale all'interno dei laboratori di subfornitura, appena descritte, sono, tuttavia, in evoluzione. Infatti, le continue migrazioni di Cinesi verso l'Italia e, quindi, verso Prato, hanno comportato, nel corso del tempo, una mutazione della composizione della forza operaia. Inizialmente (verso la fine degli anni '80), i migranti cinesi provenivano, per lo più, dalle zone rurali dello Zhejiang e, soprattutto, dalla città e dal distretto di Wenzhou e di Qingtian<sup>108</sup>.

Costoro sono stati i primi ad inserirsi nel distretto tessile pratese e ad avviare una attività in proprio<sup>109</sup>. Ad essi sono succeduti, poi, migranti provenienti dalla provincia del Fujian, sia dalle aree costiere (dalla prefettura di Fuqing), sia dalle aree centrali (dalla prefettura di Sanming). Questi hanno ripercorso i passi dei loro connazionali del Zhejiang, inserendosi nel distretto tessile pratese come lavoratori nelle confezioni<sup>110</sup>. A partire dalla seconda metà degli anni '90, poi, anche costoro sono riusciti ad aprire laboratori in proprio, servendosi della manodopera di lavoratori provenienti dalla loro stessa regione d'origine<sup>111</sup>. Gli ultimi ad arrivare sono i migranti del nord-est della Cina (delle province di Heilongjiang, Jilin, Laioning), della regione della cosiddetta Manciuria<sup>112</sup>. Questi hanno caratteristiche diverse dai loro predecessori. Provengono, infatti, da aree urbane ed hanno un livello culturale più elevato di quello dei migranti che sono arrivati dal Zhejiang e dal Fujian<sup>113</sup>. Questo li porta a ricercare occupazioni di tipo diverso e a non inserirsi nelle attività produttive del distretto tessile<sup>114</sup>.

Uno sbocco lavorativo per alcune delle prime donne immigrate dal nord-est della Cina è stato nell'ambito della prostituzione<sup>115</sup>, altre lavoravano come

---

<sup>107</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa nell'epoca della globalizzazione*, cit., p. 54.

<sup>108</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p.81.

<sup>109</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>110</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>111</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>112</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>113</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>114</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>115</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa nell'epoca della globalizzazione*, cit., p. 47.

*baby sitter* e, in generale, sembrava ambito il lavoro alle dipendenze di italiani, piuttosto che alle dipendenze dei connazionali<sup>116</sup>. Tuttavia, in realtà, molti tra questi ultimi migranti, si sono trovati privi di occupazione e sono finiti a lavorare come *zagong* nei laboratori di subfornitura, al livello più basso della catena sociale dei lavoratori delle ditte terziste, senza prospettive di ascesa sociale<sup>117</sup>.

Infatti, se negli anni '90 la condizione di *zagong* sembrava essere solo una fase temporanea per realizzare l'ascesa economico-sociale, oggi lo stato di *zagong* appare quello di una condizione lavorativa dalla quale sembra molto difficile poter uscire<sup>118</sup>. Questo esito sembrerebbe dovuto ad “una maggiore parcellizzazione delle qualifiche e dei ruoli all'interno dei laboratori”<sup>119</sup> di subfornitura, oltre che ad un certo pregiudizio culturale da parte degli immigrati provenienti dal sud della Cina verso quelli provenienti dal nord – est, che concorrerebbe a relegare questi ultimi al livello più basso nella scala gerarchica dei lavoratori<sup>120</sup>.

Questa situazione di debolezza ed immobilismo economico – sociale, a cui sono costretti i migranti del nord-est della Cina, sembra che possa avere ripercussioni su questo tipo di lavoratori, che sono fortemente insoddisfatti e delusi dalla loro condizione, si sentono estranei dalla comunità lavorativa di appartenenza, sfruttati dai datori di lavoro connazionali e vittime di discriminazione da parte dei Cinesi del Zhejiang e del Fujian<sup>121</sup>.

### 2.5.2 *La mobilità territoriale dei lavoratori cinesi.*

L' estrema flessibilità occupazionale garantita dalle particolari modalità organizzative della produzione e dalle aspirazioni alla mobilità sociale è, inoltre, assicurata dalla mobilità territoriale dei lavoratori. Infatti, quando il laboratorio dove gli operai lavorano è a corto di ordini, questi ricercano lo stesso tipo di lavoro presso altri laboratori situati anche nelle vicinanze, all'interno del

---

<sup>116</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>117</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p.82.

<sup>118</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>119</sup> *Ivi*, p. 88.

<sup>120</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>121</sup> Cfr. *Ivi*, p. 82.

distretto<sup>122</sup>. Quando, invece, non c'è lavoro neppure presso uno dei laboratori circostanti, i lavoratori disoccupati lo ricercano anche in altre città<sup>123</sup>.

Inizialmente, la manodopera cinese nel distretto pratese trovava collocazione soprattutto tramite i cosiddetti *guanxi*, cioè rapporti familiari, parentali e amicali, basati su scambi reciproci di favori. Successivamente, l'aumento del numero delle ditte cinesi ha comportato un incremento dei canali di raccordo tra domanda e offerta di lavoro<sup>124</sup>. Fino al 2008, una importante fetta dello scambio di offerta e domanda di lavoro avveniva nella Piazza dello *Xaolin Supermarket* di Via Pistoiese, il centro degli scambi commerciali dei Cinesi a Prato, nel cuore della cosiddetta *Chinatown* pratese, dove centinaia di annunci di lavoro, scritti esclusivamente in cinese, venivano collocati sulla parete del muro che cinge la piazza, diventato una sorta di bacheca<sup>125</sup>. Nel gennaio del 2008, il muro è stato ripulito e una parte degli annunci di lavoro è stata collocata su una piccola bacheca sempre in Via Pistoiese, anche se il mezzo principale per agevolare lo scambio di domanda ed offerta di lavoro è diventato un *display* elettronico costituito da 14 schermi, situato in una delle vetrine principali dello *Xaolin Supermarket*<sup>126</sup>. Esso, diversamente da quanto accadeva per gli annunci cartacei, apposti direttamente dai datori di lavoro, è un servizio a pagamento<sup>127</sup>.

Altri importanti mezzi di questo tipo sono costituiti dai quotidiani cinesi in vendita a Prato come il *Ouzhou Qiaobao* e il *Ouzhou Huarenbao*, che contengono alcune pagine relative alle offerte di lavoro sul territorio nazionale per i cittadini cinesi<sup>128</sup>. Tuttavia, la scarsa diffusione di questi quotidiani fa sì che un elemento importante per la costituzione di relazioni lavorative sia ancora rappresentato dai rapporti interpersonali con la famiglia e con la comunità di appartenenza<sup>129</sup>.

Per quanto riguarda, nello specifico, gli spostamenti lavorativi degli *zagong*, il fatto che questa categoria sembri non avere prospettive di ascesa sociale sta avendo ripercussioni anche sulla loro mobilità territoriale. Infatti,

---

<sup>122</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>123</sup> Cfr. Ivi, p. 84.

<sup>124</sup> Cfr. A. Fladrich, *op cit.*, p. 115.

<sup>125</sup> Cfr. Ivi, p. 116.

<sup>126</sup> Cfr. Ivi, p. 116.

<sup>127</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>128</sup> Cfr. Ivi, p. 117.

<sup>129</sup> Cfr. *Ibid.*

cambiare datore di lavoro nella ricerca di una nuova occupazione, pur essendo teoricamente ancora possibile, non garantisce più, per gli *zagong*, alcuna possibilità di miglioramento delle condizioni socio economiche, rivelandosi, nei fatti, pressoché inutile<sup>130</sup>.

L'alta mobilità territoriale dei lavoratori è, comunque, un dato di fatto e può implicare significativi problemi per i datori di lavoro. Infatti, essa può comportare un drastico e impreveduto calo della qualità o quantità della produzione e condurre, inevitabilmente, alla rottura del rapporto intercorrente tra committente e subfornitore<sup>131</sup>.

Questo tipo di mobilità emerge dal fatto che molti migranti cinesi che lavorano a Prato sono residenti in altre città come Milano e dall'aumento della presenza cinese in aree dove in passato vivevano pochi Cinesi come in Sicilia<sup>132</sup>.

La mobilità territoriale, infine, non è una prerogativa esclusiva degli operai cinesi, ma è caratteristica anche dei datori di lavoro, degli imprenditori, dei grossisti e dei dettaglianti<sup>133</sup>.

## 2.6 La nascita dei 'pronto moda' cinesi.

I laboratori cinesi sono stati caratterizzati, in passato, dal fatto di non coprire tutti i segmenti del ciclo produttivo, dalla creazione del modello, fino alla vendita dei prodotti. Queste competenze, spettavano, infatti, alle imprese finali<sup>134</sup>.

Tuttavia, a partire dalla fine degli anni '90, a Prato, circa 250 – 300<sup>135</sup> imprese cinesi si sono distinte per aver ampliato la loro attività a tutte le fasi della produzione della merce: dall'ideazione, alla lavorazione, fino al *marketing*, dando luogo, così, a dei 'pronto moda' cinesi, proprio come accaduto anche in passato a molte aziende italiane nel distretto tessile pratese. I 'pronto moda', in qualità di

---

<sup>130</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p.88.

<sup>131</sup> Cfr. Ivi, p. 85.

<sup>132</sup> Ivi, p. 84.

<sup>133</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>134</sup> Cfr. Ivi, p.79.

<sup>135</sup> Cfr. *Ibid.*

ditte finali, esternalizzano, poi, la produzione ad altre ditte cinesi, quelle rimaste nell'ambito della sola subfornitura<sup>136</sup>.

Il passaggio da una attività terzista ad una attività prontista comporta una serie di competenze che la semplice subfornitura non richiede. Infatti, è necessario avere una certa preparazione per l'acquisto dei tessuti e delle stoffe, la capacità di interpretare il mercato della moda e di sapervisi adeguare in tempi brevi e la capacità di attirare la clientela, offrendo condizioni più favorevoli in relazione alla qualità dei prodotti, alla loro varietà e al prezzo degli stessi<sup>137</sup>.

Tuttavia, non tutte le imprese cinesi terziste riescono a trasformarsi in 'pronto moda'. Generalmente, le ditte che riescono a raggiungere questo obiettivo sono quelle gestite da immigrati cinesi di prima generazione, che hanno una lunga esperienza come titolari di un laboratorio di confezioni e che hanno acquisito, col tempo, le necessarie competenze linguistiche per muoversi nel settore della moda. Inoltre, le imprese che arrivano a diventare 'pronto moda' sono di solito quelle che hanno una consistente disponibilità di capitali e un discreto numero di addetti<sup>138</sup>.

Le attività di 'pronto moda' cinesi si collocano, tendenzialmente, nelle fasce medio-basse del mercato e ciò ha consentito la sopravvivenza anche di quei nuovi prontisti cinesi che, privi di esperienza, non conoscono accuratamente le dinamiche della produzione e del *marketing* nel settore dell'abbigliamento<sup>139</sup>.

Col tempo, si è assistito, inoltre, ad una diversificazione tra attività di 'pronto moda', in relazione alle dimensioni. I 'pronto moda' appena avviati sono generalmente di piccole dimensioni, con un numero ridotto di lavoratori e con una produzione contenuta<sup>140</sup>. I 'pronto moda' cinesi più longevi sono, invece, di maggiori dimensioni. "In essi possono essere impiegati fino a dieci addetti, tra cui magazzinieri, stiratori e modellisti"<sup>141</sup> e possono contare su uno o due stilisti, a differenza dei 'pronto moda' più piccoli, in cui è presente solo un modellista. I

---

<sup>136</sup> Cfr. Ivi, pp. 79 – 80.

<sup>137</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa nell'epoca della globalizzazione*, cit., p. 57.

<sup>138</sup> Ivi, p. 58.

<sup>139</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Nuovi scenari della moda a Prato: le ditte finali cinesi nell'era della moda istantanea*, cit, p. 62.

<sup>140</sup> Cfr. Ivi, p. 63.

<sup>141</sup> *Ibid.*

‘pronto moda’ più grandi, inoltre, vendono a grossisti, rappresentanti al dettaglio o negozianti, che ordinano direttamente la merce, diversamente da quanto accade per i ‘pronto moda’ più piccoli, che si limitano a vendere a rivenditori ambulanti, senza ordinazione. I ‘pronto moda’ cinesi, siano essi grandi o piccoli, non hanno, generalmente, propri marchi. I piccoli producono senza marchio, i grandi utilizzano il marchio dei loro acquirenti<sup>142</sup>.

Tuttavia, la competizione nelle fasce più basse del mercato ha indotto alcuni prontisti ad innalzare qualità e livello della produzione, allo scopo di garantirsi la sopravvivenza, con la prospettiva di dotarsi di un proprio marchio<sup>143</sup>.

Un esempio, in tal senso, è quello di X. Q., un imprenditore cinese (il primo ad entrare in Confindustria nel 2004) che, nel 2003, ha conseguito vendite per 15 milioni di euro e impiegato un numero di addetti complessivo di 24 persone<sup>144</sup>. La sua azienda produce con un calendario programmato e, quindi, si colloca sul livello più alto dei ‘pronto moda’, utilizzando un proprio marchio di nome ‘Giupel’<sup>145</sup>.

I ‘pronto moda’ cinesi riescono a guadagnare un margine di competitività anche nella scelta dei tessuti. Infatti, diversamente da quanto accadeva in passato, solo pochi tessuti utilizzati dai ‘pronto moda’ cinesi vengono prodotti in Italia<sup>146</sup>.

Molti di essi vengono importati dalla Cina e ciò accade per due ragioni: da una parte, in Cina, è ancora possibile reperire tessuti che non vengono più prodotti in Italia o, comunque, nel distretto pratese, come, ad esempio il popeline, dall’altra, molto spesso, risulta economicamente meno dispendioso e, dunque, più vantaggioso, acquistare in Cina i tessuti ad un prezzo più basso per poi importarli a Prato<sup>147</sup>.

Dunque, si può dire che i ‘pronto moda’ gestiti da Cinesi costituiscano, ormai, la maggior parte di quelli attivi nei settori più bassi dell’industria dell’abbigliamento nell’area pratese.

---

<sup>142</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>143</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>144</sup> Cfr. Ivi, p. 64.

<sup>145</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>146</sup> Cfr. Ivi, p. 68.

<sup>147</sup> Cfr. *Ibid.*

La situazione che si è venuta a creare è quella di un gran numero di ditte terziste cinesi che lavorano per ‘pronto moda’ cinesi, poiché questi ultimi hanno progressivamente soppiantato i ‘pronto moda’ italiani. Tra i terzisti cinesi e i prontisti italiani, infatti, molte volte è venuto meno il rapporto fiduciario, a causa dei mancati pagamenti, dei raggiri e delle truffe cui sarebbero stati sottoposti i terzisti cinesi da parte dei prontisti italiani. Sono state, dunque, ragioni, economiche ad indurre i terzisti cinesi verso questa “preferenza interetnica”<sup>148</sup> per i ‘pronto moda’ cinesi<sup>149</sup>.

Paradossalmente, anche molti prontisti italiani, pur essendo stati ‘esclusi’ dal settore hanno trovato opportunità di lavoro grazie ai prontisti cinesi<sup>150</sup>. Molti rappresentanti autoctoni, infatti, lavorano a Prato con i ‘pronto moda’ cinesi. Si tratta di ex imprenditori tessili o ex tecnici del settore. Inoltre, i ‘pronto moda’ cinesi “hanno creato opportunità di lavoro per stilisti e modellisti italiani”<sup>151</sup>.

I ‘pronto moda’ cinesi hanno come caratteristica di base della loro produzione quella della necessità di minimizzare il *time to market*, cioè il tempo intercorrente tra l’ideazione e la commercializzazione dei prodotti<sup>152</sup>. Essi sono in grado di soddisfare le pressanti esigenze del mercato e, quindi, di garantire il rispetto del *time to market* prestabilito, grazie alla flessibilità produttiva ed organizzativa dei terzisti cinesi, a cui i prontisti esternalizzano la lavorazione dei capi di abbigliamento<sup>153</sup>. Dunque, la flessibilità che i ‘pronto moda’ cinesi riescono ad esprimere e che consente loro di adeguarsi alla velocità delle dinamiche del mercato del settore è dovuta all’organizzazione interna dei laboratori di subfornitura che riforniscono i ‘pronto moda’<sup>154</sup>.

I ‘pronto moda’ aspirano, in particolare, ad avere una grande capacità produttiva quando è maggiore il numero di ordini. Ciò li spinge a suddividere la produzione tra più laboratori terzisti, con i quali intrattengono relazioni di diverso tipo<sup>155</sup>.

---

<sup>148</sup> Ivi, p. 67.

<sup>149</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>150</sup> Cfr. Ivi, p. 68.

<sup>151</sup> *Ibid.*

<sup>152</sup> Cfr. Ivi, p. 65.

<sup>153</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>154</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>155</sup> Cfr. *Ibid.*

Dunque, il rapporto tra ‘pronto moda’ e ditte terziste è fortemente interconnesso e la produttività dei primi è legata alle caratteristiche organizzative dei secondi.

### 2.7 *Varie tipologie di ditte cinesi e la concorrenza tra le stesse.*

La nascita dei ‘pronto moda’ cinesi ha messo in evidenza il dato di fatto che esistano imprese cinesi con livelli di *performance* differenti. Ci sono, quindi, imprese che, ormai, hanno consolidato la loro posizione di preminenza sulle altre aziende cinesi, grazie agli importanti margini di profitto che sono riuscite a garantirsi col tempo. Sono queste le imprese che hanno raggiunto il livello di ‘pronto moda’, espandendo le loro attività a segmenti della produzione, che fino alla metà degli anni '90, erano occupati solamente da aziende italiane<sup>156</sup>. Questo tipo di imprese ha potuto contare su una maggiore esperienza dovuta ad uno stabile e duraturo radicamento sul territorio<sup>157</sup>.

Al di sotto, vi sono, poi, imprese cinesi di dimensioni inferiori, nate soprattutto verso la fine degli anni '90, che, a differenza delle prime, hanno affrontato una serie di problematiche diverse: una pressante concorrenza, il carattere stagionale delle lavorazioni, i raggiri e le truffe ad opera di diversi committenti italiani<sup>158</sup>.

Seguono, infine, le cosiddette “micro-imprese”<sup>159</sup> di sussistenza. Queste sono piccole ditte, difficilmente in grado di superare le tipiche problematiche caratterizzanti la subfornitura (raggiri e truffe dei committenti, calo delle commesse nella bassa stagione, alta mobilità territoriale dei lavoratori) e che avvertono fortemente le difficoltà linguistiche e culturali<sup>160</sup>. Gli imprenditori di sussistenza hanno laboratori di subfornitura di piccole dimensioni con un massimo di tre-quattro cucitrici<sup>161</sup>. Queste imprese non hanno la forza per affrontare, a lungo andare, i rischi derivanti dall’imprenditorialità. In molti casi, un

---

<sup>156</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa nell'epoca della globalizzazione*, cit., p. 56.

<sup>157</sup> *Ibid.*

<sup>158</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>159</sup> *Ibid.*

<sup>160</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>161</sup> Cfr. *Ibid.*

imprenditore di sussistenza è un imprenditore che ha saputo organizzare il lavoro della sua famiglia<sup>162</sup>. “I suoi vantaggi competitivi sulla massa degli operai possono essere modesti, instabili e, perciò, facilmente reversibili”<sup>163</sup>.

Nel corso degli anni, si è sviluppata una forte competizione tra i vari laboratori di subfornitura cinesi, che ha determinato una forte diminuzione dei prezzi dei capi finiti<sup>164</sup>. Tra le imprese cinesi, la concorrenza ha finito per sgretolare i rapporti di comunità, per cui la frammentazione ha preso il posto della cooperazione<sup>165</sup>. In particolare, il progressivo arrivo di migranti cinesi da regioni diverse dal Zhejiang ha fatto sì che, tutt'al più, si siano sviluppati rapporti di solidarietà solo tra gli appartenenti alla medesima regione d'origine, ma non all'interno dell'intera comunità cinese<sup>166</sup>.

Pertanto, benché la comunità cinese sia percepita dall'opinione pubblica italiana come una comunità fortemente coesa, in realtà manca, nella sfera economica, una forte identità di gruppo<sup>167</sup>. Questa mancanza è riconducibile a vari elementi: i titolari dei laboratori di subfornitura cinesi sono ancorati ad una logica economica fortemente individualistica, non riuscendo a sviluppare una visione d'insieme, a causa delle difficoltà di interpretare una realtà diversa da quella d'origine. Molto spesso, per esempio, essi non hanno informazioni o dati sul vantaggio competitivo garantito dal far parte della filiera di cui fanno parte né sui costi sostenuti dai committenti per realizzare i capi d'abbigliamento<sup>168</sup>.

Inoltre, l'assenza di un piano d'azione condiviso o di accordi di settore sembra essere una conseguenza anche dell'alta mobilità territoriale degli stessi subfornitori cinesi, a causa delle grandi opportunità offerte dal distretto<sup>169</sup>. In passato, infatti, per sfuggire alle dinamiche generate dalla forte competizione sui prezzi di vendita, gli imprenditori cinesi erano soliti delocalizzare le confezioni in aree dove vi fossero condizioni più favorevoli per ottimizzare i guadagni. Oggi, il gran numero di ditte cinesi, diffuse sul territorio pratese, sembra rendere saturo il

---

<sup>162</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>163</sup> *Ibid.*

<sup>164</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p.85.

<sup>165</sup> Cfr. *Ivi*, p. 86.

<sup>166</sup> Cfr. A. Fladrich, op. cit., p. 118.

<sup>167</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p.86.

<sup>168</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>169</sup> Cfr. *Ibid.*

mercato e, di conseguenza, difficile poter sfuggire alla competizione interna tra le stesse<sup>170</sup>.

## 2.8 Il 'patto sociale' tra datori di lavoro e lavoratori.

Un importante fattore che ha garantito la stabilità del sistema e la sopravvivenza dei subfornitori cinesi, pur in un contesto estremamente competitivo, come quello descritto, è stato rappresentato dalla trasformazione, nel corso del tempo, delle relazioni tra datori di lavoro e lavoratori cinesi e dalla nascita di un vero e proprio 'patto sociale' nelle aziende cinesi.

Dapprima, all'inizio degli anni '90, quando si stavano sviluppando i primi laboratori di subfornitura gestiti da Cinesi, sussisteva per lo più un rapporto di dipendenza e soggezione tra lavoratori e datori di lavoro. Il datore di lavoro godeva, infatti, di un potere contrattuale molto forte nei confronti degli operai cinesi alle sue dipendenze, dovuto alla fragilità connaturata nella posizione di immigrati irregolari della maggior parte dei primi lavoratori cinesi e al suo potere di favorire la regolarizzazione dei migranti irregolari alle sue dipendenze<sup>171</sup>. Il datore di lavoro cinese poteva imporre ai propri connazionali tutta una serie di condizioni estremamente pesanti perché questi potessero ottenere la regolarizzazione della propria posizione di migranti, come un periodo continuativo di lavoro senza remunerazione<sup>172</sup>. Inoltre, allo scopo di uscire dalla condizione di clandestinità, in occasione di tutte le sanatorie, gli immigrati hanno sostenuto, spesso, delle spese ulteriori ed illegittime, tra cui una cifra stabilita unilateralmente dal titolare come compenso per la propria disponibilità alla regolarizzazione del lavoratore immigrato, i contributi fiscali che i datori di lavoro cinesi tendevano ad addossare ai lavoratori cinesi e le spese per il commercialista che si occupava delle buste paga<sup>173</sup>.

Nel corso degli anni, invece, si è potuto osservare un'evoluzione circa il rapporto intercorrente tra datore di lavoro e lavoratori all'interno dei laboratori di

---

<sup>170</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>171</sup> Cfr. Capitolo 1, pp. 73-80.

<sup>172</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p.87.

<sup>173</sup> Cfr. Ivi, pp. 94-95.

subfornitura cinesi. Col passare del tempo, infatti, i lavoratori hanno assunto una maggiore consapevolezza dei propri diritti. Ciò è stato evidente soprattutto alla metà degli anni '90, quando all'interno del settore “scoppiarono conflitti aperti”<sup>174</sup> tra datori di lavoro e lavoratori<sup>175</sup>. La soluzione alla conflittualità è stata data dal trasformarsi delle relazioni tra datori di lavoro e lavoratori, dalla pura e semplice dipendenza verso rapporti frutto di patti, che comportano sfruttamento della manodopera, condizioni di lavoro estremamente dure e flessibili, ed autosfruttamento della stessa. Infatti, sia i datori di lavoro che i lavoratori “percepiscono questa organizzazione di lavoro come la strada migliore e più rapida per il raggiungimento del successo.”<sup>176</sup>. Le tipiche modalità organizzative dei laboratori di subfornitura sono, dunque, in parte, anche il risultato di un ‘patto sociale’, comprendente accordi taciti, informali e reciprocamente favorevoli tra i due soggetti di questo rapporto<sup>177</sup>.

Questi accordi, detti *sleeping agreements*<sup>178</sup>, implicano, da un lato, una certa disponibilità degli operai ad accettare condizioni di lavoro estenuanti e poco dignitose, ma dall'altro lato, l'impegno da parte dei datori di lavoro a garantire il vitto e l'alloggio ai lavoratori, nello stesso locale dove si svolge l'attività lavorativa<sup>179</sup>.

Inoltre, la famiglia del datore di lavoro si occupa, al posto del lavoratore stesso, di tutte le questioni burocratiche ed amministrative del lavoratore, in virtù di una maggiore e migliore conoscenza della lingua e cultura italiana<sup>180</sup>. La tenuta di questo tipo di accordi è dovuta, in parte, anche ad una particolare organizzazione degli spazi dei laboratori di subfornitura, che consente la concentrazione dell'attività lavorativa, del vitto e dell'alloggio in un unico luogo fisico. Infatti, generalmente, in una parte del laboratorio si trovano le cucitrici, il cui numero varia a seconda delle dimensioni dello stesso, affiancate, ciascuna, da tavole per stendere i tessuti e, all'occorrenza, per consentire ai lavoratori di

---

<sup>174</sup> Ivi, p.87.

<sup>175</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>176</sup> Ivi, p.87.

<sup>177</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>178</sup> Cfr. A. Cagioni, G. Coccoloni, *Forme di sfruttamento lavorativo a Prato*, Ricerca della cooperativa sociale CAT Onlus, Firenze, 2018, p. 98.

<sup>179</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p.87.

<sup>180</sup> Cfr. *Ibid.*

riposarsi. In un'altra parte del laboratorio si trovano le stiratrici. Gli operai si spostano dalle cucitrici alle stiratrici a seconda del tipo di lavorazione occorrente.

Vicino all'ingresso è collocato, poi, di solito, un piccolo spazio, contrassegnato da alcune statuette di Buddah e da decorazioni o lucine intermittenti, dedicato alla preghiera e al culto buddista. Dal lato opposto, nello stesso luogo dove si trovano i bagni, è situata la 'cucina', costituita da uno o più fornelli elettrici, un frigorifero e utensili di vario tipo.

Gli *sleeping agreements* costituiscono uno degli elementi principali che consentono di garantire estrema competitività ai laboratori di subfornitura cinesi.

Infatti, questo modo di gestire la vita dei lavoratori permette di annullare una loro vita sociale esterna all'azienda, di velocizzare la produzione e di garantire maggiore flessibilità<sup>181</sup>.

### 2.8.1 *La recente crisi del 'patto sociale' e la progressiva sostituzione della manodopera cinese con manodopera straniera non cinese.*

Un aspetto fondamentale per lo sviluppo dell'imprenditoria cinese nel distretto pratese è stato costituito, quindi, fin dalla metà degli anni '90, da una sorta di patto sociale tra datore di lavoro e lavoratori, per cui il primo garantirebbe vitto, alloggio, assistenza burocratica e amministrativa ai secondi, e questi, in cambio, la propria disponibilità alla sottoposizione a prestazioni lavorative pressoché incessanti. Di solito, sono gli stessi accordi condivisi che consentono una limitata mobilità territoriale dei lavoratori, per cui, in caso di pochi ordini, i lavoratori si possono spostare presso altri laboratori, all'interno o al di fuori del distretto pratese<sup>182</sup>.

Tuttavia, come emerge dal recente report *Forme di sfruttamento lavorativo a Prato*, ad opera dei ricercatori della cooperativa CAT, sarebbe in corso un mutamento del patto sociale tra imprenditori ed operai. Infatti, come risulta dall'analisi di alcuni *forum* e siti cinesi<sup>183</sup>, sembra essere in corso un sostanziale

---

<sup>181</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Migranti cinesi a Prato: roghi e successo imprenditoriale*, cit., p. 83.

<sup>182</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p.88.

<sup>183</sup> Cfr. A. Cagioni, G. Coccoloni, op. cit., p. 98.

mutamento delle caratteristiche del rapporto tra datore di lavoro e lavoratori dovuto sostanzialmente a due fattori<sup>184</sup>.

In primo luogo, sembrerebbe sussistere, rispetto al passato, una diversa attitudine degli operai cinesi verso l'attività lavorativa nei laboratori di subfornitura, cui si legherebbe una maggiore capacità rivendicativa nei confronti dei datori di lavoro<sup>185</sup>. Essa si esplicherebbe in un maggiore potere contrattuale degli operai cinesi volto alla rivendicazione di migliori condizioni lavorative e di vita. Tale maggior potere contrattuale è riconducibile, da un lato, agli effetti della crisi economica mondiale del 2008, che ha colpito anche l'Italia e anche il settore del tessile e della moda pratese, indebolendo la posizione dei datori di lavoro, e dall'altro, ad una maggiore consapevolezza dei propri interessi da parte dei lavoratori<sup>186</sup>. In particolare, sembra a rischio la sopravvivenza dei cosiddetti *sleeping agreements* (gli accordi sul vitto e sull'alloggio tra lavoratori e imprenditori) che hanno costituito, in passato, una delle basi portanti del patto sociale e dello sviluppo dell'economia cinese a Prato. Infatti, i migranti cinesi appaiono meno disposti ad accettare condizioni lavorative estreme in cambio della certezza di una sistemazione stabile<sup>187</sup>.

In secondo luogo, gli imprenditori cinesi si stanno trovando di fronte ad una sempre maggiore carenza di manodopera. Infatti, sembra essere in atto una costante diminuzione della forza lavoro cinese e un sempre più difficile reperimento della stessa, dovuto, da un lato, all'eccessivo ricambio tra lavoratori delle varie ditte del distretto, frutto dell'alta mobilità territoriale che caratterizza le dinamiche lavorative dei cinesi a Prato e, dall'altro, ad una recente immigrazione di ritorno verso la Cina<sup>188</sup>.

Alla crisi del patto sociale e alla diminuzione della disponibilità di forza lavoro cinese nelle imprese cinesi, è corrisposto, negli ultimi anni, secondo i ricercatori, un parziale avvicendamento con lavoratori di altra nazionalità, generalmente provenienti dal Pakistan, dal Bangladesh o da vari Paesi africani<sup>189</sup>.

---

<sup>184</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>185</sup> Cfr. Ivi, p. 103.

<sup>186</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>187</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>188</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>189</sup> Cfr. Ivi, p. 104.

Tuttavia, diversamente da quanto potrebbe essere ritenuto, l'utilizzo di manodopera non cinese nelle ditte gestite da Cinesi, pur in un contesto che ha fatto della appartenenza dei lavoratori alla comunità cinese uno dei suoi punti di forza, è stato tutt'altro che controproducente per gli imprenditori<sup>190</sup>.

Infatti, gli imprenditori cinesi godono di una serie di vantaggi nell'utilizzo di manodopera composta da migranti non cinesi. In primo luogo, il principale vantaggio sembra essere quello di una diminuzione dei salari percepiti dai lavoratori 'non cinesi' rispetto a quelli percepiti dagli operai cinesi, così da consentire un minore costo del lavoro per il titolare ed un incremento della competitività dell'azienda<sup>191</sup>. Ciò è emerso in più occasioni. Per esempio, in seguito ad una ispezione condotta nel 2016 in una azienda cinese di Montemurlo (PO), in cui erano impiegati operai di nazionalità diversa, è stato accertato come i salari fossero, in quel caso, diversificati sulla base dell'appartenenza etnica. Così, nel caso di specie, i lavoratori cinesi erano quelli che guadagnavano di più, con stipendi, per lo più a cottimo, fino a 1.300 euro al mese; i pakistani e i bengalesi guadagnavano circa 300-400 euro in meno al mese, mentre i richiedenti protezione internazionale guadagnavano ancora meno. L'esistenza di una sorta di gerarchia dei salari degli operai appartenenti ai diversi gruppi etnici impiegati è stata confermata, per la prima volta nel 2016, anche dalla Direzione Territoriale del Lavoro di Prato in occasione della pubblicazione dei risultati semestrali della propria attività di controllo nelle aziende del distretto.<sup>192</sup>

In secondo luogo, i migranti non cinesi, nelle ditte cinesi, hanno eventualmente accesso alla mensa interna alla ditta, se presente, ma sono rimasti esclusi dagli *sleeping agreements* tradizionalmente limitati ai cittadini cinesi, per cui non comportano per i loro datori di lavoro delle spese aggiuntive per il loro alloggio<sup>193</sup>.

---

<sup>190</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>191</sup> Cfr. Ivi, p. 105.

<sup>192</sup> Cfr. A. Ceccagno, A. Salvati, *Se l'operaio alle dipendenze del cinese è pachistano*, in "Il Mulino", (2019), 1, p. 2, [https://www.academia.edu/40286947/Se\\_l'operaio\\_alle\\_dipendenze\\_del\\_cinese\\_è\\_pachistano](https://www.academia.edu/40286947/Se_l'operaio_alle_dipendenze_del_cinese_è_pachistano), 5 marzo 2020; e "Stipendi etnici" nelle confezioni gestite da cinesi, in "Il Tirreno", 6 settembre 2016, <https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2016/09/06/news/stipendi-etnici-nelle-confezioni-gestite-da-cinesi-1.14068942>, 5 marzo 2020.

<sup>193</sup> Cfr. A. Cagioni, G. Coccoloni, op. cit. p. 105.

L'elenco dei vantaggi economici e competitivi per gli imprenditori cinesi derivanti dall'impiego di lavoratori stranieri, non cinesi, non si ferma qui. Infatti, si può considerare l'esistenza di una sorta di "potere assoluto"<sup>194</sup> dei datori di lavoro cinesi nei confronti dei lavoratori non cinesi, che si esplica, per esempio, nell'incondizionata facoltà dei primi di liquidare immediatamente i secondi nel caso di seppur minime richieste di possibilità di riposo dopo giorni e giorni di lavoro ininterrotto<sup>195</sup>. Una simile rigidità nell'ambito dei rapporti lavorativi non era mai stata registrata. "Al contrario, un vantaggio molto apprezzato dagli operai cinesi, negli ultimi anni, era la maggior flessibilità dell'orario di lavoro garantita dai datori di lavoro cinesi rispetto a quelli italiani, seppur in contesto di forte sfruttamento ed auto-sfruttamento"<sup>196</sup>.

Inoltre, come accade, peraltro, per i migranti cinesi, la maggior parte dei migranti non cinesi impiegati nelle ditte cinesi è assunta in modo irregolare, allo scopo di minimizzare, così, da parte dei datori di lavoro, i costi contributivi ed assicurativi<sup>197</sup>. E, mentre gli operai cinesi, qualora siano assunti con regolare contratto, possono contare su contratti, generalmente, a tempo indeterminato, oppure correlati ai bisogni di rinnovare i permessi di soggiorno per motivi di lavoro, i lavoratori non cinesi, qualora riescano ad avere un contratto, sono assunti con contratti di breve durata o con contratti 'grigi', con orari di lavoro giornalieri o settimanali molto inferiori al reale<sup>198</sup>.

Infine, dai dati raccolti dai ricercatori della cooperativa CAT, è emerso come la maggior parte dei lavoratori stranieri, non cinesi, impiegati da datori di lavoro cinesi sia costituita da richiedenti protezione internazionale o da persone cui sia stata già riconosciuta una qualche forma di protezione<sup>199</sup>. Evidentemente, gli imprenditori cinesi preferiscono assumere questo tipo di migranti, piuttosto che immigrati irregolari, perché i richiedenti asilo e i titolari di protezione non

---

<sup>194</sup> A. Ceccagno, A. Salvati, *Se l'operaio alle dipendenze del cinese è pachistano*, cit., p.2.

<sup>195</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>196</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>197</sup> Cfr. A. Cagioni, G. Coccoloni, op. cit. p. 105.

<sup>198</sup> Cfr. A. Ceccagno, A. Salvati, *Se l'operaio alle dipendenze del cinese è pachistano*, cit., p.2.

<sup>199</sup> Cfr. A. Cagioni, G. Coccoloni, op. cit. p. 105.

hanno generalmente bisogno che venga loro assicurato vitto e alloggio, potendo godere dei servizi offerti dalle strutture di accoglienza<sup>200</sup>.

Questo cambiamento dei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori e la sostituzione della manodopera cinese con manodopera non cinese hanno avuto conseguenze importanti, che hanno comportato delle novità nell'ambito della gestione dei rapporti di lavoro. L'assenza di un patto sociale tra lavoratori stranieri non cinesi e datori di lavoro cinesi, come quello che ha segnato lo sviluppo delle attività produttive cinesi nel distretto tessile, ha comportato un

---

<sup>200</sup> Cfr. Ivi., p. 106. In realtà, il D.L. 113/2018, convertito in L. 132/2018, ha inciso fortemente sul sistema di accoglienza. Il provvedimento, che ha abrogato la protezione umanitaria ex art. 5, comma 6 D.Lgs. 286/1998, ha previsto, tra le altre cose, la sostituzione del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati col sistema di protezione per titolari di protezione internazionale e per minori stranieri non accompagnati. Così, il sistema di seconda accoglienza, che garantiva attività di integrazione e di inclusione sociale (prima costituito dalla rete degli SPRAR e adesso SIPROIMI) è stato riservato esclusivamente ai titolari di protezione internazionale, ai minori stranieri non accompagnati e ai titolari di una delle forme di permesso di soggiorno per casi speciali, tipizzate dal legislatore in parziale sostituzione dell'abrogata protezione umanitaria, mentre i richiedenti asilo possono avere accesso solo ai servizi di base (vitto e alloggio) assicurati dalla prima accoglienza o dall'accoglienza straordinaria. Peraltro, si è sviluppata la prassi di molte prefetture italiane ad una interpretazione retroattiva del decreto, che ha comportato l'adozione di una serie di circolari, attraverso le quali le strutture di accoglienza venivano sollecitate all'allontanamento dei titolari dell'abrogata protezione umanitaria. Tale prassi è proseguita, nonostante la Cassazione con sentenza 29460/2019 abbia disposto l'irretroattività dell'abolizione della protezione umanitaria di cui al D. L. 113/2018 e diverse sentenze di merito (da ultimo una pronuncia del Tar Veneto del 20/12/2019) abbiano previsto che le Prefetture non possano negare o revocare l'accoglienza ai titolari di protezione umanitaria che avessero diritto di beneficiarne fino al 5/10/2018 (data di entrata in vigore del provvedimento). Inoltre, sul piano dei servizi garantiti dalle strutture di prima accoglienza e di accoglienza straordinaria, il nuovo schema di Capitolato degli appalti di gestione dei centri di prima accoglienza e dei centri di permanenza per il rimpatrio, emanato a fine 2018, a cui le Prefetture avrebbero dovuto uniformarsi per le procedure di affidamento, ha rinnovato la disciplina organizzativa dei centri di accoglienza, riducendo, tra le altre cose, i costi di gestione, i servizi per l'assistenza sociale, sanitaria, giuridica, per la mediazione culturale e linguistica. Nello specifico, a Prato, la Prefettura ha pubblicato, ad aprile del 2019, un nuovo bando per la presentazione di offerte di accoglienza, che recepisce i criteri previsti dal nuovo schema di Capitolato e che è stato vinto dalla Croce rossa italiana, dalla Cooperativa Eccoci e dall'Onlus Aurora per la gestione di 122 posti letto. Al bando non hanno invece partecipato le cooperative Opera 22 Santa Rita e Pane&Rose, che ospitano, ad oggi, 400 richiedenti asilo, in quanto contrarie all'idea di accoglienza promossa dal nuovo decreto legge, che prevede l'esclusione della parte educativa e la modifica dei criteri sanitari. Ciò ha messo a rischio la permanenza dei migranti presso le strutture delle due cooperative. Esse hanno raggiunto, però, un accordo con la Prefettura di Prato per una proroga della convenzione antecedente al nuovo bando, dapprima fino al 30 settembre 2019 e poi fino al 31 marzo 2020. Cfr. C. Torrisi, A. Zitelli, *Gli effetti del decreto sicurezza di Salvini sulla vita e sulle persone*, in "Valigia Blu", 24 gennaio 2020, <https://www.valigiablu.it/decreto-sicurezza-salvini-effetti/>, 5 marzo 2020; D. Facchini, *Protezione umanitaria: il Ministero dell'Interno rassicura sull'accoglienza mentre le prefetture escludono migliaia di persone*, in "Altraeconomia," 28 dicembre 2019, <https://altreconomia.it/protezione-umanitaria-cessazioni-prefetture/>, 5 marzo 2020; *Accoglienza migranti, scongiurato lo "sfratto" per quattrocento persone*, 30 settembre 2019, in "Notizie di Prato", [www.notiziediprato.it/news/accoglienza-migranti-accordo-di-sei-mesi-fra-prefettura-e-le-cooperative-che-accolgono-400-persone](http://www.notiziediprato.it/news/accoglienza-migranti-accordo-di-sei-mesi-fra-prefettura-e-le-cooperative-che-accolgono-400-persone), 20 marzo 2020.

sempre maggiore ricorso da parte dei lavoratori non cinesi all'associazionismo sindacale. Alcuni lavoratori si sono rivolti, così, al sindacato S.I. Cobas<sup>201</sup>. Questo è un fenomeno quasi sconosciuto per gli imprenditori cinesi e che viene accolto spesso con incredulità e sorpresa. In particolare, essi non si spiegano come i lavoratori possano rivendicare migliori condizioni di lavoro tramite scioperi, bloccando la produzione<sup>202</sup>.

Questa conflittualità è emersa, soprattutto, a partire dal 28 maggio 2019, quando una trentina di lavoratori pakistani, iscritti al sindacato S.I. Cobas, ha scioperato, con un *sit-in*, davanti alla tintoria Fada, gestita dall'imprenditore cinese Z., presso il quartiere pratese di San Giusto, per protestare contro le condizioni lavorative sussistenti nell'azienda. Lo sciopero è stato guidato dai due sindacalisti del S.I. Cobas Luca Toscano e Sarah Caudiero, che già poche settimane prima, avevano organizzato uno sciopero, durato 16 giorni, presso la confinante tintoria DL, sempre gestita da imprenditori cinesi, e concluso un accordo che sanciva la regolarizzazione dei lavoratori impiegati a nero e l'applicazione del contratto collettivo nazionale<sup>203</sup>. Il quadro che è emerso dalle testimonianze raccolte dai sindacalisti sulla situazione nella tintoria Fada, è quello di contratti *part time* di quattro ore a fronte delle 12 ore di impiego effettivo, pagamenti in nero, negazione di ferie, malattie e riposi<sup>204</sup>. Il proprietario della ditta, una volta sceso in strada, si è inginocchiato per pregare i suoi lavoratori di rientrare nell'azienda e per richiedere l'intercessione delle istituzioni<sup>205</sup>.

Il giorno di protesta si è concluso con l'intervento della Digos che ha notificato un provvedimento (poi impugnato) di allontanamento da Prato per un anno, firmato dal Questore nei confronti dei due sindacalisti, che sarebbero potuti tornare in città solo per motivi di carattere sindacale previa comunicazione<sup>206</sup>. Lo sciopero dei S.I. Cobas è proseguito ad oltranza per giorni e la situazione è giunta

<sup>201</sup> Sindacato Intercategoriale Cobas, <https://sicobas.org/statuto-s-i-cobas/>.

<sup>202</sup> Cfr. A. Ceccagno, A. Salvati, *Se l'operaio alle dipendenze del cinese è pachistano*, cit., p.2.

<sup>203</sup> Cfr. D. Zona, *Sciopero del Si Cobas alla tintoria Fada, ma protesta anche l'imprenditore cinese: "Non mi fanno lavorare"*, in "Tv Prato", 28 maggio 2019, <https://www.tvprato.it/2019/05/sciopero-del-si-cobas-alla-tintoria-fada-ma-protesta-anche-limprenditore-cinese-non-mi-fanno-lavorare-foto/>, 4 gennaio 2020.

<sup>204</sup> Cfr. S. Bessi, *L'imprenditore in ginocchio dagli operai che scioperano*, in "La Nazione – Prato", 28 maggio 2019 <https://www.lanazione.it/prato/cronaca/sciopero-operai-1.4617733>, 4 gennaio 2020.

<sup>205</sup> Cfr. S. Bessi, op. cit.

<sup>206</sup> Cfr. D. Zona, op. cit.

all'attenzione della Regione Toscana che ha annunciato una serie di controlli nell'azienda; infatti, il Governatore della Regione Toscana Enrico Rossi ha così commentato l'accaduto:

“Insieme al responsabile del progetto Lavoro sicuro dell'Asl Toscana Centro abbiamo deciso di organizzare con l'Ispettorato del Lavoro un intervento concertato, così come stabilito dai protocolli d'intesa a suo tempi sottoscritti. In Toscana conta il rispetto della legge e dei principi fondamentali della nostra convivenza civile espressi nella Costituzione”<sup>207</sup>.

La fine del picchetto e dello sciopero è arrivata dopo una settimana, grazie all'accordo raggiunto dai S.I. Cobas e dai proprietari della ditta per l'applicazione del contratto nazionale dei tintori. Nell'accordo è prevista anche la stabilizzazione a tempo indeterminato dei 33 lavoratori pakistani scioperanti<sup>208</sup>.

Se lo sciopero presso la tintoria DL ha fatto da apripista ed è stato seguito da quello presso la tintoria Fada, la situazione di conflittualità tra imprenditori cinesi e lavoratori non cinesi è deflagrata con lo sciopero presso l'azienda cinese Gruccia Creations di via Sprone, sempre a Prato<sup>209</sup>. La manifestazione sindacale, che era convocata per il giorno 19 giugno 2019, è stata interrotta da alcuni tafferugli che hanno visto coinvolti un gruppo di pakistani e un gruppo di cinesi. Il primo è stato aggredito dal secondo e otto operai pakistani sono finiti in ospedale con ferite alla testa e agli arti<sup>210</sup>. Sul fatto è intervenuto Juri Meneghetti della Filctem Cgil di Prato:

---

<sup>207</sup> Ancora picchettaggio Si Cobas davanti alla Tintoria Fada, Rossi manda gli ispettori ma il titolare accusa il sindacato, in “Notizie di Prato”, 30 maggio 2019, <http://www.notiziediprato.it/news/ancora-picchettaggio-si-cobas-davanti-alla-tintoria-fada-rossi-manda-gli-ispettori-ma-il-titolare-accusa-il-sindacato>, 4 gennaio 2020.

<sup>208</sup> Cfr. A. A., *Stop allo sciopero alla tintoria Fada, raggiunto l'accordo fra proprietà e Si Cobas*, in “Notizie di Prato”, 7 giugno 2019, <http://www.notiziediprato.it/news/stop-allo-sciopero-alla-tintoria-fada-raggiunto-l-accordo-fra-proprietari-e-si-cobas>, 4 gennaio 2020.

<sup>209</sup> Cfr. *Scontri davanti alla ditta durante lo sciopero dei Si Cobas: "I manifestanti aggrediti e picchiati"*, in “Notizie di Prato”, 19 giugno 2019, <http://www.notiziediprato.it/news/scontri-davanti-alla-ditta-durante-lo-sciopero-dei-si-cobas-i-manifestanti-aggrediti-e-picchiati>, 4 gennaio 2020.

<sup>210</sup> Cfr. Ivi.

Dopo anni di denunce, di descrizione del sistema di produzione illegale e dello sfruttamento sul quale si basa, di indicazioni su come deve essere contrastato, ci ritroviamo alle aggressioni dei lavoratori durante le manifestazioni per rivendicare i propri diritti - dice -. La Filctem Cgil di Prato esprime tutta la propria solidarietà ai lavoratori della Gruccia Creations, aggrediti mentre rivendicavano orari e salari regolari. A quanto si legge, a fine maggio, questi lavoratori erano stati protagonisti di una pubblica denuncia, in Piazza del Comune, delle loro condizioni di sfruttamento che, per inciso, è un reato penale. Ci chiediamo come mai, in 20 giorni, non siano state verificate le condizioni denunciate intervenendo di conseguenza<sup>211</sup>.

E non è mancato, nuovamente, l'intervento del Presidente della Regione Enrico Rossi :

“Nel caso tutto questo sia confermato si tratterebbe di un fatto molto grave e di un'ulteriore conferma dell'esistenza di una catena di sfruttamento intollerabile per una regione civile come la Toscana, dove i diritti devono essere rispettati. Auspicio che gli eventuali responsabili siano puniti in modo fermo ed esemplare”<sup>212</sup>.

Ancora, nuovi scioperi hanno coinvolto un'altra tintoria: la tintoria Superlativa. Una azienda nella quale, “per ben tre volte, i controlli dell'Ispettorato del Lavoro hanno rilevato uso massiccio di lavoro nero e sfruttamento in violazione di tutte le normative vigenti”<sup>213</sup>. Gli scioperi e picchetti sono iniziati nell'estate del 2019, per poi interrompersi dopo un mese, grazie al raggiungimento di un accordo, siglato il 5 agosto 2019, tra il sindacato S.I. Cobas e la proprietà cinese<sup>214</sup>. Accordo che prevedeva il pagamento degli arretrati degli

---

<sup>211</sup> Ivi.

<sup>212</sup> Ivi.

<sup>213</sup> Cfr. *Superlativa: dopo gli scioperi dai cancelli e il parere dell'Ispettorato del Lavoro d'accordo con le ragioni dei lavoratori, la lotta operaia continua*, 29 ottobre 2019, in <https://sicobas.org/2019/10/29/prato-superlativa-dopo-gli-scioperi-dai-cancelli-il-parere-dellispettorato-del-lavoro-daccordo-con-le-ragioni-dei-lavoratori-la-lotta-operaia-continua/>, 4 gennaio 2020.

<sup>214</sup> Cfr. *SiCobas, riprendono scioperi e picchetti davanti alla Superlativa*, in “Notizie di Prato”, 12 ottobre 2019, <http://www.notiziediprato.it/news/sicobas-riprendono-scioperi-e-picchetti-davanti-alla-superlativa>, 4 gennaio 2020.

stipendi e la progressiva regolarizzazione dei contratti, estendendosi anche ai lavoratori interinali<sup>215</sup>.

Il mancato rispetto dell'accordo da parte dei titolari della ditta e l'inserimento nelle memorie inviate dalla Questura di Prato al Tar, che avrebbe dovuto decidere sulla sospensione del foglio di via dei due sindacalisti del S.I. Cobas, Luca Toscano e Sarah Caudiero, di una dichiarazione dei proprietari della Superlativa che accusava gli stessi di estorsione in fase di trattativa sindacale, ha fatto riscoppiare la protesta, culminata con l'incidente che ha coinvolto la sindacalista Sarah Caudiero, investita da un'auto che usciva dai cancelli della ditta<sup>216</sup>.

Tuttavia, la conflittualità tra imprenditori e lavoratori non cinesi e la condizione di sfruttamento a cui sono sottoposti i secondi non riguardano esclusivamente datori di lavoro cinesi.

Non si tratta, infatti, di una questione etnica. Esistono, ormai da anni, alcuni imprenditori pakistani nel settore delle confezioni che danno lavoro ai connazionali e le condizioni di lavoro sono le medesime condizioni di sfruttamento che si riscontrano presso datori di lavoro cinesi<sup>217</sup>.

## *2.9 Varie forme di illegalità correlate alla presenza cinese nel distretto tessile pratese.*

Spesso le imprese cinesi operano in un contesto di irregolarità. Le condizioni lavorative estreme a cui, frequentemente, sottostanno lavoratori cinesi e, dopo la rottura del 'patto sociale', anche africani, bengalesi o pakistani, ne sono solo un esempio. Occorre, però, distinguere le varie forme di irregolarità che coinvolgono le ditte cinesi. Esistono, infatti, irregolarità di carattere economico e irregolarità lavorative inerenti, in particolare, al rispetto della normativa giuslavoristica e allo sfruttamento lavorativo dei lavoratori nei laboratori. La considerazione di fondo è che, molto spesso, le illegalità sia economiche che

---

<sup>215</sup> Cfr. Ivi.

<sup>216</sup> Cfr. *Sindacalista investita durante lo sciopero alla Superlativa*, in " Il Tirreno - Prato", 16 ottobre 2019, <https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2019/10/16/news/sindacalista-investita-durante-lo-sciopero-alla-superlativa-1.37752024>, 4 gennaio 2019.

<sup>217</sup> Cfr. A. Ceccagno, A. Salvati, *Se l'operaio alle dipendenze del cinese è pachistano*, cit., p.3.

lavorative sembrano costituire per gli imprenditori cinesi ‘una scorciatoia ineluttabile’ per un più rapido arricchimento in un contesto, quello del mercato globalizzato e fortemente competitivo, che non consentirebbe di sopportare ‘il peso economico’ della permanenza nella legalità<sup>218</sup>. E’ possibile, anche, che i comportamenti illegali siano riconducibili alla limitata regolarizzazione delle attività produttive e lavorative in Cina, per cui essi sarebbero la riproduzione in un territorio diverso di pratiche diffuse nel Paese d’origine<sup>219</sup>. In realtà, questi comportamenti possono essere determinati anche dall’evidenza che irregolarità di vario tipo sono diffuse tra le ditte italiane e i controlli occasionali e non continuativi<sup>220</sup>. Infine, le illegalità economiche e lavorative sono riconducibili anche alla mobilità territoriale tanto dei lavoratori, quanto delle imprese. Infatti, la necessità di massimizzare i guadagni, ricercando nuove opportunità di arricchimento altrove, spinge le imprese cinesi a considerare anche l’impatto dei controlli sulle attività e a spostarsi verso distretti o aree dove questi siano limitati o minori<sup>221</sup>.

### 2.9.1 *Brevi cenni su alcune illegalità di tipo economico.*

#### 2.9.1.1 *L’evasione fiscale delle ditte cinesi, il fenomeno delle agenzie di money transfer e la contraffazione.*

Una particolare caratteristica delle illegalità connesse alle attività cinesi nel distretto tessile pratese è costituita dalla prorompente evasione fiscale. Essa è favorita da “un ciclo produttivo che dura appena due o tre giorni”<sup>222</sup>. Talvolta, “si compra il tessuto ‘in nero’, si taglia e si manda subito a confezione senza alcuna documentazione, e appena pronto, si vende in nero”<sup>223</sup>.

L’evasione fiscale riguarda vari tipi di imposte e tasse. L’evasione fiscale di una buona parte delle imprese cinesi è stata confermata da una grande operazione sull’imprenditoria cinese condotta dall’Agenzia delle Entrate di Prato

---

<sup>218</sup> Cfr. Ivi, p. 120.

<sup>219</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>220</sup> Cfr. Ivi, pp. 120 – 121.

<sup>221</sup> Cfr. Ivi, p. 121.

<sup>222</sup> S. Pieraccini, *L’assedio cinese: il distretto parallelo del pronto moda di Prato*, Gruppo24Ore, Milano, 2010, p. 45.

<sup>223</sup> *Ibid.*

nell'estate del 2007, che ha sottoposto a controlli ben 62 aziende di 'pronto moda' collocate nel distretto pratese<sup>224</sup>. Questi controlli hanno certificato una evasione fiscale di 7.5 milioni di euro a carico di imprese cinesi, per un addebito complessivo di 10 milioni di euro, ricomprensivo anche interessi e sanzioni<sup>225</sup>.

Va detto che è difficile valutare quale sia effettivamente il grado di evasione delle aziende cinesi. Infatti, il ciclo produttivo delle stesse è estremamente rapido, per cui non è facile determinare l'effettivo ammontare del volume d'affari realizzato<sup>226</sup>.

Che l'evasione fiscale sia rimasta un dato caratterizzante l'imprenditoria cinese, all'interno del distretto tessile pratese, è emerso anche dai dati rilasciati durante la festa per il 244° anno dalla fondazione del corpo della Guardia di Finanza, tenutasi a giugno del 2018<sup>227</sup>. In particolare, dalle indagini della Guardia di Finanza è emerso come, in un anno e mezzo (dal gennaio 2017 al giugno 2018), sia stata accertata un'evasione per 265 milioni di euro, sulla base di 373 interventi effettuati tra le ditte cinesi del distretto tessile pratese. In conseguenza dell'indagine, sono state emesse circa 50 denunce per "reati fiscali evasivi operati attraverso l'omessa o la falsa dichiarazione di ricchezza occultata al fisco, emettendo o utilizzando fatture per operazioni inesistenti"<sup>228</sup>. E, in un'unica azione di controllo, sono stati individuati addirittura 11 milioni di euro, sottratti al fisco, mediante il ricorso a false documentazioni contabili<sup>229</sup>.

Ad essere coinvolto nell'ambito di un'inchiesta per evasione fiscale è stato anche X. Q., detto G., titolare dell'azienda G. e presidente dell'Associazione di amicizia dei cinesi di Prato, nonché il primo cinese ad iscriversi all'Unione Industriale Pratese nel 2004. Le contestazioni avanzate nei confronti di X.Q. dalla Guardia di Finanza, in seguito ad una verifica iniziata il 14 settembre 2015, riguardavano una dichiarazione dei redditi infedele per l'anno 2012, la

---

<sup>224</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>225</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>226</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>227</sup> Cfr. F. Albonetti, *Accertata un'evasione da 265 milioni di euro*, in "Il Tirreno – Prato", 25 giugno 2018, <https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2018/06/25/news/accertata-un-evasione-da-265-milioni-di-euro-1.17000302>, 4 gennaio 2020.

<sup>228</sup> Cfr. *ivi.*

<sup>229</sup> Cfr. *Ivi.*

presentazione di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti per gli anni 2013 e 2014 e contrabbando<sup>230</sup>.

Al fenomeno dell'evasione fiscale si intreccia quello che si realizza attraverso le cosiddette agenzie di *money transfer*. Per *money transfer* si intende quella pratica, in uso presso le comunità straniere, di inviare una parte dei risparmi ricavati nel Paese di approdo alla famiglia d'origine nel Paese di provenienza. Questa pratica ha coinvolto anche la comunità cinese a Prato ed, in particolare, i titolari delle imprese cinesi. Le cosiddette 'rimesse' rappresentano un elemento essenziale per il sostentamento della famiglia di origine e, grazie alla differenza tra il reddito medio di chi trasferisce il denaro e quello di chi lo riceve e al diverso valore delle valute, costituiscono anche un elemento fondamentale per l'economia del Paese di provenienza del migrante<sup>231</sup>. Le agenzie di *money transfer* servono, proprio, per facilitare l'invio di denaro nei Paesi di provenienza<sup>232</sup>.

Si tratta, infatti, di istituti economicamente convenienti e più informali degli istituti di credito veri e propri<sup>233</sup>. Queste caratteristiche hanno comportato una grande diffusione di questo tipo di agenzie. In Italia, nel 2015, risultavano ventotto operatori di *money transfer* autorizzati e registrati in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia, a fronte delle migliaia effettivamente operanti<sup>234</sup>.

Le agenzie di *money transfer* possono essere utilizzate anche per far trasferire denaro, senza pagare le relative imposte. E' quanto emerso da una serie di inchieste, effettuate nel corso degli anni, che hanno coinvolto numerose agenzie di *money transfer* situate a Prato e Firenze.

Ad esempio, è il caso dell'inchiesta 'Cian Liu' ovvero 'fiume di denaro', condotta dalla DDA di Firenze nel 2010, che ha portato al sequestro, in tutta Italia, di "181 unità immobiliari, 85 attività commerciali, 185 automezzi e 37 milioni di euro tra contanti e depositi bancari"<sup>235</sup>. Con questa inchiesta, "ai titolari

---

<sup>230</sup> Cfr. P. Nencioni, *Il capo della comunità cinese indagato per evasione fiscale*, in "Il Tirreno – Prato", 24 febbraio 2018, <https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2018/02/25/news/il-capo-della-comunita-cinese-indagato-per-evasione-fiscale-1.16518929>, 4 gennaio 2020.

<sup>231</sup> Cfr. A. Selvatici, *Sistema Prato*, cit., p. 72.

<sup>232</sup> Cfr. Ivi, p. 73.

<sup>233</sup> Cfr. Ivi, p. 72.

<sup>234</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>235</sup> Ivi, p. 75.

di una nota rete di agenzie di *money transfer*<sup>236</sup> è stato contestato il trasferimento illecito e il riciclaggio di 5 miliardi di euro<sup>237</sup>. Successiva all'inchiesta 'Cian Liu' è stata l'operazione 'Cian Ba' (diga sul fiume), condotta sempre dalla DDA di Firenze nel 2011, che ha coinvolto 70 imprese cinesi e accertato l'esistenza di flussi finanziari illeciti per un valore di 238 milioni di euro<sup>238</sup>. La ricostruzione del fenomeno è così delineata:

Il sistema approntato per sfuggire ai controlli è semplice: l'importo viene diviso in *tranches* di 1.999,99 euro e si attribuisce la transazione a prestanome o soggetti del tutto ignari (con la falsificazione di documenti). Il costo per chi spedisce è di circa 15 euro per ogni trasferimento, il costo di un documento falso a cui intestare il bonifico è di 5 euro e così c'è la convenienza di tutti a portare avanti il malaffare. Guadagna chi spedisce i soldi perché li può riciclare senza dichiararli al fisco, ci guadagna il *money transfer* perché ci prende le laute provvigioni<sup>239</sup>.

Nell'ambito delle varie inchieste condotte dalla DDA di Firenze (le operazioni 'Cian Liu' del 2010, 'Cian Ba' del 2011 e 'Cina Ba' del 2012), è stato individuato il ruolo preminente della società di intermediazione finanziaria *Money2Money*, con sede a Bologna, dedita, secondo l'accusa, ad attività di riciclaggio di denaro, per il tramite di una serie di subagenzie ad essa collegate, alcune delle quali situate a Prato<sup>240</sup>. A fine maggio del 2014 il PM della Procura della repubblica di Firenze, Direzione Distrettuale Antimafia, Giulio Monferini "ha chiesto il rinvio a giudizio di 297 persone, coinvolgendo anche i vertici della filiale italiana della *Bank of China*" di Milano<sup>241</sup>, che avrebbero violato, secondo l'accusa, "le norme antiriciclaggio, rendendo possibile il trasferimento in Cina del

---

<sup>236</sup> *Ibid.*

<sup>237</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>238</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>239</sup> P. Petrella, *Spediti in Cina 4,5 miliardi con il Money2Money*, in "Il Tirreno – Prato", 27 luglio 2013, <https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2013/07/27/news/spediti-in-cina-4-5-miliardi-con-il-money2money-1.7488688>, 4 gennaio 2020.

<sup>240</sup> Cfr. F. Selvatici, *Prato, profitti in nero per 4,5 miliardi riciclati ed esportati dalla mafia cinese*, in "La Repubblica", 27 febbraio 2017, [https://firenze.repubblica.it/cronaca/2013/05/30/news/profitti\\_a\\_nero\\_per\\_4\\_5\\_miliardi\\_di\\_euro\\_riciclati\\_ed\\_esportati\\_dalla\\_mafia\\_cinese-59942964/](https://firenze.repubblica.it/cronaca/2013/05/30/news/profitti_a_nero_per_4_5_miliardi_di_euro_riciclati_ed_esportati_dalla_mafia_cinese-59942964/), 4 gennaio 2020.

<sup>241</sup> A. Selvatici, op. cit., p. 75.

denaro, ricevuto dalla società finanziaria *Money2Money*, per un totale di 2,2 miliardi di euro, ricavandone un profitto di 758 mila euro, per il tramite delle commissioni”<sup>242</sup>.

Il 16 aprile 2018, il maxi processo che coinvolgeva oltre 200 persone, avviato in seguito alle varie inchieste sul trasferimento di denaro dall'Italia alla Cina, si è concluso con la pronuncia di proscioglimento, da parte del collegio presieduto da Francesco Gratteri, nei confronti di 227 imputati, in quanto i reati a loro attribuiti, in gran parte di carattere fiscale, si erano prescritti, dato che i primi arresti risalivano ad 8 anni prima e la prima parte dell'inchiesta 'Cian Liu' riguardava un periodo di quattro anni tra il 2006 e il 2010<sup>243</sup>.

La statistica prodotta dalla Banca d'Italia, nel 2017, sulle rimesse verso l'estero degli immigrati residenti in Italia ha, comunque, certificato un drastico calo dei flussi di denaro da Prato verso la Cina. Se, infatti, nel 2009, prima dell'indagine 'Cian liu', rifluirono verso la Cina, circa 464 milioni in un anno (un milione e 271.000 di euro al giorno), nel 2017, sono stati trasferiti solo circa 16 milioni di euro (per una media di 44.882 euro al giorno)<sup>244</sup>.

Un altro tipo di illegalità, presente nelle attività imprenditoriali cinesi nel distretto tessile pratese, è la contraffazione che si esplica in due tipi di attività: la produzione di capi di abbigliamento con tessuti o materiali diversi da quelli effettivamente dichiarati e la contraffazione dei marchi riguardante, in particolare, l'utilizzo della dicitura *made in Italy* per prodotti che non sono stati effettivamente realizzati in Italia<sup>245</sup>. E' il caso, ad esempio, dell'inchiesta della Guardia di Finanza in merito ai prodotti realizzati dall'azienda Firpel di Sesto Fiorentino<sup>246</sup>.

---

<sup>242</sup> Ivi, p. 76.

<sup>243</sup> Cfr. *Processo money transfer: scatta la prescrizione per 227 imputati*, in "Il tirreno – Prato", 17/4/2018, <https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2018/04/17/news/processo-money-transfer-scatta-la-prescrizione-per-227-imputati-1.16724287>, 4/1/2020.

<sup>244</sup> Cfr. P. Nencioni, *Il fiume di denaro in Cina è diventato un rigagnolo*, "Il Tirreno – Prato", 11 aprile 2018, <https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2018/04/11/news/il-fiume-di-denaro-in-cina-e-diventato-un-rigagnolo-1.16699813>, 4 gennaio 2020.

<sup>245</sup> Cfr. F. Cappiello, P. Riccio, C. Donati, G. Addonisio, *Analisi della contraffazione nella provincia di Prato*, Progetto di ricerca coordinato e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM, Studio a cura della Fondazione Censis, 2016, <https://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008204/Prato%202016.pdf>, p. 28, 4/1/2020.

<sup>246</sup> Cfr. S. Pieraccini, op. cit., p. 57.

Sono state scoperte, infatti, 20.700 borse mostranti la dicitura ‘made in Italy’, ma in realtà realizzate in Cina, come dimostrato dalla Guardia di Finanza stessa, “confrontando le fatture di acquisto e le dichiarazioni doganali con i prodotti stoccati in magazzino”<sup>247</sup>.

Il titolare della ditta aveva acquistato la merce ad un prezzo nettamente inferiore rispetto a quello di rivendita. Il prezzo di acquisto variava tra i 2,75 e i 9,75 euro a borsa e quello di vendita tra i 30 e i 73 euro a pezzo<sup>248</sup>.

Episodi di falsa indicazione del reale Paese di origine del prodotto sono ampiamente diffusi anche nell’ambito dei ‘pronto moda’. Un caso eclatante è risultato essere quello di una ditta cinese di via Cipriani, nel quartiere pratese di Iolo, dove i finanzieri, nel corso di un’ispezione condotta nel 2010, hanno trovato più di un milione di capi di abbigliamento, importati dalla Cina, sui quali era impresso il marchio *made in Italy*, accompagnati “dal cartellino con un marchio italiano di fantasia che aveva l’obiettivo di rafforzare la visibilità e la credibilità della produzione nazionale”<sup>249</sup>.

L’evidenza della falsificazione che ha comportato la denuncia del titolare da parte della Guardia di Finanza è stata dovuta anche al ritrovamento nella ditta di rotoli prestampati di etichette con la scritta *made in Italy*<sup>250</sup>.

Nel corso del tempo, sono state approntate azioni di controllo sull’area pratese, coordinate dalle forze di polizia e dall’Agenzia delle dogane, volte ad affrontare il fenomeno. Esse hanno dato buoni risultati e sono diventate un prototipo da seguire su tutto il territorio nazionale<sup>251</sup>.

### 2.9.2 Brevi cenni sulle irregolarità lavorative nei laboratori di subfornitura.

Una forma di irregolarità lavorativa estremamente frequente consiste nell’impiego di lavoratori irregolari ovvero privi di un contratto di lavoro o con un

---

<sup>247</sup> *Ibid.*

<sup>248</sup> *Ibid.*

<sup>249</sup> Ivi, pp. 56 – 57.

<sup>250</sup> Cfr. Ivi, p. 57.

<sup>251</sup> Cfr. F. Cappiello, P. Riccio, C. Donati, G. Addonizio, op. cit., p. 31.

contratto di lavoro non adeguato alle mansioni effettivamente svolte o all'orario di lavoro espletato<sup>252</sup>.

Spesso, sono diffuse irregolarità contributive, per cui datori di lavoro e lavoratori si accordano per far ricadere sui secondi il pagamento dei contributi fiscali e previdenziali (che spetterebbe ai primi), dato che l'impiego di lavoratori dotati di un contratto di lavoro regolare implica un costo maggiore per i titolari delle ditte cinesi<sup>253</sup>.

Inoltre, "per quanto riguarda la normativa sul lavoro, di solito, i datori di lavoro cinesi non assolvono alcuni adempimenti contrattuali come il riconoscimento del lavoro straordinario, del lavoro notturno e festivo e delle ferie"<sup>254</sup>. Peraltro, le opinioni sull'estensione del numero dei lavoratori privi di regolare contratto all'interno delle ditte cinesi sono diverse. Infatti, secondo due stime elaborate dall'Irpet, nel 2014, la prima sulla base dei controlli condotti dagli enti ispettivi preposti e la seconda sulla base del confronto tra consumi di acqua e numero di lavoratori registrati nelle singole aziende, i lavoratori irregolari sarebbero stati rispettivamente 6.000 o 9.000<sup>255</sup>.

Infine, sono diffuse irregolarità relative alla normativa sulla sicurezza sul lavoro e irregolarità relative ai locali utilizzati come laboratori di subfornitura che non hanno una destinazione d'uso adeguata o che sono utilizzati come dormitori<sup>256</sup>.

Tutte queste forme di irregolarità sono, per di più, collegate al fenomeno dello sfruttamento lavorativo dei lavoratori cinesi e, negli ultimi anni, anche di altri lavoratori extracomunitari, non cinesi.

La molteplicità di forme concrete che lo sfruttamento lavorativo può assumere e la multifattorialità dello stesso hanno fatto sì che non si sia affermata una definizione condivisa, in letteratura, di sfruttamento lavorativo<sup>257</sup>. A seconda degli orientamenti teorici, si adottano definizioni di sfruttamento lavorativo più

---

<sup>252</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa nell'epoca della globalizzazione*, cit., p. 61.

<sup>253</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p.119.

<sup>254</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>255</sup> Cfr. A. Cagioni, G. Coccoloni, op. cit., p. 41.

<sup>256</sup> Cfr. A. Ceccagno, *Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa nell'epoca della globalizzazione*, cit., p. 62.

<sup>257</sup> Sul punto si veda A. Cagioni, G. Coccoloni, op. cit. p.28.

ampie ricomprendenti tutta l'area del lavoro sommerso, costituito sia dal lavoro nero che dal lavoro grigio oppure definizioni più ristrette che si limitano a ricomprendere i fenomeni più gravi<sup>258</sup>. La soluzione potrebbe essere quella di ritenere esistente, sulla base del grado di tutela e della capacità contrattuale del lavoratore, un “*continuum* delle forme di sfruttamento lavorativo i cui estremi sono rappresentati da una parte dal lavoro grigio e dall'altra dalla tratta per fini di sfruttamento”<sup>259</sup>.

In sostanza, quindi, le forme di sfruttamento lavorativo potrebbero essere intese come articolate in un *continuum* dove “il rapporto tra lavoratore e datore di lavoro si fa sempre più asimmetrico, fino ad arrivare a una mancanza assoluta di tutele contrattuali e ad una vulnerabilità sostanziale”<sup>260</sup>.

I vari anelli di questa catena dello sfruttamento lavorativo nel distretto tessile pratese sono rappresentati dal cosiddetto lavoro grigio, caratterizzato dalla sussistenza di parziali irregolarità contrattuali e/o salariali; dal lavoro nero, caratterizzato dalla totale assenza del contratto di lavoro o dalla totale irregolarità delle norme contrattuali; dal grave sfruttamento lavorativo, come disciplinato dal modificato articolo 603 bis c.p.<sup>261</sup>, caratterizzato da reiterate violazioni a livello contrattuale e retributivo o da reiterate violazioni delle condizioni di lavoro o da violazioni delle norme in materia di sicurezza o igiene sui luoghi di lavoro o dalla sottoposizione del lavoratore a metodi di sorveglianza o condizioni alloggiative degradanti; e dalla tratta per sfruttamento lavorativo<sup>262</sup>. Seguendo questa logica di *continuum* delle forme di sfruttamento lavorativo, risulta evidente come sia da considerare correlato all'argomento anche il fenomeno dell'impiego di manodopera cinese priva di regolare permesso di soggiorno. Infatti, la mancanza di documenti implica una situazione di grande fragilità e vulnerabilità dei migranti e si intreccia necessariamente con la questione del lavoro irregolare, tanto che la parola *heigong*, indicante letteralmente in cinese ‘i lavoratori in nero’, viene

---

<sup>258</sup> Cfr. Ivi, p. 29.

<sup>259</sup> *Ibid.*

<sup>260</sup> *Ibid.*

<sup>261</sup> Articolo 603 bis c.p. - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, riformulato, con la L. 28 ottobre 2016, n. 199, pubblicata nella G. U. del 4 novembre 2016, *Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo del settore agricolo*.

<sup>262</sup> Cfr. A. Cagioni, G. Coccoloni, op. cit. p.29.

utilizzata dagli stessi migranti cinesi per indicare “i lavoratori presenti irregolarmente sul territorio e non coloro che non possono contare su di un regolare contratto di lavoro”<sup>263</sup>.

---

<sup>263</sup> A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p. 92.

### **CAPITOLO III**

## **IL CONTRASTO ALLO SFRUTTAMENTO LAVORATIVO NEL DISTRETTO TESSILE PRATESE: I CONTROLLI NELLE AZIENDE E LA REPRESSIONE PENALE NEL CORSO DEL TEMPO.**

SOMMARIO: 3.1 *Introduzione.* - 3.2 *Gli interventi di controllo nelle imprese cinesi nel corso del tempo.* - 3.2.1 *Dalla percezione del fenomeno dell'immigrazione cinese nell'opinione pubblica alla programmazione dei primi controlli nelle imprese cinesi.* - 3.2.2 *Il 'Patto per Prato sicura' come primo strumento di contrasto effettivo alle illegalità lavorative.* - 3.2.3 *La nascita del 'Piano regionale Lavoro Sicuro' ed il proseguimento dell'attività Interforze.* - 3.2.4 *Prospettive per l'emersione di situazioni di sfruttamento lavorativo nelle imprese cinesi.* - 3.3 *Lo sfruttamento lavorativo nelle aziende cinesi del distretto ed i suoi fattori predisponenti.* - 3.4 *L'assenza di una disciplina penale ad hoc nei confronti dei fenomeni di sfruttamento lavorativo: la cosiddetta zona grigia di tutela penale.* - 3.4.1 *La repressione penale dello sfruttamento lavorativo dei lavoratori cinesi del distretto mediante le norme volte al contrasto dell'impiego di lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti: vari casi giurisprudenziali.* - 3.4.1.1 *Il rapporto tra l'articolo 12, comma 5, e l'art. 22, comma 12, T.U.I. in un caso di giurisprudenza.* - 3.4.1.2 *Due casi emblematici di sfruttamento lavorativo in un contesto di diffusa illegalità.* - 3.4.1.2.1 *Il caso Teresa Moda.* - 3.4.1.2.2 *La repressione dello sfruttamento lavorativo nel caso Teresa Moda.* - 3.4.1.2.2.1 *La repressione dello sfruttamento lavorativo nel caso del rogo della 'Tignamica'.* - 3.5 *La necessità di una forma di tutela penale specifica contro lo sfruttamento lavorativo come strumento a presidio della dignità personale del lavoratore.* - 3.6 *L'introduzione del nuovo articolo 603 bis c.p. ad opera della L. 199/2016.* - 3.7 *La prima applicazione in Italia del nuovo articolo 603 bis c.p. nei confronti di due imprenditori: il caso 'M.K.'.* - 3.8 *Le forme di protezione per le vittime di sfruttamento lavorativo: criticità e prospettive.*

### 3.1 *Introduzione.*

Questo capitolo è dedicato alla trattazione del fenomeno dello sfruttamento lavorativo dei migranti cinesi nelle aziende cinesi del distretto tessile pratese.

Dapprima, esso si sofferma sull'analisi delle varie attività ispettive approntate dalle istituzioni locali e regionali nel corso degli anni per contrastare le

illegalità lavorative ed economiche diffuse nel distretto e per far emergere situazioni di sfruttamento lavorativo. Successivamente, esso affronta l'evoluzione, nel corso del tempo, delle modalità di repressione penale nei confronti di fenomeni di sfruttamento, alla luce di alcuni casi giurisprudenziali di risalto, anche nazionale, e della nuova normativa in materia. Infine, vengono analizzate le principali modalità di tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo e le problematiche ad esse interconnesse. L'obiettivo di questo capitolo è quello di offrire una ricostruzione dei tentativi di contrasto, elaborati su più fronti nel tempo, per affrontare lo sfruttamento lavorativo nel distretto tessile pratese.

### *3.2 Gli interventi di controllo nelle imprese cinesi nel corso del tempo.*

#### *3.2.1 Dalla percezione del fenomeno dell'immigrazione cinese nell'opinione pubblica alla programmazione dei primi controlli nelle imprese cinesi.*

La diffusione di frequenti illegalità lavorative nelle ditte cinesi del distretto tessile pratese è emersa attraverso una articolata serie di controlli nelle aziende cinesi, condotti da enti diversi nel corso degli anni. Il processo per la programmazione sistematica dei controlli è stato lungo e articolato e si è sviluppato lentamente, perché la città di Prato si è trovata inizialmente impreparata di fronte ad un fenomeno, come quello caratterizzante l'immigrazione cinese, dalle proporzioni enormi e assolutamente inattese. Le risposte approntate dalla politica sono state varie e la questione delle illegalità nel distretto si è intrecciata ai problemi determinati dalle iniziali difficoltà di convivenza tra le due comunità della città, quella italiana e quella cinese.

Le preoccupazioni circa il fenomeno delle illegalità economiche e lavorative, nelle aziende cinesi del distretto, si sono fatte strada, sui *media*, già a partire dalla metà degli anni '90, quando i quotidiani locali hanno iniziato a riportare, con sempre maggiore frequenza, notizie di episodi di irregolarità di vario tipo<sup>1</sup>. Il tema delle illegalità economiche e lavorative si accompagnava, nell'opinione pubblica, ad un sentimento di generale insicurezza nei confronti

---

<sup>1</sup> Cfr. R. Rastrelli, *L'immigrazione a Prato tra società, istituzioni ed economia*, in A. Ceccagno (a cura di), *Migranti a Prato*, FrancoAngeli, Milano, 2003, p. 71.

della nuova comunità cinese della città<sup>2</sup>. Questo clima era testimoniato dalla sempre maggiore diffusione, sui quotidiani di quegli anni, di termini o titoli come ‘distretto parallelo’, ‘Chinatown’ o ‘mafia gialla’<sup>3</sup>.

Il 6 aprile 1998, in questa situazione, fu approvato un primo accordo interistituzionale in materia di sicurezza ed ordine pubblico, con la stipulazione di un Protocollo d’intesa tra Comune di Prato e Prefettura, col quale venne formalizzata, tra i due enti, una forma di collaborazione (già, peraltro, sussistente, di fatto, in altri settori) in materia di sicurezza urbana<sup>4</sup>.

Nell’accordo veniva specificato, tra le altre cose, come l’espressione ‘sicurezza urbana’ fosse da riferire, non solo all’ordine e alla sicurezza pubblica, ma anche alla pace sociale e alla qualità della vita nel territorio<sup>5</sup>.

A partire dal 1999, dopo la sanatoria del 1998, in seguito all’emersione di una consistente fetta di popolazione cinese della città in condizione di irregolarità, le illegalità nelle imprese cinesi e gli aspetti legati alla concorrenza sleale delle stesse, insieme all’esigenza di intensificare i controlli, sono diventati gli argomenti maggiormente trattati sui quotidiani locali<sup>6</sup>. La questione è diventata centrale anche alla luce dei controlli effettuati in quegli anni. Nel biennio 1999/2000, per esempio, dalle ispezioni effettuate dall’Ufficio provinciale dell’Inps in 216 imprese cinesi occupanti 1053 lavoratori, sono state scoperte 70 aziende con irregolarità fiscali e 238 immigrati irregolari<sup>7</sup>.

In un primo momento, le istituzioni pratesi si sono trovate in una situazione di estrema difficoltà nell’affrontare il fenomeno dell’immigrazione cinese nel suo complesso. Lo stesso Sindaco di allora, Fabrizio Mattei, a fine anni ’90, ha più volte sottolineato pubblicamente l’incapacità, per una città come Prato, di fronteggiare, con le sole risorse locali, una situazione nuova e complicata come quella legata alle problematiche correlate al massiccio insediamento di immigrati

---

<sup>2</sup> Cfr. Ivi, p. 70-71.

<sup>3</sup> Cfr. Ivi, p. 71.

<sup>4</sup> Cfr. Protocollo d’intesa siglato tra Prefettura e Comune di Prato il 6 aprile 1998, p. 1, <http://allegatipm.comune.prato.it/dl/20100216102448212/prefettura.pdf>, 5 marzo 2020.

<sup>5</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>6</sup> Cfr. R. Rastrelli, *L’immigrazione a Prato tra società, istituzioni ed economia*, cit., p. 71.

<sup>7</sup> Cfr. T. Denison, D. Arunnachalam, G. Johanson, R. Smyth, *La comunità cinese di Prato*, in Greame Johanson, Russel Smyth, Rebecca French, (a cura di), *Oltre ogni muro*, Pacini Editore, Pisa, 2010, p.17.

cinesi e di imprese cinesi nel distretto<sup>8</sup>. Si trattava, infatti, di un fenomeno sociale, a prima vista, incontrollabile e in continua espansione. Nel frattempo, nel 1999, la preoccupazione per la diffusione delle irregolarità nelle imprese cinesi e per il fallimento dei tentativi di integrazione indusse la Camera di Commercio di Prato a rivolgersi al Governo per richiedere la regolazione dei flussi migratori dalla Cina<sup>9</sup>.

Al Governo si rivolsero anche Sindaco e Prefetto “per chiedere un aumento del numero delle forze dell’ordine, un aumento dei finanziamenti e un accordo con la Cina sul rimpatrio dei Cinesi irregolari”<sup>10</sup>. A rendere ancora più teso il clima, si aggiunsero, poi, alcuni episodi di ingiustificata intolleranza nei confronti dei migranti cinesi, accusati di scalfire ‘l’identità della comunità pratese’, e una sempre maggiore diffusione di fatti criminosi all’interno della comunità cinese<sup>11</sup>.

Tra questi, sono da menzionare l’episodio del Forno Fogacci nel gennaio del 2000, quando scoppiò una violenta lite tra alcuni cittadini cinesi e i proprietari italiani del forno e, nello stesso mese, un tentativo di sequestro da parte di un gruppo di Cinesi nei confronti di un automobilista italiano, reo di aver investito un cittadino cinese in bicicletta<sup>12</sup>.

L’acuirsi di queste difficoltà ha determinato ulteriori richieste di intervento, rivolte al Governo, da parte di Sindaco e Prefetto<sup>13</sup>. Nel frattempo, è stato istituito, presso la Prefettura di Prato, il Consiglio territoriale per l’immigrazione, con lo scopo di affrontare le problematiche generali interconnesse al fenomeno dell’immigrazione nella città<sup>14</sup>.

Nella primavera del 2000, la Camera di Commercio ha, poi, proposto un percorso da intraprendere con la comunità cinese per agevolare la sua integrazione nella società cittadina. Fu, infatti, fissato un incontro tra alcuni esponenti della Camera di Commercio ed alcuni rappresentanti della comunità cinese, durante il quale i primi si impegnavano a favorire processi di integrazione di vario tipo per i Cinesi che vivevano a Prato ed i secondi a frenare l’arrivo di nuovi flussi di

---

<sup>8</sup> Cfr. R. Rastrelli, *L’immigrazione a Prato tra società, istituzioni ed economia*, cit., p. 71.

<sup>9</sup> Cfr. Ivi, p. 72

<sup>10</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>11</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>12</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>13</sup> Cfr. Ivi, p. 73.

<sup>14</sup> Cfr. *Ibid.*

migranti cinesi in città<sup>15</sup>. Tuttavia, la situazione, nell'autunno dello stesso anno, tornò ad essere delicata, a causa del caso mediatico di un locale gestito da Cinesi, in Via Pistoiese, sulla porta del quale venne affisso un divieto di ingresso nei confronti di cittadini italiani, per via, probabilmente, di una aggressione subita, in precedenza, da parte di alcuni giovani pratesi<sup>16</sup>. Nell'autunno del 2000, fu costituito, così, un comitato in Via Pistoiese (centro economico e culturale della comunità cinese di Prato), col fine di intercettare le istanze e le preoccupazioni che gli abitanti della zona manifestavano nei confronti dell'espansione della comunità cinese<sup>17</sup>.

A partire dal 2000/2001, poi, è stata intrapresa “un'azione integrata tra Comune e Prefettura sui più importanti problemi posti dall'immigrazione cinese”<sup>18</sup> ed è stata avviata dalla Provincia una politica rivolta ad instaurare relazioni tra le attività produttive pratesi e quelle della provincia cinese del Zhejiang<sup>19</sup>.

La tensione tra la comunità locale e la comunità cinese è rimasta però alta, soprattutto sul lato economico. Nel 2001, il comitato di Via Pistoiese richiese un aumento dei controlli nelle ditte cinesi e l'avvio di progetti di riassetto urbanistico<sup>20</sup>. Inoltre, crebbero le accuse di sleale concorrenza nei confronti delle imprese cinesi, soprattutto da parte degli artigiani confezionisti pratesi, tanto che alcuni di loro iniziarono a riunirsi al di fuori delle tradizionali associazioni<sup>21</sup>.

Nonostante l'intensificarsi dei controlli della Guardia di Finanza nelle aziende cinesi del distretto, la questione delle irregolarità nelle imprese cinesi è rimasta al centro dell'attenzione, specialmente per l'Unione Industriale Pratese e per la Confartigianato. In particolare, nello stesso anno, la nuova dirigenza dell'Unione Industriale Pratese ribadì pubblicamente l'esigenza di interrompere i flussi migratori dalla Cina e di favorire, piuttosto, la specializzazione della

---

<sup>15</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>16</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>17</sup> Cfr. Ivi. pp. 73-74.

<sup>18</sup> Cfr. Ivi, p. 73.

<sup>19</sup> Cfr. Ivi, p. 74.

<sup>20</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>21</sup> Cfr. Ivi, p. 75.

manodopera già impiegata nelle ditte cinesi, in modo da destinarla alle aziende italiane<sup>22</sup>.

Nel 2001, comparve, poi, sui giornali una lunga intervista al Sindaco di Prato di allora, Fabrizio Mattei, che invitava, nuovamente, le autorità statali ad interessarsi della complessa situazione cittadina<sup>23</sup>. Nello stesso anno, il Sindaco tornò più volte a commentare i rapporti tra comunità cinese ed illegalità. Infatti, sempre nel 2001, prese avvio un'ingente operazione della Guardia di Finanza di Prato, denominata *Surprise1*. L'inchiesta aveva portato all'arresto di otto cittadini cinesi e di sei italiani, mettendo in luce un articolato meccanismo illecito di compravendita di falsi permessi di soggiorno, acquisiti per il tramite di intermediari italiani e cinesi<sup>24</sup>. In occasione di questa indagine, il Sindaco Mattei dichiarò come la vicenda testimoniava che le illegalità che caratterizzavano la comunità cinese fossero, in realtà, comuni anche tra gli italiani. Inoltre, il Sindaco mise in evidenza la situazione di grave sfruttamento cui era sottoposta buona parte della manodopera cinese nei laboratori di subfornitura, favorita dalla vulnerabilità dei lavoratori stessi, molto spesso, in condizione di irregolarità sul territorio nazionale<sup>25</sup>.

Sul fronte specifico dei controlli nelle ditte cinesi, in concomitanza al grande dibattito a livello politico e di opinione pubblica sull'immigrazione cinese in città, è aumentato anche il numero delle attività ispettive ad opera di vari enti locali: così, per esempio, nel 2001, le ispezioni condotte dai vari uffici dell'Asl, dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri, dalla Guardia di Finanza, dalla Polizia Municipale e dall'Ispettorato de lavoro, sono state 787<sup>26</sup>.

La crisi economica del 2002 e la correlata crisi del distretto tessile pratese focalizzarono ulteriormente l'attenzione su questo aspetto. Secondo gli industriali pratesi, il distretto tessile avrebbe dovuto ripristinare una condizione di legalità diffusa per consentire di agevolare la ripresa economica e ciò sarebbe potuto avvenire solamente intensificando i controlli sulle imprese cinesi del distretto<sup>27</sup>.

---

<sup>22</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>23</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>24</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>25</sup> Cfr. Ivi, p. 76.

<sup>26</sup> Cfr. Ivi, p. 95.

<sup>27</sup> Cfr. Ivi, p. 76.

Vennero avanzate, nello stesso periodo, anche proposte di tipo diverso.

Per esempio, la Camera di Commercio, pur confermando l'esigenza di ripristinare una situazione di legalità nelle attività cinesi, sosteneva la necessità di spostare la principale produzione del distretto, dal tessile al settore delle confezioni, aiutando, con ciò, anche lo sviluppo delle stesse confezioni cinesi della città<sup>28</sup>.

Nella stessa direzione si è rivolta una serie di iniziative adottate dall'Amministrazione comunale, culminate con la stipula del patto di gemellaggio tra la città di Prato e la città di Wenzhou, con l'intento di intensificare le relazioni economiche tra le due aree e di creare opportunità per il distretto stesso<sup>29</sup>. Nel frattempo, sempre nel 2002, è stato istituito l'Assessorato alla Città Multientica, che avrebbe dovuto accompagnare l'Assessorato ai Servizi Sociali, con lo scopo di affrontare in modo organico e con più risorse, le questioni legate alla cospicua immigrazione della città<sup>30</sup>.

La nuova regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri avvenuta con la L. Bossi-Fini nel 2002 ha aggravato, però, tutte le problematiche già esistenti.

Le domande di regolarizzazione, alla fine, furono più di 7.000<sup>31</sup>. In seguito alle cifre emerse dalla sanatoria circa il numero di immigrati cinesi presenti sul territorio, il Comune di Prato e la Provincia di Prato, alla fine del 2002, incontrarono il Governo per chiedere risorse per rafforzare l'azione dei vari enti locali come la Questura o l'Ufficio del Lavoro nella gestione delle varie questioni legate all'immigrazione cinese. Allo stesso tempo, le istituzioni locali, dal Comune alla Provincia, insieme alle associazioni imprenditoriali e a quelle sindacali, si impegnarono per incentivare le attività volte a consentire un migliore inserimento degli immigrati nel tessuto sociale ed economico della città, in particolare, favorendo la loro formazione professionale<sup>32</sup>.

Sul fronte specifico della risposta alle illegalità, nel 2002, è stato firmato tra Comune di Prato e Prefettura il 'Patto per la sicurezza', con il quale, tra le altre cose, la Prefettura si impegnava, come si legge all'articolo 1, a presentare al

---

<sup>28</sup> Cfr. Ivi, p. 77.

<sup>29</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>30</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>31</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>32</sup> Cfr. Ivi, p. 79.

Comune una relazione trimestrale “sulla situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica nel Capoluogo in generale”<sup>33</sup>, con riferimento anche all’immigrazione. Il Comune, a sua volta, si impegnava a trasmettere alla Prefettura una relazione trimestrale sull’attività compiuta dalle varie articolazioni comunali in materia di sicurezza e di ordine pubblico e dalla Polizia Municipale nei settori delle “attività commerciali, abusi edilizi, controllo del territorio...”<sup>34</sup>.

All’articolo 3 si prevedeva, inoltre, la convocazione trimestrale, da parte del Prefetto, del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, a cui avrebbero potuto partecipare il Procuratore e i Presidenti delle circoscrizioni della città<sup>35</sup>. Inoltre, la Prefettura ed il Comune si impegnavano alla costituzione di un gruppo di lavoro permanente, composto da esponenti dei due enti e da funzionari ed ufficiali delle forze di polizia, con lo scopo di raccogliere, mensilmente, tutte le informazioni riguardanti fatti in materia di sicurezza ed ordine pubblico, in modo da assicurare un maggiore coordinamento tra le diverse forze nell’azione di contrasto alle illegalità (art. 4, comma 1)<sup>36</sup>. Allo stesso scopo, veniva sancita la necessità di avviare, sulle base delle indicazioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, una stretta e duratura collaborazione tra le forze dell’ordine e la Polizia Municipale, in modo da favorire un più intenso scambio di informazioni tra i due corpi e da consentire una maggiore razionalizzazione nell’utilizzo delle risorse umane<sup>37</sup>.

A partire dalla fine del 2002, poi, il Comune e l’ASL si sono accordati per sviluppare un’azione coordinata rivolta, principalmente, ad accertare irregolarità lavorative nei laboratori di subfornitura cinesi<sup>38</sup>. Inoltre, è stato attivo un corpo specializzato della Polizia Municipale pratese, che ha intensificato la propria attività di controllo nel distretto, sviluppando una specifica metodologia operativa<sup>39</sup>.

---

<sup>33</sup> ‘Patto per la sicurezza’ dell’11 dicembre 2002, p. 3, <http://allegatipm.comune.prato.it/dl/20100216102448212/prefettura.pdf>, 5 marzo 2020.

<sup>34</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>35</sup> Cfr. *Ivi*, p. 4.

<sup>36</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>37</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>38</sup> Cfr. R. Rastrelli, *L’immigrazione a Prato tra società, istituzioni ed economia*, cit., p. 79.

<sup>39</sup> Cfr. *Ibid.*

Tuttavia, nonostante l'ingente impiego di risorse e di personale, i controlli di quegli anni si sono rivelati sostanzialmente inefficaci. Infatti, nonostante i frequenti interventi ispettivi, il sistema delle illegalità, specialmente lavorative, non è stato intaccato. Le principali ragioni del fallimento complessivo dei controlli eseguiti nei primi anni 2000 sono riconducibili ad una serie di fattori<sup>40</sup>.

In primo luogo, è stato estremamente difficile orientare un'efficace azione ispettiva su un numero di imprese cinesi estremamente grande e in costante aumento nel corso del tempo. Inoltre, i controlli sono stati esercitati, in quegli anni, dai singoli enti o uffici preposti, separatamente ed in modo del tutto autonomo, con modalità e fini differenti, alla ricerca di illegalità o illeciti di tipo diverso, senza che esistesse un'attività di raccordo<sup>41</sup>.

### 3.2.2 *Il 'Patto per Prato sicura' come primo strumento di contrasto effettivo alle illegalità lavorative.*

Alla luce delle difficoltà incontrate nell'affrontare le illegalità di carattere economico e lavorativo correlate alle attività economiche dei Cinesi nel distretto tessile della città sono stati approntati nuovi mezzi di contrasto. Così, nel 2007, Prato è stata inserita, per le sue criticità e particolarità, in un programma nazionale rivolto ad 11 città metropolitane d'Italia, culminato con la stipulazione del 'Patto nazionale per la sicurezza' firmato nel 2007 tra il Ministero dell'Interno e l'ANCI<sup>42</sup>. In questo senso, il 31 luglio 2007, è stato siglato, anche a Prato, un accordo in materia di sicurezza, il 'Patto per Prato sicura', firmato dal Sindaco di quel periodo, Marco Romagnoli, dal Presidente della Provincia di Prato Massimo Logli, dal Prefetto di Prato Eleonora Maffei, dal Presidente della Regione Toscana Claudio Martini e dal viceministro dell'Interno Marco Minniti<sup>43</sup>.

Nel Patto veniva specificato come l'esigenza di approntare uno specifico accordo per un intervento interistituzionale derivasse dalle peculiarità della situazione pratese. In particolare, la posizione geografica di Prato e il suo

---

<sup>40</sup> Cfr. R. Rastrelli, *L'immigrazione a Prato tra società, istituzioni ed economia*, p. 96.

<sup>41</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>42</sup> Cfr. <http://pm.comune.prato.it/?act=i&fid=2497&id=20081023161521590>, 5 marzo 2020.

<sup>43</sup> Cfr. 'Patto per Prato sicura' del 31 luglio 2007, p. 9, <http://allegatipm.comune.prato.it/dl/20100216102448001/patto07.pdf>, 5 marzo 2020.

dinamismo economico avevano fatto sì che la città fosse diventata meta di un gran numero di cittadini stranieri in condizione di irregolarità, attratti dalle diffuse opportunità lavorative fornite dal distretto e dal generalizzato benessere economico<sup>44</sup>.

Questa situazione aveva determinato, nel corso degli anni, una serie di criticità non solo nei quartieri periferici, ma anche nel centro della città e un diffuso senso di preoccupazione e di insicurezza nella comunità, dovuto all'intensificazione di episodi di micro-criminalità. A tutto ciò si era aggiunta la concorrenza sleale esercitata dalle numerosissime imprese cinesi presenti nel distretto, che violavano sistematicamente la normativa di settore. Questa situazione composita doveva essere affrontata, secondo quanto si legge nel testo dell'accordo, non soltanto tramite specifici interventi di tutela dell'ordine e della sicurezza in senso stretto, ma anche con iniziative dirette a migliorare la qualità della vita sul territorio pratese, tramite azioni di prevenzione, controllo e repressione<sup>45</sup>.

In particolare, l'articolo 8 del Patto prevedeva l'attivazione di specifiche iniziative coordinate, volte a combattere la criminalità economica caratterizzante le imprese del distretto tessile pratese. Nello specifico, l'azione predisposta dall'articolo era rivolta, principalmente, al contrasto di tre aspetti di illegalità: la contraffazione di marchi e brevetti, la circolazione irregolare del denaro e lo sfruttamento della manodopera irregolare<sup>46</sup>. Su quest'ultimo versante, il patto sanciva l'impegno delle parti a rafforzare l'azione di contrasto nei confronti "dei fenomeni di sfruttamento dell'impiego irregolare di manodopera, nelle diverse forme di c.d. *lavoro nero* e *lavoro clandestino*, anche attraverso l'istituzione di un organismo di raccordo e coinvolgimento di tutte le componenti istituzionali già attive nello specifico ambito" (articolo 8, comma 2)<sup>47</sup>.

Il 'Patto per Prato sicura' è stato rinnovato anche per il biennio 2008-2009.

In particolare, nel testo di rinnovo del patto, veniva specificato come il distretto stesse affrontando un periodo di forte crisi, che alimentava tensioni e

---

<sup>44</sup> Cfr. Ivi, p. 2.

<sup>45</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>46</sup> Cfr. Ivi, p. 7.

<sup>47</sup> Cfr. Ivi, p. 8.

preoccupazioni nella popolazione locale e come, al contempo, fosse attivo un gran numero di imprese cinesi operative nel settore manifatturiero, che traeva parte della propria competitività anche da pratiche illecite, come l'impiego di manodopera clandestina, l'inosservanza delle norme sulla sicurezza sul lavoro e degli oneri previdenziali e l'evasione fiscale<sup>48</sup>. Alla luce di queste considerazioni, il patto era volto a soddisfare l'esigenza di proseguire un'azione coordinata diretta al ripristino della legalità economica, all'affermazione della tutela dei lavoratori, alla lotta all'evasione contributiva e fiscale<sup>49</sup>. In particolare, all'articolo 2 del testo del 2008-2009, veniva sancita, allo scopo di rafforzare l'attività di contrasto alle illegalità, l'istituzione, presso la Prefettura di Prato, di un particolare organismo (presieduto da un vice prefetto dell'Ufficio Territoriale di Governo, d'intesa con il Questore e con il comandante della Polizia Municipale di Prato<sup>50</sup>), "con compiti di analisi, indagine, programmazione degli interventi"<sup>51</sup>, cui avrebbero partecipato "con propri qualificati rappresentanti, in grado di garantire attività ed operatività, tutti i soggetti competenti su tali fenomeni"<sup>52</sup>. Grazie all'istituzione di questo primo tavolo tecnico interistituzionale, è stata, così, intrapresa una particolare tipologia di controlli e di ispezioni, rivolta soprattutto alle imprese cinesi operanti nel distretto e chiamata 'Interforze', perché coinvolgeva addetti di enti ed uffici diversi<sup>53</sup>.

Nel comunicato stampa rilasciato dalla Prefettura di Prato in occasione della stipulazione del rinnovo del patto per il 2008/2009, venivano, poi, specificate le ragioni per cui l'attività di controllo dei gruppi Interforze fosse principalmente orientata verso le ditte cinesi.

In primo luogo, esse erano quantitativamente numerose sul territorio pratese, costituendo, allora, il 50% delle imprese straniere iscritte alla CCIAA, e, in secondo luogo, in ogni controllo effettuato nelle ditte cinesi, negli anni

---

<sup>48</sup> Cfr. 'Patto per Prato sicura' del 18 dicembre 2008, p. 2, <http://allegatipm.comune.prato.it/dl/20100216102447913/patto-2008-2009.pdf>, 5 marzo 2020.

<sup>49</sup> Cfr. Ivi, p. 4.

<sup>50</sup> Cfr. Comunicato stampa della Prefettura per il 'Patto per Prato sicura', 18/12/2008, p. 2, <http://allegatipm.comune.prato.it/dl/20100216102447862/comunicato-prefettura.pdf>, 5 marzo 2020.

<sup>51</sup> 'Patto per Prato sicura' del 18 dicembre 2008, cit., p. 2.

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Cfr. A. Cagioni, G. Coccoloni, *Forme di sfruttamento lavorativo a Prato*, Ricerca della cooperativa sociale CAT Onlus, Firenze, 2018, p. 45.

precedenti, erano emerse sistematiche violazioni in merito all'utilizzo di immobili per finalità diverse dalla loro destinazione d'uso, all'utilizzo di lavoratori con contratti irregolari, all'impiego di lavoratori irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale e in riferimento alle norme sulla sicurezza e sull'igiene nei luoghi di lavoro<sup>54</sup>.

A partire dall'attivazione dei gruppi Interforze, i controlli sono notevolmente aumentati: così, per esempio, nel 2008, i controlli effettuati dall'Inps nelle ditte cinesi a Prato sono stati 243, quelli effettuati dalla Polizia Municipale sono stati 158<sup>55</sup>. Nel 2009, i controlli realizzati dall'Inps sono stati 179, quelli effettuati dalla Polizia Municipale 233<sup>56</sup>.

Il 26 gennaio 2010 è stato nuovamente rinnovato il 'Patto per Prato sicura' e ne sono state implementate le funzioni. All'articolo 1, comma 1, veniva specificato, allo scopo di aumentare il livello di efficacia delle attività di contrasto alle illegalità economiche e produttive, la necessità di avere "una più frequente ed incisiva azione di controllo ed una correlata disponibilità di risorse umane e strumentali per l'attuazione di nuove metodologie organizzative ed operative"<sup>57</sup>.

Tale necessità era da realizzarsi tramite l'esercizio continuativo di interventi, coinvolgenti le Forze di Polizia dello Stato, la Polizia provinciale e la Polizia Municipale, con la cooperazione dell'Inps, dell'Ispettorato del Lavoro, dell'Asl e dell'Agenzia delle Entrate. Tale cooperazione era necessaria soprattutto con riferimento ad alcune tipologie di illegalità, come l'utilizzo di lavoratori clandestini, la violazione delle norme previdenziali e sulla sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro e l'evasione fiscale e contributiva<sup>58</sup>.

Inoltre, all'articolo 2, comma 1, veniva stabilito il proseguimento, con carattere di permanenza, dell'attività del tavolo tecnico istituito presso la Prefettura, a partire dal 2008, con l'intento di affrontare in modo organico le problematiche connesse al fenomeno migratorio e di accrescere l'efficacia delle

---

<sup>54</sup> Cfr. Comunicato stampa della Prefettura per il 'Patto per Prato sicura', 18 dicembre 2008, cit., p. 2.

<sup>55</sup> Cfr. S. Pieraccini, *L'assedio cinese: il distretto parallelo del pronto moda di Prato*, Gruppo24Ore, Milano, 2010, p. 87.

<sup>56</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>57</sup> 'Patto per Prato sicura' del 26 gennaio 2010, p. 5, <http://allegatipm.comune.prato.it/dl/20131021145311180/patto-2010.pdf>, 5 marzo 2020.

<sup>58</sup> Cfr. *Ivi*, p. 6.

modalità di contrasto alle illegalità. Al comma 2, veniva, inoltre, disposto l'allargamento del tavolo stesso, col fine di ricomprendere anche rappresentanti del mondo sindacale, associativo ed imprenditoriale, in modo da coinvolgere un maggior numero di enti che fossero "in grado di fornire specifiche chiavi di lettura sul progressivo andamento delle singole fenomenologie legate alla presenza straniera sul territorio"<sup>59</sup>. Sul piano funzionale, al comma 3 dello stesso articolo, era previsto, poi, che il tavolo tecnico potesse elaborare strumenti operativi nuovi e proposte, anche di natura normativa, da concordare col Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, per adeguare la normativa stessa all'evoluzione del fenomeno delle illegalità nel distretto, alla luce dell'esperienza maturata sulla base dell'attività di controllo effettuata negli anni<sup>60</sup>.

Nel 2013 il 'Patto per Prato sicura' è stato ulteriormente rinnovato, con l'obiettivo di mantenere un efficace livello di contrasto alle illegalità economiche e lavorative diffuse tra le imprese cinesi. A tal scopo, era sancita la necessità di "dare continuità all'azione di controllo ed alla correlata disponibilità di risorse umane e strumentali per l'attuazione di nuove metodologie organizzative ed operative"<sup>61</sup>. L'obiettivo in questione era da realizzare mediante l'attuazione di iniziative congiunte delle Forze di Polizia di Stato e locali, con l'ulteriore coinvolgimento dei Vigili del Fuoco, della Direzione Territoriale del Lavoro, dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L., dell'A.S.L., dell'Agenzia delle Entrate, dell'A.S.M. Prato<sup>62</sup>. Inoltre, il nuovo patto confermava l'impegno della Prefettura di Prato al mantenimento del tavolo tecnico permanente sull'immigrazione con le medesime funzioni stabilite nel 'Patto per Prato sicura' del 2010, ovvero il monitoraggio della situazione del distretto, sotto il profilo delle illegalità, e l'elaborazione di strumenti operativi adatti e di proposte normative "per rendere la normativa più adeguata al contesto ed alla sua evoluzione sulla base della esperienza già realizzata"<sup>63</sup>.

---

<sup>59</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>60</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>61</sup> 'Patto per Prato sicura' del 12 ottobre 2013, p. 7, <http://allegatipm.comune.prato.it/dl/20100215144120454/patto-prato-13.pdf>, 5 marzo 2020.

<sup>62</sup> Cfr. *Ivi*, p. 8.

<sup>63</sup> Cfr. *Ibid.*

Il cambiamento radicale determinato dalla creazione dei gruppi Interforze, sul piano dei controlli nelle ditte, è evidente dai risultati ottenuti nel tempo nei primi anni di attività. Per esempio, dal 2008, anno di nascita delle Interforze, al 2013, sono stati effettuati 1.408 accessi ad immobili, sequestrati 603 immobili, applicate sanzioni a 1215 ditte, per un totale di 1618 sanzioni<sup>64</sup>. Sul piano giuridico, invece, come emerge dal recente report *Forme di sfruttamento lavorativo a Prato*, ad opera dei ricercatori della cooperativa CAT, i reati maggiormente contestati, in quegli anni, sono stati il favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio nazionale, la violazione della normativa sull'orario di lavoro, la violazione della normativa ambientale, “la violazione della normativa in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro, l'evasione doganale, tributaria e previdenziale, la contraffazione di marchi e brevetti e la frode in commercio”<sup>65</sup>.

Un aspetto problematico dei controlli Interforze ha riguardato, però, la mancata attenzione da parte delle attività ispettive nei confronti dei rapporti tra le illegalità nelle aziende cinesi e gli interessi di una parte della stessa comunità pratese. Una coerente attività di contrasto alle illegalità avrebbe, infatti, richiesto una specifica attenzione anche verso ‘il lato italiano’ della questione. Nello specifico, con riferimento al lavoro nero, sarebbe stato necessario estendere le azioni di controllo anche alle committenze, spesso italiane, almeno nei primi anni duemila<sup>66</sup>.

Inoltre, con riferimento al tema delle irregolarità nei laboratori di subfornitura, in relazione soprattutto alla creazione di dormitori e alla commistione tra luoghi di lavoro e luoghi domestici nelle aziende cinesi, sarebbe stato opportuno anche affrontare la questione della eventuale responsabilità dei proprietari italiani degli immobili affittati agli imprenditori cinesi<sup>67</sup>.

Tale mancanza di attenzione verso questi aspetti del problema era riconducibile ad una serie di fattori. Probabilmente, in un primo momento, aveva inciso l'incapacità di elaborare una strategia organica di predisposizione dei

---

<sup>64</sup> Cfr. A. Cagioni, G. Coccoloni, op. cit., p. 45.

<sup>65</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>66</sup> Cfr. R. Rastrelli, *L'immigrazione a Prato tra società, istituzioni ed economia*, cit., p.96.

<sup>67</sup> Cfr. *Ibid.*

controlli, dovuta alla novità e alla dirompenza di un fenomeno nuovo ed inaspettato. A ciò, si era aggiunta successivamente la tendenza di una parte della classe politica locale<sup>68</sup>, poi trasfusa nei vari ‘patti per Prato sicura’, a ritenere la questione delle illegalità lavorative ed economiche del distretto come un problema di carattere etnico e che, pertanto, esigeva risposte rivolte quasi esclusivamente alla comunità cinese o alle altre comunità straniere della città. Questo approccio, tuttavia, ha impedito di affrontare una discussione ampia e di considerare il fenomeno delle illegalità del distretto nel suo complesso.

### 3.2.3. *La nascita del ‘Piano regionale Lavoro Sicuro’ ed il proseguimento dell’attività Interforze.*

Un ulteriore momento di svolta nella predisposizione dei controlli nelle ditte cinesi del distretto si è avuto in seguito ad un tragico rogo avvenuto il primo dicembre 2013, in via Toscana a Prato<sup>69</sup>, nella zona della città denominata Macrolotto Uno<sup>70</sup>. L’incendio era divampato alle sette del mattino all’interno di una azienda a gestione cinese e aveva provocato la morte di sette operai cinesi (cinque uomini e due donne, con un solo operaio rimasto superstite). Come ricostruito dalle indagini, l’azienda era priva di uscite di sicurezza, di rete idrica per l’antincendio e dotata di un impianto elettrico non in regola<sup>71</sup>. L’incendio era da ricondurre, probabilmente, proprio a quest’ultima carenza. La vicenda ha dato luogo a due procedimenti penali: uno a carico dei tre gestori cinesi dell’azienda, l’altro a carico dei due fratelli italiani proprietari del capannone dove era avvenuto l’incendio. Il primo processo, con rito abbreviato, si era concluso con le condanne ad 8 anni ed 8 mesi di reclusione per la titolare dell’azienda, L.Y.L. e a 6 anni e 6 mesi per la sorella e per suo marito, per i reati di omicidio colposo plurimo, omissione dolosa delle cautele antinfortunistiche (commesso dalla sola L.Y.L. e derubricato per la sorella e suo marito nel reato di omissione colposa di cautele o

---

<sup>68</sup> Cfr. *Lo sceriffo Milone, i cinesi e le metastasi*, in “Il Tirreno- Prato”, 27 marzo 2011, <https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2011/03/26/news/lo-sceriffo-milone-i-cinesi-e-le-metastasi-1.2395400>, 5 aprile 2020.

<sup>69</sup> Cfr. A. Cagioni, G. Coccoloni, op. cit., p. 43.

<sup>70</sup> Si tratta di una delle grandi lottizzazioni della città destinate esclusivamente all’insediamento di attività produttive.

<sup>71</sup> Cfr. A. Cagioni, G. Coccoloni, op. cit., p. 43.

difese contro disastri o infortuni sul lavoro), incendio colposo (assorbito per L.Y.L. nel reato di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche) e favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio nazionale ai fini di sfruttamento<sup>72</sup>. Il 22 luglio 2016, la Corte d'Appello ha confermato la sentenza di primo grado, eccetto che per la posizione del marito della sorella della titolare, che è stato assolto. Tale decisione è stata confermata anche in sede di Cassazione. I fratelli italiani proprietari dell'immobile sono stati condannati, invece, a 6 anni e 6 mesi per incendio colposo e per omicidio colposo plurimo. L'ammontare della pena è, poi, stato ridotto a 4 anni dalla Corte d'Appello che ha confermato la condanna per omicidio colposo plurimo e ha stabilito l'assoluzione dal reato di incendio colposo<sup>73</sup>. Infine, i due proprietari sono stati assolti in Cassazione per non aver commesso il fatto.

Dopo questo tragico episodio, la Regione Toscana ha predisposto un piano straordinario di controlli, dalla durata triennale e, rivolto, nello specifico, al contrasto del lavoro irregolare. Il Progetto, denominato 'Piano regionale per il Lavoro Sicuro', ha preso avvio dopo l'assunzione di 74 nuovi tecnici della prevenzione operativi nei territori di Firenze, Prato e Pistoia. I controlli del progetto 'Lavoro Sicuro' hanno un raggio di azione più ristretto rispetto ai controlli Interforze, essendo rivolti principalmente "all'accertamento della sicurezza degli impianti, dell'igiene e delle misure di prevenzione degli infortuni"<sup>74</sup>.

Le prima fase del piano, dopo il bando di selezione per i nuovi tecnici, è iniziata nel settembre del 2014. Al 31 dicembre 2016, le imprese controllate nell'intera provincia di Prato sono state 4.307, di cui solo il 29,3 % è risultata in regola<sup>75</sup>. Nella città di Prato, i sequestri effettuati sono stati 365, i dormitori irregolari riscontrati nelle aziende cinesi sono stati 396, le violazioni della normativa su igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro sono state 2.952, il totale delle notizie di reato è stato di 2.997<sup>76</sup>.

---

<sup>72</sup> Cfr. Ivi, p. 44.

<sup>73</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>74</sup> Ivi, p. 45.

<sup>75</sup> Cfr. Ivi, p. 44.

<sup>76</sup> Cfr. *Ibid.*

La prima fase si è conclusa il 31 marzo 2017 ed ha visto un totale di 4481 imprese controllate a Prato, con un riscontro di irregolarità di vario tipo nel 70,7% delle aziende ispezionate<sup>77</sup>. Nel frattempo, nel dicembre 2016, era stata approvata la seconda fase del progetto, che ha preso avvio il primo aprile 2017 e si è conclusa il 31 marzo 2019. Essa ha coinvolto un totale di 2.902 imprese, delle quali il 64,1% non è risultato in regola al primo controllo<sup>78</sup>. Ad inizio aprile del 2019, è stato deciso di prorogare il piano fino a dicembre 2020, dando, così, avvio alla cosiddetta ‘terza fase’. Questa terza fase prevede di realizzare il controllo di circa 3.500 imprese sull’intero territorio della città metropolitana di Prato-Firenze-Pistoia ed ha consentito, nei primi cinque mesi (dal primo aprile 2019 al 31 agosto 2019), di ispezionarne 691<sup>79</sup>.

Nel complesso del territorio della città metropolitana, la terza fase, ancora in corso, ha già fatto registrare una riduzione delle notizie di reato, passate dal 54,8% della prima fase e dal 32,6% della seconda, al 25,3%<sup>80</sup>.

I controlli più recenti hanno permesso, inoltre, di verificare empiricamente come nelle ditte cinesi sia in corso una parziale sostituzione della forza lavoro cinese con forza lavoro proveniente da altri Paesi, sia dell’Africa sia dell’Asia (come il Pakistan ed il Bangladesh)<sup>81</sup>. Alfio Fedi, direttore del Dipartimento di Prevenzione dell’Usl Toscana Centro e coordinatore degli ispettori del progetto ‘Lavoro sicuro’, ha dichiarato, nel 2016, che, nelle tintorie gestite da Cinesi, sulla base dei controlli effettuati, il 40% dei lavoratori era di nazionalità pachistana ed il 15% di origine nord-africana; nelle confezioni gestite da Cinesi, invece, il 2% della forza lavoro risultava essere di nazionalità pakistana ed un altro 2% di origine nord africana; infine, nelle maglierie gestite da Cinesi, il 10% dei lavoratori era di nazionalità pakistana<sup>82</sup>.

Recentemente, da un altro tragico evento, è emerso un ulteriore aspetto di novità, a cui le attività ispettive hanno iniziato a dedicare attenzione: lo

---

<sup>77</sup> Dati tratti dal sito <https://www.regione.toscana.it/-/progetto-lavoro-sicuro>, 5 marzo 2020.

<sup>78</sup> Cfr. Ivi.

<sup>79</sup> Dati tratti dal sito [https://www.tosc.cgil.it/index.php?id\\_oggetto=37&id\\_doc=34801&template\\_ori=8](https://www.tosc.cgil.it/index.php?id_oggetto=37&id_doc=34801&template_ori=8), 5 marzo 2020.

<sup>80</sup> Cfr. Ivi.

<sup>81</sup> Cfr. A. Cagioni, G. Coccoloni, op. cit., p. 46.

<sup>82</sup> Cfr. *Ibid.*

spostamento delle confezioni di abbigliamento in luoghi diversi dai ‘classici capannoni’,<sup>83</sup>.

Infatti, nell’agosto del 2017, due lavoratori cinesi sono morti, a causa di un incendio in una mansarda all’interno di una palazzina, di proprietà di una cittadina italiana, in località ‘La Tignamica’, nei pressi di Vaiano, nella provincia di Prato<sup>84</sup>.

Dalle indagini, era subito emerso come la mansarda fosse stata trasformata in una confezione. All’interno, infatti, erano stati ritrovati due posti letto e 16 cucitrici e al piano inferiore altri 13 posti letto, 3 cucitrici e molti sacchi contenenti scarti tessili. Gli affittuari, una coppia cinese, sono stati accusati di omicidio colposo plurimo, incendio colposo, favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio nazionale ai fini di sfruttamento ed omissione dolosa delle cautele antinfortunistiche sul luogo di lavoro e la proprietaria dell’immobile è stata accusata di omicidio colposo plurimo, omissione dolosa delle cautele antinfortunistiche ed incendio colposo<sup>85</sup>.

La vicenda è stata considerata come la testimonianza lampante dell’esistenza di una sorta di spostamento dei luoghi di lavoro dalle aziende vere e proprie alle mansarde, alle cantine, agli scantinati o ai garage, col fine di abbattere i costi di produzione. In questo senso, l’ex vicesindaco Simone Faggi, commentando l’accaduto, ha ritenuto necessario una maggiore collaborazione di tutti, compresi i titolari italiani degli immobili affittati ai Cinesi, i quali si sarebbero dovuti spingere oltre i semplici controlli formali e avrebbero dovuto attuare una assidua attività di vigilanza per evitare che negli immobili affittati agli immigrati cinesi venissero confinati, in realtà, laboratori di confezioni estremamente insicuri per le persone e per le proprietà<sup>86</sup>.

Dai controlli effettuati nel corso del 2018, tuttavia, non è emerso, come era invece fortemente temuto, un aumento di situazioni di questo tipo, caratterizzate dalla presenza di laboratori di confezioni in luoghi destinati all’uso abitativo<sup>87</sup>.

---

<sup>83</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>84</sup> Cfr. Ivi, p. 47.

<sup>85</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>86</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>87</sup> Cfr. *Ibid.*

Nel corso degli anni, è proseguita anche l'attività dei gruppi Interforze, i cui controlli sono stati soprattutto indirizzati all'accertamento delle illegalità più diffuse nelle imprese cinesi, come il lavoro nero, l'utilizzo di lavoratori illegalmente soggiornanti, l'evasione fiscale, la presenza di dormitori sui luoghi di lavoro<sup>88</sup>. Tali controlli possono vedere, ad oggi, la partecipazione, sotto il coordinamento della Polizia e dei Carabinieri, di squadre formate dal personale della Guardia di Finanza, dell'Asl, dell'Inps, dell'Inail, della Direzione Territoriale del Lavoro (DTL), dei Vigili del Fuoco, della Polizia provinciale e municipale, dell'Agenzia delle Entrate, dell'Agenzia dei monopoli e delle dogane<sup>89</sup>.

A partire dal 27 ottobre 2014, è stato, inoltre, sottoscritto, dall'allora Sottosegretario agli interni, Domenico Manzione, e dai membri del tavolo tecnico permanente, il 'Patto per il monitoraggio delle attività produttive mediante le Banche dati degli Enti Pubblici', volto al contrasto delle diffuse irregolarità e illegalità presenti nella provincia di Prato. Esso, rientrante nell'ambito del 'Patto per Prato sicura', rinnovato nel 2013, rispondeva all'esigenza di affiancare ai controlli delle Interforze negli opifici, un'attività di verifica congiunta sull'iscrizione o la cancellazione delle imprese dal Registro delle imprese e sull'attivazione di partite IVA, INPS e INAIL, col fine di "appurare l'effettiva operatività delle aziende iscritte nel Registro delle imprese e la reale residenza dei titolari di partita IVA, per procedere, ricorrendone i presupposti, alla tempestiva cancellazione dai registri di tutte quelle imprese attivate sulla base di dichiarazioni non veritiere"<sup>90</sup>.

Negli anni 2017 e 2018, i controlli eseguiti dalle Interforze hanno accertato consistenti violazioni della normativa ambientale e della normativa sulla sicurezza sul lavoro e frequenti episodi di lavoro nero e di impiego di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno. In particolare, grazie all'intensificazione dei controlli, nel 2017 è stato possibile avviare 1.364 procedimenti penali per reati

---

<sup>88</sup> Cfr. Ivi, p. 45.

<sup>89</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>90</sup> Cfr. Comunicato della Prefettura di Prato del 27 ottobre 2014, [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/po\\_comunicato\\_successivo\\_visita\\_sottosegretario\\_manzione\\_27\\_ottobre\\_2014.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/po_comunicato_successivo_visita_sottosegretario_manzione_27_ottobre_2014.pdf), 5 marzo 2020.

in materia di prevenzione e sicurezza, 1.125 dei quali a carico di imprenditori cinesi<sup>91</sup>.

Tuttavia, nonostante gli indubbi risultati raggiunti, tanto grazie alla prosecuzione dell'attività Interforze, quanto alla più recente attività ispettiva approntata dal 'Piano regionale Lavoro Sicuro', è rimasta aperta, ancora oggi, una delle problematiche che hanno da sempre riguardato la predisposizione dei controlli in relazione alle illegalità lavorative ed economiche del distretto tessile pratese. Infatti, gli specifici controlli dei gruppi Interforze e degli ispettori del progetto 'Lavoro Sicuro' si indirizzano, tuttora, per lo più, nei confronti delle subforniture cinesi, che rappresentano l'ultimo anello della filiera, coinvolgendo solo marginalmente subcommittenti o committenti, che, ancora oggi, sono talvolta italiani e trascurando di sottoporre allo stesso tipo di attenzione le aziende italiane operative nel settore, soggette soltanto a sporadici controlli di *routine*, da parte degli organi competenti (Azienda Usl territorialmente competente, Ispettorato del Lavoro ecc.).

Le ragioni di questo tipo di approccio sono diverse. Le attività ispettive relative al 'Piano regionale Lavoro Sicuro' sono state predisposte dopo il rogo avvenuto nella ditta cinese Teresa Moda, proprio con lo specifico intento di fronteggiare le situazioni di diffusa illegalità nelle aziende cinesi del distretto<sup>92</sup>.

Per quanto riguarda i controlli Interforze, invece, essi, ancora oggi, vengono eseguiti sulla base delle delibere (i patti per Prato sicura) adottate per la prima volta tredici anni fa e rinnovate l'ultima volta sette anni fa, latamente discriminatorie e rivolte specificamente alla predisposizione di strumenti indirizzati alla risoluzione delle problematiche inerenti alla concorrenza sleale e alle pratiche illecite delle imprese straniere della città. Tuttavia, per garantire una risposta integrata alle irregolarità del distretto, occorrerebbe abbandonare questa

---

<sup>91</sup> Cfr. *La Procura stima 68.000 stranieri presenti in provincia*, in "Il Tirreno - Prato", 31 gennaio 2018, <https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2018/01/30/news/la-procura-stima-68-000-stranieri-presenti-in-provincia-1.16415461>, 5 marzo 2020.

<sup>92</sup> Cfr. Giunta Regionale Toscana, estratto del verbale della seduta del 1 marzo 2016, delibera n. 152/2016, [http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5111164&nomeFile=Delibera\\_n.152\\_del\\_01-03-2016](http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5111164&nomeFile=Delibera_n.152_del_01-03-2016), 5 aprile 2020.

sorta di *ethnic profiling*<sup>93</sup>. Infatti, l'adozione di specifiche modalità ispettive rivolte solo alle aziende cinesi, seppur parzialmente riconducibile alla concentrazione delle stesse in un ristretto spazio fisico, oltre ad essere discriminatoria, può rivelarsi controproducente, con l'effetto di stigmatizzare la comunità cinese agli occhi dell'opinione pubblica, rafforzando la chiusura identitaria delle due principali comunità della città, e sostanzialmente inefficace, andando a colpire solo una parte, etnicamente connotata, delle illegalità diffuse nel distretto.

### 3.2.4. *Prospettive per l'emersione di situazioni di sfruttamento lavorativo nelle imprese cinesi.*

Negli ultimi anni, è stata sempre maggiore l'attenzione rivolta a fenomeni di sfruttamento lavorativo. Un importante strumento volto a favorire l'emersione di situazioni di sfruttamento lavorativo e diretto alla protezione delle vittime è stato approntato sul versante istituzionale. Nel maggio 2018, infatti, è stato siglato tra Comune di Prato e Procura della Repubblica, il 'Protocollo d'intesa in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di sfruttamento lavorativo e di tutela delle vittime'. Il Protocollo è stato firmato dall'ex vice sindaco Simone Faggi e dal Procuratore Capo della Procura di Prato Giuseppe Nicolosi durante l'incontro 'Un'altra strada è possibile: tratta e sfruttamento lavorativo', avvenuto in relazione alla manifestazione *Mediterranea Downtown*, organizzata dal Comune di Prato, dalla Regione Toscana, dal Cospe, dall'Associazione Libera e da altri enti del terzo settore<sup>94</sup>. Il protocollo, valido fino al 31 dicembre 2020, è finalizzato a prevenire episodi di sfruttamento lavorativo ed incidenti di cittadini stranieri sui luoghi di lavoro. Esso trae origine dall'esigenza di fronteggiare fenomeni di tratta

---

<sup>93</sup> Definito dalla Commissione Europea con la lettera d.d. del 7 luglio 2006, come "qualsiasi comportamento o pratica discriminatoria effettuata dalle autorità di polizia e pubblica sicurezza o altri attori pubblici, nei confronti di individui e giustificata in ragione della loro razza, religione, origine nazionale, piuttosto che del loro comportamento individuale o del fatto che essi rispondano alla descrizione di una persona 'sospettata'". Cfr. W. Citti, *Ethnic-profiling e divieto di discriminazione nelle attività di polizia e di controllo*, Report ASGI, 5 aprile 2013, Verona, [http://www.old.asgi.it/public/parser\\_download/save/seminario\\_verona\\_05042013\\_relazione\\_citti.pdf](http://www.old.asgi.it/public/parser_download/save/seminario_verona_05042013_relazione_citti.pdf), 5 marzo 2020.

<sup>94</sup> Cfr. Comunicato stampa del Comune di Prato del 4 maggio 2018, <http://comunicati.comune.prato.it/generali/?action=dettaglio&comunicato=14201800000490>, 5 marzo 2020.

e di sfruttamento lavorativo riconducibili alla sempre maggiore presenza di immigrati stranieri in città che provengono da situazioni di estrema povertà<sup>95</sup>. In particolare, con questo protocollo, il Comune si è impegnato a svolgere “un ruolo di presidio territoriale fornendo servizi di consulenza giuridica e amministrativa ai cittadini che si trovano in condizioni di vulnerabilità”<sup>96</sup>, attraverso l’istituzione presso il Servizio Immigrazione del Comune di Prato di un apposito sportello di accoglienza e di informazioni, che si occupa del primo contatto coi cittadini potenzialmente vittime di sfruttamento lavorativo. Il Comune si è impegnato, inoltre, ad inviare alla Procura della Repubblica le dichiarazioni rilasciate in forma scritta dai lavoratori, al fine di consentire se necessario l’apertura di un procedimento penale, e a trasmettere alla Questura, sulla base di una deposizione scritta del lavoratore, qualora ne ricorrano i presupposti normativi, la richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale o per particolare sfruttamento lavorativo. La Procura si è, invece, impegnata ad esprimere, all’esito delle indagini preliminari, un parere positivo o negativo sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno presentata dal Comune dietro deposizione scritta del lavoratore<sup>97</sup>.

Entrambe le parti, poi, hanno concordato di valutare, ogni sei mesi, l’andamento del progetto e di affrontare in modo sempre più approfondito la tematica dello sfruttamento lavorativo a Prato<sup>98</sup>.

Sul piano dei controlli, invece, un recentissimo intervento diretto a migliorare l’efficacia delle attività ispettiva nelle imprese, in relazione a fenomeni di sfruttamento lavorativo, è stato rappresentato dalla circolare n. 5 del 28 febbraio del 2019, con la quale l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito agli ispettori del lavoro le linee guida per individuare fenomeni di intermediazione illecita e di sfruttamento lavorativo, alla luce della nuova disciplina in materia di sfruttamento lavorativo, introdotta dall’articolo 603 bis c.p., così come modificato

---

<sup>95</sup> Cfr. Ivi.

<sup>96</sup> Cfr. Ivi.

<sup>97</sup> Cfr. Ivi.

<sup>98</sup> Cfr. Ivi.

dalla L. 199/2016<sup>99</sup>. La circolare è finalizzata a fornire un contributo alle attività di indagine svolte dagli ispettori, che dovranno comunque tener presente le eventuali indicazioni difformi provenienti dalla Procura di riferimento sia in relazione all'individuazione degli elementi costitutivi del reato rappresentati dall'approfittamento dello stato di bisogno e dallo sfruttamento lavorativo sia in relazione ai metodi utili per l'acquisizione degli elementi di prova. Per quanto riguarda lo svolgimento dell'attività investigativa, la circolare ribadisce la necessità che essa sia “pianificata, tranne che nelle ipotesi di arresto in flagranza, con i magistrati delle Procure competenti ed i Carabinieri del Comando per la tutela del lavoro”<sup>100</sup> e sia “finalizzata a ricostruire l'intera filiera e ad accertare l'esistenza degli elementi che integrano il reato di cui all'art. 603 bis c.p.”<sup>101</sup>.

Il problema dello sfruttamento lavorativo è stato oggetto di indagine anche in occasione del recentissimo convegno ‘CambiaMenti - 1 dicembre 2013 - 2 dicembre 2019’, tenuto il 2 dicembre 2019 al Palazzo comunale di Prato, in occasione del sesto anniversario dalla morte dei sette operai cinesi nel rogo di via Toscana. L'incontro, patrocinato dal Comune di Prato, ha visto la presenza del Sindaco Matteo Biffoni, del direttore del Dipartimento della Prevenzione dell'azienda Usl Toscana Centro Renzo Berti, del Presidente della Camera di Commercio di Prato Luca Giusti, del Console generale della Repubblica Popolare Cinese di Firenze Wang Wengang, del Procuratore Capo della Repubblica presso il Tribunale di Prato Giuseppe Nicolosi, del Presidente di Cna Toscana Centro Leandro Vannucci in rappresentanza delle categorie economiche, e del segretario della Cgil Lorenzo Pancini per le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil<sup>102</sup>.

Durante il convegno, è stata illustrata la relazione del 2019 del nucleo ispettivo del ‘Piano regionale Lavoro Sicuro’, con la quale sono stati presentati i

---

<sup>99</sup> Legge 29 ottobre 2016, n. 199, pubblicata nella G.U. n. 257 del 3 novembre 2016, *Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento*.

<sup>99</sup> Cfr. C. Pollastrini, *Tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo*, in “L'altro diritto”, 2018, consultabile in <http://www.altrodiritto.unifi.it/document/pollastrini.pdf>, p. 10, 25 gennaio 2020.

<sup>100</sup> Circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, 28 febbraio 2019, n. 5. <https://www.ispettorato.gov.it/it-it/orientamentiispettivi/Documents/Circolari/Circolare-n-5-del-28022019-vigilanza-caporalato.pdf>, 5 marzo 2020.

<sup>101</sup> Cfr. Ivi.

<sup>102</sup> Cfr. Comunicato stampa del Comune di Prato del 2 dicembre 2019, <http://comunicati.comune.prato.it/generali/?action=dettaglio&comunicato=14201900001112>, 5 marzo 2020.

risultati positivi ottenuti in cinque anni di attività. In particolare, le imprese controllate, su tutta la piana dei comuni di Prato, Firenze e Pistoia, sono state 13.000, con un ritmo di 160 aziende al mese e per un totale di 17 milioni di euro di sanzioni, applicate per le irregolarità riscontrate<sup>103</sup>.

Inoltre, è emerso come, nel solo 2019, le imprese controllate siano state 2006, con un aumento costante della regolarità riscontrata tra le stesse, passata dal 20,20% del 2014 al 56,10% attuale; le notizie di reato siano diminuite dal 69,4 al 34,2%; i dormitori abusivi siano calati quasi del 67%, passando dal 70% della prima fase del progetto (dal settembre 2014 all'aprile 2015) al 3,2% della terza fase (ancora in corso); gli impianti elettrici non a norma siano diminuiti dell'80%, attestandosi nel 2019 attorno al 3,5% del totale di quelli controllati; i sequestri e le chiusure siano calati, dal 2014, del 91%, attestandosi allo 0,5% del totale dei controlli effettuati nel 2019<sup>104</sup>.

Ma, oltre alla questione della sicurezza sui luoghi di lavoro, dove, indubbiamente, sono stati fatti importanti progressi, resta aperto il problema dello sfruttamento della manodopera. Come ha documentato, durante il convegno, il Procuratore Capo Nicolosi, le notizie di reato in materia, giunte nel 2019, sono state 1.400 e 1.600 sono stati i procedimenti definiti nello stesso anno. Un numero consistente che dà l'idea di come, ancora, la strada da percorrere in materia di sfruttamento lavorativo nel distretto sia molta. In questo senso, il Procuratore capo Nicolosi ha affermato

“Oggi nei luoghi di lavoro si muore molto meno, ma in molti casi la dignità dell'essere umano viene calpestata e violata. La strada da fare è tanta per far emergere e combattere lo sfruttamento, ma questo fenomeno non può essere risolto nelle aule di giustizia, perché va affrontato a monte, dove nasce”<sup>105</sup>.

Anche il Sindaco Matteo Biffoni ha espresso un'opinione dello stesso avviso, dichiarando come gli importanti passi avanti non siano stati sufficienti per la risoluzione dei problemi legati alle illegalità lavorative e ai diritti dei lavoratori

---

<sup>103</sup> Cfr. Ivi.

<sup>104</sup> Cfr. Ivi.

<sup>105</sup> Ivi.

nelle imprese cinesi del distretto e richiedendo un intervento da parte dello Stato, volto soprattutto ad un maggiore conferimento di risorse per fronteggiare un fenomeno così grande.

“Oggettivamente la situazione non è la stessa del 2014, sono stati fatti passi avanti grazie anche al lavoro continuo del progetto Lavoro sicuro. Sul territorio tutti hanno fatto la propria parte e continuano a farla con il massimo impegno, grazie alla sinergia tra istituzioni, sindacati, ordini professionali. I risultati raggiunti non sono sufficienti, ancora il lavoro è lungo e chiediamo un intervento incisivo da parte dello Stato anche a sostegno degli organi sul territorio, mi riferisco alle difficoltà oggettive delle nostre forze dell'ordine, del nostro Tribunale, degli uffici che avrebbero bisogno di un'implementazione per la grande mole di lavoro che sostengono”<sup>106</sup>.

### *3.3 Lo sfruttamento lavorativo nelle aziende cinesi del distretto ed i suoi fattori predisponenti.*

Dai controlli effettuati nel corso degli anni nelle aziende cinesi del distretto tessile pratese è emerso come “le violazioni sulla normativa del lavoro e della sicurezza rappresentino degli elementi strutturali”<sup>107</sup> e come le attività produttive cinesi nel distretto tessile pratese siano state e siano, tuttora, luogo dove appaiono estremamente diffusi episodi di sfruttamento lavorativo. Vari fattori, nello specifico, ne possono essere all'origine.

In primo luogo, come spiegato nel primo capitolo di questo elaborato, alcune situazioni di sfruttamento, nei laboratori di subfornitura e nei ‘pronto moda’ cinesi, possono essere ricondotte a fenomeni di *trafficking*. In particolare, situazioni di sfruttamento lavorativo possono verificarsi qualora il migrante non riesca a saldare il debito contratto nei confronti delle organizzazioni criminali che si sono occupate del suo viaggio verso l'Europa<sup>108</sup>.

Infatti, la condizione di insolvenza può determinare una estrema debolezza contrattuale del migrante e la correlata nascita di situazioni di grave soggezione,

---

<sup>106</sup> Ivi.

<sup>107</sup> Cfr. A. Cagioni, G. Coccoloni, op. cit., p. 39.

<sup>108</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, Carocci, Roma, 2008, p. 128.

ricomprensivi, talvolta, anche ricatti da parte dei datori di lavoro e può essere all'origine di fenomeni di *debt bondage*, cioè la schiavitù da debito, consistente nel ripagare, col proprio lavoro, il debito contratto, sulla base di condizioni di rimborso stabilite unilateralmente dal creditore<sup>109</sup>.

Tuttavia, la maggior parte degli episodi di sfruttamento lavorativo fuoriesce da questo schema. Infatti, ricapitolando quanto ricostruito nel secondo capitolo in merito alle dinamiche lavorative che si rinvennero nelle aziende cinesi, lo sfruttamento sembra da ricondurre, per lo più, a ragioni di tipo diverso, già ampiamente evidenziate nel corso dell'elaborato.

In primo luogo, le modalità produttive e lavorative presenti nelle aziende cinesi del distretto, con condizioni di lavoro estremamente dure e situazioni di sfruttamento, sono, talvolta, la riproduzione, in un diverso contesto nazionale, delle stesse modalità presenti diffusamente nel settore industriale cinese, soprattutto dopo la riforma economica della fine degli anni '70 e l'ingresso della Cina nel mondo globalizzato<sup>110</sup>.

Inoltre, le condizioni lavorative estreme, riscontrabili nelle ditte cinesi del distretto sono, in parte, riconducibili alle dinamiche del mercato globalizzato nel suo complesso. L'estrema concorrenza nel settore dell'abbigliamento, a livello nazionale ed internazionale, implica la necessità di una produzione ad alta intensità e di un'organizzazione del lavoro estremamente flessibile. A ciò si accompagna l'esigenza della riduzione dei costi della forza lavoro, con lo scopo di implementare, il più possibile, la competitività imprenditoriale<sup>111</sup>.

Pertanto, accade spesso che le condizioni di lavoro degradanti, la compressione della vita familiare e sociale, un orario di lavoro estremo e le dinamiche dello sfruttamento possano essere accettate dagli stessi lavoratori, che sono disposti a sopportare condizioni di questo tipo, in una sorta di 'autosfruttamento', perché vedono questa strada come la più rapida per la realizzazione delle proprie aspirazioni economiche e delle proprie prospettive di ascesa imprenditoriale, rappresentate dall'acquisire, un giorno, essi stessi, la

---

<sup>109</sup> Cfr. C. Pollastrini, op. cit., p. 10

<sup>110</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, Carocci, Roma, 2008, p. 124.

<sup>111</sup> Cfr. *Ibid.*

posizione di datori di lavoro<sup>112</sup>. Tali valori rientrerebbero nella cosiddetta “ideologia del migrante di successo”<sup>113</sup>, sviluppatasi in Cina dalla metà degli anni ’90, che si basa sull’aspirazione per cui il successo economico e sociale possa essere raggiunto dai migranti “anche a costo di grandi sacrifici”<sup>114</sup>. Un ulteriore fattore per inquadrare la questione dell’autosfruttamento è costituito dall’alta mobilità territoriale dei lavoratori, che frequentemente si spostano tra le imprese cinesi del distretto tessile pratese o verso imprese cinesi collocate fuori dal territorio della città. La mobilità territoriale è riconducibile alla necessità di dirigersi dalle aziende dove minore è l’attività lavorativa e produttiva in quel periodo, verso quelle dove è maggiore la richiesta di forza lavoro<sup>115</sup>. Tale attitudine si spiega, in primo luogo, come frutto di un “comportamento razionale”<sup>116</sup> del lavoratore che, al fine di massimizzare le proprie opportunità di incremento di capitale e di ascesa sociale, si sposta laddove sia richiesta una maggiore attività produttiva e, quindi, condizioni di lavoro più intense<sup>117</sup>.

Comunque, va detto che, in ogni caso, la condizione dei lavoratori cinesi nelle aziende cinesi del distretto non è, molto spesso, una scelta consapevole.

Sulla nascita di dinamiche lavorative che implicano situazioni di sfruttamento lavorativo incidono vari elementi predisponenti, che determinano una forte vulnerabilità dei lavoratori cinesi. In primo luogo, soprattutto in passato, nei primi anni dall’arrivo dei migranti cinesi a Prato, rilevava, come già più volte ricordato, la condizione di vulnerabilità di buona parte di loro, originata dalla mancanza di un regolare titolo di soggiorno. La condizione di irregolarità sul territorio nazionale della maggior parte dei primi immigrati cinesi li poneva evidentemente, nell’ambito del rapporto di lavoro, in una posizione di debolezza contrattuale. Debolezza che non è venuta meno neppure a seguito delle frequenti regolarizzazioni, che si sono avute nel nostro Paese in passato. Esse, infatti, hanno, spesso, determinato situazioni di forte dipendenza dei lavoratori cinesi nei confronti dei loro datori di lavoro. Per esempio, in occasione di tutte le

---

<sup>112</sup> Cfr. Ivi, p. 87.

<sup>113</sup> Ivi, p. 124.

<sup>114</sup> *Ibid.*

<sup>115</sup> Cfr. A. Cagioni, G. Coccoloni, op. cit., p. 41.

<sup>116</sup> Cfr. Ivi, p. 43.

<sup>117</sup> Cfr. *Ibid.*

sanatorie, i datori di lavoro hanno spesso addossato ai lavoratori cinesi il pagamento dei contributi fiscali, che sarebbero loro spettati<sup>118</sup>. Inoltre, durante tutte le regolarizzazioni, i lavoratori sono stati spesso costretti a pagare una somma di importo variabile al datore di lavoro come corrispettivo per aver permesso la regolarizzazione, oltre alle spese per il commercialista per la preparazione della busta paga<sup>119</sup>. Il pagamento di queste cifre implicava, spesso, per gli operai cinesi, la mancata percezione o la drastica riduzione del proprio stipendio per periodi molto lunghi<sup>120</sup>. La condizione di subordinazione nei confronti dei datori di lavoro era accresciuta dal fatto che, molto spesso, alle spese sostenute per regolarizzarsi si aggiungevano gli oneri del debito di viaggio<sup>121</sup>. La situazione di dipendenza poteva durare anche una volta ottenuta la regolarizzazione, perché accadeva che gli operai lavorassero gratuitamente e si indebitassero costantemente con i datori di lavoro per rimborsare agli stessi gli oneri sociali e le ritenute fiscali che sarebbero, invece, spettati a questi ultimi dopo l'assunzione dei dipendenti<sup>122</sup>.

Ad oggi, comunque, a causa delle varie regolarizzazioni succedutesi in Italia, la condizione di vulnerabilità determinata dalla mancanza di un regolare permesso di soggiorno continua a riguardare solo una parte minoritaria della popolazione cinese della città.

Un ulteriore fattore che incide sulla debolezza contrattuale dei lavoratori cinesi è rappresentato dal loro stato di bisogno economico e dalla mancanza di vere alternative occupazionali. In questo senso, la stessa mobilità territoriale dei lavoratori cinesi può essere considerata all'origine di una sorta di circuito chiuso, che induce gli stessi operai a rimanere confinati in un unico settore lavorativo, quello delle confezioni di maglieria e abbigliamento.

Inoltre, altri fattori possono accentuare la suddetta condizione di vulnerabilità dei migranti cinesi del distretto, comportando una loro posizione di

---

<sup>118</sup> Cfr. A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, cit., p. 92-93.

<sup>119</sup> Cfr. *Ivi*, p. 93.

<sup>120</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>121</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>122</sup> Cfr. *Ibid.*

subordinazione nei confronti dei datori di lavoro<sup>123</sup>. In primo luogo, l'arrivo in un altro Paese causa la perdita delle reti sociali costruite nel contesto d'origine ed il confinamento indotto nei laboratori di cucitura rende estremamente difficile costituire altre reti sociali al di fuori delle mura dell'azienda<sup>124</sup>. Così, molte volte, i lavoratori cinesi del distretto non riescono ad instaurare rapporti con la comunità cinese ordinaria di Prato, da cui finiscono per rimanere esclusi né, tanto più, con la comunità italiana di cui non conoscono né la lingua né la cultura<sup>125</sup>.

Alla luce di queste considerazioni, emerge come le ragioni determinanti lo sfruttamento lavorativo siano complesse ed intrecciate. Sembra doversi concludere, a riguardo, che lo sfruttamento lavorativo dei lavoratori cinesi nelle imprese cinesi del distretto sia, molto spesso, un dato di fatto. Ciò che varia, invece, sono i suoi fattori predisponenti, che, molte volte, possono anche concorrere tra loro, con particolare riferimento all'autosfruttamento, alla vulnerabilità, alla mancanza di alternative e allo stato di bisogno economico.

### 3.4 *L'assenza di una disciplina penale ad hoc nei confronti dei fenomeni di sfruttamento lavorativo: la cosiddetta zona grigia di tutela penale.*

La repressione penale dei fenomeni di sfruttamento lavorativo dei lavoratori cinesi del distretto tessile pratese ha incontrato, nel corso del tempo, una serie di ostacoli derivanti dalla difficoltà di predisporre, in senso più ampio, una risposta penale effettiva nei confronti dello sfruttamento lavorativo in quanto tale.

In via generale, per molto tempo, i fenomeni più gravi di sfruttamento lavorativo hanno assunto una specifica rilevanza penale solo se le condotte di reato integravano i presupposti previsti dagli articoli 600, 601 e 602 c.p.<sup>126</sup>.

L'articolo 601 c.p., peraltro, è stato scarsamente applicato dall'autorità giudiziaria, nel corso del tempo, contro fenomeni di sfruttamento lavorativo. Le

---

<sup>123</sup> Cfr. X. Chen, R. Ochsmann, J. Gutenerg, *Persi in territori stranieri: la crisi di identità tra gli operai dei laboratori cinesi di Prato*, in Greame Johanson, Russel Smyth, Rebecca French, (a cura di), *Oltre ogni muro*, Pacini Editore, 2010, p. 201.

<sup>124</sup> Cfr. Ivi, p. 206.

<sup>125</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>126</sup> Cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, memoria del Pubblico Ministero Lorenzo Gestri, R.G.N.R. 5690/2018 Mod. 21, p.3.

ragioni principali risiedono, come ricordato, nella formulazione eccessivamente generica della norma e nel suo inestricabile rapporto, fino alla riforma attuata dal D.Lgs 24/2014<sup>127</sup>, col reato di cui all'articolo 600 c.p. (riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù), che avrebbe dovuto costituire presupposto della condotta di tratta o dolo specifico del soggetto agente<sup>128</sup>. Per quanto riguarda il reato di cui all'articolo 600 c.p., esso è stato riscritto nel 2003<sup>129</sup>, con l'adozione della legge n. 228/2003 "Misure contro la tratta di persone"<sup>130</sup>, anche se col D.Lgs. 24/2014 sono state introdotte nell'articolo alcune precisazioni che non ne hanno cambiato l'impianto.

La disposizione rubricata "riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù" prevede un reato a fattispecie plurima, integrato dalla condotta di riduzione o mantenimento in schiavitù e dalla condotta di riduzione o mantenimento in servitù. La prima condotta è costituita dall'esercizio, su una persona, di poteri corrispondenti al diritto di proprietà, la seconda dalla riduzione/mantenimento della stessa in uno stato di soggezione continuativa "costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi"<sup>131</sup>. Il delitto in questione è rivolto, infatti, alla tutela del bene giuridico, dello *status libertatis*, "inteso come complesso di beni e libertà che fanno della persona un soggetto e non un

<sup>127</sup> D. Lgs. 4 marzo 2014, n. 24, pubblicato nella G. U. n. 144 del 13 marzo 2014, *Attuazione della direttiva 2011/36, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI*.

<sup>128</sup> Cfr. C. Pollastrini, op. cit. p. 82.

<sup>129</sup> Nella precedente formulazione, la norma puniva la condotta di chiunque riducesse qualcuno in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù, senza specificare il significato dei concetti di "schiavitù" e "condizione analoga alla schiavitù", che dovevano essere interpretati in modo conforme rispettivamente all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1926 e all'articolo 1 della Convenzione Supplementare di Ginevra del 1956. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 261/1996, hanno, poi, precisato che l'elenco delle pratiche analoghe previsto dalla Convenzione del 1956 avesse carattere esemplificativo e che la condizione analoga alla schiavitù non fosse da intendersi esclusivamente come una situazione di diritto, ma come qualsiasi situazione di fatto che comportasse la riduzione della vittima nella condizione fattuale dello schiavo. Cfr. C. Pollastrini, op. cit., p. 34.

<sup>130</sup> L. 11 agosto 2003, n. 228, pubblicata nella G. U. del 23 agosto 2003, *Misure contro la tratta di persone*. Essa aveva lo scopo di incidere sulla carenza di tassatività e determinatezza che caratterizzava le formulazioni originarie degli articoli 600, 601 e 602 c.p., all'origine della loro scarsa applicazione e di adeguare la normativa italiana alla decisione quadro 2002/629/GAI.

<sup>131</sup> I riferimenti alla costrizione della vittima al compimento di attività illecite e alla sottoposizione al prelievo di organi sono stati introdotti dal D.Lgs. 24/2014.

oggetto”<sup>132</sup>. Per quanto riguarda la prima condotta, essa fa riferimento solo ad ordinamenti schiavistici, che riconoscono giuridicamente la proprietà dell’uomo su un altro uomo, con l’intento, simbolicamente, di stigmatizzare tali ordinamenti<sup>133</sup>. “Una consimile schiavitù di fatto”<sup>134</sup> potrebbe ricorrere anche in altri ordinamenti, quando l’esercizio di poteri assimilabili all’esercizio del diritto di proprietà su una persona sia riconosciuto o garantito da consuetudini effettivamente praticate<sup>135</sup>.

Con riferimento alla seconda condotta, lo sfruttamento e la condizione di costante assoggettamento sono due elementi che devono ricorrere cumulativamente perché venga integrata la fattispecie. Inoltre, lo stato di soggezione cui deve essere ridotta o mantenuta la vittima, che deve essere continuativo, non deve causare un totale annullamento della personalità del soggetto, poiché “la stessa attività di sfruttamento presuppone, come elemento necessario per poter realizzare prestazioni produttive di frutti, la concessione alle vittime di spazi di libertà più o meno ampi”<sup>136</sup>.

La soggezione continuativa si realizza, piuttosto, quando viene limitata la capacità di autodeterminazione della vittima, “anche indipendentemente da una totale privazione della libertà personale”<sup>137</sup>. La Cassazione (Sent. n. 13532/2011) ha, poi, affermato che, in caso di sfruttamento delle prestazioni lavorative altrui, il reato in esame non è integrato dalla condotta di chi offre un lavoro in condizioni ambientali disagiate, verso un corrispettivo sproporzionato o inesistente, “qualora la persona si sia liberamente determinata ad accettare lo scambio e conservi la capacità di sottrarsi una volta rilevato il concreto disagio che ne consegue”<sup>138</sup>.

La riduzione nella suddetta condizione di assoggettamento ricorre, invece, quando il lavoratore non sia stato in grado di determinarsi nelle sue scelte

---

<sup>132</sup> Cfr. D. Genovese, *Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia*, in “La legislazione penale”, 23 marzo 2018, consultabile in <http://www.lalegislazionepenale.eu/wp-content/uploads/2018/03/Genovese-Approfondimenti.pdf>, p. 12, 5 marzo 2020.

<sup>133</sup> Cfr. C. Pollastrini, op. cit. p. 34.

<sup>134</sup> *Ibid.*

<sup>135</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>136</sup> Cfr. Ivi, p. 35.

<sup>137</sup> Cfr. Ivi, p. 84.

<sup>138</sup> *Ibid.*

esistenziali<sup>139</sup>. La giurisprudenza di legittimità ha così elaborato un orientamento, ormai consolidato, per cui la condizione di soggezione continuativa richiede l'assenza dell'autodeterminazione. Il solo sfruttamento lavorativo, dunque, caratterizzato da una retribuzione non adeguata o da condizioni lavorative che violino i diritti del lavoratore non può integrare il reato di cui all'articolo 600 c.p., se non sussiste l'impossibilità del soggetto di sottrarsi liberamente alla condizione in cui versa, poiché, come anzidetto, il bene giuridico tutelato dalla norma consiste nella libertà personale e di autodeterminazione<sup>140</sup>. Tale fattispecie, quindi, viene applicata solo laddove la lesione della libertà personale coinvolga la sfera intangibile del soggetto, rappresentata dalla sua libertà di autodeterminazione, che si esplica, anche, tramite la "scelta delle condizioni a cui prestare la propria prestazione, seppur implicanti sfruttamento"<sup>141</sup>.

In aggiunta, diversamente dalla riduzione o mantenimento in schiavitù, che si sostanzia in un reato di mera condotta, la riduzione o mantenimento in uno stato di soggezione continuativa integra un reato di evento a forma vincolata, che si configura, pertanto, solo quando lo stato di soggezione sia realizzato mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità, approfittamento di una situazione di vulnerabilità (quest'ultimo termine inserito dal D.lgs. 24/2014), di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona<sup>142</sup>.

La suddetta interpretazione restrittiva fornita dalla giurisprudenza di legittimità ha implicitamente riconosciuto l'esistenza di una 'zona grigia di tutela penale', con riferimento a tutte quelle situazioni di sfruttamento lavorativo non tanto gravi da integrare il reato di cui all'articolo 600 c.p., ma che, al contempo,

---

<sup>139</sup> Cfr. D. Genovese, *Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia*, cit., p. 12.

<sup>140</sup> Cfr. Ivi, p. 13.

<sup>141</sup> Ivi, p. 16.; Tale approccio, che comporta la configurabilità del reato solo nel caso in cui venga completamente annullata la libertà di autodeterminazione della vittima, è riconducibile all'esigenza di individuare un sottile equilibrio tra la tutela della libertà e quella della dignità personale ed è stato indotto dall'elevato minimo edittale (8 anni), previsto dalla fattispecie. Cfr. *Ibid.*

<sup>142</sup> Cfr. Ivi, p. 15.

non fossero così lievi da rientrare nell'ambito delle norme che puniscono l'impiego di lavoro irregolare<sup>143</sup>.

Infatti, le forme gravi e sistematiche di sfruttamento lavorativo, intermedie rispetto alla schiavitù, non trovavano una completa tutela penale neppure nelle norme previste dagli articoli 12, comma 5<sup>144</sup>, e 22, comma 12, del D.Lgs. 286/1998<sup>145</sup>, che concernono rispettivamente il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale sul territorio dello Stato e il delitto di occupazione di lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno. Le situazioni di sfruttamento lavorativo dei migranti irregolari venivano ricondotte, in particolare, alla fattispecie di cui all'articolo 12, comma 5, mentre l'articolo 22, comma 12, veniva utilizzato esclusivamente per sanzionare il mero impiego di lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti (almeno fino al 2012, quando il "particolare sfruttamento lavorativo" di lavoratori stranieri irregolari è diventato circostanza aggravante dell'articolo 22, comma 12, con l'introduzione del comma 12 bis ad opera del D.Lgs. 109/2012<sup>146</sup>)<sup>147</sup>. Ma sia l'articolo 12, comma 5, che l'articolo 22, comma 12, che tutelano il bene giuridico dell'ordine pubblico, sono rivolti esclusivamente al fenomeno dell'immigrazione clandestina. E proprio tale stretto rapporto tra sfruttamento e condizione di clandestinità non consentiva che il fenomeno dello sfruttamento lavorativo fosse concepito in modo autonomo<sup>148</sup>.

---

<sup>143</sup> Cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, Memoria del Pubblico Ministero Lorenzo Gestri, R.G.N.R. 5690/2018, Mod. 21, cit., p. 3.

<sup>144</sup> Comma introdotto dal comma 1 dell'art. 11, L. 30 luglio 2002, n. 189, poi così modificato dall'art. 5, L. 14 febbraio 2003, n. 34.

<sup>145</sup> D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, pubblicato nella G.U. n. 191 del 18 agosto 1998, *Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*.

<sup>146</sup> D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, pubblicato nella G. U. n. 172 del 27 luglio 2012, *Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi*. La direttiva, in particolare, imponeva agli Stati membri di introdurre uno specifico reato per chi assumesse stranieri privi di permesso di soggiorno e li impiegasse in condizioni di particolare sfruttamento, da intendersi "come quelle condizioni, incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi sia una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute o sicurezza delle persone". D. Genovese, *La direttiva europea sulla tratta di esseri umani: problematiche applicative nell'ordinamento italiano*, in "L'altro diritto", (2005), consultabile in <http://www.adir.unifi.it/rivista / 2015/genovese/index.htm>, 25 ottobre 2020.

<sup>147</sup> Cfr. C. Pollastrini, op. cit., p., 87.

<sup>148</sup> Cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, Memoria del Pubblico Ministero Lorenzo Gestri, R.G.N.R. 5690/2018, Mod. 21, cit., p. 4.

Le ‘zone grigie’ di tutela penale non potevano neppure rientrare pienamente nell’ambito di applicazione dell’art. 18 del D.Lgs. 276/2003<sup>149</sup>, che puniva come mero reato contravvenzionale la sola intermediazione illecita della manodopera<sup>150</sup>.

In realtà, il nostro ordinamento era completamente privo di una disciplina legislativa *ad hoc* per contrastare tutte quelle condotte di sfruttamento lavorativo che non raggiungessero un livello di gravità tale da consentire l’applicazione degli articoli 600 e 601 c.p. e 602 c.p., ma che non fossero così lievi da poter essere sussunte sotto la tutela delle norme volte alla repressione delle distorsioni del mercato del lavoro<sup>151</sup>.

Ciò ha indotto la giurisprudenza, in alcuni casi, a ricondurre episodi di sfruttamento lavorativo, non integranti i presupposti del reato di cui all’art. 600 c.p., nell’alveo di fattispecie penali meno afflittive, come il reato di maltrattamenti in famiglia (572 c.p.) o il reato di estorsione (629 c.p.)<sup>152</sup>.

Per ovviare a tale lacuna normativa e allo scopo di reprimere il fenomeno del caporalato, nel 2011, ad opera del D.L. 138/2011<sup>153</sup>, è stato introdotto il reato di intermediazione illecita e di sfruttamento lavorativo, disciplinato dall’articolo 603 bis c.p., indirizzato alla tutela, non dell’ordine pubblico né del monopolio pubblico nelle modalità di accesso al mondo del lavoro, ma della dignità umana, come confermato dalla sua collocazione tra i delitti contro la libertà individuale<sup>154</sup>.

La norma era rivolta a sanzionare tutti quei comportamenti che non si risolvessero nella mera violazione delle regole poste dal D.Lgs. 276/2003, ma che non integrassero, allo stesso tempo, i presupposti di cui all’articolo 600 c.p., come

---

<sup>149</sup> D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, pubblicato nella G.U. n. 235 del 9 ottobre 2003, *Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30*. L’introduzione del decreto fu probabilmente accelerata da una rivolta avvenuta a Rosarno nel 2010 e da uno sciopero dei braccianti di Nardò nel luglio del 2011.

<sup>150</sup> Cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, Memoria del Pubblico Ministero Lorenzo Gestri, R.G.N.R. 5690/2018, Mod. 21, cit., p.4.

<sup>151</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>152</sup> Cfr. *Ivi*, p. 86.

<sup>153</sup> D.L. 13 agosto 2011, n. 138, pubblicato nella G.U. n. 188 del 14 settembre 2011, *Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo*.

<sup>154</sup> Cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, memoria del Pubblico Ministero Lorenzo Gestri, R.G.N.R. 5690/2018 Mod. 21, cit., p.3.

evidenziato anche dalla clausola di sussidiarietà con cui iniziava l'articolo 603 bis c.p.: “salvo che il fatto costituisca più grave reato”<sup>155</sup>.

La disposizione prevedeva la punibilità della condotta consistente in una “attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera ovvero organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, intimidazione o approfittamento dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori”. Tuttavia, l'interpretazione giurisprudenziale prevalente aveva inteso la norma come rivolta a punire esclusivamente il caporale e non il datore di lavoro<sup>156</sup>. Infatti, benché l'utilizzo dell'espressione “chiunque” lasciasse intendere la ricorrenza di un reato comune, in realtà, il delitto in questione poteva essere commesso solamente dall'intermediario e non dal datore di lavoro, se non in concorso con il caporale<sup>157</sup>.

Tale interpretazione aveva reso la norma oggetto di critiche, perché ne derivava l'inapplicabilità della stessa nei confronti di situazioni di sfruttamento lavorativo indipendenti da una attività di intermediazione illecita e perché appariva insensato prevedere la punibilità dell'intermediario che organizzasse attività di intermediazione caratterizzata da sfruttamento e non la punibilità del datore di lavoro, vero beneficiario di tale condizione di sfruttamento<sup>158</sup>.

Alla luce di tali perplessità, la norma è stata completamente modificata nel 2016, con l'entrata in vigore della nuova legge sul caporalato, la L 199/2016. Il nuovo testo dell'articolo 603 bis c.p. ha, così, attratto nell'area del penalmente rilevante sia la condotta di chi recluta manodopera al fine di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori, sia la condotta di chi utilizza, assume o impiega, ‘anche’ (e non necessariamente) mediante attività di intermediazione, lavoratori in condizioni di sfruttamento, approfittando del loro stato di bisogno<sup>159</sup>.

---

<sup>155</sup> C. Pollastrini, op. cit., p. 87.

<sup>156</sup> Cfr. Ivi, p. 88.

<sup>157</sup> Cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, memoria del Pubblico Ministero Lorenzo Gestri, R.G.N.R. 5690/2018 Mod. 21., cit., p.5.

<sup>158</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>159</sup> Cfr. C. Pollastrini, op. cit., p. 89.

Lo scopo della riformulazione della norma è stato quello di estenderne l'ambito di applicazione, consentendo la punibilità in via autonoma del datore di lavoro, vero fruitore delle condizioni di lavoro di sfruttamento<sup>160</sup>

*3.4.1 La repressione penale dello sfruttamento lavorativo dei lavoratori cinesi del distretto mediante le norme volte al contrasto dell'impiego di lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti: vari casi giurisprudenziali.*

*3.4.1.1 Il rapporto tra l'articolo 12, comma 5, e 22, comma 12, T. U. IMM. in un caso di giurisprudenza.*

Fino all'introduzione del comma 12 bis nell'articolo 22 del D.Lgs. 286/1998 e alla riformulazione dell'articolo 603 bis c.p. ad opera del D.Lgs. 199/2016, le norme principalmente utilizzate, nel corso del tempo, in riferimento ad episodi di impiego irregolare di lavoratori stranieri in condizione di irregolarità (e quindi anche dei cittadini cinesi del distretto privi di permesso di soggiorno), che potevano sfociare in situazioni di sfruttamento lavorativo non integranti i presupposti dei reati di cui agli articoli 600, 601 e 602 c.p., sono state rappresentate dagli articoli 12, comma 5, e 22, comma 12, D.Lgs. 286/1998.

L'articolo 12, comma 5, punisce con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 15.493 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma dell'articolo 12 T.U.I.<sup>161</sup>, favorisca la sua permanenza sul territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico, con l'aumento della pena, da un terzo alla metà, se il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone; l'articolo 22, comma 12, punisce, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del

---

<sup>160</sup> Cfr. Ivi, p. 90.

<sup>161</sup> Per quanto riguarda l'espressione 'nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo', essa è da riferirsi, secondo consolidato orientamento giurisprudenziale, prevalentemente alle condotte di favoreggiamento della permanenza sul territorio nazionale, contrassegnate dall'intenzione "di reclutare persone da destinare alla prostituzione o minori da sfruttare in attività illecite". Cfr. E. Lanza, *Diritto penale dell'immigrazione*, in (a cura di Paolo Morozzo della Rocca) *Immigrazione, asilo e cittadinanza*, Maggioli Editore, Ravenna, 2015, p. 291.

permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Entrambe le norme si riferiscono, però, esclusivamente, al settore specifico dell'immigrazione clandestina e non concernono l'impiego di lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti.

In particolare, si riteneva che l'elemento dello sfruttamento di lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti determinasse l'applicazione dell'articolo 12, comma 5, sulla base di un'interpretazione estensiva del dolo specifico del fine di trarre un ingiusto profitto, mentre l'articolo 22, comma 12, trovava applicazione in caso di impiego di lavoratori irregolarmente soggiornanti, a prescindere dal *modus* con cui fossero eseguite le prestazioni di lavoro<sup>162</sup>.

L'utilizzo delle norme del Testo Unico per fronteggiare fenomeni di sfruttamento lavorativo, coinvolgenti lavoratori cinesi impiegati nelle aziende cinesi del distretto tessile pratese, emerge dall'analisi di vari casi giurisprudenziali.

Un esempio è rappresentato dalla sentenza della Cassazione (sezione I) n. 27997/2011. Con sentenza del 9 marzo 2010, infatti, il Tribunale di Prato aveva condannato due cittadini cinesi, tali Q.J.N. e Q.C.N., (previa concessione delle circostanze attenuanti generiche e previa applicazione della diminuzione della pena prevista per l'adozione del rito abbreviato) alla pena di un anno di reclusione e di 6.000 euro di multa ciascuno, per il reato di cui agli articoli 110 c.p., e 12, comma 5, D.Lgs. 286/1998, perché entrambi, in concorso tra loro, nelle rispettive qualifiche di titolare di una ditta di confezioni e di gestore di fatto della stessa, avevano favorito la permanenza, sul territorio italiano, di sei cittadini cinesi irregolarmente soggiornanti, al fine di trarre profitto dalla loro condizione di illegalità, impiegandoli in un regime di pesante sfruttamento lavorativo e alloggiandoli in pessime condizioni igieniche<sup>163</sup>. La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza del 7 luglio 2010, aveva confermato la sentenza del Giudice di primo grado. Contro la sentenza d'appello, i due imputati avevano proposto ricorso sulla

---

<sup>162</sup> Cfr. C. Pollastrini, op. cit., p. 46.

<sup>163</sup> Cfr. Cassazione penale, sez. IV, 11 luglio 2011, n. 27997, in De Jure, [https://dejure.it/ricerca/giurisprudenza\\_documento?idDatabank=3&idDocMaster=3284885&idUnititaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=0&semantica=0&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false](https://dejure.it/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=3&idDocMaster=3284885&idUnititaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=0&semantica=0&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false).

base di due motivi. Con il primo motivo di ricorso, i due soggetti contestavano la violazione dell'articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione all'articolo 191 c.p.p. e all'articolo 63 c.p.p., comma 2, lamentando che le dichiarazioni dei sei cittadini cinesi, rilasciate il 10 febbraio 2010 ai Carabinieri della Tenenza di Montemurlo, non potessero essere utilizzate nel procedimento, poiché i sei lavoratori sarebbero dovuti essere sentiti, fin dall'inizio, come indagati per il reato di cui all'articolo 10 bis D.Lgs. 286/1998, connesso, almeno sotto il profilo probatorio, con il reato contestato ai ricorrenti<sup>164</sup>. Col secondo motivo, i ricorrenti denunciavano violazione di legge con riferimento alla configurazione del reato di cui all'art. 12, comma 5, in luogo di quello meno gravemente sanzionato di cui all'articolo 22, comma 12, del D.Lgs. 286/1998<sup>165</sup>.

Sul piano generale, l'articolo 22, comma 12, è la norma che trova maggiormente applicazione in caso di impiego di stranieri irregolari e che punisce, specificamente, l'impiego di lavoratori stranieri non in regola col permesso di soggiorno, qualunque siano le condizioni lavorative in cui le mansioni siano svolte<sup>166</sup>. Pertanto, tale reato può ricorrere anche nel caso in cui i lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti lavorino in buone condizioni e non richiede per la sua configurazione che si verifichino fenomeni di sfruttamento<sup>167</sup>.

Infatti, il bene giuridico tutelato dalla norma non è costituito dai diritti fondamentali dell'immigrato lavoratore, ma dall'ordine pubblico, nell'intento di "salvaguardare con la sanzione penale quella parte relevantissima della regolamentazione amministrativa dell'immigrazione, che presuppone l'occupazione regolare del lavoratore immigrato"<sup>168</sup>. In realtà, anche l'articolo 12, comma 5, che punisce il favoreggiamento della permanenza irregolare sul territorio nazionale, non è rivolto alla tutela dei diritti degli stranieri, ma dell'ordine pubblico. La differenza sostanziale tra questa fattispecie e quella di cui all'articolo 22, comma 12, risiede nella previsione del dolo specifico caratterizzato dal "fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità

---

<sup>164</sup> Cfr. Ivi.

<sup>165</sup> Cfr. Ivi.

<sup>166</sup> Cfr. A. Vallini, *Reati di sfruttamento lavorativo*, consultabile in <http://www.altrodiritto.unifi.it/adirmigranti/percorso/vallini.pdf>, p. 1, 5 marzo 2020.

<sup>167</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>168</sup> Cfr. *Ibid.*

dello straniero”<sup>169</sup>. Secondo un orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, tale fine non può essere rappresentato dal mero impiego di manodopera straniera in nero, ma richiede un *quid pluris*, che ricorre qualora le condizioni di lavoro fuoriescano dal rapporto sinallagmatico di prestazione d’opera o perché gli stranieri irregolari vengono impiegati in attività illecite o perché gli stessi vengono sottoposti a condizioni gravose e discriminatorie, diverse ed ulteriori rispetto alla mera omissione del pagamento dei contributi<sup>170</sup>.

Pertanto, l’assunzione dello straniero indirizzata esclusivamente all’evasione fiscale e previdenziale comportava l’applicazione dell’articolo 22, comma 12, mentre se l’assunzione ed il rapporto di lavoro fossero stati contrassegnati da condizioni di lavoro discriminatorie e gravose, a vantaggio del datore di lavoro, che traeva profitto dalla debolezza contrattuale del lavoratore straniero, determinata dalla sua condizione di irregolarità, sarebbe stato applicato l’articolo 12, comma 5<sup>171</sup>.

Nel caso di specie, i ricorrenti affermavano che, per la sussistenza dello sfruttamento lavorativo doveva essere considerato rilevante solo l’orario di lavoro giornaliero parametrato al salario percepito, ma non l’omesso versamento dei contributi previdenziali né le condizioni igieniche all’interno dell’immobile dove veniva svolta l’attività lavorativa (tutti elementi considerati rilevanti dai Giudici di merito) e che non ricorrevano, inoltre, nel caso concreto, condizioni lavorative ed alloggiative discriminatorie, alla luce del verbale di arresto, del numero dei lavoratori presenti nell’immobile, del numero delle cucitrici e dei posti letto disponibili<sup>172</sup>.

La Cassazione ha respinto il ricorso, confermando la condanna espressa dalla Corte d’appello.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, analogo ad una censura già svolta in sede d’appello, il Collegio osservava come il Giudice di secondo grado avesse posto l’accento sul fatto che, dai verbali, i sei lavoratori cinesi fossero stati sentiti dalla Polizia giudiziaria esclusivamente nella veste di persone offese dal

---

<sup>169</sup> Cfr. Ivi, p. 2.

<sup>170</sup> Cfr. Cassazione penale, sez. I, 7 febbraio 2008, n. 6068.

<sup>171</sup> Cfr. C. Pollastrini, op. cit., p. 46.

<sup>172</sup> Cfr. Cassazione penale, sez. IV, 27997/2011, cit.

reato di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina contestato ai due imputati e che la posizione di vittime, con riferimento a tale delitto, le poneva in una condizione di estraneità rispetto allo stesso e faceva loro assumere la sola qualifica di testimoni<sup>173</sup>.

Inoltre, secondo la Corte, le dichiarazioni rilasciate dai lavoratori cinesi irregolarmente soggiornanti non erano rilevanti ai fini della decisione, data la sussistenza di ulteriori elementi, di accertata valenza probatoria, indicati nella sentenza d'appello, sulla base dei quali fondare la responsabilità dei due imputati. La Corte, in particolare, sottolineava come il Giudice d'appello avesse, logicamente e in modo congruo, configurato una situazione tipica di sfruttamento lavorativo, richiamando i verbali della Polizia giudiziaria, redatti, in seguito ad una ispezione effettuata, alle 21,30 del 10 febbraio 2010, in un laboratorio cinese di confezioni di abbigliamento a Prato, che documentavano il ritrovamento, nell'azienda, di sei cittadini cinesi irregolarmente soggiornanti, che lavoravano con delle cucitrici, senza tutela assistenziale e previdenziale, e che alloggiavano nello stesso luogo di lavoro, all'interno di ambienti malsani e precari. Lo sfruttamento lavorativo poteva essere configurato perché le prestazioni del rapporto erano discriminatorie e sbilanciate a favore dei datori di lavoro, così da lasciare presupporre la sussistenza dell'intenzione, da parte loro, di ricavare un ingiusto profitto. Tale intenzione poteva ragionevolmente essere desunta anche dalla "segregazione totale" (giorno e notte) dei lavoratori clandestini in azienda, così da assicurare, ai titolari della stessa, maggiore produttività, un maggiore assoggettamento degli operai (esclusi dal contesto sociale) e maggiori possibilità di impunità. Secondo la Corte, dunque, "la soluzione sarebbe stata la stessa anche senza l'utilizzazione degli elementi di prova acquisiti illegittimamente, o comunque contestati, per la presenza di altre prove ritenute, di per sé, sufficienti a giustificare l'identico convincimento"<sup>174</sup>.

Con riguardo al secondo motivo di ricorso, invece, in merito alla configurabilità del reato contestato, la Corte, oltre a confermare quanto già espresso, ha ritenuto di non accogliere le deduzioni difensive, in quanto espressive di valutazioni di merito, non sindacabili in sede di legittimità, con particolare

---

<sup>173</sup> Cfr. Ivi.

<sup>174</sup> Cfr. Ivi.

riferimento alla proposta di una lettura separata dei singoli dati fattuali da cui emergeva la responsabilità degli imputati. Secondo il Collegio, non poteva rilevare neppure la considerazione per cui altre persone, non irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, alloggiassero nell'azienda, perché ciò non contrastava con "l'obiettivo sproporzionata e, quindi, ingiustizia del profitto realizzato" sfruttando la condizione di clandestinità dei sei lavoratori cinesi irregolarmente soggiornanti<sup>175</sup>.

I due imputati sono stati condannati, così, per il reato previsto dall'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 286/1998 e la condotta dei ricorrenti non è, dunque, stata riqualificata in quella, meno gravemente sanzionata, di cui all'articolo 22, comma 12, del D.Lgs. 286/1998. Nel caso di specie, lo sfruttamento, infatti, era stato dedotto dall'intenzione dei datori di lavoro di ricavare un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dei lavoratori cinesi impiegati nell'azienda. Tale intenzione era desumibile, in particolare, dalle condizioni squilibrate e discriminatorie del rapporto di lavoro, a danno dei lavoratori stessi, privi, peraltro, di tutele previdenziali e assistenziali, e dalla loro "segregazione totale" nel laboratorio al fine di implementare la produttività dell'azienda.

E' opportuno, in particolare, rilevare come i Giudici di merito abbiano posto l'attenzione sull'aspetto della segregazione nel laboratorio, come sintomatico di una condizione di sfruttamento.

Questo tipo di commistione tra luogo di lavoro e luogo di alloggio è funzionale alla logica dell'implementazione della produttività delle aziende cinesi del distretto ed è finalizzato all'incremento dell'orario giornaliero di lavoro, mediante la compressione della vita familiare e delle esigenze personali e sociali del lavoratore. Alla base, c'è la logica degli *sleeping agreements*, tramite i quali i lavoratori cinesi si garantiscono vitto e alloggio, ma che finiscono per creare anche una situazione di dipendenza materiale nei confronti dei propri datori di lavoro.

Va, infine, evidenziato come la riconduzione dello sfruttamento lavorativo nell'ambito dell'articolo 12, comma 5, abbia permesso di configurare il reato esclusivamente in relazione ai lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti e

---

<sup>175</sup> Cfr. Ivi.

non ai lavoratori cinesi dotati di permesso di soggiorno, presumibilmente sottoposti alle stesse condizioni lavorative e di alloggio.

Una novità circa la repressione penale dello sfruttamento lavorativo degli stranieri irregolarmente soggiornanti è stata introdotta a partire dal 2012. Infatti, se il lavoratore straniero irregolare viene impiegato in condizioni di sfruttamento o vessatorie, può essere applicata l'aggravante di cui all'articolo 22, comma 12 bis, del D.Lgs. 286/1998, introdotta dal D.Lgs. 109/2012, in attuazione della direttiva 2009/52/CE<sup>176</sup>. La circostanza in esame prevede l'aumento della pena da un terzo alla metà per chi commette il reato di cui all'articolo 22, comma 12, T. U. L., se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre (lett. a), sono minorenni in età non lavorativa (lett. b) o sono sottoposti "alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis c.p." (lett. c).

Tale ultima espressione si riferisce alle tre circostanze aggravanti ad effetto speciale del reato di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo di cui all'articolo 603 bis c.p., due delle quali corrispondono alle prime due aggravanti dell'art. 22, comma 12 bis<sup>177</sup>.

Dunque, la nozione di particolare sfruttamento lavorativo prevista dall'articolo 22, comma 12 bis, è da riferire alla sola circostanza aggravante ad effetto speciale menzionata dall'articolo 603 bis c.p. e non riprodotta dal comma 12 bis e cioè "all'esposizione del lavoratore a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro"<sup>178</sup>.

Alla luce dell'introduzione dell'aggravante di cui all'articolo 22, comma 12 bis, si sono posti "problemi di coordinamento"<sup>179</sup> con la norma di cui all'articolo 12, comma 5, nelle situazioni in cui, pur ricorrendo il dolo specifico di cui all'articolo 12, comma 5, sussista, inoltre, la nozione di particolare sfruttamento lavorativo prevista dall'articolo 22, comma 12 bis. Infatti, la nuova aggravante tipizza lo sfruttamento profittatorio dei lavoratori stranieri

---

<sup>176</sup> Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 168 del 30.6.2009).

<sup>177</sup> Cfr. C. Pollastrini, op. cit., p. 46.

<sup>178</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>179</sup> Cfr. *Ibid.*

irregolarmente soggiornanti, ricondotto, prima della riforma, nell'ambito del reato di cui all'articolo 12, comma 5. In tal senso, la clausola di riserva dell'articolo 12, comma 5, "salvo che il fatto costituisca più grave reato" sembrerebbe comportare, per le situazioni di sfruttamento di lavoratori stranieri irregolari, l'applicazione dell'aggravante di cui all'articolo 22, comma 12 bis, che prevede una sanzione di 4 anni e 6 mesi, a fronte della sanzione di 4 anni derivante dall'applicazione dell'articolo 12, comma 5<sup>180</sup>.

In realtà, il rapporto tra le due fattispecie può invertirsi qualora lo sfruttamento sia commesso da due o più persone o nei confronti di più di cinque stranieri. Infatti, in tali casi è applicabile l'aggravante speciale di cui all'art. 12, comma 5, che, determinando un aumento di pena da un terzo alla metà, "eleva nuovamente il delitto di favoreggiamento della permanenza illegale a fattispecie più grave con conseguente inoperatività della clausola di riserva"<sup>181</sup>.

#### 3.4.1.2 *Due casi emblematici di sfruttamento lavorativo in un contesto di diffusa illegalità.*

##### 3.4.1.2.1 *Il caso Teresa Moda.*

L'applicazione delle norme del T.U.I. per fronteggiare situazioni di sfruttamento lavorativo in relazione ai lavoratori cinesi del distretto è emersa anche da una triste vicenda giudiziaria, riguardante un tragico rogo avvenuto nell'azienda cinese Teresa Moda, in via Toscana, a Prato, all'alba del primo dicembre 2013. Il caso in questione ha avuto risalto nazionale ed internazionale, soprattutto per la gravità della tragedia, che ha visto la morte per asfissia di sette operai cinesi, avvelenati dai fumi tossici provocati dall'incendio divampato nella ditta<sup>182</sup>. La vicenda, inoltre, richiede un'analisi completa, perché è sembrata costituire un sorta di 'paradigma' di situazioni in realtà molto diffuse nel distretto

---

<sup>180</sup> Cfr. L. Masera, *Nuove norme contro i datori di lavoro che impiegano immigrati irregolari*, in "Diritto Penale Contemporaneo", 3 settembre 2012, consultabile in <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1655-nuove-norme-contro-i-datori-di-lavoro-che-impiegano-immigrati-irregolari>, 5 marzo 2020.

<sup>181</sup> Cfr. S. Zirulia, *Stranieri. Recenti sviluppi nel diritto penale dell'immigrazione*, Libro dell'anno del diritto, 2013, [http://www.treccani.it/enciclopedia/stranieri-recenti-sviluppi-nel-diritto-penale-dell-immigrazione\\_\(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/stranieri-recenti-sviluppi-nel-diritto-penale-dell-immigrazione_(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto)/), 5 marzo 2020.

<sup>182</sup> Cfr. A. Cagioni, G. Coccoloni, op. cit., p. 43.

tessile pratese, che hanno così assunto nell'opinione pubblica la denominazione simbolica di 'Sistema Prato'. Per di più, le gravi carenze in materia di tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, riscontrate nel caso di specie, oltre che l'accertata condizione di sfruttamento dei lavoratori cinesi coinvolti, hanno comportato l'adozione, da parte della Regione Toscana e delle altre istituzioni locali, di strategie di contrasto diverse e più articolate nei confronti del fenomeno delle illegalità nelle aziende cinesi del distretto, rispetto a quelle messe in atto negli anni precedenti<sup>183</sup>.

I fatti risalgono alla mattina del primo dicembre 2013, quando, a causa di un incendio scoppiato in un edificio situato a Prato, in via Toscana, sette operai cinesi, di nome S.Q., W.C., Z.X., R.C., L.G., X.X., D.W., sono morti intossicati dai fumi originati dalla combustione di agenti chimici e un altro operaio cinese, C.C., pur salvandosi, ha riportato lesioni derivanti dall'intossicazione dei fumi tossici e dalle ustioni.

L'immobile era la sede di un'azienda cinese di confezioni nel settore dell'abbigliamento, denominata 'Teresa Moda di L.J.', che i titolari della stessa, tre cittadini cinesi di nome L.Y.L., sua sorella L.Y. e il marito di quest'ultima H.X., avevano preso in locazione dalla società proprietaria, denominata Immobiliare M.G.F. s.a.s., del cittadino italiano G.P.<sup>184</sup>.

I Vigili del Fuoco erano accorsi sul posto dopo una chiamata ricevuta alle 6.53 del mattino. Nonostante il loro intervento, l'incendio, che aveva già interessato la parte tergale dell'immobile, provocando il collasso di una parte del tetto, si era esteso all'intero edificio ed era stato definitivamente spento solo alle 19 dello stesso giorno. Appena arrivati, i Vigili del Fuoco avevano rinvenuto, fuori dal portone dell'immobile, alcune persone, poi identificate in C.H. (un operaio scampato alle fiamme), L.Y., H.X. ed il loro figlio<sup>185</sup>.

Successivamente, avevano trovato, all'interno dell'azienda, i cadaveri dei sette operai, sei dei quali, carbonizzati, sarebbero stati identificati solo in un secondo momento tramite esami odontologici e genetici<sup>186</sup>.

---

<sup>183</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>184</sup> Cfr. Casazione penale, sez. IV, 6 febbraio 2018, n.12643, p. 3.

<sup>185</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>186</sup> Cfr. *Ibid.*

L'immobile era un capannone ad uso industriale di 540 metri quadri, al cui interno, sulla destra, in prossimità del portone di ingresso, erano presenti un ambiente adibito a cucina e refettorio, una struttura in muratura con un ufficio e un bagno, e vicino ad essa, per una lunghezza di 30 metri, alcuni soppalchi adiacenti tra loro<sup>187</sup>. Questi, realizzati a partire dal 2008, avevano la funzione di dormitorio per i lavoratori cinesi impiegati nella ditta ed erano costituiti da strutture in legno suddivise da pannelli di cartongesso, che formavano dei piccoli loculi, mantenuti in condizioni igienico sanitarie pessime<sup>188</sup>. Nell'edificio si svolgeva l'attività di confezione-abbigliamento e all'epoca dei fatti dieci lavoratori, in condizioni di sfruttamento, trascorrevano per lo più l'intera giornata nell'azienda, i cui gestori garantivano loro vitto e alloggio<sup>189</sup>.

Il personale accorso dopo il rogo aveva immediatamente accertato la sussistenza di gravi violazioni della normativa antincendio, soprattutto per quanto riguardava le vie di uscita, rappresentate dal portone di ingresso, privo di maniglione antipánico, e da una porta sul retro che dava su un cortile, non costituente luogo sicuro. Esse, infatti, non avrebbero consentito una fuga immediata delle persone dall'interno del locale, in caso di pericolo, anche per via della presenza di una grande quantità di materiale tessile sparso lungo il percorso<sup>190</sup>. Inoltre, l'assenza di distinzione tra l'area lavorativa e quella residenziale, caratterizzante l'immobile, risultava in contrasto con la prevenzione antincendio. Infine, erano evidenti diverse irregolarità caratterizzanti l'impianto elettrico, non realizzato a regola d'arte e costituito da una serie di prese collegate ad apparecchiature elettriche<sup>191</sup>.

L'incendio, che non aveva cause dolose, era scoppiato, verosimilmente, proprio a causa di un malfunzionamento dell'impianto elettrico, in prossimità della scala che conduceva al soppalco adibito a dormitorio e le indagini si erano indirizzate, da subito, all'identificazione dei responsabili del rogo<sup>192</sup>.

---

<sup>187</sup> Cfr. Tribunale di Prato, Ufficio Indagini preliminari, sentenza 12 gennaio 2015, n. 5, p. 11.

<sup>188</sup> Cfr. *ivi*, p. 16

<sup>189</sup> Cfr. *Ivi*, p. 11

<sup>190</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>191</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>192</sup> Cfr. *Ivi*, p.16,

L'impresa era formalmente della cittadina cinese L.J., ma era immediatamente emerso come la donna, legale rappresentante della ditta, fosse completamente estranea alla vicenda, essendo stato adottato un modello molto usato dagli imprenditori cinesi a Prato, quello dei prestanome, per cui un soggetto offre i propri dati anagrafici per la creazione di una azienda in cambio di un corrispettivo economico<sup>193</sup>. Era, poi, stato ricostruito come L.Y.L., una delle prime persone accorse sul luogo dell'incendio, avesse la qualifica di datrice di lavoro di fatto, in quanto era colei che prendeva le decisioni più importanti in materia aziendale all'interno delle varie ditte che, come veniva accertato nel corso delle indagini, si erano succedute nell'immobile di via Toscana a partire dal 2008, tramite ripetute cessazioni fittizie dell'attività e la subitanea ripresa della stessa con nuove denominazioni, ma nella sostanziale continuità della medesima azienda<sup>194</sup>.

Inoltre, la donna godeva dei poteri di spesa e si occupava di gestire i rapporti con i terzi<sup>195</sup>. A L.Y. e H.X. poteva, invece, essere attribuito un ruolo di fatto assimilabile alla qualifica di dirigente<sup>196</sup>. Infatti entrambi, dimorando nell'azienda, si occupavano personalmente di gestire, organizzandola, l'attività produttiva, poiché la datrice di lavoro di fatto, L.Y.L., era spesso assente dalla ditta, per occuparsi stabilmente delle attività commerciali collegate al pronto moda Oscar in via Valle d'Aosta a Prato. Inoltre, entrambi potevano dettare modi, tempi e ritmi dell'attività lavorativa degli operai, la supervisionavano, assumevano i lavoratori a cui indicavano mansioni e regole di convivenza all'interno dell'azienda ed erano strettamente in contatto con gli ambienti di lavoro<sup>197</sup>.

Dalla vicenda, sorgevano due procedimenti penali diversi, ma collegati: uno a carico dei titolari di fatto della ditta, tali L.Y.L., sua sorella L.Y., e il marito di quest'ultima H.X., l'altro a carico dei proprietari italiani dell'immobile, i fratelli G.P. e M.P.<sup>198</sup>.

---

<sup>193</sup> Cfr. Ivi, p. 23.

<sup>194</sup> Cfr. Ivi, p. 42

<sup>195</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>196</sup> Cfr. Ivi, p. 43

<sup>197</sup> Cfr. Ivi, p. 44.

<sup>198</sup> Cfr. A. Cagioni, G. Coccoloni, op. cit., p. 43.

Nell'ambito del primo procedimento, con sentenza del 12 gennaio 2015, il Tribunale di Prato ha condannato in primo grado, all'esito del giudizio abbreviato, L.Y.L. a 8 anni e 8 mesi di reclusione e L.Y. e il marito di lei, H. X., a 6 anni e 6 mesi di reclusione per una serie di reati. In primo luogo, L.Y.L. è stata ritenuta responsabile del reato di omissione dolosa di cautele contro disastri ed infortuni sul luogo di lavoro di cui all'articolo 437 c.p. (in cui è stato assorbito il reato di incendio colposo di cui all'art. 449 c.p. in relazione all'art. 423 c.p.), aggravato, ai sensi dell'articolo 437, comma 2, c.p. perché dal fatto era derivato un grave infortunio ai lavoratori. Infatti, la donna, in qualità di datrice di lavoro di fatto e di responsabile dell'attività imprenditoriale dell'azienda, aveva volontariamente e consapevolmente omesso di collocare, nella ditta, impianti, apparecchi o segnali volti a prevenire disastri o infortuni sui luoghi di lavoro, la cui adozione risultava fondamentale nel caso di specie, in considerazione della presenza di un ambiente ad uso di destinazione promiscuo, industriale ed abitativo, e dunque a maggior rischio di incendio<sup>199</sup>. Nello specifico, le omissioni rilevanti, in un contesto di diffusa violazione della normativa antinfortunistica, avevano riguardato la mancata predisposizione di adeguate uscite di sicurezza e del 'maniglione antipánico' sul portone di ingresso, il mancato allestimento di un impianto elettrico in regola, la mancata predisposizione di un sistema automatico di rilevazione e allarme degli incendi e di un sistema di evacuazione dei fumi e calore, come prescritti dalle linee guida dei Vigili del Fuoco di Prato per le attività tessili. In particolare, tali ultimi due sistemi, pur non impedendo il verificarsi dell'incendio, avrebbero consentito, il primo, di segnalare l'evento e di agevolare la fuga degli operai e il secondo di ritardare la diffusione dei fumi tossici nell'ambiente. Inoltre, la rete idrica antincendio non consentiva di coprire l'intero spazio dell'azienda e non era stato installato neppure l'impianto di illuminazione sussidiaria di emergenza<sup>200</sup>.

Nei confronti di L.Y. e H.X., la condotta è stata, invece, riqualificata in quella del reato meno gravemente sanzionato di omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro di cui all'articolo 451 c.p., commesso in concorso formale col reato d'incendio colposo di cui all'articolo 449 c.p. in

---

<sup>199</sup> Cfr. Tribunale di Prato, Ufficio Indagini preliminari, 5/2015, cit, p. 48.

<sup>200</sup> Cfr. *Ibid.*

relazione all'art. 423 c.p. Infatti, non era stato provato oltre ogni ragionevole dubbio che i coniugi, dei quali non era stata accertata la presenza nell'azienda prima del 2012, avessero potuto concorrere nelle decisioni assunte da L.Y.L. circa le omissioni delle cautele antinfortunistiche menzionate<sup>201</sup>. Tuttavia, il ruolo direttivo rivestito in via di fatto dagli stessi, per almeno un anno, all'interno dell'azienda, avrebbe loro imposto di adottare, come previsto dall'art. 451 c.p., "apparecchi o altri mezzi funzionali allo spegnimento di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro", come gli estintori di cui era privo il locale, che, pur non impedendo il verificarsi dell'incendio, avrebbero consentito di fronteggiare l'emergenza<sup>202</sup>.

I tre imputati sono stati condannati, poi, per il reato di omicidio colposo plurimo aggravato ai sensi degli articoli 41, 110, 589 c.p., commi 1, 2, 4, c.p., commesso nei confronti dei sette lavoratori cinesi, violando le norme sulla prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Infatti, L.Y.L., L.Y. e H.X., in concorso tra loro, nell'esercizio delle loro funzioni rispettivamente di datrice di lavoro e di dirigenti di fatto, in violazione dei corrispondenti doveri giuridici di garanzia su di loro gravanti, avevano posto in essere condotte in contrasto con la normativa cautelare, il cui rispetto avrebbe, invece, impedito il verificarsi dell'incendio nell'azienda a seguito del quale erano morti i sette operai cinesi<sup>203</sup>.

Nello specifico, i tre imputati non si erano limitati ad omettere, secondo le rispettive competenze, l'adozione di una serie di misure o cautele antinfortunistiche e antincendio (come la richiesta di un certificato di prevenzione incendi, la redazione di un documento di valutazione dei rischi, la redazione di un piano di emergenza e di evacuazione e la formazione/informazione dei lavoratori), ma avevano compiuto anche condotte commissive. In particolare, L.Y.L. aveva creato a partire dal 2008 i soppalchi in violazione della normativa antinfortunistica, antincendio ed edilizia e con l'aiuto dei coniugi, sicuramente a partire dal 2012, aveva provveduto a rendere l'immobile ad uso promiscuo, abitativo ed industriale<sup>204</sup>. Tutte queste condizioni avevano contribuito al propagarsi

---

<sup>201</sup> Cfr. Ivi, p. 49.

<sup>202</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>203</sup> Cfr. Ivi, p. 60.

<sup>204</sup> Cfr. Ivi, p. 63.

dell'incendio e alla conseguente morte degli operai. E' stata riconosciuta, inoltre, nei confronti della sola L.Y.L. l'aggravante della previsione dell'evento, in considerazione del fatto che, nel corso dei cinque anni trascorsi dal 2008, anno di occupazione dell'immobile, al 2013, anno dell'incendio, era stata sicuramente edotta degli interventi che dovevano essere realizzati nell'azienda<sup>205</sup>.

Infine, i tre imputati sono stati condannati per il reato di favoreggiamento della permanenza illegale di soggetti clandestini, ai sensi degli articoli 110 c.p. e 12, comma 5, del D.Lgs. 286/1998, perché, in concorso tra loro, avevano impiegato come operai dell'azienda Teresa Moda, in condizioni di sfruttamento, sei cittadini cinesi irregolarmente soggiornanti, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla loro condizione di irregolarità, favorendo la loro permanenza illegale sul territorio nazionale, tramite la fornitura di vitto e alloggio all'interno dell'azienda stessa<sup>206</sup>.

Contro la sentenza del Giudice di primo grado, L.Y.L., L.Y. e H.X. hanno proposto ricorso. In sede d'appello, la Corte d'appello di Firenze, con la sentenza del 22 luglio 2016, ha confermato, nei confronti di L.Y.L. e di L.Y., la sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Prato in data 12 gennaio 2015, in relazione a tutti i reati per le quali erano state condannate, mentre ha assolto da ogni reato H.X., per non aver commesso il fatto<sup>207</sup>.

Contro la sentenza d'appello le due donne hanno proposto ricorso in Cassazione, con un unico atto, facendo valere sette motivi di doglianza.

La Corte di Cassazione, con sentenza 12643/2018, ha rigettato tutti i motivi di ricorso e confermato le condanne stabilite dalla Corte d'appello nei confronti delle due sorelle<sup>208</sup>. La vicenda riguardante L.Y.L. e L.Y., in realtà, non si è conclusa neppure dopo la sentenza della Cassazione. Infatti, ancora non è stato possibile rendere esecutiva la condanna, poiché, prima della sentenza definitiva, le due donne sono tornate in Cina. Esse hanno appreso dell'esito della sentenza solo per via telefonica, tramite il proprio avvocato, G.Z., a cui hanno

---

<sup>205</sup> Cfr. *ivi*, p. 67.

<sup>206</sup> Cfr. *ivi*, p. 4.

<sup>207</sup> Cfr. Cass., sez. IV, 12643/2018, *cit.*, p. 2.

<sup>208</sup> Cfr. *ivi*.

riferito, sempre telefonicamente, la propria intenzione di tornare in Italia per scontare la pena, senza specificare quando ciò potrà accadere<sup>209</sup>.

Il sostituto Procuratore di Prato, Lorenzo Gestri, si era più volte dichiarato contrario alla revoca del divieto di espatrio, imposto originariamente alle due sorelle dall'ordinanza applicativa di misure cautelari. Tuttavia, dapprima, il Gup, con la sentenza di primo grado, aveva annullato gli effetti dell'ordinanza cautelare, compreso il divieto di espatrio, per L.Y. e per il marito, poi assolto<sup>210</sup>.

Successivamente, tra il primo ed il secondo grado, il Tribunale del riesame aveva revocato il divieto di espatrio anche per L.Y.L., accogliendo la richiesta in tal senso avanzata dal suo avvocato difensore<sup>211</sup>.

Ad oggi, le due sorelle cinesi non sono ancora tornate in Italia e non hanno ancora iniziato a scontare le loro condanne<sup>212</sup>. Infatti, nonostante la Procura abbia emesso un mandato di arresto internazionale, le due donne risultano del tutto non rintracciabili<sup>213</sup>.

La vicenda, che pur avrebbe potuto rappresentare, di fatto, un valido deterrente, ha manifestato, col suo esito di sostanziale impunità, tutte le difficoltà che incontra la repressione delle illegalità coinvolgenti le aziende cinesi del distretto.

Come già accennato, l'episodio del rogo avvenuto nell'azienda Teresa Moda ha dato luogo anche ad un altro procedimento a carico dei proprietari, di fatto, dell'immobile, i fratelli G.P. e M.P., che ricoprivano la qualifica di socio accomandatario e legale rappresentate della M.G.F. s.a.s., società immobiliare proprietaria dell'immobile di via Toscana. Con sentenza del 12 febbraio 2016, i fratelli P. venivano condannati, entrambi, alla pena di sei anni e sei mesi di reclusione, oltre che al risarcimento del danno, in solido con il responsabile civile

---

<sup>209</sup> Cfr. P. Nencioni, *Strage alla Teresa Moda, ecco perché le sorelle Lin non sono finite in carcere*, in "Il Tirreno - Prato", 7 febbraio 2018, <https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2018/02/07/news/strage-alla-teresa-moda-condanne-confermate-in-cassazione-1.16446183>, 5 marzo 2020.

<sup>210</sup> Cfr. Ivi.

<sup>211</sup> Cfr. Ivi.

<sup>212</sup> Cfr. *Teresa Moda, condanne solo sulla carta*, in "Il Tirreno - Prato", 31 dicembre 2019, <https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2019/12/30/news/teresa-moda-condanne-solo-sulla-carta-1.38271577?ref=search>, 5 marzo 2020.

<sup>213</sup> Cfr. *Rogo Macrolotto, sette morti ma non paga nessuno. Assolti i proprietari del capannone*, in "Il Tirreno - Prato", 24 maggio 2019, <https://www.lanazione.it/prato/cronaca/teresa-moda-macrolotto-incendio-1.4609047>, 5 marzo 2020.

immobiliare M.G.F. s.r.l., prima M.G.F. s.a.s., per i delitti di cui agli articoli 449 c.p. (delitti colposi di danno) e 589 c.p. (omicidio colposo), per aver omesso, in concorso tra loro, come amministratori (il primo di diritto, ed il secondo di fatto) della società M.G.F. s.a.s., “di impedire il verificarsi di un incendio”<sup>214</sup>, all’interno dell’azienda Teresa Moda e la correlata morte dei sette lavoratori cinesi. Infatti, secondo il Giudice di primo grado, essi, dal 29 febbraio 2012, avevano rinnovato il contratto di locazione dell’immobile, pur sapendo, dopo aver effettuato dei sopralluoghi nell’azienda, che al suo interno era stato costruito abusivamente un soppalco in legno e cartongesso. Avevano consentito, in questo modo, un uso promiscuo, abitativo ed industriale, dell’immobile, senza che vi fossero i requisiti di abitabilità, determinando, così, un incremento del rischio-incendio nell’edificio già, peraltro, alto, date le caratteristiche dell’attività svolta nell’azienda<sup>215</sup>.

In particolare, i fratelli P., secondo il Giudice, avevano omesso di indicare l’uso promiscuo dell’immobile, allegando, al contratto, la planimetria originale dello stesso, senza specificare l’esistenza dei soppalchi realizzati, con l’aggravante dell’aver agito con la previsione dell’evento incendio, riconducibile alla loro esperienza professionale nel settore immobiliare<sup>216</sup>.

Con sentenza de 20 febbraio 2018, la Corte d’appello di Firenze, ha parzialmente riformato la sentenza di primo grado, assolvendo G.P. e M.P. dal reato di cui all’articolo 449 c.p., per non aver commesso il fatto, condannandoli, però, a 4 anni per il reato di cui all’articolo 589 c.p.<sup>217</sup>.

Contro la sentenza d’appello, i fratelli P. hanno proposto impugnazione mediante un unico atto, tramite il loro difensore, facendo valere otto motivi di impugnazione. La Corte di Cassazione ha annullato, senza rinvio, la sentenza d’appello ed ha assolto da ogni accusa entrambi i ricorrenti per non aver commesso il fatto. In particolare, la Corte ha sottolineato che “l’onere di verifica della sussistenza delle necessarie caratteristiche tecniche (e quindi antinfortunistiche), in relazione all’attività da svolgere, incombe sul conduttore,

---

<sup>214</sup> Corte di Appello di Firenze, sez. III, 18 dicembre 2017, n. 5488, p. 14.

<sup>215</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>216</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>217</sup> Cfr. *Ibid.*

salva diversa previsione contrattuale”<sup>218</sup> e che è il conduttore ad essere sempre responsabile per i rischi inerenti alle modificazioni dell’immobile realizzate durante il rapporto di locazione. Alla luce di queste considerazioni, la Corte ha, poi, evidenziato come, dato che il bene immobile non era rientrato nella disponibilità materiale del locatore, non poteva ritenersi sussistente, in capo al locatore stesso, alcuna posizione di garanzia “in relazione alla pericolosità della situazione creatasi all’interno del capannone, a causa della costruzione, da parte del conduttore, del manufatto (soppalco) utilizzato quale dormitorio che non consentiva un rapido accesso alle vie di fuga”<sup>219</sup>.

Inoltre, non era rilevante il fatto che i due imputati sapessero dell’esistenza del soppalco, poiché “l’eventuale consapevolezza di un violazione antinfortunistica, posta in essere dall’imprenditore che conduce in locazione l’immobile, non estende al locatore alcuno degli obblighi propri del datore di lavoro”<sup>220</sup>.

Si è trattato, in ogni caso, di una sentenza estremamente importante, che ha incrinato l’impianto accusatorio del sostituto Procuratore Gestri, per cui i proprietari degli immobili affittati ai titolari di imprese cinesi sarebbero responsabili come gli stessi titolari delle attività, nei casi in cui non venga rispettata la normativa in materia antinfortunistica e di sicurezza. In realtà, il Procuratore di Prato, Nicolosi, ha specificato come la sentenza in questione non debba essere considerata l’ultima sentenza sul cosiddetto ‘Sistema Prato’ e che la stessa “non andrà interpretata come una sentenza che fa scuola, che si traduce in un’immunità garantita per tutti i proprietari”, sottolineando come la linea della Procura di Prato non sarebbe cambiata<sup>221</sup>.

---

<sup>218</sup> Ivi, p. 24.

<sup>219</sup> *Ibid.*

<sup>220</sup> Cfr. Cassazione penale, sez. IV, 23 maggio 2019, n. 40219, p. 24.

<sup>221</sup> Cfr. F. Albonetti, M. Donati, *Assolti dalla Cassazione «Proprio come all’Aquila»*, in “Il Tirreno – Prato, 25 maggio 2019, <https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2019/05/25/news/assolti-dalla-cassazione-proprio-come-all-aquila-1.32927378>, 5 marzo 2020.

#### 3.4.1.2.1.1 *La repressione dello sfruttamento lavorativo nel caso Teresa Moda.*

Nell'ambito della complessa vicenda della 'Teresa Moda' è stato affrontato anche il tema dello sfruttamento lavorativo. Infatti, era emerso, dalle indagini, come la maggior parte degli operai dell'azienda fosse clandestina e lavorasse in condizione di sfruttamento. Al momento del fatto, solo due cittadini cinesi, entrambi morti, erano stati regolarmente assunti, mentre sei dei dieci dipendenti complessivi non erano regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale. Dalle indagini era risultato, poi, che le principali attività svolte all'interno della Teresa Moda, (quella del taglio dei tessuti, della realizzazione dei capi e della stiratura) erano praticate per periodi sostanzialmente ininterrotti di 13 ore al giorno, in media. Il periodo di lavoro poteva estendersi anche fino alle 16 ore lavorative, spesso anche di notte, e non era riconosciuto alcun tipo di riposo settimanale. La retribuzione percepita risultava essere a cottimo e gravemente sproporzionata rispetto all'effettivo lavoro espletato. Ciò, in particolare, emergeva dalle dichiarazioni rilasciate agli inquirenti dai superstiti, dai parenti delle vittime e da coloro che erano venuti in contatto con l'attività dell'azienda, oltre che dagli accertamenti effettuati direttamente all'interno dei locali della stessa<sup>222</sup>.

L'operaio W.L. (che la notte della tragedia non aveva dormito nell'azienda) dichiarava, infatti, che la sua retribuzione variava in base all'entità dell'attività espletata, tra un minimo di 700 ed un massimo di 2.300 euro al mese; che lui non aveva un orario di lavoro prestabilito, lavorando in base alle esigenze produttive dell'impresa, dalle 3 alle 16 ore al giorno, anche di domenica, senza godere di un giorno di riposo settimanale; e che la sera stessa dell'incendio aveva smesso di lavorare alle 2 di notte<sup>223</sup>.

L'operaio C.C. (sopravvissuto all'incendio) aveva rilasciato dichiarazioni simili, riferendo di essere addetto alla stiratura, di aver lavorato ininterrottamente "tutti i giorni", dal primo pomeriggio fino a notte inoltrata, per un totale complessivo, spesso, di 13 ore giornaliere e che, per ogni giornata lavorativa, la sua retribuzione era di 40/50 euro al giorno, ovvero di circa 2/3 euro all'ora,

<sup>222</sup> Cfr. Tribunale di Prato, Ufficio Indagini preliminari, 5/2015, cit., p. 68.

<sup>223</sup> Cfr. *Ibid.*

considerando un orario di lavoro giornaliero tra le 13 e le 17 ore<sup>224</sup>. L.H. (marito della vittima Z.X.P.) aveva dichiarato di aver vissuto con la moglie all'interno del capannone, insieme ad altre 10/12 persone, e di avervi lavorato anche per 15/16 ore al giorno e fino a tarda notte. R.C., sorella di uno degli operai morti nell'incendio, R.Z., aveva raccontato che il fratello, irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale, lavorava da dieci giorni come rifinitore presso l'azienda, dove, inoltre, mangiava e dormiva. Il fratello le aveva riferito per telefono come l'attività lavorativa nell'impresa si svolgesse per 13 ore giornaliere retribuite a cottimo e che il giorno prima del rogo aveva lavorato fino circa alle 2 di notte<sup>225</sup>.

Secondo il Giudice di primo grado, dal confronto tra le condizioni dei lavoratori impiegati nell'azienda e quanto stabilito dal contratto collettivo applicabile ai lavoratori del settore delle confezioni emergeva una assoluta discrasia<sup>226</sup>. Nel caso di specie, le condizioni stabilite dal contratto collettivo allora vigente non venivano assolutamente rispettate. Infatti, quest'ultimo prevedeva cinque giorni lavorativi a settimana, di 8 ore ciascuno, per un massimo di 40 ore settimanali. Il lavoro straordinario non poteva superare le 8 ore settimanali e poteva essere svolto per un massimo di 4/6 mesi l'anno e la retribuzione mensile netta doveva essere compresa tra un minimo di 1127 euro ed un massimo di 1946 euro, esclusi gli straordinari<sup>227</sup>.

Il Giudice di primo grado sottolineava come, in sede di esame, gli imputati avessero cercato di sminuire la situazione, sostenendo che gli operai avessero lavorato per un massimo di dieci ore giornaliere, tutti con la medesima retribuzione, che, peraltro, a loro dire, sarebbe stata mensile e fissa. Inoltre, gli stessi affermavano che i lavoratori avessero goduto di periodi di riposo e che l'alloggio presso l'azienda fosse stato frutto di una libera scelta dei lavoratori. Al contrario, in realtà, il fatto di dormire nei locali dell'azienda era stato imposto dagli imputati stessi e la promiscuità tra zone lavorative e zone residenziali era un

---

<sup>224</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>225</sup> Cfr. *Ivi*, p. 69.

<sup>226</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>227</sup> *Ibid.*

elemento funzionale alla permanenza dei lavoratori clandestini sul territorio dello Stato, al fine di “massimizzare il profitto ingiusto del loro lavoro”<sup>228</sup>.

Nel caso di specie, il Giudice di primo grado, con la sentenza 5/2015, aveva ritenuto integrato il reato di cui all’articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 286/1998 che punisce chiunque favorisca la permanenza dello straniero sul territorio dello Stato in violazione delle norme del Testo Unico, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla sua condizione di illegalità o nell’ambito delle attività punite a norma dell’articolo 12, con l’aggravante dell’essere stato commesso il fatto in concorso da più persone e di riguardare, lo stesso, la permanenza di cinque o più persone<sup>229</sup>.

In particolar modo, il Giudice ricordava che l’elemento decisivo e distintivo della fattispecie in esame, rispetto a quella meno gravemente sanzionata di cui all’articolo 22, comma 12, del D.Lgs. 286/1998, che punisce l’impiego di lavoratori stranieri non in regola col permesso di soggiorno, è costituito dal fine di ingiusto profitto, che non sussiste nel caso di semplice impiego di lavoratori stranieri irregolari senza alcun rispetto della normativa giuslavoristica. Infatti, tale specifica finalità ricorre, secondo la giurisprudenza, allorché i cittadini stranieri siano sottoposti a “condizioni gravose e discriminatorie, diverse ed ulteriori rispetto al mancato pagamento dei contributi, come qualora siano impiegati in condizioni disumane”<sup>230</sup> che possono essere state accettate solo a causa dell’assenza di qualsiasi capacità contrattuale. La prova dell’integrazione del reato, nel caso di specie, secondo il Giudice, risultava evidente dal fatto che i lavoratori, clandestini o regolarmente soggiornanti, erano sottoposti a condizioni lavorative di sfruttamento, senza che fosse rispettata la normativa in materia di retribuzione, orario di lavoro, periodi di riposo, trattamento previdenziale ed assicurativo e la normativa antinfortunistica<sup>231</sup>. Inoltre, le condizioni di vita nei locali dell’azienda erano precarie, essendo, gli stessi, privi dei minimali requisiti di igiene e di abitabilità<sup>232</sup>. Peraltro, anche la predisposizione di vitto e alloggio nel medesimo luogo di lavoro (che, secondo il Giudice, non era minimamente

---

<sup>228</sup> Ivi, p. 70.

<sup>229</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>230</sup> Ivi, p. 71.

<sup>231</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>232</sup> Cfr. Ivi, p. 70.

riconducibile ad alcuna ragione di carattere culturale) aveva consentito agli imputati “di forzare il normale costituirsi del rapporto di lavoro subordinato”<sup>233</sup> ed era stata agevolata dalla consapevolezza, da parte loro, che la condizione di clandestinità di buona parte dei lavoratori stranieri avrebbe impedito a questi ultimi di trovare verosimilmente un altro alloggio disponibile<sup>234</sup>. Infatti, l’offerta di un alloggio ai lavoratori stranieri può rientrare nella finalità illecita prevista dalla norma, qualora la predisposizione dello stesso sia funzionale al loro impiego in nero nell’attività, creando, così, una connessione tra il rapporto di cessione di alloggio e il rapporto di lavoro<sup>235</sup>. Tale situazione sussiste, ad esempio, qualora le condizioni di alloggio siano deteriori rispetto a quelle legali, come nel caso in cui le condizioni del luogo di lavoro in cui vengano ospitati i lavoratori stranieri siano disumane, proprio come avveniva nell’azienda Teresa Moda<sup>236</sup>.

Sul piano delle responsabilità individuali, trattandosi di un reato a forma libera, esso è integrato qualunque sia il contributo causale alla condotta. In questo caso, secondo il Giudice di primo grado, sia L.Y.L. in quanto datrice di lavoro di fatto e titolare del rapporto lavorativo, sia L.Y. e H.X., in quanto responsabili dell’organizzazione dell’attività lavorativa dei cittadini cinesi clandestini, avevano favorito, tramite l’offerta di lavoro, di vitto e di alloggio, la permanenza di questi ultimi sul territorio nazionale, allo scopo di conseguire un guadagno di natura economica che non avrebbero potuto realizzare rispettando la normativa disciplinante il rapporto di lavoro<sup>237</sup>.

Come è già stato evidenziato, la sentenza d’appello del 22 luglio 2016 ha confermato le condanne emesse nei confronti di L.Y.L. e L.Y., mentre H.X. è stato assolto per non aver commesso il fatto. In sede di Cassazione, poi, le due donne hanno sollevato ricorso, con otto motivi di doglianza. Con particolare riferimento al delitto di favoreggiamento della permanenza di soggetti clandestini sul territorio nazionale, le due ricorrenti denunciavano violazione di legge in relazione alla configurazione del reato di cui all’art. 12, comma 5, D.Lgs. 286/1998 (con particolare riferimento al relativo dolo specifico) e sostenevano la

---

<sup>233</sup> *Ibid.*

<sup>234</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>235</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>236</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>237</sup> Cfr. Ivi, pp. 70-71.

necessaria derubricazione della condotta in quella del reato di cui all'art. 22, comma 12, D.Lgs. 286/1998, che punisce l'impiego di manodopera clandestina. Infatti, secondo le due ricorrenti, tutti i dipendenti, fossero stati essi clandestini o meno, avevano goduto dello stesso trattamento economico, per cui le due donne non avrebbero inteso trarre profitto dalla condizione di clandestinità dei lavoratori cinesi<sup>238</sup>.

La Corte, con sentenza 12643/2018, ha ribadito che il dolo specifico del fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità degli stranieri viene integrato dall'approfittamento della condizione di illegalità degli stessi, che si realizza quando, approfittando del suddetto stato, vengano imposte condizioni lavorative ed economiche particolarmente gravose. Il fatto che analoghe condizioni fossero state poste in essere anche nei confronti dei dipendenti con regolare permesso di soggiorno, come emergeva anche dallo stesso ricorso, significava, semplicemente, secondo la Corte, che tutti i lavoratori della Teresa Moda subivano il medesimo trattamento disumano e degradante e che, tra le ragioni determinanti tale trattamento vi era anche la condizione di clandestinità di diversi lavoratori, che induceva gli stessi ad accettare condizioni lavorative di sfruttamento<sup>239</sup>.

Nel caso di specie, si può, però, sottolineare come sia evidente la debolezza della risposta penale allo sfruttamento lavorativo mediante l'articolo 12, comma 5, T.U.I.

Infatti, la repressione penale è stata garantita esclusivamente dal fatto che almeno sei dei dieci lavoratori fossero clandestini, con la conseguenza logica che, se tutti i lavoratori impiegati dalla Teresa Moda, seppur alle medesime condizioni lavorative emerse, fossero stati regolarmente soggiornanti, non sarebbe stata assicurata la medesima tutela penale. In effetti, l'interpretazione estensiva del dolo specifico del reato previsto dall'articolo 12, comma 5, consentiva di reprimere episodi di sfruttamento lavorativo, considerando esclusivamente uno soltanto degli aspetti che possono determinare la condizione di vulnerabilità della vittima, ovvero la sua condizione di clandestinità, da cui il soggetto agente può trarre

---

<sup>238</sup> Cfr. Cass., sez. IV, 12643/2018, cit., p. 6.

<sup>239</sup> Cfr. Ivi, p. 12.

profitto, ma trascurando completamente altri aspetti determinanti come le condizioni economiche e sociali.

#### 3.4.1.2.2 *Il caso del rogo della 'Tignamica'.*

Un ulteriore caso emblematico in materia di sfruttamento lavorativo è rappresentato da un processo, ancora in corso, sorto in seguito ad un altro rogo scoppiato in un immobile in località la Tignamica, nei pressi di Vaiano (PO), nelle prime ore del mattino del 26 agosto 2017. Anche in questo caso, la vicenda è estremamente complessa e lo sfruttamento lavorativo si colloca in un quadro di diffusa illegalità.

Nello specifico, l'incendio si era propagato dalla mansarda di un edificio, che si articolava in due piani. Al piano terra si trovava il magazzino 'Filati del Carmagnino', della proprietaria italiana dell'immobile, P.C.; il primo piano, invece, adibito a civile abitazione e collegato alla suddetta mansarda, era condotto in locazione, tramite regolare contratto, dalla cittadina cinese H.Y., che vi viveva col marito H.Yo. dal 2011 (indicati di seguito anche come 'coniugi H.')<sup>240</sup>.

Secondo quanto ricostruito dai Vigili del Fuoco del distaccamento di Montemurlo (PO), l'incendio si era sviluppato intorno alle 5 del mattino e la chiamata ai Vigili del Fuoco era arrivata alle 5.20<sup>241</sup>. Dopo il loro arrivo e quello dei Carabinieri, nell'edificio venivano ritrovate due persone morte per asfissia da monossido di carbonio, e, poi, identificate nei cittadini cinesi Z.J. e F.B, entrambi irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale<sup>242</sup>.

L'attenzione degli inquirenti si era rivolta, da subito, all'individuazione dei responsabili della causazione dell'incendio e della correlata morte dei due operai cinesi.

Dalle indagini era emerso come l'edificio avesse caratteristiche diverse da quelle risultanti dal contratto di locazione stipulato da H.Y.. Infatti, quest'ultimo recava l'indicazione dell'esistenza di un primo piano e di un piano mansarda che

---

<sup>240</sup> Cfr. Tribunale di Prato, Ufficio del Giudice per le indagini preliminari di Prato, proc. pen. n. 4572/2017 R.G.N.R., Ordinanza applicativa di misure cautelari, 24 ottobre 2017, p. 6.

<sup>241</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>242</sup> Cfr. *Ibid.*

componevano “un’unità abitativa indistinta”<sup>243</sup>, mentre i sopralluoghi dei Vigili del Fuoco, del personale Usl di Prato e della Polizia Municipale avevano permesso di constatare la separazione dei due locali in due unità abitative distinte, per mezzo di un intervento edilizio abusivo, rappresentato dalla costruzione di una parete di cartongesso<sup>244</sup>. Fin dai subito, era stato, poi, accertato come il primo piano ed il piano mansardato fossero stati destinati all’uso promiscuo, abitativo ed industriale. In particolare, al loro interno veniva svolta attività di confezionamento di tessuti, da parte di lavoratori cinesi in condizioni di sfruttamento<sup>245</sup>. Nella mansarda, dove erano stati trovati i corpi dei due operai cinesi, erano state rinvenute, infatti, sedici macchine da cucire, insieme ad un letto matrimoniale collocato in una stanza arredata all’interno dello spazio mansardato. Al primo piano, dove vivevano la locataria col marito e col figlio, erano state trovate altre tre cucitrici. Nel complesso, erano stati rinvenuti, poi, quindici/sedici posti letto ed era ipotizzabile che nell’azienda vivessero altre persone oltre ai due lavoratori morti, alla locataria ed alla sua famiglia<sup>246</sup>.

Inoltre, dagli accertamenti effettuati dai Vigili del Fuoco e dagli ispettori dell’Usl, risultavano molte violazioni della normativa antinfortunistica ed antincendio. I Vigili del Fuoco avevano evidenziato, in particolare, delle criticità nel sistema delle vie d’uscita, poiché il percorso per raggiungere l’esterno risultava ostruito dalla presenza di materiale tessile<sup>247</sup>. In aggiunta, essi avevano sottolineato che l’impianto elettrico non era in regola e riconducevano la causa dell’incendio, non doloso, proprio ad un suo malfunzionamento “e/o dei componenti di connessione e/o al malfunzionamento di un macchinario/utilizzatore installato”<sup>248</sup>.

Nello specifico, una nota dell’Usl di Prato del 1 settembre 2017 faceva riferimento ad un cavo volante che alimentava gli apparecchi della mansarda, senza collegamento all’impianto di terra, il quale risaliva al 2014 (data di

---

<sup>243</sup> Ivi, p. 7.

<sup>244</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>245</sup> *Ibid.*

<sup>245</sup> Cfr. Ivi, p. 9.

<sup>246</sup> Cfr. Ivi, p. 8.

<sup>247</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>248</sup> Ivi, p. 9.

fabbricazione impressa sul cavo) e che, pertanto, era stato apposto verosimilmente dai coniugi H.<sup>249</sup>.

Con riferimento ai ruoli rispettivi nella confezione dove era scoppiato l'incendio, entrambi gli imputati cinesi dovevano considerarsi gestori dell'attività produttiva svolta nell'immobile, perché essi condividevano, seppur in via di fatto, "i compiti gestionali e direzionali tipici dell'attività lavorativa"<sup>250</sup>.

Per quanto riguarda la proprietaria dell'immobile, P.C., dalle indagini era emerso come essa avesse concesso in locazione, a H.Y., il primo piano e la mansarda senza impianto elettrico in regola (privo di protezione magnetotermica e senza dichiarazione di conformità)<sup>251</sup> e che, essa stessa, avesse commissionato l'abuso edilizio caratterizzante l'edificio, consistente nella creazione di due unità abitative distinte (primo piano e mansarda), separate con un parete di cartongesso, che aveva contribuito ad accelerare la morte degli operai, riducendo lo spazio di propagazione dei fumi tossici<sup>252</sup>.

Infine, dagli accertamenti effettuati, era evidente come P.C. sapesse, già a partire dal 2016, che nell'immobile di sua proprietà fosse stata collocata un'attività produttiva. Infatti, in primo luogo, prima di essere indagata, lei stessa aveva consegnato ai Carabinieri una lettera, risalente al 3 agosto 2017, ma, in realtà, predisposta per la prima volta nel 2016, indirizzata a H.Y., nella quale le richiedeva di "togliere immediatamente le macchine taglia e cuci"<sup>253</sup> (delle quali P.C. era venuta a conoscenza tramite un controllo svolto nell'azienda), con l'ulteriore specificazione che, nel caso in cui H.Y. non avesse provveduto entro il termine massimo di 30 giorni, avrebbe risolto il contratto di locazione. La redazione della lettera nel 2016 veniva accertata con sicurezza, dopo che nel computer di P.C. era stato reperito un *file* denominato 'Comunicazione cinese. Doc', datato al 27 settembre 2016, stampato lo stesso giorno, e che corrispondeva alla missiva del 3 agosto 2017<sup>254</sup>.

---

<sup>249</sup> Cfr. Ivi, p. 10.

<sup>250</sup> *Ibid.*

<sup>251</sup> Cfr. Ivi, p. 28.

<sup>252</sup> Cfr. Ivi, p. 32.

<sup>253</sup> Ivi, p. 26.

<sup>254</sup> Cfr. Ivi, p. 27.

In secondo luogo, la sede della società di P.C. era situata al piano terra del medesimo immobile concesso in locazione, per cui, risultava difficile credere che essa non si fosse mai accorta della presenza dei macchinari usati per la lavorazione e del fatto che H.Yo. portasse all'interno tessuti da lavorare e trasportasse fuori i prodotti finiti e grandi sacchi neri<sup>255</sup>.

Alla luce delle indagini condotte, i gestori dell'azienda e la proprietaria dell'immobile sono stati oggetto, su richiesta del PM, dell'applicazione di misure cautelari, emesse dal Gip con l'ordinanza del 24 ottobre del 2017.

Così, in primo luogo, nei confronti dei coniugi H., il Gip, ricorrendo alle esigenze cautelari di cui alle lettere a), b), e c) previste dall'articolo 274 c.p.p. (pericolo di inquinamento probatorio, pericolo di fuga e pericolo di reiterazione dei fatti analoghi a quelli per i quali si procede), ha disposto la misura cautelare della custodia cautelare in carcere (poi convertita negli arresti domiciliari), sussistendo gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui agli artt. 81, comma 2, 110 e 437, commi 1 e 2 c.p. (omissione dolosa delle cautele antinfortunistiche), e per il delitto di cui agli artt. 41, 110 e 589, commi 1, 2 e 4 c.p. (omicidio colposo)<sup>256</sup>.

Con riferimento al primo reato contestato, infatti, secondo il Gip, i due coniugi, in qualità di datori di lavoro di fatto, avevano omesso di collocare all'interno dell'azienda un sistema di allarme e rilevamento dei fumi, un sistema di vie d'uscita adeguato e un impianto elettrico in regola. Peraltro, l'omissione delle cautele non era stata solo volontaria, ma era avvenuta nella consapevolezza della doverosità della loro adozione. Tutto ciò con l'aggravante prevista dall'art. 437, comma 2, perché dal fatto omissivo era derivato "un disastro o infortunio", con specifico riferimento alla propagazione dell'incendio che aveva provocato la morte degli operai per asfissia<sup>257</sup>.

Con riferimento al reato di omicidio colposo, secondo il Giudice, i coniugi H., che in qualità di gestori della ditta e di datori di lavoro di fatto erano gravati dall'obbligo giuridico di evitare il verificarsi dell'incendio, avevano invece determinato le condizioni alla base del processo causale all'origine del rogo, che

---

<sup>255</sup> Cfr. Ivi, p. 27.

<sup>256</sup> Cfr. Ivi, pp. 42-47.

<sup>257</sup> Cfr. Ivi, p. 20.

aveva comportato la morte dei lavoratori<sup>258</sup>. In particolare, l'uso promiscuo dei locali dell'immobile, l'omessa adozione di un adeguato sistema di vie di uscita, le modifiche apportare all'impianto elettrico non in regola, la mancata adozione di un sistema di allarme e di rilevazione dei fumi, cui si aggiungono le violazioni inerenti alla mancata redazione di un documento di valutazione dei rischi, alla mancata predisposizione di un piano di emergenza e di evacuazione e di una adeguata informazione e formazione dei lavoratori, connesse all'esercizio dell'attività di impresa in modo clandestino, avevano avuto un'efficacia causale nel verificarsi dell'evento di omicidio colposo<sup>259</sup>.

Per quanto riguarda la proprietaria dell'immobile, invece, ricorrendo l'esigenza cautelare di cui alla lettera a) dall'articolo 274 c.p.p (pericolo di inquinamento probatorio), il Gip ha disposto la misura cautelare degli arresti domiciliari (poi revocata), sussistendo gravi indizi di colpevolezza per il delitto di cui agli artt. 41, 110 e 589, commi 1, 2 e 4 c.p. (omicidio colposo) e per il delitto di cui agli artt. 41, 61 n. 3, 110 e 449, comma 1, c.p. (delitti colposi di danno), in relazione all'art. 423 c.p., (incendio)<sup>260</sup>. Infatti, P.C. aveva consapevolmente concesso in locazione l'immobile, dotato di un abuso edilizio e privo di un impianto elettrico in regola, e aveva consentito la prosecuzione della locazione, pur sapendo dell'uso promiscuo dei locali al suo interno, della totale assenza di cautele antincendio, del tipo di attività svolta e delle modalità con cui era prestata, violando così gli obblighi di cui all'articolo 1575 c.c. che impone al locatore, al primo comma, di consegnare la cosa locata in buono stato di manutenzione e di renderla conforme all'uso convenuto e, al secondo comma, di mantenere la cosa locata in stato "da servire all'uso convenuto"<sup>261</sup>. Pertanto, nonostante la modificazione unilaterale dell'uso dell'immobile da parte dei coniugi H., che aveva determinato un pericolo per l'incolumità dei lavoratori, derivante dalla gestione di un suo bene, la proprietaria non aveva esercitato i poteri previsti dalla legge e dal contratto che le avrebbero quantomeno consentito di evitare un uso promiscuo del bene immobile<sup>262</sup>.

---

<sup>258</sup> Cfr. Ivi, p. 23.

<sup>259</sup> Cfr. Ivi, p. 24.

<sup>260</sup> Cfr. Ivi, pp. 42-47.

<sup>261</sup> Cfr. Ivi, p. 36.

<sup>262</sup> Cfr. Ivi, p. 37.

Infine, in data 23 gennaio 2018, il Giudice ha adottato, nei confronti degli imputati, sentenza di applicazione della pena, su richiesta congiunta delle parti, ritenendo sussistenti le condizioni per procedere al patteggiamento. Egli ha ritenuto provata, sulla base degli atti del processo, la piena responsabilità degli imputati per i reati loro contestati, richiamando integralmente la qualificazione giuridica dei fatti ricostruita nell'ordinanza di applicazione delle misure cautelari del 24 ottobre 2017 e riportata nella richiesta congiunta di applicazione della pena del 3 gennaio 2018, e ha condannato, operata la riduzione di pena per il rito alternativo prescelto, H.Y. e H.Yo. a tre anni e due mesi di reclusione e P.C. a due anni e sei mesi di reclusione<sup>263</sup>. Nello specifico, i tre imputati sono stati condannati per una serie di reati. Così, i coniugi H. sono stati ritenuti colpevoli per il reato di cui agli artt. 81, comma 2, 110, 437 commi 1 e 2 c.p., in quanto, in concorso tra loro, in qualità di datori di lavoro di fatto e di gestori dell'azienda, avevano omesso di collocare nell'impresa un sistema di allarme e di rilevamento dei fumi ed adeguate vie di uscita ed avevano apportato modifiche irregolari su un impianto elettrico, già di per sé, realizzato non a regola d'arte, con l'aggravante per cui dal fatto dell'incendio era derivata la morte dei due lavoratori cinesi<sup>264</sup>.

Inoltre, i due sono stati condannati per il reato di cui agli artt. 110 c.p. e 22, comma 12, D.Lgs. 286/1998, perché in concorso tra loro, avevano impiegato alle proprie dipendenze, all'interno della mansarda, in epoche diverse e per periodi diversi, alcuni cittadini di nazionalità cinese (due dei quali morti a causa dell'incendio), tutti privi di regolare permesso di soggiorno sul territorio dello stato<sup>265</sup>.

I coniugi H. sono stati condannati, poi, in concorso con la proprietaria P.C., per il reato di cui agli artt. 41, 61 n. 3, 110 e 449, comma 1, c.p., in relazione all'art. 423 c.p. e per il reato di cui agli artt. 41, 110, 589, commi 1, 2 e 4, c.p., perché, in violazione degli obblighi imposti dalle rispettive qualifiche, avevano omesso di impedire il verificarsi di condizioni di rischio ambientale nella mansarda, determinando così un incendio originato dal malfunzionamento dell'impianto elettrico, che aveva comportato la morte dei due lavoratori cinesi,

---

<sup>263</sup> Cfr. Tribunale di Prato, Ufficio Indagini preliminari, 8 febbraio 2018, sentenza n. 19, p. 10.

<sup>264</sup> Cfr. Ivi, p. 3.

<sup>265</sup> Cfr. Ivi, p. 5.

Z.J. e F.B., dovuta ad asfissia da intossicazione di monossido di carbonio. Per quanto riguarda la ripartizione delle condotte dei singoli, i coniugi H., in qualità di datori di lavoro di fatto e di gestori dell'azienda, avevano adibito l'immobile ad impresa clandestina di confezionamento di capi di abbigliamento e vi avevano installato diciannove cucitrici in assenza del rispetto di qualsiasi cautela antincendio, come in particolare di un sistema di rilevamento e segnalazione di fumi e di adeguate vie di uscita. Avevano, inoltre, commissionato delle modifiche all'impianto elettrico, già di per sé non in regola, violando, così, con le loro condotte, l'obbligo di assicurare le condizioni di sicurezza degli ambienti di lavoro secondo la particolarità dello stesso, l'esperienza e la tecnica necessarie a tutelare l'integrità fisica dei lavoratori come disposto dall'art. 2087 c.c.<sup>266</sup>. P.C., invece, a partire dal 2014 aveva concesso in locazione, alla coppia di coniugi cinesi, il proprio immobile, caratterizzato da un abuso edilizio (consistente nell'aver separato la mansarda dal primo piano mediante la realizzazione di una parete di cartongesso) e dotato di un impianto elettrico destinato al servizio di civile abitazione, ma inadeguato ad un uso promiscuo dei locali (abitativo ed industriale) ed, una volta edotta dello svolgimento dell'attività di confezioni all'interno dell'immobile, ne aveva, tuttavia, permesso la prosecuzione. Così facendo, aveva violato gli obblighi di cui all'art. 1575 c.c. che impone al locatore di fare consegna della cosa locata in buono stato di manutenzione o comunque di mantenerla locata in stato "da servire all'uso convenuto"<sup>267</sup>.

#### 3.4.1.2.2.1 *La repressione dello sfruttamento lavorativo nel caso del rogo della 'Tignamica'.*

L'ordinanza applicativa di misure cautelari del 24 ottobre 2017, nei confronti di H.Y. e di H.Yo., ha una particolare rilevanza in relazione allo sfruttamento lavorativo alla luce delle considerazioni formulate dal Gip circa la configurabilità dell'articolo 12, comma 5, D.Lgs. 286/1998.

Il Gip, infatti, si è espresso, tra le altre cose, sulla richiesta cautelare avanzata dal PM nei confronti dei coniugi H. per l'ipotesi aggravata di cui all'art.

---

<sup>266</sup> Cfr. Ivi, p. 6.

<sup>267</sup> Cfr. Ivi, p. 4.

12, comma 5, D.Lgs. 286/1998, in relazione all'impiego di cittadini irregolari nella loro attività lavorativa. Il Giudice ha valutato, anche, più in generale, la configurabilità di tale fattispecie delittuosa, a fronte di quella meno gravemente sanzionata di cui all'articolo 22, comma 12, T.U.I.<sup>268</sup>. Nel caso di specie, secondo il Giudice, poteva ritenersi accertata, dal lato dei due soggetti attivi, l'aggravante prevista dall'articolo 12, comma 5, per cui il delitto è aggravato "...quando il fatto è commesso da due o più persone ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone". Inoltre, alla luce delle indagini effettuate, era presumibile che i lavoratori occupati fossero di più, rispetto ai due lavoratori cinesi clandestini trovati morti nei locali dell'azienda ed era certo che i coniugi H. avessero favorito la permanenza illegale sul territorio nazionale dei due operai cinesi defunti<sup>269</sup>.

Tuttavia, il Giudice, ha escluso la configurabilità in concreto della contestazione astratta di cui all'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. 286/1998, ponendo l'accento su alcuni aspetti consolidati in giurisprudenza<sup>270</sup>.

Con riferimento alla materialità della condotta, il Giudice ha ricordato come il reato in questione sia un 'reato di mera condotta' e come non sia, pertanto, necessaria l'effettiva realizzazione della permanenza illegale dello straniero sul territorio nazionale, essendo sufficiente, per l'integrazione dell'illecito, la mera attività agevolatrice della permanenza degli stranieri. Con riferimento all'elemento psicologico del reato in esame, consistente nel dolo specifico del fine di trarre un ingiusto profitto, il Giudice ha, invece, sottolineato come la giurisprudenza richieda, per l'integrazione del delitto, la sussistenza, in concreto, di tale fine, che rappresenta l'elemento distintivo del reato di cui all'articolo 12, comma 5, D.Lgs. 286/1998, dal reato di cui all'articolo 22, comma 12 del D.Lgs 286/1998. Tale fine, in relazione all'impiego di lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, secondo la giurisprudenza di legittimità, sussiste quando il rapporto di lavoro fuoriesca dal rapporto sinallagmatico, come nel caso in cui i lavoratori stranieri siano impiegati in

---

<sup>268</sup> Cfr. Tribunale di Prato, Ufficio Indagini preliminari, proc. pen. n. 5690/2018 R.G.N.R., Ordinanza applicativa di misure cautelari, 11 gennaio 2018, p. 39.

<sup>269</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>270</sup> Cfr. *Ibid.*

attività illecite o in condizioni disumane o in condizioni discriminatorie sotto il profilo della retribuzione o degli orari di lavoro<sup>271</sup>.

Nel caso di specie, era emerso, dalle indagini, che i due operai defunti lavorassero in nero all'interno della confezione gestita dai coniugi H. e, secondo quanto espresso dal PM nella richiesta di misure cautelari, la costituzione di un'attività produttiva nascosta, basata sulla commistione degli ambienti di vita e di lavoro, oltre ad aver ridotto la possibilità di subire controlli ed aver favorito la permanenza illegale sul territorio nazionale dei lavoratori cinesi irregolarmente soggiornanti, aveva consentito ai coniugi H. di poter sottoporre gli stessi lavoratori, favoriti nella loro condizione di illegalità sul territorio, a condizioni di lavoro al di fuori delle minimali garanzie poste a tutela della dignità del lavoratore. In particolare, secondo il PM, la violazione del sinallagma contrattuale, necessaria per la configurazione del fine di ingiusto profitto, poteva essere desunta dalle carenze e dalle violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, che avevano determinato un importante risparmio di spesa e che inducevano a ritenere che simili condizioni dell'ambiente di lavoro si accompagnassero "alla imposizione di condizioni contrattuali inique"<sup>272</sup>. Tuttavia, il Giudice ha ritenuto insostenibile l'ipotesi del PM circa una correlazione tra le carenze in materia di sicurezza sul lavoro e l'esistenza di condizioni lavorative di sfruttamento, sia perché essa non aveva trovato mai conferma in giurisprudenza, sia perché, dal punto di vista empirico, non era detto che a violazioni, anche macroscopiche, della normativa antinfortunistica corrispondessero alterazioni del sinallagma contrattuale, sia perché le violazioni della normativa antinfortunistica riguardano obblighi di carattere pubblicistico che, pertanto, esulano dal rapporto contrattuale<sup>273</sup>. Inoltre, nel caso di specie, non poteva essere stabilito con certezza quali fossero le effettive condizioni dei lavoratori in merito a retribuzione, orario di lavoro e riposi. Così, il Giudice ha ritenuto, sulla base della mancata configurabilità dell'articolo 12, comma 5, di non accogliere la richiesta di applicazione della relativa misura cautelare<sup>274</sup>.

---

<sup>271</sup> Cfr. Ivi, p. 40.

<sup>272</sup> *Ibid.*

<sup>273</sup> Cfr. Ivi, p. 40.

<sup>274</sup> Cfr. Ivi, p. 41.

In data 23 gennaio 2018, poi, alla luce di queste considerazioni, con sentenza di applicazione della pena, i coniugi H. sono stati condannati, tra le altre cose, per il reato di cui all'art. 22, comma 12, D.Lgs. 286/1998, per aver impiegato alle proprie dipendenze i due lavoratori cinesi privi di regolare permesso di soggiorno.

In questo caso, la derubricazione del reato di cui all'articolo 12, comma 5, nel reato di cui all'articolo 22, comma 12, che punisce il mero impiego di lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, testimonia, ancora una volta, la difficoltà di reprimere lo sfruttamento lavorativo con le norme del T.U.I..

Infatti, l'assenza di criteri specifici per provare la sussistenza di possibili situazioni di sfruttamento lavorativo, che, di per sé, è un concetto elastico, lasciava una grande discrezionalità al Giudice in merito all'individuazione di fenomeni che potevano ricadere nel dolo di ingiusto profitto di cui all'art. 12, comma 5, con la conseguenza di privare, talvolta, alcune situazioni di una adeguata tutela penale.

A ciò si aggiungeva la difficoltà nell'interpretare gli elementi integranti il dolo specifico dell'articolo 12, comma 5. Per esempio, nella vicenda in esame, la condizione di promiscuità tra gli ambienti di vita e di lavoro avrebbe potuto assumere un significato ulteriore rispetto alla mera violazione degli obblighi di sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale promiscuità deve essere considerata, infatti, integrante il fine di ingiusto profitto, qualora sia funzionale, come nel caso di specie, alla permanenza dei lavoratori clandestini sul territorio dello Stato, volta alla massimizzazione del profitto ingiusto derivante dal loro lavoro, sganciato dalle minimali garanzie legali.

*3.5 La necessità di una forma di tutela penale specifica contro lo sfruttamento lavorativo come strumento a presidio della dignità personale del lavoratore.*

L'utilizzo delle norme volte al contrasto dell'impiego di lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti per reprimere lo sfruttamento lavorativo dei lavoratori cinesi del distretto (e stranieri in generale), comportava, come è stato evidenziato, una serie di problematiche. In particolare, sembra emergere

l'incapacità delle fattispecie del T.U.I. di coprire tutta una serie di situazioni di sfruttamento lavorativo, con particolare riferimento ai lavoratori regolarmente soggiornanti. Inoltre, era, di per sé, complicato sussumere nell'ambito di fattispecie volte alla tutela dell'ordine pubblico situazioni che, in realtà, ledono la dignità della persona.

Lo sfruttamento del lavoro altrui, infatti, è una forma estremamente diffusa di degradazione della persona umana e della sua dignità<sup>275</sup>. E ciò emerge, anche, dalla normativa costituzionale, europea ed internazionale.

Il lavoro rappresenta, ai sensi dell'art. 1 della nostra Costituzione, il principio fondante della nostra Repubblica e un perno della nostra società, costituendo un diritto espressamente sancito dalla Costituzione, con l'obbligo da parte dello Stato di promuovere le condizioni che lo rendano effettivo (art. 4, comma 1, Cost.)<sup>276</sup>. Il legame tra il lavoro, la persona e la sua dignità è espresso, sempre a livello costituzionale, dall'articolo 2, che, sancendo il riconoscimento dei diritti inviolabili dell'uomo "sia come singolo sia nelle formazioni sociali in cui si svolge la sua personalità", enuncia la garanzia dei diritti dell'uomo-lavoratore, poiché tra le formazioni sociali deve essere ricompresa anche l'impresa<sup>277</sup>, e dall'articolo 36 che richiede, tra le altre cose, che la retribuzione sia "sufficiente" ad assicurare al lavoratore e alla sua famiglia "un'esistenza libera e dignitosa"<sup>278</sup>. La dignità costituisce anche un limite alla libera iniziativa economica privata riconosciuta dall'articolo 41 della Costituzione, che precisa, al secondo comma, che questa "non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana"<sup>279</sup>.

Anche a livello internazionale e comunitario, "la dignità del lavoro viene accostata alla libertà individuale dell'uomo e riconosciuta come espressione della dignità umana stessa, facente parte di quel nucleo essenziale di valori e diritti che

---

<sup>275</sup> Cfr. Procura della Repubblica presso il tribunale di Prato, memoria del Pubblico Ministero Lorenzo Gestri, R.G.N.R. 5690/2018 Mod. 21.,cit., p. 2.

<sup>276</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>277</sup> Cfr. R. Del Punta, *Diritto del lavoro*, Giuffrè Francis Lefebvre, 2018, p. 143.

<sup>278</sup> Cfr. *Ivi*, p. 562.

<sup>279</sup> Cfr. D. Genovese, *Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia*, cit., p. 7.

caratterizzano l'uomo in quanto tale"<sup>280</sup>. In tal senso, rispettivamente, sia la *Decent Work Agenda*<sup>281</sup> lanciata dall'ILO nel 1990, che la Carta Sociale Europa<sup>282</sup>, affermano più volte, "il diritto a condizioni lavorative rispettose della dignità personale"<sup>283</sup>.

Inoltre, si possono menzionare, in ambito internazionale, il divieto di schiavitù e lavoro forzato di cui all'articolo 4 della CEDU, inserito nel Titolo 1, dedicato ai diritti e libertà e, a livello unionale, gli articoli 1 e 5 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, che sanciscono rispettivamente il riconoscimento della dignità come inviolabile ed il divieto di schiavitù e lavoro forzato<sup>284</sup>.

La necessità di uno strumento specifico di repressione penale per contrastare i fenomeni di sfruttamento lavorativo non va, quindi, intesa come espressione di una tendenza panpenalistica, ma è riconducibile all'esigenza di difendere valori giuridici fondamentali. Lo sfruttamento lavorativo rappresenta, infatti, una forma di violazione della dignità umana, che è un bene costituzionalmente tutelato<sup>285</sup>.

La previsione di una fattispecie penale *ad hoc* sembra essere, inoltre, non solo utile, ma fondamentale per due ragioni. Lo sfruttamento lavorativo si sta diffondendo sempre di più nell'attuale sistema economico produttivo e tende ad essere normalizzato dalla percezione per cui, di fondo, intercorra sempre un libero

---

<sup>280</sup> Cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, Memoria del Pubblico Ministero Lorenzo Gestri, R.G.N.R. 5690/2018, Mod. 21, cit., p.3.

<sup>281</sup> L'OIL si è impegnato a promuovere condizioni di lavoro dignitose fin dal 1919, anno della sua istituzione, mediante l'adozione, nel tempo, di otto convenzioni in materia di tutela dei lavoratori. Nello specifico, con l'obiettivo di favorire l'accesso "ad un lavoro produttivo in condizioni di libertà, uguaglianza, sicurezza e dignità umana" l'OIL ha, poi, annunciato nel 1998 la creazione di una agenda (adottata nel 2008) volta a favorire la diffusione di condizioni lavorative dignitose. Essa si fonda su quattro obiettivi strategici: creare opportunità di occupazione e remunerazione per tutti, garantire principi e diritti fondamentali nel lavoro, rafforzare ed estendere la protezione sociale, promuovere il tripartismo e il dialogo sociale. Cfr. [https://www.ilo.org/rome/approfondimenti/WCMS\\_166085/lang--it/index.htm](https://www.ilo.org/rome/approfondimenti/WCMS_166085/lang--it/index.htm), 5 aprile 2020.

<sup>282</sup> Trattato del Consiglio d'Europa, adottato a Torino nel 1961, rivisto nel 1996 e ratificato dall'Italia con la Legge, 9 febbraio 1999, n. 30, pubblicata nella G. U. del 23 febbraio 1999, *Ratifica ed esecuzione della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996*.

<sup>283</sup> Cfr. D. Genovese, *Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia*, cit., p. 6.

<sup>284</sup> Cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, Memoria del Pubblico Ministero Lorenzo Gestri, R.G.N.R. 5690/2018, Mod. 21, cit., p.3.

<sup>285</sup> Cfr. D. Genovese, *Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia*, cit., p. 2.

scambio di prestazioni corrispettive tra datore di lavoro e lavoratore sfruttato<sup>286</sup>. Il diritto penale assume, inoltre, anche una valenza simbolica, con la funzione di evidenziare come lo sfruttamento costituisca, di per sé, una lesione dei diritti fondamentali della persona<sup>287</sup>.

La dignità del lavoratore costituisce, dunque, un parametro per stabilire i limiti che non possono essere superati dalla libertà contrattuale<sup>288</sup>. E vi sarà lesione della dignità personale, qualora la scelta di sottoporsi a determinate condizioni lavorative non sia libera ed effettiva, ma sia l'unica scelta praticabile<sup>289</sup>.

### 3.6. *L'introduzione del nuovo articolo 603 bis c.p. ad opera della L 199/2016.*

Il processo di predisposizione di una forma di risposta penale specifica nei confronti dello sfruttamento lavorativo e volta alla protezione della dignità personale del lavoratore è stato travagliato.

La svolta legislativa nella lotta allo sfruttamento lavorativo, si è avuta con l'approvazione, il 29 ottobre 2016, della legge 199/2016, contenente disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento lavorativo in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo. In particolare, la legge in esame ha inciso sulla formulazione dell'originario articolo 603 bis c.p., così come introdotto dal decreto legge 138/2011, che puniva con la reclusione da 1 a 8 anni e con la multa da 1000 a 2000 euro per ciascun lavoratore reclutato chiunque svolgesse un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori.

L'articolo 603 bis c.p. era stato introdotto nel Titolo XII del Libro II, dedicato ai delitti contro la persona, nel Capo III sui delitti contro la libertà individuale, nella Sezione I, tra i delitti contro la personalità individuale, per

---

<sup>286</sup> Cfr. Ivi, p. 7.

<sup>287</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>288</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>289</sup> Cfr. Ivi, p. 9.

colmare l'esistenza di una vera e propria lacuna nel sistema repressivo delle situazioni di sfruttamento lavorativo, consistente nella già menzionata zona grigia di tutela penale<sup>290</sup>.

La norma era rappresentativa di un vero e proprio cambiamento di prospettiva del legislatore, diretta, non più alla tutela dell'ordine pubblico o del monopolio pubblico delle modalità di accesso al mondo del lavoro, ma alla tutela della dignità umana, come testimoniato dall'inserimento del delitto in questione tra i delitti contro la libertà individuale, subito dopo i reati di schiavitù, tratta e acquisto o alienazione di schiavi<sup>291</sup>.

Tuttavia, la fattispecie si era rivelata, da subito, assolutamente inadeguata nella lotta allo sfruttamento lavorativo, come dimostrato dalla scarsissima applicazione della norma nel corso degli anni di vigenza<sup>292</sup>.

Infatti, l'articolo 603 bis, introdotto nel 2011, era esclusivamente rivolto al contrasto di fenomeni di caporalato e non dei fenomeni di sfruttamento lavorativo che avvenivano indipendentemente da un'attività di intermediazione illecita. La fattispecie attribuiva rilevanza penale solo all'attività di intermediazione che fosse organizzata e non occasionale, senza specificare il significato dell'espressione "attività di intermediazione", indicando semplicemente le modalità con cui essa era realizzata, cioè tramite il reclutamento di manodopera o l'organizzazione dell'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento<sup>293</sup>. Sia il reclutamento di manodopera che l'organizzazione dell'attività lavorativa, costituenti il profilo della condotta tipica, erano riconducibili al caporalato<sup>294</sup>.

---

<sup>290</sup> Cfr. C. Pollastrini, op. cit., p. 63.

<sup>291</sup> Cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, Memoria del Pubblico Ministero Lorenzo Gestri, R.G.N.R. 5690/2018, Mod. 21, p.3.

<sup>292</sup> Cfr. A. Cagioni, G. Coccoloni, op. cit., p. 25.

<sup>293</sup> C. Pollastrini, op. cit., p.41-42. Lo sfruttamento veniva identificato da una serie di indici rappresentati dalla sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; dalla sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; dalla sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale; dalla sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza o a soluzioni alloggiative particolarmente degradanti. Questi indici, secondo la maggior parte della dottrina, non avevano carattere tassativo, ma funzione di prova rilevante per il Giudice.

<sup>294</sup> Cfr. Ivi, p. 42.

Infatti il caporale recluta la manodopera da destinare al datore di lavoro e si occupa della retribuzione dei lavoratori sfruttati, tramite le somme ricevute dal datore di lavoro da cui trattiene una cifra variabile. Talvolta, lo stesso caporale provvede, poi, ad organizzare e sorvegliare l'attività dei lavoratori<sup>295</sup>. In questo modo, il datore di lavoro, nonché utilizzatore, poteva essere punito solo in concorso con l'intermediario, qualora fosse stato a conoscenza dei metodi utilizzati da quest'ultimo<sup>296</sup>. Era sorto, peraltro, anche un diverso orientamento interpretativo che si basava sull'attribuzione di un valore disgiuntivo alla congiunzione "o" che separava le due condotte, cosicché l'illecito avrebbe potuto riguardare, non solo l'intermediazione, ma anche l'organizzazione dell'attività lavorativa della manodopera, indipendentemente dall'esistenza di una attività di intermediazione. L'Ufficio del massimario della Corte di Cassazione aveva, tuttavia, specificato ulteriormente, a riguardo, che sarebbero stati da escludere "dal fuoco dell'incriminazione quei comportamenti di reclutamento ed organizzazione tenuti direttamente dall'utilizzatore, senza ricorrere all'interposizione di altri soggetti"<sup>297</sup>.

La norma presentava, dunque, grandi limiti. In particolare, le critiche maggiori erano dovute al fatto che, benché l'utilizzo dell'espressione "chiunque" lasciasse intendere la sussistenza di un reato comune, tuttavia, l'interpretazione prevalente, come è stato detto, aveva ritenuto che tale reato potesse essere commesso solo dall'intermediario e non autonomamente dal datore di lavoro<sup>298</sup>.

Un altro limite era costituito dal fatto che le modalità dell'attività di intermediazione e sfruttamento lavorativo dovessero essere organizzate e realizzate tramite violenza, minaccia o intimidazione, approfittamento dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori. La violenza, la minaccia o l'intimidazione potevano ricorrere alternativamente, mentre l'approfittamento dello stato di bisogno o di necessità era essenziale per poter configurare il reato<sup>299</sup>.

---

<sup>295</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>296</sup> Cfr. *Ivi*, p. 43.

<sup>297</sup> *Ibid.*

<sup>298</sup> Cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, Memoria del Pubblico Ministero Lorenzo Gestri, R.G.N.R. 5690/2018, Mod. 21, cit., p.4-5.

<sup>299</sup> Cfr. C. Pollastrini, op. cit., p. 43.

Dunque, la fattispecie in esame, che, comunque, aveva segnato un passo avanti nella lotta allo sfruttamento lavorativo, tuttavia, aveva suscitato critiche e riscontrato notevoli difficoltà applicative, così da indurre il legislatore a riconsiderare il reato in esame e a riformularlo con la citata L. 199/2016<sup>300</sup>.

L'intento del nuovo art. 603 bis c.p.<sup>301</sup> “era quello di semplificare la precedente fattispecie, in modo da favorirne un'applicazione più estesa”<sup>302</sup>. In particolare, la nuova norma ha previsto due condotte alternative, assoggettando alla pena della reclusione da 1 a 6 anni ed alla multa da 500 a 1000 euro per ciascun lavoratore reclutato, sia chiunque recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori sia chiunque utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Così facendo, la norma ha scisso la condotta del caporale da quella del datore di lavoro, che, adesso, può commettere il reato ‘anche’ e non

---

<sup>300</sup> Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, Memoria del Pubblico Ministero Lorenzo gestri, R.G.N.R. 5690/2018, Mod. 21, cit., p. 11.

<sup>301</sup> E' punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1000 euro per ogni lavoratore, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque:

“1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento e approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzione in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero dei lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e alle condizioni di lavoro”.

<sup>302</sup> Cfr. C. Pollastrini, op. cit., p. 90.

necessariamente tramite l'attività di illecita intermediazione<sup>303</sup>. La legge ha così colmato una lacuna, che consisteva in un vuoto di tutela penale, per la maggior parte dei lavoratori sfruttati. Infatti, fino al 2016, la tutela penale nei confronti di lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, sottoposti a sfruttamento, avveniva tramite gli artt. 12, comma 5, o 22, comma 12 bis T.U.I., indipendentemente dalla sussistenza di una attività di intermediazione, mentre lo sfruttamento lavorativo dei lavoratori italiani o comunitari era punito dall'articolo 603 bis c.p. *ante reformatio*, solo nel caso dell'intermediazione illecita<sup>304</sup>.

La riforma, oltre a prevedere la punibilità del datore di lavoro, a prescindere dalla esistenza di una attività di intermediazione, ha eliminato il riferimento, in relazione alla condotta di intermediazione, alla sussistenza di un'attività organizzata. Non è neppure richiesto che il reclutamento e/o lo sfruttamento avvengano mediante violenza, minaccia (che non costituiscono più elementi costitutivi del reato, ma circostanze aggravanti) o intimidazione (il cui riferimento è stato eliminato dalla fattispecie)<sup>305</sup>.

Per quanto riguarda la condotta prevista dal numero 2 (l'utilizzo, l'assunzione o l'impiego di manodopera), essa, a differenza della condotta di reclutamento, non ha di per sé una connotazione negativa, poiché ricomprende anche le situazioni in cui l'assunzione dei lavoratori avvenga in modo regolare, non richiedendo necessariamente la sussistenza di un'attività di intermediazione illecita<sup>306</sup>.

Il disvalore della condotta, dunque, risiede nella sussistenza dello sfruttamento lavorativo e dell'approfittamento dello stato di bisogno, che sono espressivi "di una degradazione dell'essere umano e di un disprezzo dei valori di solidarietà umana di cui all'art. 2 Cost.", coerentemente col bene giuridico tutelato dalla norma, rappresentato dalla dignità del lavoratore<sup>307</sup>. Nella nuova norma, peraltro, non è più necessario che la vittima si trovi in stato di necessità, come

---

<sup>303</sup> Cfr. Ivi, p. 63.

<sup>304</sup> Cfr. Ibid.

<sup>305</sup> Cfr. A. Cagioni, G. Coccoloni, op. cit., p. 26.

<sup>306</sup> Cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, Memoria del Pubblico Ministero Lorenzo Gestri, R.G.N.R. 5690/2018, Mod. 21, cit., p.9.

<sup>307</sup> Cfr. Ibid.

previsto dalla vecchia formulazione dell'articolo 603 bis c.p., ma è richiesto solamente l'approffittamento dello stato di bisogno del lavoratore<sup>308</sup>.

L'approffittamento e lo stato di bisogno non vengono definiti espressamente dal legislatore<sup>309</sup>.

Il concetto di stato di bisogno viene delineato sulla base dell'interpretazione fornita dalla giurisprudenza sviluppatasi con riferimento alla circostanza aggravante del reato di usura, prevista dall'articolo 644, comma 5, n. 2 c.p.. Esso non viene inteso, dunque, come il bisogno di lavorare per vivere, ma come "uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale della persona"<sup>310</sup>.

Con specifico riferimento al lavoratore immigrato irregolare, vari elementi possono essere considerati indici dello stato di bisogno, che incide drasticamente sulla capacità contrattuale del lavoratore stesso. Per esempio, il fatto che il cittadino straniero percepisca un basso reddito e sia lontano dalla propria rete familiare e sociale ed in condizione di clandestinità<sup>311</sup>.

Per quanto riguarda l'approffittamento, esso consiste nello sfruttamento consapevole, da parte del datore di lavoro, della condizione di vulnerabilità del lavoratore, per trarne un vantaggio economico, mediante la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro che sarebbero inaccettabili in assenza del presupposto dello stato di bisogno<sup>312</sup>.

Con riferimento al requisito dello sfruttamento lavorativo cui deve essere sottoposto il lavoratore, il legislatore, al terzo comma, ha mantenuto, semplificandoli e precisandoli, gli indici di sfruttamento già previsti dalla precedente versione dell'art. 603 bis c.p., i quali continuano ad avere la funzione di prova rilevante, per il Giudice, della sussistenza del suddetto sfruttamento<sup>313</sup>. E' sufficiente per l'integrazione della fattispecie, che sussista anche uno soltanto di tali indici. Essi sono costituiti dalla reiterata corresponsione di retribuzioni in

---

<sup>308</sup> Cfr. C. Pollastrini, op. cit., p. 63.

<sup>309</sup> Cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, Memoria del Pubblico Ministero Lorenzo Gestri, R.G.N.R. 5690/2018, Mod. 21, cit., p.11.

<sup>310</sup> Cfr. Ivi, p. 9.

<sup>311</sup> Cfr. ivi, p. 16.

<sup>312</sup> Cfr. ivi, p. 11.

<sup>313</sup> Cfr. A. Cagioni, G. Coccoloni, op. cit., p. 27.

modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato; dalla reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie; dalla sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro; dalla sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti<sup>314</sup>.

Per quanto riguarda gli indici di cui al numero 1 e 2, gli aspetti di novità rispetto alla fattispecie precedente riguardano il fatto che il primo è integrato, adesso, anche dal pagamento di retribuzioni difformi da quanto previsto dai contratti collettivi territoriali (e non solo nazionali), stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative e dal fatto che le violazioni in materia di retribuzioni e di orario di lavoro devono essere semplicemente 'reiterate' e non più 'sistematiche', con l'abbassamento, così, del livello di violazione necessario ad integrare la fattispecie<sup>315</sup>.

In relazione al terzo indice, è venuto meno il riferimento al grave pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale del lavoratore, in merito alle violazioni della normativa in materia di sicurezza o igiene sui luoghi di lavoro, che era previsto dalla formulazione dell'articolo 603 bis c.p. prima della riforma del 2016. Infine, nel quarto indice è stata eliminata la parola 'particolarmente', con riferimento alla sottoposizione a condizioni lavorative ed alloggiative degradanti, ampliando, così, la ricorrenza potenziale di suddetto indice<sup>316</sup>.

E' rimasta invariata la clausola di riserva, già prevista nell'antecedente formulazione della medesima fattispecie, secondo cui l'articolo trova applicazione "salvo che il fatto costituisca più grave reato". La clausola si riferisce, inevitabilmente, ai reati di schiavitù e di tratta ai fini di sfruttamento lavorativo di cui agli articoli 600 e 601 c.p. Infatti, la schiavitù e la tratta comportano "una

---

<sup>314</sup> Sul punto si veda F. Mantovani, *Diritto Penale. Parte speciale*, CEDAM, Roma, 2018, pp. 333-334.

<sup>315</sup> Cfr. C. Pollastrini, op. cit., p. 64.

<sup>316</sup> Cfr. *Ibid.*

maggior privazione della libertà di autodeterminazione della persona offesa, rispetto al reato di intermediazione illecita e di sfruttamento”<sup>317</sup>.

Sono, infine, state conservate le tre circostanze aggravanti del reato, previste, adesso, dal comma 4 dell’articolo, che stabiliscono un aumento di pena da un terzo alla metà, quando il numero dei lavoratori reclutati sia superiore a tre; quando uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa; quando il fatto sia stato commesso esponendo i lavoratori sfruttati (non più intermediati) a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro<sup>318</sup>.

La norma è stata corredata, poi, da una legislazione di contorno più ampia rispetto a quella che caratterizzava la vecchia formulazione<sup>319</sup>.

L’articolo 2 della legge 199/2016, per esempio, ha introdotto l’articolo 603 bis. 1 c.p., che ha stabilito, come circostanza attenuante, una diminuzione di pena da 1/3 a 2/3 per chi, rendendo dichiarazioni su quanto a sua conoscenza, si adopera per evitare che l’attività delittuosa di cui all’art. 603 bis c.p. sia portata ad ulteriori conseguenze o cooperi concretamente “con l’autorità giudiziaria o di polizia nella raccolta di prove per l’individuazione degli altri responsabili del reato o per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite”<sup>320</sup>.

La legge 199/2016 ha anche introdotto l’articolo 603 bis. 2 c.p. che stabilisce, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni o al risarcimento del danno, la confisca obbligatoria delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, eccetto che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile, è disposta la confisca di beni di cui il reo abbia la disponibilità, anche indirettamente o per interposta persona, per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato<sup>321</sup>.

---

<sup>317</sup> *Ibid.*

<sup>318</sup> Cfr. Ivi, p. 45.

<sup>319</sup> Cfr. A. Cagioni, G. Coccoloni, op. cit., p. 26.

<sup>320</sup> C. Pollastrini, op. cit., p. 65.

<sup>321</sup> Cfr. Ivi, p. 66. L’art. 5 della L. 199/2016, modificando l’articolo 12 sexies del decreto legge n. 306/1992, ha inoltre aggiunto il reato di cui all’art. 603 bis c.p. tra quelli per i quali è sempre disposta la confisca ‘allargata’ del denaro, beni o altre utilità di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere

L'articolo 3 della legge n. 199/2016 stabilisce, inoltre, il possibile controllo giudiziario dell'azienda nel corso del procedimento penale, come eventuale misura cautelare reale, che può essere disposta alternativamente al sequestro preventivo di cui all'articolo 321 c.p.p., quando quest'ultimo possa incidere sul livello occupazionale dell'attività o diminuirne il valore economico<sup>322</sup>.

Inoltre, l'articolo 4 della legge 199/2016 ricomprende il reato in esame, qualora sia commesso con violenza o minaccia, tra quelli per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza ai sensi dell'articolo 380 c.p.p., con la conseguente applicabilità, alle vittime del reato di cui all'articolo 603 bis c.p., dell'articolo 18 D.Lgs. 286/1998, che garantisce loro la possibilità di ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale, indipendentemente dalla loro collaborazione alle indagini<sup>323</sup>. E' stabilito, inoltre, dall'articolo 6 della medesima legge che il reato rientri tra quelli per i quali è prevista la responsabilità amministrativa degli enti, ex articolo 25 quinquies, co. 1, lett. a), D.lgs. 231/2001<sup>324</sup>.

L'articolo 7 della legge ha, infine, previsto, modificando l'articolo 12, comma 3, della legge 228/2003, che i proventi delle confische, disposte sulla base di una sentenza di condanna o di patteggiamento per il reato in esame, siano devoluti al Fondo antitratta, le cui risorse devono essere destinate, dopo la riforma del 2016, anche alle vittime del reato di intermediazione illecita e sfruttamento lavorativo<sup>325</sup>.

### *3.7 La prima applicazione in Italia del nuovo articolo 603 bis c.p. nei confronti di due imprenditori: il caso 'M.K.'.*

Il primo caso in Italia in cui l'articolo 603 bis c.p., così come riformulato dalla L. 199/2016, è stato applicato nei confronti di titolari di impresa è quello

---

titolare o avere la disponibilità, a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato rispetto al reddito dichiarato o alla propria attività economica.

<sup>322</sup> Cfr. Ivi, pp. 66-67.

<sup>323</sup> Cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, Memoria del Pubblico Ministero Lorenzo Gestri, R.G.N.R. 5690/2018, Mod. 21, cit., p.16.

<sup>324</sup> Cfr. C. Pollastrini, op .cit., p. 67.

<sup>325</sup> Cfr. *Ibid.*

riguardante una situazione di sfruttamento lavorativo, accertata a Prato alla fine del 2018, all'interno di una ditta gestita da una coppia di trentenni cinesi, M.K. e Z.H.. Il primo era titolare formale e gestore di fatto della 'Confezione M.K.', ubicata in via Sabotino, la seconda, formalmente dipendente, era, nei fatti, collaboratrice di M.K. nella gestione dell'attività di confezionamento di abbigliamento<sup>326</sup>. Le indagini erano iniziate dopo un'ispezione della confezione, effettuata in modo casuale, il 6 novembre 2018, dai tecnici del Dipartimento di Prevenzione e Sicurezza dell'Usl Toscana Centro-Prato, insieme al personale dell'Ufficio immigrazione del Comune di Prato ed al personale della Polizia Municipale, che aveva permesso di riscontrare il mancato rispetto delle normali condizioni lavorative e di sicurezza sui luoghi di lavoro<sup>327</sup>. Al magazzino da sottoporre a controllo, era possibile accedere solo tramite una piccola porta di metallo, che dava sulla strada e che conduceva, passando per uno stretto corridoio, all'interno di un'area tergoale su cui si affacciava l'attività produttiva<sup>328</sup>. Al momento dell'ispezione, la porta metallica era completamente sigillata ed in corrispondenza della stessa non risultava alcuna insegna o riferimento all'esistenza dell'azienda, essendo stata rimossa anche l'indicazione del numero civico, presente almeno fino al 2014<sup>329</sup>. Pertanto, era stato possibile entrare nella ditta solo grazie alla contestuale presenza, sul luogo, della cittadina cinese W.R., che occupava una casa confinante e che aveva consentito che gli operatori, passando dalla propria abitazione, accedessero alla resede su cui si affacciava il capannone<sup>330</sup>.

Appena arrivati nel magazzino, gli ispettori avevano constatato che le luci erano spente e i macchinari non erano in funzione. Essi si erano accorti, però, della presenza di dodici cittadini cinesi (alcuni accovacciati sotto le cucitrici, nel tentativo di nascondersi, altri nei locali adibiti a bagno ed altri ancora sotto cumuli di tessuto), uno solo dei quali era in grado di esibire, tramite fotografia sul proprio

---

<sup>326</sup> Cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, proc. pen. n. 5690/2018 R.G.N.R., Richiesta per l'applicazione di misure cautelari, 3 gennaio 2019, p.1.

<sup>327</sup> Cfr. Tribunale di Prato, Ufficio Indagini preliminari, proc. pen. n. 5690/2018 R.G.N.R., Ordinanza applicativa di misure cautelari, 11 gennaio 2019, p. 2.

<sup>328</sup> Cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, proc. pen. n. 5690/2018 R.G.N.R., Richiesta per l'applicazione di misure cautelari, 3 gennaio 2019, cit., p.1.

<sup>329</sup> Cfr. Tribunale di Prato, Ufficio Indagini preliminari, proc. pen. n. 5690/2018 R.G.N.R., Ordinanza applicativa di misure cautelari, 11 gennaio 2019, cit., p. 4.

<sup>330</sup> Cfr. Ivi, p. 2.

cellulare, un permesso di soggiorno, ed avevano notato che le macchine da cucire erano molto calde, a conferma di un loro recentissimo utilizzo<sup>331</sup>. Alla fine del sopralluogo, gli ispettori avevano accertato una serie di violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare, nel magazzino, era stata riscontrata l'esistenza di un solaio per il deposito di materiali, costituito dal blocco dei servizi igienici, senza alcuna indicazione in ordine alla massima entità del carico portabile, con il rischio che potesse crollare. Inoltre, il pavimento del magazzino risultava essere ingombro di tessuti e scarti tessili che ostacolavano la possibilità di uscire agevolmente dall'immobile<sup>332</sup>. Infine, le porte di emergenza erano prive della maniglia antipatico, in modo da non consentire una rapida uscita dai luoghi di lavoro in caso di pericolo<sup>333</sup>.

Dopo l'ispezione, il 16 novembre 2018, la cittadina cinese W.R., la donna che aveva condotto gli ispettori all'interno della confezione, si era recata presso la sede dell'Usl Toscana Centro di Prato, lamentando di aver ricevuto minacce da parte della moglie del titolare dell'azienda<sup>334</sup>.

Successivamente, il PM, dopo l'emersione dei primi fatti di rilevanza penale, per la violazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro, incaricava il Nucleo Investigativo dei Carabinieri di accertare se la situazione lavorativa riscontrata in occasione dell'ispezione del 6 novembre 2018 avesse carattere episodico o fosse "manifestazione paradigmatica di un sistema radicato e stabile di conduzione dell'attività d'impresa"<sup>335</sup>. I Carabinieri accertavano, così, il fatto che, ogni mattina, tra le 7 e le 8, molti cittadini cinesi (anche più di dieci al giorno) si recavano, attraverso la piccola porta di metallo di Via Sabotino, nella confezione di M.K., rimanendovi all'interno ininterrottamente fino alle 22/23 di sera. I Carabinieri, inoltre, avevano scoperto che i lavoratori (almeno quindici di loro) trascorrevano la notte in un edificio in via Pistoiese (a poche centinaia di metri dal magazzino), poi risultato essere l'abitazione di M.K., dove costui viveva insieme alla compagna Z.H. e che i due conducevano in locazione<sup>336</sup>.

---

<sup>331</sup> Cfr. Ivi, p. 2.

<sup>332</sup> Cfr. Ivi, p. 3.

<sup>333</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>334</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>335</sup> Ivi, p. 4.

<sup>336</sup> Cfr. *Ibid.*

Sulla base degli elementi raccolti, che confermavano il sistematico impiego di almeno dieci lavoratori all'interno della confezione, senza pause pranzo né orario di lavoro conforme a quello stabilito dai contratti collettivi per i lavoratori del settore tessile, veniva ipotizzata, dal PM, la commissione del reato di sfruttamento lavorativo di cui all'articolo 603 bis c.p. e veniva disposta la collocazione di varie telecamere nascoste all'interno della confezione, in modo da poter riprendere continuativamente l'attività lavorativa svolta al suo interno<sup>337</sup>.

L'attività di ripresa visiva durava due settimane, dal 27 novembre 2018 al 9 dicembre 2018 e poi proseguiva ulteriormente fino al 23 dicembre 2018, permettendo di accertare che, in quel periodo di tempo, almeno ventuno persone avevano lavorato presso l'azienda di M.K., senza mai uscire dal magazzino, con turni tra le 13 e le 16 ore di lavoro continuato, intervallati da tre brevi pause per mangiare<sup>338</sup>. I pasti venivano consumati in uno spazio fatiscente adibito a refettorio e riscaldati con fornelli collegati all'impianto elettrico, creando così, peraltro, le condizioni perché potesse scoppiare un incendio<sup>339</sup>. Gli spazi di lavoro erano angusti e privi delle minimali tutele antinfortunistiche, "esponendo i lavoratori a rischi per la propria incolumità"<sup>340</sup>.

Per quanto riguarda la ripartizione dei ruoli all'interno dell'azienda, M.K. aveva la qualifica sia di gestore formale della ditta che di datore di lavoro di fatto della stessa, Z.H. (formalmente l'unica dipendente effettivamente assunta, con contratto di lavoro risalente al 2013) svolgeva attività ausiliarie e di supporto, ma comunque fondamentali per la prosecuzione dell'attività d'impresa. Le direttive sull'organizzazione del lavoro venivano date da entrambi e la compagna di M.K. interveniva soprattutto ogniqualvolta il marito si assentasse per trasportare ai clienti di pronto moda i prodotti finiti o quando si recasse a ritirare tessuti da confezionare. La donna, infatti, era quasi sempre presente sul posto di lavoro, a volte anche con il figlio piccolo<sup>341</sup>.

Sulla base del quadro indiziario, in data 21 dicembre 2018, il PM richiedeva, in relazione al reato di cui all'art. 603 bis c.p., l'applicazione della

---

<sup>337</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>338</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>339</sup> Cfr. *Ivi*, p. 5.

<sup>340</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>341</sup> Cfr. *Ibid.*

misura cautelare della custodia cautelare in carcere nei confronti di MK., e il divieto di dimora nel Comune di Prato nei confronti di Z.H.<sup>342</sup>.

Con ordinanza dell'11 gennaio 2019, il GIP accoglieva la richiesta del PM, ritenendo sussistente un grave quadro indiziario in capo ai due soggetti, in ordine al reato contestato di cui all'articolo 603 bis c.p.<sup>343</sup>.

Il reato, in particolare, risultava integrato, secondo il Giudice, perché ricorrevano i due elementi costitutivi dello sfruttamento dei lavoratori e dell'approfittamento del loro stato di bisogno.

Entrambi gli elementi sono da intendersi come strettamente connessi perché la condizione di vulnerabilità, che si sostanzia nello stato di bisogno della vittima, costituisce presupposto della condotta di approfittamento del soggetto agente, attraverso cui si realizza lo sfruttamento lavorativo<sup>344</sup>.

Circa la sussistenza del requisito dello sfruttamento lavorativo (riferibile a quel comportamento messo in atto anche senza violenza e minaccia, in grado di inibire la libertà di autodeterminazione della vittima, mediante l'approfittamento del suo stato di bisogno), ricorrevano diversi degli indici di sfruttamento previsti dal comma 3 dell'articolo 603 bis c.p., uno solo dei quali consente di ritenere integrata la fattispecie<sup>345</sup>.

In primo luogo, sussisteva l'indicatore di cui al numero 2 del comma 3, che prevede come fattore comprovante lo sfruttamento "la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie". Nel caso di specie, infatti, dalle analisi delle riprese visive realizzate grazie alle telecamere, era stato possibile ricostruire con esattezza i tempi di lavoro di ventuno operai (oltre alla compagna di M.K.), non del tutto identificati, impiegati nell'azienda dal 27 novembre 2018 al 9 dicembre 2019. Nove di loro erano rimasti nella confezione per le due intere settimane di videosorveglianza<sup>346</sup>.

---

<sup>342</sup> Cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, proc. pen. n. 5690/2018 R.G.N.R., Richiesta per l'applicazione di misure cautelari, 3 gennaio 2019, cit., p.18.

<sup>343</sup> Cfr. Tribunale di Prato, Ufficio Indagini preliminari, proc. pen. n. 5690/2018 R.G.N.R., Ordinanza applicativa di misure cautelari, 11 gennaio 2019, cit., p. 5.

<sup>344</sup> Cfr. Ivi, p. 6.

<sup>345</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>346</sup> Cfr. Ivi, p. 8.

Gli altri dodici, avevano lavorato per periodi variabili tra uno e sei giorni. Tutti i lavoratori entravano in azienda molto presto, intorno alle 7 del mattino ed uscivano dalla ditta alle 23. Per ogni lavoratore in nero, videoripreso dalle telecamere, veniva determinata, nel periodo tra il 27 novembre ed il 9 dicembre 2018, l'effettiva durata della giornata lavorativa, ricompresa tra le 12 e le 16 ore<sup>347</sup>.

Essa era ottenuta sottraendo, alle ore di lavoro, le tre pause di cui godevano gli operai, di circa dieci minuti l'una, collocate in specifiche fasce della giornata, tra le 8 e le 8.30, tra le 11 e le 11.30 e tra le 16 e le 17<sup>348</sup>.

Emergeva immediatamente, secondo il Gip, la difformità di trattamento tra quanto effettivamente avveniva nell'azienda e quanto era previsto dalla contrattazione collettiva in materia di orario di lavoro nel settore tessile. Infatti, questa prevede che un operaio tessile debba lavorare al massimo 40 ore settimanali, per un totale di 5 giorni lavorativi, potendo svolgere lavoro straordinario fino a 48 ore, entro, però, un massimo di 220 ore annuali, con diritto di riposo di almeno 11 ore consecutive al giorno. Era evidente, dunque, nel caso di specie, alla luce delle riprese effettuate con le telecamere, "la violazione reiterata della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie", poiché le violazioni in materia di orario di lavoro erano state accertate con riferimento a più dipendenti, a più settimane di lavoro e riguardavano sia l'orario di lavoro giornaliero, sia il periodo di riposo di 11 ore consecutive, sia il riposo settimanale<sup>349</sup>.

Ricorreva, inoltre, secondo il Gip, anche l'indice di sfruttamento di cui al numero 3 del comma 3 dell'articolo 603 bis c.p., consistente nelle violazioni delle norme in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro<sup>350</sup>.

Infatti, dagli accertamenti effettuati dai tecnici dell'Usl Toscana Centro-Prato, erano emerse svariate violazioni della normativa antinfortunistica, con riferimento, in particolare, all'esistenza di un solaio costituito sul blocco dei servizi igienici che veniva utilizzato per depositare materiale, senza l'indicazione,

---

<sup>347</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>348</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>349</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>350</sup> Cfr. *Ibid.*

in Kg, del carico massimo portabile. Inoltre, le vie di circolazione interne o all'aperto che portavano all'uscita risultavano ostacolate da materiale tessile<sup>351</sup>.

Con riferimento alle vie di uscita, poi, il portone dell'edificio non aveva il maniglione antipanico per consentire l'apertura immediata verso l'esterno in caso di pericolo. Inoltre, veniva documentata l'esistenza di scarse condizioni igienico sanitarie e la mancanza di una adeguata pulitura delle postazioni di lavoro, degli impianti e dei dispositivi<sup>352</sup>.

Infine, il Gip riteneva sussistente anche un terzo indice dell'articolo 603 bis c.p., quello di cui al numero 4 del comma 3, consistente nella sottoposizione dei lavoratori a condizioni di lavoro ed alloggiative degradanti da parte dei due titolari M.K. e Z.H.. Il carattere degradante era emerso dagli accertamenti effettuati in occasione della prima ispezione. Dalle fotografie realizzate in quella occasione, era evidente che nell'azienda fossero presenti molteplici fonti di rischio per la vita delle persone e che vi fossero serie criticità sotto il profilo igienico e della salubrità ambientale, come testimoniato dal fatto che, nella zona destinata alla preparazione delle pietanze per i pasti, c'era commistione tra strumenti di lavoro e utensili da cucina<sup>353</sup>. Inoltre, tramite le riprese di videosorveglianza era stato accertato come, in uno spazio di circa 80 metri quadri, fossero confinate ventiquattro cucitrici, immerse in accumuli di materiale tessile di vario tipo, con una forte restrizione dello spazio vitale dei lavoratori e una correlata costrizione degli stessi a situazioni di stress psicofisico molto forti<sup>354</sup>.

Per quanto riguarda le condizioni alloggiative degradanti, poi, dalle riprese era emerso, come è stato accennato, che quindici dei ventuno operai vivessero presso l'abitazione condotta in locazione da M.K. e Z.H., in un appartamento di appena 95 mq, dotato di un unico bagno, con la conseguenza di una estrema limitatezza dello spazio vitale dei lavoratori anche durante la notte<sup>355</sup>.

Inoltre, l'organizzazione dell'attività lavorativa dell'azienda, con l'assunzione quotidiana di un numero variabile di lavoratori, retribuiti a cottimo, a seconda delle esigenze produttive da soddisfare di volta in volta, rendeva lo

---

<sup>351</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>352</sup> Cfr. Ivi, p. 9.

<sup>353</sup> Cfr. Ivi, p. 10.

<sup>354</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>355</sup> Cfr. *Ibid.*

sfruttamento lavorativo una “condizione essenziale per massimizzare il profitto, rispondendo alle esigenze di produzione dei committenti” e provocando un danno ai lavoratori, impiegati in nero, senza alcuna tutela assistenziale, previdenziale e assicurativa<sup>356</sup>.

Per quanto riguarda l’ulteriore elemento dello stato di bisogno in capo alle vittime, esso è da intendersi, sulla base di una consolidata interpretazione giurisprudenziale della circostanza aggravante del reato di usura, prevista dall’articolo 644, comma 5, n. 2 c.p., come “uno stato di necessità tendenzialmente irreversibile, che, pur non annientando in modo assoluto qualunque libertà di scelta, comporta un impellente assillo, tale da compromettere fortemente la libertà contrattuale della persona”<sup>357</sup>. Esso, nel caso di specie, era desumibile, secondo il Gip, da una serie di fattori. Per esempio, i lavoratori impiegati presso la confezione di M.K. erano tutti privi di regolare contratto di lavoro (ad eccezione della compagna di M.K., contitolare dell’impresa) e di qualsiasi documento (ad eccezione di un lavoratore che aveva fornito la fotografia, sul cellulare, del proprio permesso di soggiorno). Inoltre, essi si trovavano in una situazione di vulnerabilità economica, testimoniata anche dall’aver tentato di nascondersi al momento dell’effettuazione della prima ispezione, nonostante l’assenza di M.K., nella consapevolezza che, una eventuale sanzione per il datore di lavoro avrebbe probabilmente implicato un danno per loro stessi, privandoli dell’unica loro fonte di sostentamento, rappresentata dall’occupazione nell’azienda. Un ulteriore indice dello stato di bisogno era rappresentato, poi, dal fatto che la maggior parte dei lavoratori dell’azienda di M.K. alloggiava proprio nell’abitazione di quest’ultimo<sup>358</sup>.

Tutti questi fattori sembravano indici dello ‘stato di necessità tendenzialmente irreversibile’ che aveva ridotto drasticamente la capacità contrattuale dei lavoratori sia nella fase della costituzione del rapporto di lavoro che nel corso del suo svolgimento<sup>359</sup>.

---

<sup>356</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>357</sup> *Ivi*, p. 7.

<sup>358</sup> Cfr. *Ivi*, p. 10.

<sup>359</sup> Cfr. *Ivi*, p. 11.

Sostanzialmente, secondo il GIP, gli operai avevano finito per accettare le condizioni lavorative estreme imposte unilateralmente da M.K., per via dell' 'impellente assillo' di trovare un' occupazione e le stesse estreme condizioni, tanto lavorative, quanto di alloggio, sarebbero "la palese dimostrazione di una assenza di possibilità di scelta per i lavoratori"<sup>360</sup>. La riduzione dei lavoratori a semplici 'automi', senza alcun momento da dedicare alla propria vita personale, sarebbe espressione di una condotta di approfittamento di una situazione di vulnerabilità riconducibile ad uno stato di bisogno economico e ad una condizione di profondo disagio sociale e, pertanto, ampiamente incompatibile con i principi costituzionali posti a tutela della dignità della persone e della "dimensione della persona del lavoratore"<sup>361</sup>.

Il Gip ha ritenuto integrate, inoltre, le aggravanti previste dai numeri 1) e 3) del comma 4 di cui all' articolo 603 bis c.p. Infatti, in primo luogo, il reato era stato commesso nei confronti di più di tre lavoratori reclutati. Inoltre, i lavoratori sfruttati erano stati sottoposti a situazioni di grave pericolo, considerate le caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro, con particolare riferimento ai luoghi di lavoro privi di adeguate vie di sicurezza e alla pericolosità intrinseca dell' attività di confezionamento di abbigliamento, contrassegnata dalla lavorazione e dall' impiego di materiale infiammabile<sup>362</sup>.

Per quanto riguarda la responsabilità individuale di M.K. e di Z.H., il Gip ha condiviso le osservazioni del PM in ordine alla riferibilità soggettiva delle condotte criminose nei confronti di entrambi i soggetti, in concorso tra loro.

M.K., infatti, oltre ad essere proprietario della ditta, suo gestore formale e di fatto, aveva svolto il ruolo di datore di lavoro, assumendo, così, la qualifica richiesta per l' integrazione del reato di cui all' articolo 603 bis c.p.. Nella sua veste, come era emerso dalle registrazioni di videosorveglianza, M.K. impartiva ordini ai propri lavoratori, dava le materia prime, controllava l' andamento del lavoro, ne verificava i tempi, valutando i quadernini consegnatigli dagli stessi lavoratori, sui quali essi provvedevano a segnare la durata delle lavorazioni. A queste funzioni, si aggiungeva, frequentemente, durante la giornata lavorativa,

---

<sup>360</sup> Cfr. Ivi, p. 12.

<sup>361</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>362</sup> Cfr. *Ibid.*

quella di trasportare nel magazzino il nuovo materiale da lavorare e di consegnare il prodotto finito presso i pronto moda committenti<sup>363</sup>.

Z.H. non rientrava, invece, nella qualifica di datrice di lavoro di fatto, ma aveva concorso nel reato. Essa infatti pur svolgendo, spesso, mansioni di dipendente, occupandosi del confezionamento dei prodotti, partecipava col marito all'organizzazione dell'attività lavorativa dei dipendenti dell'azienda.<sup>364</sup> Il suo contributo causale alla condotta di sfruttamento lavorativo emergeva soprattutto nei momenti di assenza del compagno. Infatti, in tali occasioni, Z.H. impartiva direttive ai propri dipendenti al posto dello stesso M.K.<sup>365</sup>.

Il fatto che la stessa partecipasse al progetto illecito di gestione dell'attività lavorativa e che la sua condotta non rientrasse nell'ambito della connivenza penalmente irrilevante poteva desumersi dalla circostanza che quindici lavoratori dimorassero nella sua stessa abitazione che ella condivideva col compagno e col figlio piccolo. Inoltre, la donna, unica dipendente dell'azienda regolarmente assunta dal 2013, traeva direttamente profitto economico dallo sfruttamento lavorativo dei lavoratori nella ditta<sup>366</sup>.

Sulla base di tali osservazioni, è stato possibile concludere che M.K. e Z.H. condividessero la programmazione della gestione illecita dell'attività lavorativa, condotta "in aderenza a quella che può definirsi una vera e propria strategia imprenditoriale fondata sulla massimizzazione del profitto personale a discapito della sicurezza e della dignità dei lavoratori"<sup>367</sup>.

Per quanto riguarda, invece, la ricorrenza delle esigenze cautelari, nel caso di specie, il Gip ha ritenuto sussistente quella di cui all'articolo 274 lett. c) c.p.p., consistente nel pericolo di reiterazione del reato. In particolare, da un accertamento della P.g. risalente al 3 gennaio 2019, successivo al periodo di monitoraggio tramite telecamere, risultava come l'attività illecita contestata fosse ancora in corso. Inoltre, il carattere fortemente radicato dell'attività illecita di sfruttamento lavorativo era emerso dalla testimonianza di W.R., che aveva descritto come condizioni lavorative intense, sotto il profilo dell'orario di lavoro,

---

<sup>363</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>364</sup> Cfr. Ivi, p. 13.

<sup>365</sup> Cfr. Ivi, p. 13.

<sup>366</sup> Cfr. Ivi, p. 13.

<sup>367</sup> Cfr. *Ibid.*

fossero state presenti sin dal 2017, anno in cui la donna aveva iniziato ad occupare l'immobile confinante col magazzino<sup>368</sup>. Un ulteriore elemento nel senso del pericolo di reiterazione del reato era rappresentato dalla personalità degli indagati, che, benché incensurati, avevano dimostrato un'elevata capacità a delinquere, avendo ripreso la propria attività subito dopo l'ispezione effettuata dagli operatori dell'Usl Toscana Centro – Prato, in data 4 novembre 2018<sup>369</sup>.

Il Gip ha, inoltre, ritenuto sussistente, come sosteneva il PM, il pericolo concreto ed attuale di inquinamento probatorio di cui all'art. 274, lett. a), c.p.p., desumibile, in primo luogo, dal comportamento di Z.H., che, nell'esclusivo interesse dell'impresa, aveva minacciato di far picchiare W.R., per aver condotto gli ispettori dell'Usl nel magazzino di M.K.. Inoltre, tutti i fattori da cui era stato accertato lo stato di bisogno dei lavoratori (il lavorare senza contratto, la condizione di soggetti irregolari sul territorio nazionale e la mancanza di un alloggio alternativo) avrebbero potuto incidere concretamente sulla veridicità delle dichiarazioni da loro rilasciate agli inquirenti, circa le loro effettive condizioni di lavoro, per non compromettere la loro unica fonte di sussistenza, rappresentata dall'impiego presso l'azienda di M.K.<sup>370</sup>.

Peraltro, poteva verosimilmente accadere, secondo il Gip, che le vittime stesse ricevessero, in tal senso, esplicite indicazioni dagli indagati, qualora non fosse stato impedito a questi ultimi di avere rapporti, di qualche tipo, con loro<sup>371</sup>.

In data 19 marzo 2019, il PM ha, poi, chiesto il rinvio a giudizio dei due imputati, per una serie di delitti<sup>372</sup>; per il reato di cui agli articoli 110 e 603 bis c.p., come configurato dall'ordinanza; per il reato di cui agli articoli 110 c.p., 12, comma 5, D.Lgs. 286/1998, perché, M.K. e Z.H., in concorso tra loro, con le rispettive qualifiche, dopo aver assunto, senza contratto di lavoro, diversi immigrati cinesi irregolari, li avevano impiegati all'interno dell'impresa, favorendo la loro condizione di illegalità, con l'offrire loro vitto e alloggio (nello stesso stabile dove i due dimoravano), al fine di trarre un ingiusto profitto

---

<sup>368</sup> Cfr. Ivi, p. 14.

<sup>369</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>370</sup> Cfr. Ivi, p. 15.

<sup>371</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>372</sup> Cfr. Tribunale di Prato, Ufficio Indagini preliminari, proc. pen. 4828/2018 R.G.I.P., Decreto di fissazione dell'udienza preliminare, 22 marzo 2019.

derivante dal mancato pagamento dei contributi previdenziali e dall'aver violato quanto prescritto dalla contrattazione collettiva in materia di retribuzioni e di orario di lavoro<sup>373</sup>; per il delitto di cui agli articoli 110 c.p. e 22, comma 12, D.Lgs. 286/1998, perché, in concorso tra loro, con le rispettive qualifiche, entrambi avevano impiegato alcuni lavoratori cinesi, privi di permesso di soggiorno e per il delitto di cui agli artt. 110 c.p. e 612 c.p., perché, in concorso tra loro, avevano minacciato di far picchiare W.R., se questa non avesse pagato metà della multa che sarebbe stata imposta alla confezione<sup>374</sup>.

In sede di udienza preliminare, il Giudice ha, poi, acconsentito alla richiesta della difesa di procedere al rito abbreviato non condizionato e alla revoca delle misure cautelari nei confronti di M.K. e di Z.H., stante l'attenuazione delle esigenze cautelari, dato il consistente periodo di tempo trascorso e il consono comportamento processuale di entrambi, ma ha disposto, in sostituzione, la misura del divieto di espatrio ex art. 181 c.p. nei confronti di entrambi gli imputati, in sintonia col parere espresso dal PM<sup>375</sup>.

In data 4 novembre 2019, in sede di giudizio abbreviato, il Giudice ha dichiarato il non doversi procedere per il delitto di cui agli articoli 110 e 612 c.p., perché l'azione penale non doveva essere avviata per la mancanza della necessaria condizione di procedibilità a querela e ha condannato M.K. alla pena di 3 anni di reclusione e di 9000 euro di multa e Z.H. alla pena di 2 anni e 6 mesi di reclusione e di 8330 euro di multa, ritenendo entrambi colpevoli dei reati di cui agli articoli 603 bis c.p., 12, comma 5, D.Lgs. 286/199 e 22, comma 12 del D.Lgs. 286/1998<sup>376</sup>. M.K. e Z.H. sono stati, inoltre, condannati al risarcimento dei danni nei confronti della parte civile costituitasi, FILCTEM CGIL Prato<sup>377</sup>.

---

<sup>373</sup> Cfr. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, proc. pen. R.G.N.R. n. 5690/2018 Mod. 21, Richiesta di rinvio a giudizio, 19 marzo 2019.

<sup>374</sup> Cfr. Ivi.

<sup>375</sup> Cfr. Tribunale di Prato, Ufficio Indagini preliminari, proc. pen. n. 4828/2018 R.G.I.P., Verbale di udienza preliminare, 10 luglio 2019, p. 9.

<sup>376</sup> Cfr. Tribunale di Prato, Ufficio indagini preliminari, dispositivo di sentenza 4 novembre 2019, n. 5960/2019 R.G.N.R.

<sup>377</sup> Cfr. Ivi. Il Giudice ha, inoltre, disposto, nei confronti di entrambi, l'interdizione dai pubblici uffici delle persone giuridiche e delle imprese e il divieto di stipulare contratti di appalto, cottimo fiduciario, fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti per una durata di 2 anni e quattro mesi per M.K. e due anni per Z.H.. Inoltre, alla luce dell'articolo 603 bis. 2 c.p., è stata disposta la confisca con vendita giudiziaria dei macchinari tessili sequestrati, del veicolo doppio fiat di Z.H. e del denaro ancora sotto sequestro, con

L'ordinanza applicativa di misure cautelari e la sentenza nei confronti di M.K. e Z.H. possono essere viste come paradigma di un possibile nuovo modo di affrontare, sul piano giuridico, lo sfruttamento lavorativo. La nuova norma di cui all'articolo 603 bis c.p., infatti, come già evidenziato più volte, rappresenta una vera e propria svolta nel contrasto ai fenomeni di sfruttamento lavorativo e può trovare applicazione in molte situazioni analoghe alla vicenda di M.K.

La principale novità riscontrabile rispetto alle norme del T.U.I., precedentemente utilizzate in giurisprudenza per fronteggiare gli episodi di sfruttamento lavorativo dei lavoratori cinesi nelle aziende cinesi del distretto, non integranti i requisiti di cui agli artt. 600, 601 e 602 c.p., risiede nel fatto che l'articolo 603 bis c.p. trova applicazione nei confronti di qualunque vittima di sfruttamento, sia essa italiana o straniera regolarmente o irregolarmente soggiornante. Pertanto, esso può assicurare la repressione penale di episodi di sfruttamento lavorativo anche se nessun lavoratore coinvolto è irregolarmente soggiornante.

Inoltre, la norma non è posta a tutela dell'interesse statale alla regolazione dell'immigrazione, ma a presidio della dignità del lavoratore. È il lavoratore sfruttato che viene posto al centro dell'attenzione del legislatore. Ciò è evidenziato, tra le altre cose, dalla previsione normativa degli indici minimi, ('alleggeriti' rispetto alla precedente versione dell'articolo) sintomatici dello sfruttamento lavorativo. Il legislatore sembra aver delineato, così, un livello minimo di tutela al di sotto del quale le condizioni di lavoro sono presumibilmente non dignitose e, pertanto, suscettibili di repressione penale<sup>378</sup>.

Gli stessi indici, peraltro, consentono di risolvere la problematica, da sempre riscontrata, dell'indeterminatezza del concetto di sfruttamento. Essi, infatti, riducono gli spazi di creatività del Giudice, fornendo gli strumenti idonei per accertare una nozione, di per sé, indeterminata.

L'applicazione della norma nel caso di M.K. e Z.H. ha un'ulteriore rilevanza. Il caso in esame, secondo quanto espresso, dopo la sentenza, dal

---

destinazione del ricavato al fondo unico giustizia e la confisca e distruzione di tutto quanto ancora sotto sequestro.

<sup>378</sup> Cfr. D. Genovese, *Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia*, cit., p. 26.

Procuratore di Prato Nicolosi, può costituire, infatti, l’emblema di un nuovo modo di reprimere lo sfruttamento lavorativo, essendo molte le situazioni di sfruttamento, nelle aziende cinesi sul territorio pratese, assimilabili a quella riscontrata nella vicenda in questione. Inoltre, l’effetto sperato è quello di sconfiggere quella convinzione di impunità per reati di questo tipo, estremamente diffusa tra gli imprenditori cinesi del distretto e di rafforzare la consapevolezza sulle conseguenze penali delle condotte di sfruttamento. In questo senso, ha dichiarato Nicolosi, dopo la sentenza, “la Procura spera che si inneschi quel processo di presa di coscienza necessaria a migliorare le cose”<sup>379</sup>. Anche se, probabilmente, gli effetti di questa nuovo approccio al fenomeno richiedono tempo, come ha sottolineato il Segretario della Filctem CGIL di Prato (costituitasi parte civile nel processo), Massimiliano Brezzo, “Avevamo ragione noi. Le modalità con le quali si lavora nel ‘Sistema Prato’ sono reato. Ci auguriamo che, grazie a questa sentenza, le cose cambino. E probabilmente ci vorrà tempo”<sup>380</sup>.

### *3.8. Le forme di protezione per le vittime di sfruttamento lavorativo: criticità e prospettive.*

Il contrasto allo sfruttamento lavorativo nelle aziende cinesi del distretto non può limitarsi alla mera repressione penale, intrapresa in seguito alle attività di controllo. Occorre, invece, conciliare le forme di repressione con strumenti effettivi di protezione per le vittime. In particolare, alla tutela della dignità personale protetta dall’articolo 603 bis c.p., devono accompagnarsi meccanismi che consentano alle vittime di tornare nella condizione di autodeterminarsi liberamente.

Ciò impone di riconsiderare il rapporto tra tutela della dignità personale e tutela della libertà di autodeterminazione del soggetto sfruttato.

La dignità personale, protetta dall’articolo 603 bis c.p., rappresenta, di per sé, un bene giuridico sfuggente, suscettibile di applicazione in contesti molto

---

<sup>379</sup> Cfr. *Operai sfruttati, condannati due imprenditori. E’ la prima volta dopo la nuova legge contro il caporalato*, in “Tv Prato”, 4 novembre 2019, <https://www.tvprato.it/2019/11/operai-sfruttati-condannati-due-imprenditori-e-la-prima-volta-dopo-la-nuova-legge-contro-il-caporalato/>, 5 marzo 2020.

<sup>380</sup> Cfr. Ivi.

diversi, perché intrinsecamente vago e dotato di una forte “carica etico-emozionale”<sup>381</sup>. Pertanto, l’adozione di un concetto oggettivizzato ed eterodefinito di dignità può significare, semplicemente, l’imposizione di “presunti valori maggioritari a discapito dell’autonomia e delle libertà fondamentali dei singoli individui”<sup>382</sup>.

Per superare questo contrasto tra i valori di dignità e libertà, occorre individuare un concetto di dignità che non sottragga a nessuno la capacità di decidere, nel caso concreto, quale sia la vita degna di essere vissuta<sup>383</sup>. La soluzione, dunque, nell’ambito delle incriminazioni riguardanti lo sfruttamento lavorativo, è quella di elaborare un concetto di dignità umana, inteso come possibilità del soggetto sfruttato “di effettuare una scelta in condizioni di assenza di vulnerabilità”<sup>384</sup>.

Quindi, la scelta di sottoporsi a determinate condizioni lavorative può essere considerata in sintonia con il bene giuridico della dignità, solo quando sia libera ed effettiva, mentre vi sarà una lesione della dignità personale del lavoratore qualora l’essere sfruttato costituisca “la sola scelta praticabile, a fronte di alternative peggiori”<sup>385</sup>. Dunque, per restituire al lavoratore una libertà di scelta compatibile con la dignità umana, occorre offrirgli una alternativa allo sfruttamento lavorativo, che sia effettivamente praticabile<sup>386</sup>. Il lavoratore verrà effettivamente tutelato solo qualora alla repressione dello sfruttamento e alla punizione dello sfruttatore si accompagni la predisposizione di forme di protezione che consentano la fuoriuscita dal circuito dello sfruttamento stesso e dalla condizione di vulnerabilità, tramite la concessione di “una possibilità di scelta che rappresenti un’alternativa di vita effettivamente migliore, appetibile e dignitosa”<sup>387</sup>.

In tal senso, si può considerare la previsione di cui all’articolo 4 della Legge 199/2016, che stabilisce l’arresto in flagranza per il reato di cui all’articolo

---

<sup>381</sup> Cfr. D. Genovese, *Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia*, cit., p. 4.

<sup>382</sup> Cfr. Ivi, p. 5.

<sup>383</sup> Cfr. Ivi, p. 6.

<sup>384</sup> *ibid.*

<sup>385</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>386</sup> Cfr. Ivi, p. 9.

<sup>387</sup> *Ibid.*

603 bis c.p., nel caso in cui questo sia commesso con violenza o minaccia, così da consentire l'applicazione, anche per le vittime di tale reato, dell'articolo 18 del D.Lgs. 286/1998, che prevede il riconoscimento di un particolare permesso di soggiorno per protezione sociale. Esso, infatti, oltre a rimuovere una delle principali cause di vulnerabilità dello straniero, costituita dalla condizione di irregolarità, consente la partecipazione della vittima ad uno specifico programma di inserimento socio assistenziale<sup>388</sup>.

Questo particolare permesso di soggiorno è concesso, ai sensi dei commi 1° e 2° dell'articolo 18, da parte del Questore, anche su proposta o con parere favorevole del Procuratore, al ricorrere di due presupposti. In primo luogo, occorre che lo straniero (anche se entrato irregolarmente sul territorio nazionale) si trovi in una situazione di violenza o grave sfruttamento (primo presupposto)<sup>389</sup>, accertata nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali o nell'ambito di indagini per i reati di sfruttamento e induzione della prostituzione (ai sensi dell' articolo 3 della legge n. 75 del 1958) o per i reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza ai sensi dell'articolo 380 c.p.p., (norma quest'ultima che consente di includere, nell'ambito di tale permesso, tutti gli stranieri vittime di forme gravi di sfruttamento lavorativo, sfruttamento minorile ed accattonaggio, riduzione o mantenimento in schiavitù, tratta di persone e acquisto o alienazione di schiavi)<sup>390</sup>.

In secondo luogo, deve ricorrere la sussistenza di una situazione di pericolo concreto, grave ed attuale<sup>391</sup> per l'incolumità dello straniero (e/o della sua famiglia), per effetto del tentativo di sottrarsi ai condizionamenti di un'organizzazione criminale dedita ai suddetti reati o per effetto di dichiarazioni

---

<sup>388</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>389</sup> Le due condotte della violenza e del grave sfruttamento possano ricorrere in modo alternativo. La prima è integrata da una grande varietà di azioni diverse caratterizzate da modalità più o meno incisive di coercizione, anche non fisica. Il grave sfruttamento si riferisce, invece, a qualcosa di ancora più elastico, integrato, nella sua accezione minima, dal servirsi, a scopo di lucro, delle prestazioni fisiche o mentali di un soggetto. C. Vettori, *La tratta degli esseri umani, evoluzione normativa e aspetti sociologici*, in "L'altro diritto", (2014), <http://www.adir.unifi.it/rivista/2014/vettori/index.htm>, 7 novembre 2019.

<sup>390</sup> Cfr. *Ivi.*

<sup>391</sup> Tale pericolo è relativo alle ritorsioni violente che la vittima o i propri familiari potrebbero subire, soprattutto nel Paese d'origine, e deve essere sussistente al momento della richiesta di protezione. Cfr. *Ivi.*

rese al riguardo, nel corso delle indagini preliminari o del giudizio penale (secondo presupposto)<sup>392</sup>.

Nel 2° comma dell'articolo 18 viene menzionata anche la necessità che, nella proposta o parere del Procuratore della Repubblica sia valutata, oltre all'attualità della gravità del pericolo, la "rilevanza del contributo offerto dallo straniero per l'efficace contrasto dell'organizzazione criminale ovvero per l'individuazione o cattura dei responsabili dei delitti indicati nello stesso comma.[..]"<sup>393</sup>, anche se, l'interpretazione garantista della norma, ad oggi prevalente, induce a ritenere questo requisito come secondario.

I presupposti essenziali dell'articolo 18 T.U.I. possono emergere, come accennato, in due circostanze diverse, precisate sempre dal 1° comma dell'articolo 18, cioè, nel corso delle operazioni di polizia, di indagini o del procedimento penale<sup>394</sup> avviato dopo una denuncia formale per i reati indicati nella norma (il cosiddetto percorso giudiziario), oppure, senza alcuna denuncia, nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali o delle associazioni anti-tratta (il cosiddetto percorso sociale). Tali due diverse circostanze, tuttavia, ricorrono alternativamente<sup>395</sup>.

L'articolo 27, comma 1, del Regolamento attuativo<sup>396</sup> specifica la disciplina relativa alla formulazione della proposta di permesso di soggiorno. In primo luogo, questa può essere presentata dai servizi sociali degli enti locali o dalle associazioni, enti od altri organismi convenzionati con gli enti locali, che svolgono attività in favore degli immigrati, qualora abbiano rilevato situazioni di violenza o grave sfruttamento nei confronti dello straniero, dando impulso, così, al percorso sociale (co.1, lettera a), che consente di assicurare tutela anche alle

---

<sup>392</sup> Cfr. Ivi.

<sup>393</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>394</sup> Già l'articolo 5 del Decreto legge 13 settembre 1996, n. 477 prevedeva il rilascio di un permesso di soggiorno 'per motivi di giustizia' allo straniero che si trovasse in una situazione di grave pericolo a causa delle dichiarazioni rese nelle indagini preliminari o nel giudizio o a causa della collaborazione con l'autorità giudiziaria, per uno dei reati di cui all'art. 3 della L. 75/1958 o di cui all'articolo 380 c.p.p., ma esso era concesso solo se l'apporto fornito dalla vittima fosse stato eccezionalmente rilevante per l'individuazione e cattura dei responsabili o per la disarticolazione dell'organizzazione criminale e aveva una durata corrispondente a quella del procedimento penale. Cfr. C. Pollastrini, op. cit., p. 96.

<sup>395</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>396</sup> D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, *Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.*

vittime di sfruttamento che, pur desiderando sottrarsi a tale situazione, temano il contatto con le forze di polizia o con l'autorità giudiziaria. In secondo luogo, la proposta può essere formulata dal Procuratore della Repubblica, nei casi in cui sia iniziato un procedimento penale relativamente ai suddetti fatti di violenza e sfruttamento, nel corso del quale lo straniero abbia rilasciato dichiarazioni (comma 1, lettera b)<sup>397</sup>. Peraltro, nel caso in cui ricorrano le circostanze di cui al comma 1 lett. b ed il Procuratore abbia ommesso di formulare la proposta o la stessa non dia indicazioni sulla gravità o l'attualità del pericolo, il Questore, ai fini del rilascio, deve acquisire il parere del Procuratore (art. 27, comma 2 lett. a) del Regolamento attuativo). Leggendo quest'ultimo comma insieme al primo comma dell'art. 18 D.Lgs. 286/1998, che consente al Questore di rilasciare il permesso di soggiorno "anche su proposta del Procuratore della Repubblica o con parere favorevole della stessa autorità" emerge l'ulteriore possibilità che, nell'ambito del percorso giudiziario, la proposta di rilascio possa essere presentata alla Questura anche direttamente dallo straniero interessato o dall'ente che si occuperà della gestione dello specifico programma di inserimento sociale della vittima. Tale proposta, però, è da ritenersi incompleta qualora, una volta intrapresa l'azione penale, non venga integrata dal necessario parere conforme del Procuratore<sup>398</sup>.

Nella prassi, poi, se il pericolo concreto, grave ed attuale per lo straniero deriva dalle dichiarazioni rese dallo stesso in un procedimento penale, il parere o la proposta del Procuratore della Repubblica hanno carattere vincolante per il Questore ai fini del rilascio del permesso di soggiorno. E' il Procuratore, infatti, che deve evidenziare e trasmettere "gli elementi da cui risulti la sussistenza delle condizioni ivi indicate..[.]"<sup>399</sup>. Nel caso, invece, in cui il pericolo sia legato alla sottrazione o al tentativo di sottrazione, il Questore ha maggiore discrezionalità nella decisione<sup>400</sup>.

Inoltre, è da sottolineare come l'articolo 27, comma 2 lett. b, del Regolamento di attuazione preveda che, affinché il Questore possa procedere al rilascio del permesso di soggiorno per protezione sociale, che permetta alla

---

<sup>397</sup> Cfr. C. Pollastrini, op. cit. 95.

<sup>398</sup> Cfr. Ivi, p. 96.

<sup>399</sup> Cfr. C. Vettori, op. cit.

<sup>400</sup> Cfr. *Ibid.*

vittima di intraprendere un percorso di inserimento socio assistenziale, è necessario che ci sia già “un programma attivo a livello territoriale locale cui lo straniero possa accedere”<sup>401</sup>.

Lo stesso articolo sancisce, poi, la necessità del “consenso informato della vittima, l'adesione consapevole dello straniero al programma e l'accettazione da parte del responsabile della struttura, presso cui il programma deve essere attuato, di quelli che sono i doveri e gli impegni che ne derivano”(art. 27, comma 2, lett. c e d)<sup>402</sup>.

Sul piano dei benefici apportati da questo tipo di permesso di soggiorno<sup>403</sup>, esso può essere convertito per motivi di lavoro o di studio e “consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonché l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età “ (co.5, art. 18 D.lgs. 286/98)<sup>404</sup>. Lo scopo principale del permesso per protezione sociale consiste, tuttavia, come già detto, nel garantire allo straniero (che sia riuscito, o meno, ad allontanarsi da una situazione di violenza o sfruttamento) la possibilità di partecipare ad un programma di assistenza e di integrazione sociale, organizzato dai servizi sociali degli enti locali, ma anche dalle associazioni, enti o altri organismi privati e caratterizzato dall'offerta alle vittime “di diversi servizi, tra cui l'accoglienza residenziale, l'assistenza legale, l'accompagnamento ai servizi socio-sanitari, mediazione linguistica, formazione e attività mirate all'inserimento lavorativo e sociale”<sup>405</sup>.

Sulla base di queste considerazioni, si può cogliere come la protezione sociale ex art. 18, possa costituire, dunque, una valida alternativa per il soggetto sfruttato ed uno strumento per superare la sua condizione di vulnerabilità che costituisce un terreno fertile per lo svilupparsi di situazioni di sfruttamento<sup>406</sup>. In particolare, il riconoscimento alle vittime di una possibilità di inserimento sociale,

---

<sup>401</sup> *ibid.*

<sup>402</sup> *Ibid.*

<sup>403</sup> L'articolo 18, comma 4, sancisce che la durata del permesso di soggiorno per protezione sociale è di sei mesi con possibilità di rinnovo per non esplicitati motivi di giustizia. L'art. 18, comma 5, prevede che, qualora alla data della sua scadenza lo straniero abbia un lavoro, il permesso di soggiorno per protezione sociale possa essere prorogato e rinnovato per la durata del rapporto di lavoro stesso.

<sup>404</sup> Cfr. C. Pollastrini, op. cit. 100.

<sup>405</sup> Ivi, p. 101.

<sup>406</sup> Cfr. D. Genovese, *Nessuno più al mondo deve essere sfruttato: nuovi strumenti per una vecchia utopia*, cit., p. 10.

tramite la quale, poter tornare ad autodeterminarsi rispetto alle condizioni cui prestare la propria attività lavorativa, costituisce un importante mezzo “per tutelare quel bene della dignità umana di cui si è detto, senza ledere al contempo la libertà dell’individuo che effettua tale scelta”<sup>407</sup>.

In realtà, però, nei fatti, la concessione di permessi di soggiorno ex art.18 è risultata essere molto rara. Infatti, in primo luogo, molte volte, i lavoratori sfruttati temono l’accesso al percorso giudiziario, intimoriti dal doversi rapportare con le forze dell’ordine.

Inoltre, è stato possibile constatare come, nel corso degli anni, il percorso sociale, che consente una protezione effettiva anche di quelle vittime di sfruttamento che temono il doversi rapportare con le forze dell’ordine o con l’autorità giudiziaria, sia stato destinato ad un sostanziale “insuccesso applicativo”<sup>408</sup>, dovuto al fatto che la disposizione ha lasciato eccessivi margini di discrezionalità al Questore, “in relazione alla valutazione dei presupposti richiesti dalla norma per il rilascio del permesso di soggiorno”<sup>409</sup>. Proprio nell’intento di risolvere la questione, sono state adottate varie circolari da parte del Ministero dell’Interno. Così, con una prima circolare del 2000<sup>410</sup> veniva sancita la non necessità di una denuncia, ai fini della valutazione del Questore, circa il rilascio del permesso di soggiorno, qualora la proposta per la concessione dello stesso fosse pervenuta dai soggetti indicati al comma 1 lettera a) dell’articolo 27, in quanto l’obiettivo principale dell’articolo 18 era la liberazione della vittima dalla condizione di assoggettamento morale e fisico<sup>411</sup>.

Successivamente, le circolari n. 1025 del 2 Febbraio 2006 e n. 11050 del 28 maggio 2007, invitando le Questure ad una applicazione unanime dell’articolo 18, ribadivano ulteriormente il fatto che, per il rilascio del permesso di soggiorno, non fosse necessariamente richiesta la denuncia né la collaborazione della vittima con gli organi di polizia o l’autorità giudiziaria, ma che fosse fondamentale la valutazione, da parte del Questore, dei rischi in cui lo straniero, vittima di

---

<sup>407</sup> Cfr. *ibid.*

<sup>408</sup> C. Pollastrini, op. cit., p. 97.

<sup>409</sup> Ivi, p. 96.

<sup>410</sup> Circolare del Ministero dell’Interno, 4 Agosto 2000, n. 300.

<sup>411</sup> Cfr. C. Pollastrini, p. 98.

violenza o grave sfruttamento, o la propria famiglia, sarebbero potuti incorrere, in caso di rimpatrio nel Paese d'origine<sup>412</sup>.

Tuttavia, la maggior parte delle Questure, nel corso del tempo, ha continuato a non accogliere le richieste di rilascio di permesso di soggiorno, senza una preventiva denuncia della persona interessata, oppure ha richiesto, spesso, una relazione contenente dettagliate informazioni sulla situazione di sfruttamento firmata dall'ente e dal soggetto interessato, assimilabile contenutisticamente ad una denuncia. Talvolta, alle vittime è stata richiesta anche una collaborazione fattiva con le autorità giudiziaria nella fase istruttoria del procedimento penale<sup>413</sup>.

A Prato, la prima denuncia di un lavoratore cinese nei confronti del proprio datore di lavoro cinese, con contestuale concessione di un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è avvenuta solo nel 2013. La vicenda ha preso avvio quando un giovane lavoratore cinese si è presentato presso l'Ufficio immigrazione del Comune di Prato dichiarando di essere "vittima di un gravissimo infortunio presso la ditta cinese dove stava lavorando in nero"<sup>414</sup>.

Il soggetto, che presentava un evidente segno di invalidità ad una mano, aveva raccontato allo sportello immigrazione la propria storia, dicendo di essere arrivato clandestinamente in Italia e di aver iniziato a lavorare, senza contratto di lavoro, presso un'azienda cinese, insieme ad altre persone, impiegate, come lui, per sette giorni su sette e con una retribuzione di un euro all'ora. A causa del malfunzionamento di alcuni macchinari, il giovane aveva riportato una grave lesione alla mano oltre ad ustioni di secondo e terzo grado e, dopo essere stato abbandonato davanti all'ospedale di Prato dai suoi connazionali, era stato ricoverato d'urgenza e sottoposto ad interventi delicatissimi<sup>415</sup>.

Dopo aver verificato la fondatezza della ricostruzione, l'Ufficio immigrazione si era offerto di fornire la sua assistenza per redigere la denuncia penale nei confronti del datore di lavoro e per richiedere un permesso di

---

<sup>412</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>413</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>414</sup> *Sfruttamento di lavoratori clandestini, a denunciarlo è un orientale*, in "La Repubblica – Firenze", 7/3/2013, [https://firenze.repubblica.it/cronaca/2013/03/07/news/\\_sfruttamento\\_di\\_lavoratori\\_clandestini\\_a\\_denunciarlo\\_un\\_orientale-54058368/](https://firenze.repubblica.it/cronaca/2013/03/07/news/_sfruttamento_di_lavoratori_clandestini_a_denunciarlo_un_orientale-54058368/), 5 marzo 2020.

<sup>415</sup> Cfr. *Ivi.*

soggiorno per protezione sociale. Il Questore aveva concesso il permesso in questione, ricorrendo i presupposti della situazione di grave sfruttamento, accertata nell'ambito di un'indagine per il reato di riduzione in schiavitù (ricompreso tra i reati di cui all'articolo 380 c.p.p) e la sussistenza di una situazione di pericolo concreto, grave ed attuale per effetto delle dichiarazioni rilasciate durante le indagini preliminari<sup>416</sup>.

Gli strumenti di tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo non si limitano, però, all'articolo 18 T.U.I. Dal 2012, infatti, il D.Lgs. 109/2012, in attuazione della direttiva 2009/52/CE, ha istituito uno specifico strumento di protezione per i cittadini stranieri assoggettati a situazioni di particolare sfruttamento lavorativo, vincolato, però, ad una denuncia penale nei confronti degli autori del reato ed alla collaborazione fattiva nel corso del procedimento penale<sup>417</sup>. Esso, inoltre, non garantisce alla vittime gli stessi vantaggi offerti dal permesso di soggiorno di cui all'articolo 18, come, ad esempio, l'accesso al programma di protezione sociale.

Il Legislatore con questo decreto legislativo ha introdotto nell'articolo 22 del D.Lgs. 286/1998, quattro nuovi commi (da 12 bis a 12 quinquies), con i quali ha previsto delle circostanze aggravanti al reato in questione (comma 12 bis), una sanzione amministrativa accessoria per il datore di lavoro condannato (comma 12 ter) e, appunto, la possibilità del rilascio di un permesso di soggiorno<sup>418</sup> per motivi umanitari<sup>419</sup> allo straniero vittima di sfruttamento lavorativo (comma 12 quater e

---

<sup>416</sup> Cfr. Ivi.

<sup>417</sup> Cfr. C. Pollastrini, op. cit., p. 110.

<sup>418</sup> Ai sensi dell'art. 22 comma 12 quinquies, questo permesso ha durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno o per il maggior periodo occorrente alla definizione del procedimento penale. Il permesso di soggiorno è revocato in caso di condotta incompatibile con le finalità dello stesso, segnalata dal procuratore della Repubblica o accertata dal Questore, ovvero qualora vengano meno le condizioni che ne hanno giustificato il rilascio.

<sup>419</sup> Il D. L. 113/2018, che ha abrogato l'articolo 5, comma 6, del D.Lgs. 286/1998, che riconosceva il permesso di soggiorno per motivi umanitari, ha tipizzato e reso eccezionali le ipotesi di protezione umanitaria. Sono stati previsti, infatti, in parziale sostituzione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, cinque tipi di permesso di soggiorno: il permesso di soggiorno per protezione speciale, per calamità, per cure mediche, per atti di particolare valore civile e per casi speciali. Nei cosiddetti 'casi speciali' rientrano i tre permessi di soggiorno già previsti dal D.Lgs. 286/1998 e rilasciati, in precedenza, con la dicitura 'motivi umanitari' e che consistono nei permessi di soggiorno per protezione sociale (ex art. 18 D.Lgs. 286/1998), per vittime di violenza domestica (ex art. 18 bis D.Lgs. 286/1998) e per particolare sfruttamento lavorativo (ex art. 22, comma 12 quater).

quinquies)<sup>420</sup>. In particolare, l'articolo 22, comma 12 quater, prevede, nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di cui all'art. 22, comma 12 bis, la possibilità del rilascio, da parte del Questore, su proposta o con parere favorevole del Procuratore, di un permesso di soggiorno allo straniero che abbia presentato formale denuncia verso il proprio datore di lavoro e che cooperi nel procedimento penale relativo.

La condizione perché venga rilasciato il permesso di soggiorno di cui all'articolo 22 comma 12 quater è costituita dal verificarsi di una delle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo contemplate dall'articolo 22, comma 12 bis, e rappresentate dall'impiego, da parte dello stesso datore di lavoro, di un numero di lavoratori irregolari superiore a tre (lett. a), dall'impiego di minori in età non lavorativa (lett. b) e dalla sottoposizione dei lavoratori alle altre condizioni di particolare sfruttamento lavorativo di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis c.p. (lett. c)<sup>421</sup>. “Il riferimento, nell'ultimo caso, è alle aggravanti ad effetto speciale del reato di cui all'articolo 603 bis, due delle quali coincidono con le circostanze di cui alle lettere a) e b) previste dall'articolo 22, comma 12 bis”<sup>422</sup>. Pertanto, il richiamo alle altre condizioni di particolare sfruttamento lavorativo è riferibile esclusivamente alla circostanza aggravante ad effetto speciale dell'articolo 603 bis c.p., che riguarda l'esposizione del lavoratore sfruttato “a situazioni di grave pericolo riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro”<sup>423</sup>.

Tuttavia, l'unico aspetto davvero significativo per la concessione di questo permesso di soggiorno consiste nell'impiego da parte dello stesso datore di lavoro di almeno quattro lavoratori irregolari. Infatti, i minori in età lavorativa possono ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno, ai sensi degli artt. 19 e 32 T.U.I., indipendentemente dalla denuncia nei confronti del datore di lavoro, mentre il ‘grave pericolo’ a cui siano sottoposte le vittime circa le caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro non può essere meramente potenziale, come, per esempio, quello determinato dalla violazione delle norme in

---

<sup>420</sup> Cfr. C. Pollastrini, op. cit., p. 111.

<sup>421</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>422</sup> *Ibid.*

<sup>423</sup> Cfr. *Ivi*, p. 112.

materia di scurezza sui luoghi di lavoro, ma esige “la prova specifica dell’esposizione ad effettivo pericolo nel caso concreto, avuto riguardo alle prestazioni da svolgere ed alle condizioni di lavoro”<sup>424</sup>. E tale situazione di pericolo risulterebbe molto difficile da dimostrare perché occorrerebbe “una fotografia dettagliata ed istantanea del contesto di lavoro elaborata dagli organi preposti agli accertamenti”<sup>425</sup>, che, però, intervengono solitamente in un secondo momento, quando sorgono effettive esigenze in tal senso, dopo la denuncia delle vittime o i sopralluoghi effettuati dalle forze di polizia o da organi ispettivi<sup>426</sup>.

Tuttavia, è evidente che quello dell’impiego di almeno quattro lavoratori irregolari è un criterio del tutto inadeguato a delineare le condizioni di particolare sfruttamento lavorativo e la norma si pone, così, in contrasto con quanto previsto dall’articolo 13, comma 4, della direttiva 2009/52/CE, che richiedeva, per la concessione del permesso di soggiorno, i presupposti dell’impiego irregolare di minori (anche in età lavorativa) o dell’impiego di lavoratori in condizioni di particolare sfruttamento lavorativo, da intendersi come quelle “in cui vi è una palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori ed è contraria alla dignità umana” (art. 2, lett. i)<sup>427</sup>.

In realtà, probabilmente, l’effettiva attuazione della direttiva sarebbe stata garantita dal richiamo, ai fini della concessione del permesso di soggiorno, non del terzo comma, ma del secondo comma dell’articolo 603 bis c.p., che prevede i, più volte richiamati, indici di sfruttamento lavorativo, che risulterebbero essere conformi alla definizione di sfruttamento fornita dalla direttiva<sup>428</sup>. Questa scelta del legislatore ha ridotto fortemente l’estensione dell’ambito di applicazione del permesso di soggiorno previsto dall’articolo 22, comma 12 quater<sup>429</sup>.

In tal senso, va anche il mancato recepimento nel nostro ordinamento dell’articolo 6, comma 2, della direttiva, che sanciva l’obbligo, da parte degli Stati membri, di “informare sistematicamente ed oggettivamente i cittadini dei Paesi

---

<sup>424</sup> *Ibid.*

<sup>425</sup> *Ibid.*

<sup>426</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>427</sup> Cfr. *Ivi*, p. 113.

<sup>428</sup> Cfr. *ivi*, p. 114.

<sup>429</sup> Cfr. *Ibid.*

terzi circa i loro diritti” (tra i quali, appunto, era ricompreso anche quello del rilascio di un permesso di soggiorno ai cittadini di un Paese terzo vittime di particolare sfruttamento lavorativo), prima che fosse presa una eventuale decisione di rimpatrio<sup>430</sup>.

Infatti, non è mai stato attuata nel nostro ordinamento la norma di cui all’articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 109/2012, che prevedeva l’adozione, entro il termine di 60 giorni, di un decreto col quale sarebbero state indicate le modalità per rendere effettivo il diritto di informazione previsto dall’articolo 6 comma 1 della direttiva<sup>431</sup>.

L’assenza di un obbligo di informazione circa il diritto al rilascio del permesso di soggiorno ex art. 22, comma 12 quater, ha inciso fortemente sulla quantità di denunce presentate dai lavoratori sfruttati, che, molto spesso, sono ignari della possibilità di ottenere questo tipo di permesso di soggiorno sulla base della loro collaborazione nel procedimento penale instaurato contro il datore di lavoro e preferiscono rinunciare alla denuncia per la paura di subire ritorsioni. A tutto ciò, si è aggiunta la mancanza di istruzioni impartite dai Ministeri competenti, per il tramite, per esempio, di circolari ministeriali, agli organi periferici sulle procedure da seguire in caso di lavoratore straniero irregolare vittima di sfruttamento<sup>432</sup>. Tale situazione ha determinato un’assenza di raccordo tra i soggetti competenti, in questo caso Questura e Procura, che ha favorito la prassi per cui gli stranieri irregolarmente soggiornanti sono oggetto di una procedura di rimpatrio, anche qualora si stia svolgendo un accertamento sul loro impiego irregolare in condizioni di sfruttamento<sup>433</sup>.

A Prato, le problematiche relative alla difficoltà di approntare una effettiva tutela alle vittime di tratta e sfruttamento lavorativo sono state oggetto di discussione durante il già menzionato incontro ‘Un’altra strada è possibile: tratta e sfruttamento lavorativo’, avvenuto nel maggio 2018, in occasione della manifestazione ‘Mediterranea Downtown’<sup>434</sup> e nel quale è stato siglato tra

---

<sup>430</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>431</sup> Cfr. *Ivi*, p. 115.

<sup>432</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>433</sup> Cfr. *Ibid.*

<sup>434</sup> Organizzata dal Comune di Prato, dalla Regione Toscana, dal Cospe, dall’Associazione libera e da altri enti del terzo settore nel maggio 2018.

Comune di Prato e Procura della Repubblica, il ‘Protocollo d’intesa in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di sfruttamento lavorativo e di tutela delle vittime’. Con questo protocollo, firmato dall’ex vice sindaco Simone Faggi e dal Procuratore Capo della Procura di Prato Giuseppe Nicolosi, il Comune si è impegnato a svolgere “un ruolo di presidio territoriale fornendo servizi di consulenza giuridica e amministrativa ai cittadini che si trovano in condizioni di vulnerabilità”<sup>435</sup>, attraverso l’istituzione presso il Servizio Immigrazione di Prato di un apposito sportello di accoglienza e di informazioni, che si occupa del primo contatto con le presunte vittime di sfruttamento lavorativo e di fornir loro, per il tramite di mediatori linguistico-culturali, informazioni sulla normativa vigente e sulle forme di tutela previste. Il Comune si è impegnato, inoltre, a trasmettere alla Procura della Repubblica le dichiarazioni dei lavoratori, al fine di consentire l’eventuale apertura di un procedimento penale in materia di sfruttamento, e a richiedere, sulla base di una deposizione scritta del lavoratore, qualora ne ricorrano i presupposti normativi, il rilascio, da parte della Questura, di un titolo di soggiorno ex artt. 18 o 22 comma 12 quater, D.Lgs. 286/1998. Dal canto suo, la Procura si è impegnata ad emettere, all’esito delle indagini preliminari, parere positivo o negativo sulla richiesta di permesso di soggiorno avanzata dal Comune tramite deposizione del lavoratore<sup>436</sup>. Entrambe le parti, poi, hanno concordato di valutare, ogni sei mesi, l’andamento del progetto e di affrontare in modo sempre più approfondito la tematica dello sfruttamento lavorativo a Prato<sup>437</sup>.

Durante il convegno, sono state affrontate varie questioni circa le criticità e le prospettive dell’utilizzo dei permessi di soggiorno come strumento effettivo di tutela delle vittime di sfruttamento lavorativo. Secondo Federico Oliveri, ricercatore dell’Università di Pisa e autore della ricerca *I permessi di soggiorno come strumenti di tutela dello sfruttamento? Criticità e prospettive*, diverse ragioni sono all’origine della rara concessione dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18 e 22, comma 12 quater T.U.I. *In primis*, rileva la carenza di informazioni che implica che molti immigrati sfruttati non conoscano il funzionamento delle misure di protezione. Inoltre, secondo Oliveri, sussiste,

---

<sup>435</sup> Cfr. Comunicato stampa del comune di Prato del 4 maggio 2018, cit.

<sup>436</sup> Cfr. Ivi.

<sup>437</sup> Cfr. Ivi.

spesso, un forte timore nel rivolgersi alle autorità inquirenti da parte degli immigrati irregolari, stante il vigente reato di clandestinità<sup>438</sup>.

Una possibile soluzione potrebbe essere costituita dall'adozione di strumenti come il nuovo Protocollo siglato a Prato, che fanno sì che un ente pubblico come il Comune svolga un ruolo assistenziale nei confronti del lavoratore sfruttato che ha presentato la segnalazione, facendo da filtro con la Procura, incaricata di esprimere un parere positivo o negativo sulla richiesta di rilascio del permesso di soggiorno<sup>439</sup>. Allo stesso modo, si può evidenziare come il servizio messo in atto dal Comune di Prato possa consentire alle vittime di sfruttamento illegalmente soggiornanti di fare la propria segnalazione in un contesto che, data la loro condizione di irregolarità sul territorio, è suscettibile di generare minore timore rispetto a quanto potrebbe accadere in una Questura.

Rimangono insoluti, però, alcuni aspetti problematici circa la protezione delle vittime.

In primo luogo, rimangono esclusi dalla logica della protezione dallo sfruttamento lavorativo, tutti quei lavoratori stranieri (come del resto gli italiani) regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale<sup>440</sup>.

Inoltre, chi riesce a beneficiare di un permesso per protezione sociale non ha in realtà alcun sostegno economico, che possa compensare la perdita del lavoro irregolare e la concreta eventualità di non trovare, in sostituzione, un lavoro regolare e dignitoso. Aspetto, questo, evidenziato, durante il convegno, dal sostituto Procuratore di Prato, Gestri:

“Come Procura ci chiediamo spesso perché i lavoratori stranieri sfruttati non vengano mai a bussare alle nostre porte. Purtroppo, la risposta è quella che ci siamo dati oggi: il lavoro in nero molte volte è l'unica fonte di reddito per lo straniero, regolare o irregolare che sia”<sup>441</sup>.

---

<sup>438</sup> Cfr. <https://mediterraneodowntown.it/news/firmato-a-mediterraneo-downtown-il-protocollo-d-intesa-contro-lo-sfruttamento-lavorativo-tra-comune-di-prato-e-procura-della-repubblica/>, 5 marzo 2020.

<sup>439</sup> Cfr. Ivi.

<sup>440</sup> Cfr. Ivi.

<sup>441</sup> Cfr. Ivi.

Infine, occorre considerare quale sia la percezione che le stesse vittime di sfruttamento abbiano della propria condizione. Molto spesso, i lavoratori cinesi nelle ditte cinesi del distretto appaiono disorientati e completamente ignari dei minimali diritti sindacali dei lavoratori. E la commistione tra luoghi di lavoro e di residenza viene vissuta, di frequente, come una situazione ‘normale’, in quanto, anche in Cina, tradizionalmente, è l’unità produttiva, la *danwei*, dove è impiegato il lavoratore a garantirgli l’alloggio<sup>442</sup>. Occorre, pertanto, che si formi anche una coscienza sociale sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo all’interno della stessa comunità cinese coinvolta. Se dal lato del datore di lavoro, ciò può avvenire, forse, dopo la prima applicazione dell’articolo 603 bis c.p., con lo stimolo del deterrente della repressione penale, rimane da valutare quale possa essere uno strumento efficace, perché anche le vittime possano acquisire una reale consapevolezza della dimensione dello sfruttamento. Una nuova cultura del lavoro, dignitoso e legale, non può scaturire solo attraverso i controlli effettuati dagli organi ispettivi e la risposta penale, ma richiede un profondo processo culturale, del quale devono farsi carico anche la politica, l’associazionismo e la società civile.

---

<sup>442</sup> Cfr. A. Ceccagno, M. Omodeo, *Gli effetti del Decreto Legge 489/95 sui cinesi a Prato*, in A. Ceccagno (a cura di), *Il caso delle comunità cinesi*, Armando Editore, Roma, 1997, p. 26.

## Considerazioni conclusive

La trattazione esposta ha toccato vari aspetti di una questione articolata, concernente le dinamiche dello sfruttamento lavorativo dei lavoratori cinesi nelle aziende cinesi del distretto tessile della città di Prato.

Alla complessità della tematica si è aggiunta la difficoltà di reperire fonti sull'argomento, quantomeno recenti. Ciò è probabilmente riconducibile anche alla cessazione delle attività, a partire dal 2008, dell'utilissimo lavoro di ricerca del Centro Ricerche e Servizi per l'immigrazione di Prato<sup>1</sup>.

Per la verità, sul piano prettamente giuridico, le dinamiche del lavoro nella comunità cinese del distretto tessile pratese non sono mai state affrontate.

L'assenza di una approfondita analisi di carattere giuridico ha condotto talvolta a soluzioni criticabili. Ciò, per esempio, laddove la letteratura ha escluso la sussistenza di fenomeni di tratta di persone con riferimento ai viaggi verso l'Italia dei migranti cinesi, giunti per il tramite di organizzazioni criminali<sup>2</sup>.

Inoltre, l'assenza di un discorso di carattere giuridico ha indotto la letteratura sull'argomento a trascurare dal *focus* dell'attenzione anche il tema dello sfruttamento lavorativo dei lavoratori cinesi in quanto tale. Una analisi esclusivamente storica, sociologica ed economica, seppur essenziale, ha permesso di cogliere solo un lato della questione. In particolare, il vero assente, nelle trattazioni che si sono occupate delle dinamiche del lavoro nelle aziende cinesi del distretto, è stato l'imprenditore/datore di lavoro cinese<sup>3</sup>. Tutta l'attenzione si è rivolta, infatti, alle scelte dei lavoratori cinesi, alle loro aspirazioni di ascesa economico-sociale, all'autosfruttamento, non evidenziando come lo sfruttamento lavorativo sia, in realtà, riconducibile soprattutto a precise scelte imprenditoriali, derivanti, per lo più, dalla spinta alla competitività economica nel settore dell'abbigliamento, determinata dalle dinamiche del mercato globalizzato. Già di per sé, dal momento in cui è garantita la possibilità di realizzare un profitto adeguato quale contropartita del rischio d'impresa appare "difficile rinunciare alla nozione di sfruttamento intesa nell'accezione minima di ricavare un guadagno

---

<sup>1</sup> Cfr. R. Rastrelli, *Immigrazione cinese e criminalità. Analisi e riflessioni metodologiche*, in S. Becucci (a cura di), *Oltre gli stereotipi*, Firenze University Press, Firenze, 2018, pp. 1-2.

<sup>2</sup> Si veda sul punto A. Ceccagno, R. Rastrelli, *Ombre cinesi?*, Carocci, Roma, 2008, pp. 44-47.

<sup>3</sup> Cfr. Ivi, pp. 150-152.

o un vantaggio dall'utilizzo di una certa cosa"<sup>4</sup>, con la precisazione, però, che la forza lavoro non può essere ritenuta né una merce qualsiasi né una risorsa materiale o immateriale<sup>5</sup>.

Un altro aspetto da sottolineare è l'approccio discriminatorio che ha caratterizzato inizialmente buona parte della riflessione della politica e dell'opinione pubblica nell'affrontare la questione delle illegalità nel distretto tessile<sup>6</sup>. Fin dai primi anni dall'arrivo dei Cinesi a Prato, le illegalità lavorative ed economiche nelle aziende cinesi, il mancato rispetto delle regole sulla concorrenza, la violazione sistematica dei diritti dei lavoratori sono state considerate, molto spesso, una questione di carattere etnico, disconoscendo, con ciò, la complessità di un fenomeno che con l'etnia ha poco a che fare. Ciò, come evidenziato nel corso dell'elaborato, è ancora più evidente oggi, alla luce dei più recenti sviluppi dei rapporti di lavoro nelle aziende cinesi del settore tessile a Prato. Infatti, specialmente negli ultimi anni, alla manodopera cinese nelle ditte cinesi si sta sostituendo, seppur parzialmente, manodopera straniera non cinese, generalmente africana, pakistana o bengalese, sottoposta alle stesse condizioni di lavoro che connotano generalmente le attività produttive cinesi del distretto.

Questo tipo di attitudine al fenomeno è stata, tra le altre cose, trasfusa, sia con il Patto per Prato sicura del 2007, che con il 'Piano regionale Lavoro Sicuro' del 2014, nella predisposizione di specifici controlli volti solo alle aziende cinesi, senza approntare analoghi strumenti indirizzati a ricercare le illegalità in quella parte del distretto tessile pratese ancora prettamente italiana e ad indagare i rapporti stretti tra gli interessi, prevalentemente economici, dei committenti e dei locatari italiani e le modalità produttive di molte aziende cinesi del distretto.

C'è da dire, però, che un approccio di questo tipo non è solo frutto di un substrato ideologico, ma anche il prodotto di circostanze contingenti. Infatti, l'insediamento della comunità cinese, almeno inizialmente, in alcuni circoscritti quartieri della città, che si sono trasformati, più di quanto non lo fossero prima, in

---

<sup>4</sup> E. Rigo, *Lo sfruttamento come modo di produzione*, in E. Rigo (a cura di), *Leggi, Migranti e caporali – Quaderni de L'Altro diritto*, PaciniGiuridica, Pisa, 2015, p. 6.

<sup>5</sup> Cfr. Ivi.

<sup>6</sup> Cfr. *I cinesi ci rubano il lavoro Prato scopre il pericolo giallo*, in "La Repubblica", 24 luglio 2000, <https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2000/07/24/cinesi-ci-rubano-il-lavoro-prato.html>, 5 marzo 2020.

veri e propri agglomerati industriali, spesso in evidenti condizioni di degrado urbano<sup>7</sup>, ha favorito la nascita dell'idea diffusa di una connessione tra il cosiddetto 'distretto parallelo' e le varie illegalità di carattere economico e lavorativo e ha reso più facile che i controlli dei vari enti ispettivi preposti, anche per ragioni di economicità, si indirizzassero proprio nei quartieri a maggiore concentrazione di imprese cinesi.

In ogni caso, la situazione che emerge dall'elaborato è quella di un lento e faticoso percorso di fuoriuscita da una condizione, ormai trentennale, di violazione sistematica dei diritti dei lavoratori cinesi impiegati nelle confezioni cinesi del distretto.

Sotto il profilo delle violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, alcuni passi avanti sono stati indubbiamente fatti, grazie alle attività ispettive e soprattutto grazie all'apporto del 'Piano regionale Lavoro Sicuro'.

L'assunzione di 74 nuovi tecnici della prevenzione avvenuta nel 2014 ha consentito di implementare nettamente il numero delle aziende cinesi controllate e di contrastare in particolar modo, tra le altre cose, il fenomeno dei dormitori nei luoghi di lavoro, all'origine delle tragedie del rogo nell'azienda Teresa Moda e del rogo della Tignamica. Così, i dormitori abusivi nelle aziende cinesi sono calati quasi del 67%, passando dal 70% della prima fase del progetto regionale (dal settembre 2014 all'aprile 2015) al 3,2% della terza fase (ancora in corso)<sup>8</sup>.

Tuttavia, il fenomeno dello sfruttamento lavorativo rimane ancora un problema aperto. Sul piano giuridico, è stato evidenziato come le norme del T.U.I. in prevalenza utilizzate in passato per fronteggiare situazioni di sfruttamento lavorativo nel distretto tessile pratese, fossero sostanzialmente inefficaci. Tale inefficacia era prevalentemente collegata alla loro vaghezza, alla tutela di un bene giuridico diverso da quello della dignità del lavoratore o dello *status libertatis*, al loro rivolgersi esclusivamente agli stranieri irregolarmente soggiornanti e all'eccessivo spazio di discrezionalità nella qualificazione dello sfruttamento

---

<sup>7</sup> Cfr. *Lotta al degrado al Macrolotto Zero, dalla prossima settimana arrivano il vigile di quartiere e gli ispettori ambientali*, in "TvPrato", 4 ottobre 2019, <https://www.tvprato.it/2019/10/lotta-al-degrado-al-macrolotto-zero-dalla-prossima-settimana-arrivano-il-vigile-di-quartiere-e-gli-ispettori-ambientali/>, 5 aprile 2020.

<sup>8</sup> Cfr. Comunicato stampa del Comune di Prato del 2 dicembre 2019, <http://comunicati.comune.prato.it/generali/?action=dettaglio&comunicato=14201900001112>, 5 marzo 2020.

lavorativo concesso al Giudice, con il rischio che certe situazioni fossero private di una adeguata tutela a discapito di altre analoghe. Per questo, la riforma dell'art. 603 bis c.p. ad opera della L 199/2016 potrebbe costituire un punto di svolta nel contrasto allo sfruttamento lavorativo, anche nel distretto tessile pratese.

Infatti, la nuova norma, oltre a tutelare il bene giuridico della dignità umana, come esemplificato dalla sua collocazione tra i delitti contro la libertà individuale, in contiguità rispetto ai delitti di schiavitù e tratta, ha superato le problematiche connesse alla sua precedente versione introdotta dal D.L. 138/2011, consentendo, così, tra le altre cose, la punibilità delle condotte di sfruttamento poste in essere dal datore di lavoro, indipendentemente dalla realizzazione di una condotta di intermediazione illecita e senza la necessità che l'attività lavorativa sia accompagnata da violenza, minaccia o intimidazione dei lavoratori<sup>9</sup>.

In particolare, la prima applicazione della norma nei confronti di due imprenditori cinesi a Prato, avvenuta nel 'caso M.K.', a novembre del 2019, con riferimento ad una situazione di sfruttamento lavorativo in un laboratorio di subfornitura, ha dimostrato in concreto il possibile utilizzo del nuovo art. 603 bis c.p. per fronteggiare lo sfruttamento lavorativo nelle aziende cinesi del distretto.

Tuttavia, occorre chiedersi quanto potrà incidere concretamente sullo sfruttamento lavorativo nel distretto la forza del deterrente di una risposta penale adeguata come quella introdotta dall'art. 603 bis c.p.. L'impressione è che lo strumento della repressione penale da solo non basti.

Il contrasto allo sfruttamento lavorativo nel distretto, infatti, non può prescindere dalla previsione di forme di tutela effettiva delle vittime cinesi (o di altra nazionalità) sfruttate nelle aziende cinesi. Tali forme di protezione sono state identificate prevalentemente nei permessi di soggiorno per protezione sociale ex art. 18, D.Lgs. 286/1998 e per particolare sfruttamento lavorativo ex art. 22, comma 12 quater, D.Lgs. 286/1998, la cui concessione è sempre stata, però, molto limitata, per le ragioni enunciate nel terzo capitolo. Tuttavia, la predisposizione di adeguati strumenti di protezione per le vittime e la loro effettiva ottenibilità influiscono anche sulla possibilità che i lavoratori sfruttati denunciino le condizioni lavorative estreme cui sono sottoposti e sulla correlata emersione dei

---

<sup>9</sup> Sul punto si veda F. Mantovani, *Diritto Penale. Parte speciale*, CEDAM, Roma, 2018, p. 331.

fenomeni di sfruttamento. In questa direzione, più volte il Procuratore di Prato Nicolosi ha espresso l'importanza del ruolo delle vittime perché gli sfruttatori possano essere puniti, come quando, in occasione del convegno 'Sfruttamento lavorativo: analisi, strumenti di tutela e prospettive' organizzato il 18 ottobre 2018 dal Comune di Prato in collaborazione con il Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri e col centro SATIS<sup>10</sup>, ha sottolineato che "il problema è abbattere l'omertà che accomuna i lavoratori sfruttati e farli uscire da questo cono d'ombra. E' fondamentale che le vittime parlino per poter far partire le indagini"<sup>11</sup>.

Peraltro, per conseguire questo obiettivo, non basta offrire alle vittime degli strumenti che garantiscano un'alternativa di vita effettivamente realizzabile, ma è necessario, che il soggetto sfruttato sia messo nella condizione di denunciare la situazione di sfruttamento senza il timore di subire conseguenze connesse al proprio stato di straniero irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale. In questo senso sembra andare il 'Protocollo d'intesa in materia di prevenzione e contrasto dei fenomeni di sfruttamento lavorativo e di tutela delle vittime', siglato a Prato nel maggio del 2018 tra Comune e Procura. Questo, infatti, consente che il migrante irregolare in situazione di vulnerabilità possa accedere ad un apposito servizio di accoglienza e informazioni, istituito presso l'Ufficio immigrazione del Comune di Prato, dove poter ricevere consulenza giuridica ed amministrativa nella richiesta di rilascio di un titolo di soggiorno. La Procura a sua volta è impegnata dallo stesso Protocollo a rilasciare un parere positivo o negativo circa la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno avanzata dall'amministrazione comunale sulla base di una deposizione scritta del lavoratore<sup>12</sup>.

In ogni caso, rimangono aperti alcuni aspetti problematici circa le forme di tutela delle vittime di sfruttamento. In primo luogo, rimangono esclusi dalla logica della protezione dallo sfruttamento lavorativo, tutti quei lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.

---

<sup>10</sup> Il convegno è stato organizzato nel giorno di ricorrenza della XII Giornata europea contro la tratta di esseri umani.

<sup>11</sup> Cfr. Comunicato stampa del Comune di Prato, 18 ottobre 2018, <http://comunicati.comune.prato.it/generali/?action=dettaglio&comunicato=14201800001159>, 5 marzo 2020.

<sup>12</sup> Cfr. Ivi.

In secondo luogo, la vittima di sfruttamento che riesca ad ottenere un apposito permesso di soggiorno non ha un sostegno economico che possa compensare la perdita del lavoro irregolare e la concreta eventualità di non trovare, in sostituzione dello stesso, un lavoro regolare e dignitoso.

Un'ultima considerazione riguarda il fatto che la lotta allo sfruttamento lavorativo necessita che si formi una coscienza sociale che coinvolga sia gli imprenditori che i lavoratori cinesi, circa l'immoralità e l'illegalità delle condizioni lavorative indegne e drammatiche che caratterizzano la vita di buona parte degli operai nelle aziende cinesi del distretto. Una consapevolezza di questo tipo richiede che venga compiutamente intrapreso un processo di integrazione tra la comunità italiana e quella cinese della città, perché, se è vero che le illegalità lavorative e lo sfruttamento lavorativo diffusi nelle aziende cinesi sono prevalentemente da ricondurre alle dinamiche economiche del capitalismo globalizzato, tuttavia, probabilmente, queste pratiche illecite hanno trovato e trovano, ancora oggi, un *humus* favorevole nell'esistenza di una sorta di microcosmo, il distretto parallelo, dotato di proprie 'regole', diverse da quelle che la collettività si è attribuita, e sostanzialmente escluso, sotto più profili, dalla città 'vera e propria'. Sono diversi i fattori che possono contribuire alla nascita di una rinnovata coscienza sociale all'interno della comunità cinese. Prima di tutto, per ovvie ragioni, la scuola. Il livello di acculturazione degli imprenditori e degli operai cinesi della prima generazione era generalmente basso<sup>13</sup>, ma le cose sono tendenzialmente diverse per le seconde e terze generazioni. La scuola, infatti, può rappresentare per loro la possibilità di interiorizzare un nuovo paradigma valoriale che conduca a guardare in chiave critica alle modalità produttive e lavorative tipiche delle aziende del distretto. D'altronde, i giovani cinesi che riescono a completare le scuole superiori e ad iscriversi all'università aspirano tendenzialmente ad un futuro diverso da quello dei genitori, lontano dalle attività del distretto e dalle condizioni lavorative che esse implicano, e hanno maggiori possibilità di intraprendere nuove e diverse strade occupazionali<sup>14</sup>. Un secondo elemento nel senso dell'integrazione e di una 'presa di coscienza' da parte della

---

<sup>13</sup> Cfr. D. Cicogna, *Dal Zhejiang a Milano: profilo di una comunità in transizione*, in A. Ceccagno (a cura di), *Il caso delle comunità cinesi*, Armando Editore, Roma, 1997, p. 29.

<sup>14</sup> Sul punto si veda A. Ceccagno, *Giovani migranti cinesi*, FrancoAngeli, Milano, 2004, p. 174.

comunità cinese circa le illegalità delle dinamiche lavorative nelle imprese del distretto è garantito da una più efficace comunicazione tra gli appartenenti della comunità cinese e, per esempio, le istituzioni locali. C'è sempre stata, infatti, salvo rare eccezioni, la percezione di una sorta di incomunicabilità tra i due attori della vicenda. Un passo importante e innovativo va riconosciuto al Comune di Prato che, per primo in Italia (poi seguito da Milano su questa strada), a partire dal 9 maggio 2018, ha aperto il proprio *account* sulla piattaforma *WeChat*, il *social network* più utilizzato e diffuso sia in Cina che nella comunità cinese di Prato. In particolare, l'*account*, gestito dall'Ufficio Immigrazione per il tramite di mediatori cinesi madrelingua, si propone di informare i cittadini, prevalentemente cinesi, sulle principali questioni di utilità sociale, di promuovere la cittadinanza attiva, di rendere più efficaci le campagne di sensibilizzazione avviate dal Comune, di agevolare la fruizione dei servizi offerti dal Comune, di promuovere il senso civico, l'osservanza delle norme, il pagamento delle tasse e dei tributi locali, la corretta gestione dei rifiuti, il rispetto dell'obbligo scolastico, la sicurezza e la legalità, di incentivare la partecipazione agli eventi della comunità e di valorizzare il territorio di Prato anche a livello turistico<sup>15</sup>. Il profilo del Comune è attivo, per ora, solo in modalità *broadcast*, consentendo agli utenti di ricevere le informazioni condivise e di poter commentare i *post*. Non è detto, tuttavia, che il servizio non venga implementato in futuro, tramite la creazione di una vera e propria *chat* interattiva tra gli operatori dell'Ufficio Immigrazione e i cittadini, in modo da velocizzare e rendere più efficiente la comunicazione, garantendo ai fruitori del servizio anche la possibilità di presentare istanze o richieste direttamente con un messaggio via *smartphone*<sup>16</sup>.

Infine, un discorso sull'integrazione non può trascurare la questione degli spazi urbani. Nel corso dell'elaborato è stato sottolineato come varie ragioni, riconducibili, per lo più, alla presenza di 'capannoni' dismessi o non occupati in vari quartieri di Prato, abbiano indotto i migranti cinesi a concentrarsi in specifiche zone della città. In particolare, i quartieri del Macrolotto Zero e del

---

<sup>15</sup> Cfr. *Il Comune sbarca su WeChat per comunicare con 20.000 cittadini cinesi: ViaRoma101 il nome del profilo*, in "Tv Prato", 9 maggio 2018, <https://www.tvprato.it/2018/05/il-comune-sbarca-su-wechat-per-comunicare-con-20-000-cittadini-cinesi-viaroma101-il-nome-del-profilo/>, 5 aprile 2020.

<sup>16</sup> Cfr. Ivi.

Macrolotto Uno, dove è maggiore la concentrazione di ditte cinesi, sono stati contrassegnati da situazioni di degrado, riconducibili, per lo più, alla violazione della normativa in materia igienico sanitaria ed ambientale. Questa condizione era aggravata dalla promiscuità tra ambienti residenziali e di lavoro nelle fabbriche cinesi, con particolare riferimento alla costruzione di dormitori abusivi, almeno fino all'intensificazione dei controlli attuati col 'Piano regionale Lavoro Sicuro', che hanno indotto gli imprenditori cinesi ad abbandonare quasi del tutto questa pratica diffusa.

Un progetto di riqualificazione del Macrolotto Zero, finanziato dalla Regione Toscana e dal Comune di Prato, è stato approvato finalmente nel 2017 e potrebbe costituire un ulteriore tassello del percorso rivolto al processo di integrazione. I lavori, tuttora in corso, prevedono importanti interventi, con la convinzione che nuovi servizi e funzioni pubbliche possano innescare un "meccanismo positivo di investimenti privati, vivibilità e aggregazione"<sup>17</sup>. In particolare, il progetto, denominato PIU Macrolotto Zero, prevede la creazione di uno spazio pubblico tra Via Filzi e Via Pistoiese, nel cuore della *Chinatown* pratese, che verrà occupato da una grande piazza, un bar ristorante, una *medialibrary* e uno spazio *coworking* a disposizione di 32 *start up* che vorranno affittare delle aree per fini lavorativi. A tutto ciò si aggiungono la realizzazione di un mercato coperto nell'ex fabbrica Forti in via Giordano, di uno spazio *playground* tra via Colombo e via Giordano e la riqualificazione di via Pistoiese e via Colombo mediante piste ciclopedonali e lampioni intelligenti<sup>18</sup>.

Per concludere, sul piano dello sfruttamento lavorativo e delle illegalità lavorative, molto è stato fatto con i controlli e le ispezioni degli enti preposti; traguardi importanti, in prospettiva, possono essere raggiunti con i nuovi strumenti normativi sul piano della repressione penale, ma occorre anche un profondo processo culturale e sociale che contribuisca allo sviluppo di una coscienza sociale all'interno della comunità cinese e che faccia del 'distretto tessile cinese' una parte integrante della città.

---

<sup>17</sup> *Riqualificazione Macrolotto Zero, entro il 2019 pronti Medialibrary, coworking e la nuova piazza*, In "Tv Prato", 27 febbraio 2019, <http://www.notiziediprato.it/news/riqualificazione-macrolotto-zero-entro-il-2019-pronti-medialibrary-coworking-e-la-nuova-piazza>, 5 aprile 2020.

<sup>18</sup> Cfr Ivi.



## BIBLIOGRAFIA

### Monografie ed opere letterarie

- Bontempelli, S., *Il governo dell'immigrazione in Italia: il caso dei "decreti flussi"*, in P. Consorti (a cura di), *Tutela dei diritti dei migranti: testi per il corso di perfezionamento universitario*, Plus Editore, Pisa, 2009.
- Bressan, M., Radini, M., *La città-fabbrica di Prato come zona di transizione*, in Graeme Johanson, Russel Smyth, Rebecca French, (a cura di), *Oltre ogni muro*, Pacini Editore, Pisa, 2010.
- Ceccagno, A., *Le migrazioni dalla Cina verso l'Italia e l'Europa nell'epoca della globalizzazione*, in A. Ceccagno (a cura di), *Migranti a Prato*, FrancoAngeli, Milano, 2003.
- Ceccagno, A., *Giovani migranti cinesi*, FrancoAngeli, Milano, 2004.
- Ceccagno, A., *Nuovi scenari della moda a Prato: le ditte finali cinesi nell'era della moda istantanea*, in Graeme Johanson, Russel Smyth, Rebecca French, (a cura di), *Oltre ogni muro*, Pacini Editore, Pisa, 2010.
- Ceccagno, A., Omodeo, M., *Gli effetti del Decreto Legge 489/95 sui cinesi a Prato*, in A. Ceccagno (a cura di), *Il caso delle comunità cinesi*, Armando Editore, Roma, 1997.
- Ceccagno, A., Rastrelli, R., *Ombre cinesi?*, Carocci, Roma, 2008.
- Chen, X., Ochsmann, R., Gutenerg, J., *Persi in territori stranieri: la crisi di identità tra gli operai dei laboratori cinesi di Prato*, in Graeme Johanson, Russel Smyth, Rebecca French, (a cura di), *Oltre ogni muro*, Pacini Editore, Pisa, 2010.
- Cicogna, D., *Dal Zhejiang a Milano: profilo di una comunità in transizione*, in A. Ceccagno (a cura di), *Il caso delle comunità cinesi*, Armando Editore, Roma, 1997.
- Colussi, E., *I Cinesi d'oltremare*, consultabile in <https://www.ismu.org/wp-content/uploads/2014/10/La-migrazione-cinese.pdf>, 25 gennaio 2020.

- Dei Ottati, G., *Le trasformazioni economiche*, in P. Giovannini, R. Innocenti (a cura di), *Prato Metamorfosi di una città tessile*, FrancoAngeli, Milano, 1996,
- Del Punta, R., *Diritto del lavoro*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2018.
- Denison, T., Arunnachalam, D., Johanson, G., Smyth, R., *La comunità cinese di Prato*, in Graeme Johanson, Russel Smyth, Rebecca French, (a cura di), *Oltre ogni muro*, Pacini Editore, Pisa, 2010.
- Ferri, C., Gronchi, M., *La comunità cinese a Prato: analisi di alcuni spazi etnicamente connotati*, in A. Ceccagno (a cura di), *Migranti a Prato*, FrancoAngeli, Milano, 2003.
- Fladrich, A., *Il mercato del lavoro cinese e la mobilità lavorativa a Prato*, in Graeme Johanson, Russel Smyth, Rebecca French, (a cura di), *Oltre ogni muro*, Pacini Editore, Pisa, 2010.
- Mantovani, F., *Diritto Penale. Parte speciale*, CEDAM, Roma, 2018.
- Lanza, E., *Diritto penale dell'immigrazione*, in P. Morozzo della Rocca (a cura di), *Immigrazione, asilo e cittadinanza*, Maggioli Editore, Ravenna, 2015, p. 291.
- Orsini, D., *La Muraglia cinese*, Avagliano, Roma, 2011.
- Pieraccini, S., *L'assedio cinese: il distretto parallelo del pronto moda di Prato*, Gruppo24Ore, Milano, 2010.
- Rastrelli, R., *Immigrazione cinese e criminalità. Analisi e riflessioni metodologiche*, in S. Becucci (a cura di), *Oltre gli stereotipi*, Firenze University Press, Firenze, 2018.
- Rigo, E., *Lo sfruttamento come modo di produzione*, in E. Rigo (a cura di), *Leggi, Migranti e caporali – Quaderni de L'Altro diritto*, PaciniGiuridica, Pisa, 2015.
- Selvatici, A., *Sistema Prato*, Edizioni Pendragon, Bologna, 2016.
- Toccafondi, D., *Il distretto industriale pratese e la comunità cinese*, in Graeme Johanson, Russel Smyth, Rebecca French, (a cura di), *Oltre ogni muro*, Pacini Editore, Pisa, 2010.
- Tolu, C., *Diversificazione dei luoghi di origine dei migranti cinesi*, in A. Ceccagno (a cura di), *Migranti a Prato*, FrancoAngeli, Milano, 2003.

## Riviste e periodici

- A. A., *Stop allo sciopero alla tintoria Fada, raggiunto l'accordo fra proprietà e Si Cobas*, in “Notizie di Prato”, 7 giugno 2019, <http://www.notiziediprato.it/news/stop-allo-sciopero-alla-tintoria-fada-raggiunto-l-accordo-fra-proprietari-e-si-cobas>, 4 gennaio 2020.
- Albonetti, F., *Accertata un'evasione da 265 milioni di euro*, in “Il Tirreno - Prato”, 25 giugno 2018, <https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2018/06/25/news/accertata-un-evasione-da-265-milioni-di-euro-1.17000302>, 4 gennaio 2020.
- Albonetti, F., Donati, M., *Assolti dalla Cassazione «Proprio come all'Aquila»*, in “Il Tirreno - Prato”, 25 maggio 2019, <https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2019/05/25/news/assolti-dalla-cassazione-proprio-come-all-aquila-1.32927378>, 5 marzo 2020.
- *Ancora picchettaggio Si Cobas davanti alla Tintoria Fada, Rossi manda gli ispettori ma il titolare accusa il sindacato*, in “Notizie di Prato”, 30 maggio 2019, <http://www.notiziediprato.it/news/ancora-picchettaggio-si-cobas-davanti-alla-tintoria-fada-rossi-manda-gli-ispettori-ma-il-titolare-accusa-il-sindacato>, 4 gennaio 2020.
- Becucci, S., *La criminalità cinese in Italia*, in “Quaderni di sociologia”, 57, (2011), <https://journals.openedition.org/qds/610>, 25 gennaio 2020.
- Bernardini, G., *Dalla Cina a Prato con 14mila euro. Scoperta una tratta di clandestini*, in “Il Corriere Fiorentino”, 15 gennaio 2020, [https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/15\\_gennaio\\_2/dalla-cina-prato-14mila-euro-scoperta-tratta-clandestini-59402ace-a09b-11e4-9c7a-7a46061979b0.shtml](https://corrierefiorentino.corriere.it/firenze/notizie/cronaca/15_gennaio_2/dalla-cina-prato-14mila-euro-scoperta-tratta-clandestini-59402ace-a09b-11e4-9c7a-7a46061979b0.shtml), 25 gennaio 2020.
- Bessi, S., *L'imprenditore in ginocchio dagli operai che scioperano*, in “La Nazione - Prato”, 28 maggio 2019, <https://www.lanazione.it/prato/cronaca/sciopero-operai-1.4617733>, 4 gennaio 2020.
- Ceccagno, A., *Migranti cinesi a prato: Roghi e successo imprenditoriale*, in “Inchiesta”, (2014), 2.

- Ceccagno, A., Salvati, A., *Se l'operaio alle dipendenze del cinese è pachistano*, in "Il Mulino", (2019), 1, [https://www.academia.edu/40286947/ Se loperaio alle dipendenze del cinese è pachistano](https://www.academia.edu/40286947/Se_loperaio_alle_dipendenze_del_cinese_è_pachistano), 5 marzo 2020
- Ciliberto, D., *La disciplina del lavoro per il lavoratore extracomunitario*, in "L'altro diritto", (2005), consultabile in <http://www.adir.unifi.it/rivista/2005/ciliberto/cap1.htm>, 25 gennaio 2020.
- Cimmino, E., *Devianza minorile: immigrati e la problematica della risposta carceraria*, in "L'altro diritto", (2006), consultabile in <http://www.adir.unifi.it/rivista/2006/cimmino/index.htm>, 25 gennaio 2020.
- Colombo, A., Sciortino, G., *Alcuni problemi di lungo periodo delle politiche migratorie italiane*, in "Istituzioni del federalismo", 25, (2004), 5.
- Colucci, M., *Le stagioni del governo dell'immigrazione nell'Italia Repubblicana*, in "Rivista trimestrale di diritto pubblico", (2019), 2, in [https://dejure.it/#/ricerca/dottrine\\_documento?idDatabank=13&idDocMast=8202029&idUnitadoc=0&nVigUnitadoc=1&docIdx=1&semantica=0&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false](https://dejure.it/#/ricerca/dottrine_documento?idDatabank=13&idDocMast=8202029&idUnitadoc=0&nVigUnitadoc=1&docIdx=1&semantica=0&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false), 25 gennaio 2020.
- Facchini, F., *Protezione umanitaria: il Ministero dell'Interno rassicura sull'accoglienza mentre le prefetture escludono migliaia di persone*, in "Altraeconomia," 28 dicembre 2019, <https://altreconomia.it/protezione-umanitaria-cessazioni-prefetture/>, 5 marzo 2020.
- Genovese, D., *La direttiva europea sulla tratta di esseri umani: problematiche applicative nell'ordinamento italiano*, in "L'altro diritto", (2005), consultabile in <http://www.adir.unifi.it/rivista/2015/genovese/index.htm>, 31 ottobre 2019.
- Genovese, D., *Nessuno più al mondo deve essere sfruttato*, in "La legislazione penale", (2018), consultabile in <http://www.la legislazione penale.eu/wpcontent/uploads/2018/03/Genovese-Approfondimenti.pdf>, 5 marzo 2020.

- *Il Comune sbarca su WeChat per comunicare con 20.000 cittadini cinesi: ViaRoma101 il nome del profilo*, in “Tv Prato”, 9 maggio 2018, <https://www.tvprato.it/2018/05/il-comune-sbarca-su-wechat-per-comunicare-con-20-000-cittadini-cinesi-viaroma101-il-nome-del-profilo/>, 5 aprile 2020.
- *I cinesi ci rubano il lavoro Prato scopre il pericolo giallo*, in “La Repubblica”, 24 luglio 2000, <https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/2000/07/24/cinesi-ci-rubano-il-lavoro-prato.html>, 5 marzo 2020.
- *La Procura stima 68.000 stranieri presenti in provincia*, in “Il Tirreno - Prato”, 31 gennaio 2018, <https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2018/01/30/news/la-procura-stima-68-000-stranieri-presenti-in-provincia-1.16415461>, 5 marzo 2020.
- *Lo sceriffo Milone, i cinesi e le metastasi*, in “Il Tirreno- Prato”, 27 marzo 2011, <https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2011/03/26/news/lo-sceriffo-milone-i-cinesi-e-le-metastasi-1.2395400>, 5 aprile 2020.
- *Lotta al degrado al Macrolotto Zero, dalla prossima settimana arrivano il vigile di quartiere e gli ispettori ambientali*, in “TvPrato”, 4 ottobre 2019, <https://www.tvprato.it/2019/10/lotta-al-degrado-al-macrolotto-zero-dalla-prossima-settimana-arrivano-il-vigile-di-quartiere-e-gli-ispettori-ambientali/>, 5 aprile 2020.
- Masera, L., *Nuove norme contro i datori di lavoro che impiegano immigrati irregolari*, in “Diritto Penale Contemporaneo”, 3 settembre 2012, consultabile in <https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/d/1655-nuove-norme-contro-i-datori-di-lavoro-che-impiegano-immigrati-irregolari>, 5 marzo 2020.
- Militello, V., *La tratta di esseri umani: la politica criminale multilivello e la problematica distinzione con il traffico di migranti*, in “Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale”, (2018),1.
- Nencioni, P., *Il capo della comunità cinese indagato per evasione fiscale*, in “Il Tirreno – Prato”, 24 febbraio 2018, <https://iltirreno.gelocal.it/>

- [prato/cronaca/2018/02/25/news/il-capo-della-comunita-cinese-indagato-per-evasione-fiscale-1.16518929](https://www.iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2018/02/25/news/il-capo-della-comunita-cinese-indagato-per-evasione-fiscale-1.16518929), 4 gennaio 2020.
- Nencioni, P., *Il fiume di denaro in Cina è diventato un rigagnolo*, “Il Tirreno – Prato”, 11 aprile 2018, <https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2018/04/11/news/il-fiume-di-denaro-in-cina-e-diventato-un-rigagnolo-1.16699813>, 4 gennaio 2020.
  - Nencioni, P., *Strage alla Teresa Moda, ecco perché le sorelle Lin non sono finite in carcere*, in “Il Tirreno - Prato”, 7 febbraio 2018, <https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2018/02/07/news/strage-alla-teresa-moda-condanne-confermate-in-cassazione-1.16446183>, 5/3/2020.
  - *Operai sfruttati, condannati due imprenditori. E' la prima volta dopo la nuova legge contro il caporalato*, in “Tv Prato”, 4 novembre 2019, <https://www.tvprato.it/2019/11/operai-sfruttati-condannati-due-imprenditori-e-la-prima-volta-dopo-la-nuova-legge-contro-il-caporalato/>, 5 marzo 2020
  - Petrella, P., *Spediti in Cina 4,5 miliardi con il Money2Money*, in “Il Tirreno – Prato”, 27 luglio 2013, <https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2013/07/27/news/spediti-in-cina-4-5-miliardi-con-il-money2money-1.7488688>, 4 gennaio 2020.
  - Pompei, A., *La tratta di persone: l'attuale sistema di tutela penale alla luce dei più recenti interventi legislativi*, “Cassazione Penale”, (2015), 7-8, p.2880B, consultabile in [https://dejure.it/#/ricerca/dottrine\\_documento?idDatabank=13&idDocMaster=4767369&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=0&semantica=0&isPdf=false&isCorrelazioniSearch=false](https://dejure.it/#/ricerca/dottrine_documento?idDatabank=13&idDocMaster=4767369&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=0&semantica=0&isPdf=false&isCorrelazioniSearch=false), 25 gennaio 2020.
  - Poli, D., *Sorpresa: secondo l'Irpet i cinesi irregolari di Prato sono al massimo 8.700*, in “Il Tirreno - Prato”, 22 gennaio 2014, <https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2014/01/22/news/sorpresa-secondo-l-irpet-i-cinesi-irregolari-sono-al-massimo-8-700-1.8518297>, 25 gennaio 2020.

- Pollastrini, C., *Tratta di esseri umani e sfruttamento lavorativo*, in “L’altro diritto”, (2018), consultabile in [http://www.altrodiritto.unifi.it / document/pollastrini.pdf](http://www.altrodiritto.unifi.it/document/pollastrini.pdf), 25 gennaio 2020.
- *Prima finti turisti e poi clandestini nelle fabbriche del Macrolotto, due Cinesi condannati a 5 anni e 4 mesi*, in “Notizie di Prato”, 4 luglio 2016, <http://www.notiziediprato.it/news/prima-finti-turisti-e-poi-clandestini-nelle-fabbriche-del-macrolotto-due-cinesi-condannati-a-5-anni-e-4-mesi>, 25 gennaio 2020..
- *Processo money transfer: scatta la prescrizione per 227 imputati*, in “Il Tirreno – Prato”, 17 aprile 2018, <https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2018/04/17/news/processo-money-transfer-scatta-la-prescrizione-per-227-imputati-1.16724287> , 4 gennaio 2020.
- *Riqualificazione Macrolotto Zero, entro il 2019 pronti Medialibrary, coworking e la nuova piazza*, In “Tv Prato”, 27 febbraio 2019, <http://www.notiziediprato.it/news/riqualificazione-macrolotto-zero-entro-il-2019-pronti-medialibrary-coworking-e-la-nuova-piazza>, 5 aprile 2020.
- *Rogo Macrolotto, sette morti ma non paga nessuno. Assolti i proprietari del capannone*, in “Il Tirreno – Prato”, 24 maggio 2019, <https://www.lanazione.it/prato/cronaca/teresa-moda-macrolotto-incendio-1.4609047>, 5 marzo 2020.
- *Scontri davanti alla ditta durante lo sciopero dei Si Cobas: "I manifestanti aggrediti e picchiati"*, in “Notizie di Prato”, 19 giugno 2019, <http://www.notiziediprato.it/news/scontri-davanti-alla-ditta-durante-lo-sciopero-dei-si-cobas-i-manifestanti-aggrediti-e-picchiati>, 4 gennaio 2020.
- *Selvatici, F., Prato, profitti in nero per 4,5 miliardi riciclati ed esportati dalla mafia cinese*, in ”La Repubblica”, 27 febbraio 2017, [https://firenze.repubblica.it/cronaca/2013/05/30/news/profitti\\_a\\_nero\\_per\\_4\\_5\\_miliardi\\_di\\_euro\\_riaciclati\\_ed\\_esportati\\_dalla\\_mafia\\_cinese-59942964/](https://firenze.repubblica.it/cronaca/2013/05/30/news/profitti_a_nero_per_4_5_miliardi_di_euro_riaciclati_ed_esportati_dalla_mafia_cinese-59942964/), 4 gennaio 2020.
- *Semenza, R., Tucci, L., Le contraddizioni del mercato del lavoro in Cina*, in “Il Mulino”, 2006, 4, p. 778.

- *Sfruttamento di lavoratori clandestini, a denunciarlo è un orientale*, in “La Repubblica – Firenze”, 7 marzo 2013, [https://firenze.repubblica.it/cronaca/2013/03/07/news/sfruttamento\\_di\\_lavoratori\\_clandestini\\_a\\_denunciarlo\\_u\\_n\\_orientale-54058368/](https://firenze.repubblica.it/cronaca/2013/03/07/news/sfruttamento_di_lavoratori_clandestini_a_denunciarlo_u_n_orientale-54058368/), 5 marzo 2020.
- *SiCobas, riprendono scioperi e picchetti davanti alla Superlativa*, in “Notizie di Prato”, 12 ottobre 2019, <http://www.notiziediPrato.it/news/sicobas-riprendono-scioperi-e-picchetti-davanti-alla-superlativa>, 4 gennaio 2020.
- *Sindacalista investita durante lo sciopero alla Superlativa*, in “Il Tirreno - Prato”, 16 ottobre 2019, <https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2019/10/16/news/sindacalista-investita-durante-lo-sciopero-alla-superlativa-1.37752024>, 4 gennaio 2019.
- *"Stipendi etnici" nelle confezioni gestite da cinesi*, in “Il Tirreno - Prato”, 6 settembre 2016, <https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2016/09/06/news/stipendi-etnici-nelle-confezioni-gestite-da-cinesi-1.14068942>, 5 marzo 2020.
- Stoppioni, C., *Tratta, sfruttamento e smuggling: un'ipotesi di finium regundorum a partire da una recente sentenza*, in “La legislazione Penale”, (2019), consultabile in <http://www.la legislazione penale.eu/wp-content/uploads/2019/01/Stopponi-approfondimenti-LP.pdf>, 25 gennaio 2020.
- *Superlativa: dopo gli scioperi dai cancelli e il parere dell'Ispettorato del Lavoro d'accordo con le ragioni dei lavoratori, la lotta operaia continua*, 29 ottobre 2019, in <https://sicobas.org/2019/10/29/prato-superlativa-dopo-gli-scioperi-dai-cancelli-il-parere-dellispettorato-del-lavoro-daccordo-con-le-ragioni-dei-lavoratori-la-lotta-operaia-continua/>, 4 gennaio 2020.
- *Teresa Moda, condanne solo sulla carta*, in “Il Tirreno – Prato”, 31/12/2019, <https://iltirreno.gelocal.it/prato/cronaca/2019/12/30/news/teresa-moda-condanne-solo-sulla-carta-1.38271577?ref=search>, 5/3/2020.
- Torrisi, C; Zitelli, A, *Gli effetti del decreto sicurezza di Salvini sulla vita e sulle persone*, in “Valigia Blu”, 24 gennaio 2020, <https://www.valigiablu.it/decreto-sicurezza-salvini-effetti/>, 5 marzo 2020;

- Vallini, A., *Reati di sfruttamento lavorativo*, consultabile in <http://www.altrodiritto.unifi.it/adirmigranti/percorso/vallini.pdf>, 5 marzo 2020.
- Vettori, C., *La tratta degli esseri umani: evoluzione normativa e aspetti sociologici*, in “L’altro diritto”, (2014), [http://www.adir.unifi.it / rivista/2014/vettori/index.htm](http://www.adir.unifi.it/rivista/2014/vettori/index.htm), 25 gennaio 2019.
- Visetti, G., *La Cina abolisce le differenze tra città e villaggi, ma nuovo welfare serve solo all'urbanizzazione*, in “La Repubblica”, 1 agosto 2014, [https://www.repubblica.it/esteri/2014/08/01/news/cina\\_abolite\\_differenze\\_welfare\\_tra\\_villaggi\\_e\\_citt-92888950/](https://www.repubblica.it/esteri/2014/08/01/news/cina_abolite_differenze_welfare_tra_villaggi_e_citt-92888950/), 5 marzo 2020.
- Zirulia, S., *Stranieri. Recenti sviluppi nel diritto penale dell'immigrazione*, Libro dell’anno del diritto, (2013), [http://www.treccani.it/enciclopedia /stranieri-recenti-sviluppi-nel-diritto-penale-dell-immigrazione\\_\(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto\)/](http://www.treccani.it/enciclopedia/stranieri-recenti-sviluppi-nel-diritto-penale-dell-immigrazione_(Il-Libro-dell'anno-del-Diritto)/), 5 marzo 2020.
- Zona, D., *Sciopero del Si Cobas alla tintoria Fada, ma protesta anche l'imprenditore cinese: “Non mi fanno lavorare”*, in “Tv Prato”, 28 maggio 2019, <https://www.tvprato.it/2019/05/sciopero-del-si-cobas-alla-tintoria-fada-ma-protesta-anche-limprenditore-cinese-non-mi-fanno-lavorare-foto/>, 4 gennaio 2020.
- M. Zou, *Rapporti di lavoro con “caratteristiche cinesi”? Il diritto del lavoro cinese a un bivio storico*, “Lavoro e diritto”, (2012), 1.

### Altre fonti

- Ammendola, C. F., Forti, O., Garavini, S., Pittau, F., Ricci, A., report *L’approccio nazionale nei confronti dei cittadini stranieri illegalmente soggiornanti: caratteristiche e condizioni sociali*, a cura di IDOS - Punto Nazionale di Contatto dell’EMN, Roma, 2005, consultabile in [https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european\\_migration\\_network/reports/docs/emn-studies/illegallyresident/it\\_emn\\_ncp\\_country\\_study\\_research\\_study\\_ii\\_illegal\\_finalit\\_feb07\\_it.pdf](https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/reports/docs/emn-studies/illegallyresident/it_emn_ncp_country_study_research_study_ii_illegal_finalit_feb07_it.pdf), 25 gennaio 2020.

- Cagioni, A., Coccoloni, G., *Forme di sfruttamento lavorativo a Prato*, Ricerca della cooperativa sociale CAT Onlus, Firenze, 2018.
- Capiello, F., Riccio, P., Donati, C., Addonizio, G., *Analisi della contraffazione nella provincia di Prato*, Progetto di ricerca coordinato e finanziato dal Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per la Lotta alla Contraffazione – UIBM, Studio a cura della Fondazione Censis, 2016, <https://www.uibm.gov.it/attachments/article/2008204/Prato%202016.pdf>, 4/1/2020.
- Citti, W., *Ethnic-profiling e divieto di discriminazione nelle attività di polizia e di controllo*, Report ASGI, 5 aprile 2013, Verona, [http://www.old.asgi.it/public/parser\\_download/save/seminario\\_verona\\_05\\_042013\\_relazione\\_citti.pdf](http://www.old.asgi.it/public/parser_download/save/seminario_verona_05_042013_relazione_citti.pdf), 5 marzo 2020.
- CNEL, Rapporto di ricerca *La criminalità organizzata cinese in Italia. Caratteristiche e linee evolutive*, Roma, 2011, <https://www.west-info.eu/files/Cnel-report2.pdf>, 5 aprile 2020.
- Colarizi, A., *L'Hukou e il controllo sociale*, Agenzia di stampa “China Files - Reports from China”, 15 novembre 2018, <https://www.china-files.com/lhukou-e-il-controllo-sociale/>, 5 marzo 2020.
- Comunicato stampa del comune di Prato del 4 maggio 2018, <http://comunicati.comune.prato.it/generali/?action=dettaglio&comunicato=14201800000490>, 5 marzo 2020.
- Comunicato stampa del Comune di Prato del 2 dicembre 2019, <http://comunicati.comune.prato.it/generali/?action=dettaglio&comunicato=14201900001112>, 5 marzo 2020.
- Comunicato stampa della Prefettura di Prato del 27 ottobre 2014, [https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/po\\_comunicato\\_successivo\\_visita\\_sottosegretario\\_manzione\\_27\\_ottobre\\_2014.pdf](https://www.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/po_comunicato_successivo_visita_sottosegretario_manzione_27_ottobre_2014.pdf), 5 marzo 2020.
- Comunicato stampa della Prefettura per il ‘Patto per Prato sicura’, 18/12/2008, <http://allegatipm.comune.prato.it/dl/20100216102447862/comunicato-prefettura.pdf>, 5 marzo 2020.

- Giacomello, L., Mastropietro, A., Serusi, R., con il coordinamento operativo di Graziella Lobello, *Rapporto annuale sulla presenza dei migranti. La comunità cinese in Italia*, ad opera d ANPAL Servizi, 2018, <https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/studi-e-statistiche/Documents/Rapporti%20annuali%20sulle%20comunit%C3%A0%20migranti%20in%20Italia%20-%20anno%202018/Cina-rapporto-2018.pdf>, 25 gennaio 2020.
- Giuliani, M., Pittau, F., Ricci, A., *Quarto rapporto EMN Italia, Canali, visti e flussi irregolari*, a cura di Rete Europea Migrazioni EMN, Ministero dell'Interno, Dipartimento Libertà Civili e Immigrazione, Direzione Centrale Politiche Immigrazione e Asilo, Roma, marzo 2012, consultabile in [http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/iv\\_rapporto\\_emn\\_italia\\_cover\\_2.pdf](http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/sites/default/files/allegati/iv_rapporto_emn_italia_cover_2.pdf), 25 gennaio 2020.
- Giunta Regionale Toscana, estratto del verbale della seduta del 1 marzo 2016, delibera n. 152/2016, [http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5111164&nomeFile=Delibera\\_n.152\\_del\\_01-03-2016](http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5111164&nomeFile=Delibera_n.152_del_01-03-2016), 5 aprile 2020.
- Livi Bacci, M., *Megacittà della Cina, giganti in affanno*, contributo per l'associazione "Neodemos", 27 febbraio 2018, <https://www.neodemos.info/geodemos/megacitta-della-cina-giganti-in-affanno/>, 5 marzo 2020.
- Lucchesi, A., Relazione al Convegno "Qualificazione, innovazione e sviluppo nell'economia tessile pratese", Atti di convegno, a cura dell'Ufficio Stampa del Comune di Prato, 1982.
- Marsden, A., Caserta, D., *Storie e progetti imprenditoriali dei cinesi di Prato*, report della Camera di Commercio di Prato, febbraio 2010, [http://www.po.camcom.it/doc/public/2010/rap\\_stranieri09.pdf](http://www.po.camcom.it/doc/public/2010/rap_stranieri09.pdf), 4 gennaio 2020.
- OIL, *Human trafficking and forced labour exploitation Guidelines for Legislation and Law Enforcement*, 2005,

[https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed\\_norm/---declaration/documents/publication/wcms\\_081999.pdf](https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_081999.pdf), 5 marzo 2020.

- ‘Patto per la sicurezza’ dell’11 dicembre 2002, <http://allegatipm.comune.prato.it/dl/20100216102448212/prefettura.pdf>, 5 marzo 2020.
- ‘Patto per Prato sicura’ del 31 luglio 2007, <http://allegatipm.comune.prato.it/dl/20100216102448001/patto07.pdf>, 5 marzo 2020.
- ‘Patto per Prato sicura’ del 18 dicembre 2008, <http://allegatipm.comune.prato.it/dl/20100216102447913/patto-2008-2009.pdf>, 5 marzo 2020.
- ‘Patto per Prato sicura’ del 26 gennaio 2010, <http://allegatipm.comune.prato.it/dl/20131021145311180/patto-2010.pdf>, 5 marzo 2020.
- ‘Patto per Prato sicura’ del 12 ottobre 2013, <http://allegatipm.comune.prato.it/dl/20100215144120454/patto-prato-13.pdf>, 5 marzo 2020.
- Protocollo d’intesa siglato tra Prefettura e Comune di Prato il 6 aprile 1998, <http://allegatipm.comune.prato.it/dl/20100216102448212/prefettura.pdf>, 5 marzo 2020.
- Relazione del tecnico della prevenzione V.L. Cascarano dell’azienda USL Toscana Centro, *Genesi e sviluppo del fenomeno migratorio “cinese” in Toscana: analisi e fattori predisponenti*, per il Convegno Nazionale: il piano straordinario Lavoro Sicuro, tenutosi a Modena il 14 settembre 2017.

## Giurisprudenza

- Cassazione penale, sez. VI, 30/05/2001, n. 35914, in De jure, [https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza\\_documento?idDatabank=3&idDo](https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=3&idDo)

[cMaster=2747525&idUnitadoc=0&nVigUnitadoc=1 &docIdx=8&semantica=0&isPdf=false&isCorrelazioniSearch=false.](https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=3&idDocMaster=2747525&idUnitadoc=0&nVigUnitadoc=1&docIdx=8&semantica=0&isPdf=false&isCorrelazioniSearch=false)

- Cassazione penale, Sez. Un., 17 dicembre 2003, n.962, in De Jure, [https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza\\_documento?idDatabank=3&idDocMaster=2671897&idUnitadoc=0&nVigUnitadoc=1&docIdx=7&semantica=0&isPdf=false&isCorrelazioniSearch=false.](https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=3&idDocMaster=2671897&idUnitadoc=0&nVigUnitadoc=1&docIdx=7&semantica=0&isPdf=false&isCorrelazioniSearch=false)
- Cassazione penale, sez. I, 7 febbraio 2008, n. 6068.
- Cassazione penale, sez. IV, 11 luglio 2011, n. 27997, in De Jure, [https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza\\_documento?idDatabank=3&idDocMaster=2539153&idUnitadoc=0&nVigUnitadoc=1&docIdx=4&semantica=0&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false.](https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=3&idDocMaster=2539153&idUnitadoc=0&nVigUnitadoc=1&docIdx=4&semantica=0&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false)
- Cassazione penale, sez. I, 14 maggio 2015, n. 34211, in De jure., [https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza\\_documento?idDatabank=3&idDocMaster=4717532&idUnitadoc=0&nVigUnitadoc=1&docIdx=4&semantica=0&isPdf=false&isCorrelazioniSearch=false.](https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=3&idDocMaster=4717532&idUnitadoc=0&nVigUnitadoc=1&docIdx=4&semantica=0&isPdf=false&isCorrelazioniSearch=false)
- Cassazione penale, sez. IV, 6 febbraio 2018, n. 12643.
- Cassazione penale, sez. IV, 23 maggio 2019, n. 40219.
- Corte di Appello di Firenze, sez. III, 18 dicembre 2017, n. 5488.
- Procura della Repubblica presso il tribunale di Prato, memoria del Pubblico Ministero Lorenzo Gestri, R.G.N.R. 5690/2018 Mod. 21.
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, proc. pen. n. 5690/2018 R.G.N.R., Richiesta per l'applicazione di misure cautelari, 3 gennaio 2019.
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Prato, proc. pen. R.G.N.R. n. 5690/2018 Mod. 21, Richiesta di rinvio a giudizio, 19 marzo 2019.
- Trib. di Ancona, Ufficio Indagini preliminari, 11 agosto 2005, sentenza n. 439, in De Jure, [https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza\\_documento?idDatabank=3&idDocMaster=3284885&idUnitadoc=0&nVigUnitadoc=1&docIdx=0&semantica=0&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false.](https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento?idDatabank=3&idDocMaster=3284885&idUnitadoc=0&nVigUnitadoc=1&docIdx=0&semantica=0&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=false)
- Tribunale di Prato, Ufficio Indagini preliminari, 12 gennaio 2015, sentenza n. 5.

- Tribunale di Prato, Ufficio Indagini preliminari, proc. pen. n. 4572/2017 R.G.N.R., Ordinanza applicativa di misure cautelari, 24 ottobre 2017.
- Tribunale di Prato, Ufficio Indagini preliminari, 8 febbraio 2018, sentenza n. 19.
- Tribunale di Prato, Ufficio Indagini preliminari, proc. pen. n. 5690/2018 R.G.N.R., Ordinanza applicativa di misure cautelari, 11 gennaio 2019.
- Tribunale di Prato, Ufficio Indagini preliminari, proc. pen. 4828/2018 R.G.I.P., Decreto di fissazione dell'udienza preliminare, 22 marzo 2019.
- Tribunale di Prato, Ufficio Indagini preliminari, proc. pen. n. 4828/2018 R.G.I.P., Verbale di udienza preliminare, 10 luglio 2019.
- Tribunale di Prato, Ufficio Indagini preliminari, dispositivo di sentenza, 4 novembre 2019, n. 5960/2019 R.G.N.R.

### Sitografia

- <http://www.cinaforum.net/riforma-hukou-migranti-356/>
- [https://www.ilo.org/rome/approfondimenti/WCMS\\_166085/lang--it/index.htm](https://www.ilo.org/rome/approfondimenti/WCMS_166085/lang--it/index.htm)
- <https://mediterraneodowntown.it/news/firmato-a-mediterraneo-downtown-il-protocollo-dintesa-contro-lo-sfruttamento-lavorativo-tra-comune-di-prato-e-procura-della-repubblica/>.
- <http://pm.comune.prato.it/?act=i&fid=2497&id=20081023161521590,5/3/2020.>
- <http://www.po.camcom.it/servizi/datistud/stmovi.php#r17.>
- <https://www.regione.toscana.it/-/progetto-lavoro-sicuro>
- <http://statistica.comune.prato.it/?act=f&fid=6370>
- [https://www.tosc.cgil.it/index.php?id\\_oggetto=37&id\\_doc=34801&template\\_ori=8.](https://www.tosc.cgil.it/index.php?id_oggetto=37&id_doc=34801&template_ori=8.)
- <https://www.tuttitalia.it/statistiche/cittadini-stranieri/repubblica-popolare-cinese/>,